

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

103

B

22/3

Rec 34 883

IL DOT

XIV R 10

VOLGAR

LIBRO TER

PART 5 PRIMA

DELLA

GIVRISDIZIONE


DELL'IMPERIO

E del Foro Comptense

Con

Quali Giurisprudenza di Giurisprudenza

di Giurisprudenza



M

X

IL DOTTOR

VOLGARE

LIBRO TERZO

P A R T E P R I M A

D E L L A

GIVRISDIZIONE;

DELL'IMPERIO,

E del Foro competente.

Cioè

*Quale debba dirsi il Giudice , ouero
il Superiore competente.*



*L'autore è di
Venosa Va 14.00
della Prem.*



UNIVERSITÀ di PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO, DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

IL DOTTOR

VOLGARE

LIBRO TERZO

PARTI PRIMA

DELLA

GIVRISDIZIONE

DELL'IMPERIO

E del Foro competente.

Cioè

Quale debba dirsi il Giudice, o onore
il Superiore competente.



INDICE

I N D I C E

DE' CAPITOLI

DELLA PARTE PRIMA.

DEL TERZO LIBRO

Della Giurisdizione ; Dell' Imperio;
E del Foro competente.



CAPITOLO PRIMO.

D Onde nascano le difficoltà, e le questioni di questa materia per lo che si sia resa tanto difficile, & intricata.

CAP. II.

Della distinzione delle diuerse specie di giurisdizione, e d' imperio.

CAP. III.

Delle questioni più generali che sogliono occore

rere trà l' vna, e l' altra giurisdizione, ecclesiastica, e secolare.

C A P. I V.

Delle questioni giurisdizionali nell' istessa podestà ecclesiastica, trà diuersi ecclesiastici superiori, senza mistura di laici; E particolarmente, trà il Papa, e li Vescoui, & altri Prelati.

C A P. V.

Delle differenze giurisdizionali trà li Vescoui, ouero ordinarij de' luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendono d' hauere la giurisdizione ecclesiastica, quasi episcopale attiuua nel clero, e popolo secolare di qualche terra, ò luogo, priuatiuamente all' Ordinario, ouero al Vescouo diocesano.

C A P. V I.

Di altre questioni ò differenze giurisdizionali trà Prelati, & altri Officiali, con li sudditi, parimente dello stesso foro ecclesiastico, senza mistura della podestà laicale.

C A P. V I I.

Delle questioni, e differenze giurisdizionali nell' altro genere di giurisdizione, ò podestà laicale

DE' CAPITOLI.

cale trà essi Principi, ò Magistrati secolari in generale, senza mistura della giurisdizione ò podestà ecclesiastica.

C A P. V I I I.

Delle questioni, ò differenze di maggiore ò minor competenza trà più Giudici, e Magistrati, li quali habbiano l'istessa competenza, ma sia trà loro diuisa la giurisdizione, secondo la natura, ò la qualità delle cause.

C A P. I X.

Del concorso di più Giudici competenti nell'istesso genere di cause ciuili, ò criminali, mà per diuerse specie, ò cause di competenza, e quale debba dirsi la competenza maggiore, che vincà l'altra.

C A P. X.

Dell' ordine che si deue tenere trà più fori, e Giudici per la diuersità dell'istanze; Et anche delle persone, ò casi priuilegiati, ouero straordinarij, nelli quali, l'ordine solito riceue alterazione.

C A P. X I.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d'vn' altro indipendentemente da quel-

quello che ne sia padrone ; E di altre cose concernenti questa materia giurisdizionale ; E particolarmente, della differenza trà la giurisdizione ordinaria, e la delegata ; E se la giurisdizione particolare data ad vno per certi casi, s'intenda priuatiua, ò cumulatiua, con li giudici ordinarij, li quali habbiano la giurisdizione vniuersale.

C A P. X I I.

Delli confini, ò termini delle giurisdizione, e de' territorij, e delle loro proue.

C A P. X I I I.

Della capacità, ò incapacità de' laici della giurisdizione ecclesiastica, e spirituale ; Et all'incontro, della capacità, ò incapacità degli ecclesiastici nelle cause laicali ; E quali sian le cause, ouero le persone ecclesiastiche.

C A P. X I V.

Delle donne, se sian capaci della giurisdizione, così temporale, come ecclesiastica.

7

CAPITOLO PRIMO.

Donde nascano le difficoltà, è le questioni di questa materia, che si
sia resa tanto difficile,
& intricata.

SOMMARIO.

- 1 **C** He la mutazione dell' Imperio Romano habbia cagionata gran mutazione in questa materia.
- 2 Per qual causa questa materia anticamente era facile, & oggi è difficile.
- 3 Se à tempo de' Gentili vi era l'esenzione de' sacerdoti dal foro laicale.
- 4 Che ne primi tempi della Religione Cristiana la podestà ecclesiastica era di fatto soggetta alla laicale.
- 5 Dell' erezione dell' Imperio d' occidente.
- 6 Donde cominciarono le questioni trà l' uno, e l' altro foro, ecclesiastico, e laicale.
- 7 E donde nascano gli abusi d' oggidì in questa materia.
- 8 Dell' uso fazionario de' Scrittori, e delli motini, per li

li quali scriuono , e delli loro errori .

9 *Protesta dell'Autore nella materia .*

10 *Che cosa si dourebbe fare in questa materia .*

C A P. I.



TRà li molti effetti , che nel nostro Mondo comunicabile , il qual viue con l' vto delle leggi , ciuile , e canonica , si scorgono dalla distruzione dell' antico Imperio Romano , con l' introduzione di così gran numero di dominij , e di principati , in quei paesi , che allo stesso Imperio soggiaceano ; Vno de' maggiori , pare che si scorga in questa materia giurisdizionale ; Atteso che , per quanto si può cauare dalle leggi ciuili dell' istesso Imperio , e da quei pochi scrittori , che trà così gran numero , nelle tante incursioni de' barbari , son remasti alla nostra memoria ; Come particolarmente sono , Cicerone , Seneca , Plinio , Quintiliano , Liuius , Tacito , Suetonio , e simili , Non regnauano in quei tempi le tante frequenti , & intricate questioni giurisdizionali , ouero di dominio , e d' imperio , che oggidì la pratica insegna , così trà il foro spirituale & il temporale , come ancora in ciascun foro rispettiua-
mente ,

mente, trà diuersi Principi, e signori; Mentre appresso le leggi suddette, si ritrouano solamente trattate quelle questioni, le quali, à comparazione delle moderne, meritano dirsi facili, e di poca considerazione; Ouero più tosto priuate frà le parti, che pubbliche trà li Principi, e trà li Magistrati, cioè sopra la maggiore, ò minor pertinenza dell' esercizio d' vna stessa giurisdizione abituale, ouero sopra la maggiore, ò minor competenza d' vn' istesso foro laicale, secondo quelle questioni, delle quali si tratta di sotto, particolarmente nelli capitoli ottauo, e nono.

² Nasce questa variazione di cose da due ragioni; Vna cioè, che anticamente era vn' Imperio solo, il quale si reggeua con le stesse leggi da per tutto, sicche non vi erano tanti principati indipendenti, mà tutti li presidi, e li gouernanti, anche quelli, li quali godeffero il titolo Regio, erano dipendenti, e subordinati, ad vn Principe maggiore, ch' era l'Imperadore Romano, sourano di tutti; E per consequenza non entrauano quelle dispute, che oggidì si sentono così frequēti trà li Principi, & altri Signori, ciascano de quali indipendente dall' altro, pretende hauer tanta ragione nel suo dominio, quanta ne haueua il detto Imperadore nel suo Imperio, àche con grandissima varietà di leggi, e stili, sicche la facoltà legale si è veramente ridotta à confusione inestricabile.

3 E l' altra, perche, quando pure si ammetta l' opinione d' alcuni, che anche nel suddetto Imperio Romano, e nel tempo della gentilità, li Flaminii, e li Sacerdoti, & altri ministri di quella falsa Religione, fossero esenti dal foro laicale, sotto la giurisdizione di quel sommo Pontefice, e degli Archiflamini, ed' altri Superiori; Tuttauia, era ancora vna giurisdizione subordinata all' Imperatore, il quale era il sovrano di tutti; Nella maniera che nell' altra parimente falsa, Religione Maomettana, insegna, la pratica della Monarchia Ottomana, ouero del Gran Turco, poiche se bene vi sia vn supremo direttore ecclesiastico, come per vna figura dell' antico Sommo Pontefice de' gentili, al quale si dà nome di Mosti; Nondimeno questo è dipendente, e subordinato al Gran Signore, dal quale viene deputato, ò deposto; O pure che li medesimi Imperadori si facessero deputare ancora Sommi Pontefici, acciò essendo in tal modo vnita l' vna, e l' altra podestà, cessasse ogni dubbio, cōforme particolarmente offeruano alcuni Scrittori in occasione di trattare delle antiche leggi ciuili, che disponessero del giuramento, e di altre cose, le quali riguardino la religione.

4 Anzi doppoi che gl' Imperatori Romani, seguitando l' esempio di Costantino Magno (eccettuandone l' apostata Giuliano) fino al tempo di

di Giustiniano compilatore, ò riformatore delle leggi ciuili, abbracciarono, e ritennero la Cristiana religione; Ancorche questa porti seco per legge diuina l'esecuzione degli ecclesiastici dal foro laicale, con la suprema podestà del Sommo Pontefice, indipendentemente da ogni podestà vmana, con la sola & immediata dipendenza dalla podestà diuina; Tuttauia parte per la continuazione dello stile antico; E parte per li trauagli che patì la Chiesa Cattolica dall'eresia Ariana, ed'altre, ò per altri rispetti che producea la condizione di quei tempi, fù continuato de fatto nell'istesso modo, mentre la detta condizione dè tempi portaua il douerlo tollerare; Che però dal tenore delle suddette leggi ciuili si scorge, che lo stesso Giustiniano, & altri religiosissimi Imperadori, metteano le mani à far leggi con li Vescoui, e con li chierici, & anco con le Chiese.

5 Mà essendo in progresso di tempo sciolto quasi affatto l'Imperio suddetto nelle nostre parti occidentali, come occupate da varie nazioni barbare, e particolarmente da Goti, e da Longobardi; Et aderendo gl'Imperatori Costantinopolitani, parte all'eresie, e parte allo scisma greco, particolarmente in occasione della gran questione sopra l'imagini, e fomentando le vane, e mal fondate pretese del Patriarca Costantinopolitano; Come ancora trascurando di dare li douuti aiuti al

Sommo Pontefice Romano, & alla Chiesa Cattolica contro l'oppressione degli eretici, e dè tiranni; Quindi con molta ragione seguì, con autorità pontificia sotto Leone III. l'erezione del nuouo Imperio d'Occidente con la dismembratione da quello d'Oriente, e con la douuta dipendenza dal Pontefice, fiche cōforme per prima, l'Imperadore Costantinopolitano di fatto pretendea spettargli la conferma di quell'elezione del sōmo Pontefice Romano, col quale gli restasse vna certa superiorità, seguì in tutto l'opposto per quella mutazione, la quale di ragione doueua seguire da principio della nostra Redēzione, mà, di fatto era impedita, cioè che l'Imperadore fusse subordinato al Pontefice; E per conseguenza gli altri Rè, e Principi cattolici riconobbero quella superiorità del sommo Pontefice, che riconoscea, l'istesso Imperadore; Che però cominciando ad hauer' il libero esercizio la potestà ecclesiastica, nelle persone, e nelle cause del suo foro, cominciarono per conseguenza le tante controuersie giurisdizionali trà l'vn foro e l'altro, quante ne insegna la lettura de Sacri Canonij, e de Concilij, ed anche delle croniche, così ecclesiastiche, come profane.

Nè tali questioni sono state nel mondo vniformi, mà difforni, secondo la varietà dè tempi, e dè principati, & anche secondo il maggiore, ò minor dominio, che hanno hauuto l'eresie, ò gli scismi;

E dā

E dà ciò è nato che se bene, sono dopoi cessati li
 tiranni, ouero son cessate l'eresie, e gli scismi; Tut-
 tauià si sono, in tutto, ò in parte mantenuti gli sti-
 li, ouero gli abusi che in tali tempi calamitosi furo-
 no introdotti, che però il preteso mantenimento
 di questi stili alla giornata produce nella materia
 tante questioni, con così gran varietà d'opinioni;
 Attesoche li Giuristi, & anche li professori d'altre
 lettere, li quali, ò dottrinalmente, ouero istorica-
 8 mente hanno scritto sopra questa materia, per lo
 più han fatto professione di scriuere all' vso fa-
 zionario, & all' opportunità di quella podestà, del-
 la quale fossero sudditi, ò ministri, dando nell' vno,
 e nell' altro estremo vizioso; E da ciò nascono tut-
 ti i disordini, cioè che gli scrittori ecclesiastici mo-
 derni, ò sia per gran zelo, ouero per ambizione d'
 ottener per questa strada le dignità, e li premij, han
 cercato in alcune cose di dilatarsi più del douere;
 Et all' incontro i secolari, ò per lo stesso fine ambi-
 zioso d'ottener le cariche, e gli officij, ouero per al-
 tri fini, & interessi temporali, scordandosi affatto,
 degli oblihi, à quali gli astringa la professione
 della Religione cattolica, han dato in eccessi tali,
 che forse in questa materia, non vi sono arriuati
 gli stessi eretici, ò scismatici; Sodisfacendo
 principalmente all' ambizione del plauso, che ne
 han riportato dalli nemici della Chiesa, ouero
 dalle persone di genio maligno, ò dagli amici della
 satira.

Non

Non è cosa più facile al mondo, che mostrare il bell'ingegno, e l'erudizione in queste materie quando si vogliano disprezzare le douute regole, e li precetti della Cattolica Religione, poiche con ogni poco d'infarinatura dell'istorie antiche, si possono dire molte cose à fauore della podestà secolare, & à che delli Vescoui e degli altri Prelati contro il Papa, con farne pomposa mostra appresso il volgo ignorante, il quale sempre gradisce più le fatire sciocche, che gli eruditissimi, e ben regolati panegirici, nõ sapèdo riflettere, che quãto viene riferito dagli istorici, riguarda vna gran diuersità di tempi, e di circostanze di sopra accennate.

Quando vn cauallo, buttando à terra il caualiere, e togliendosi il freno, con dispezzar le regole della cauallerrizza, farà sfrenatamente quei corsi, e salti fregolati, che gli concederãno le forze naturali, & anche gli stessi esercizi appresi nella cauallerizza, valendosi in male degli ammaestramenti datigli; Appresso il volgo ignorante del mestiere, parerà facilmente vn brauo, e generoso destriere, et aurà il seguito della plebe con gran plauso; Mà appresso le persone nobili, e pratiche del mestiere, sarà stimato vna carogna degna del basto, ò del carretto; Atteso che quello si deue stimare buon cauallo, il quale sappia mostrare le sue forze, e la sua generosità, mantenèdo però l'obediencia al freno, & al caualiere, siche, salti, corra, e galoppi bene,
mà

mà à suo tempo, e senza vscire dal suo sentiere, e dalle regole della cauallerizza.

E questo appunto è il caso dè scrittori, poiche ciascuno, per mediocrementemente infarinato che sia, quando vorrà disprezzar le leggi, & il freno della religione, e della conuenienza, saprà parer' erudito, e coll' esser satirico, ò impugnatore della podestà de dominanti, haurà gran plauso dalli maligni, ò dagli ignoranti, mentre l' vmana natura è troppo amica, e famelica della satira; Mà il puto stà nelloscriuer bene, e fondatamēte, dentro però le regole, & i ligami della Religione, e della verità, con la douuta riflessione alle distinzioni, e circostanze dè tempi.

Scorgendosi in ciò la maggior sciocchezza, ò la tristizia di tali scrittori, poiche facēdo grāde studio appresso gli antichi, cercano d' applicare alli tempi nostri quelle cose, che negli antichi successero, non riflettendo alla diuersità; Attesoche, se si parla dè tempi della Chiesa primitiua sotto li gentili, fino al tempo di Costantino Magno, quando li sommi Pontefici, e li Vescoui, & altri ministri ecclesiastici, erano stimati gran malfattori, degni delle carceri, dè tormenti, e dè patiboli, sarebbe troppo chiara sciocchezza l' addurre quegli esempj per i tempi nostri.

Parlando poi dè tempi susseguenti fino à quello nel quale sotto Leone III. seguì la diuisione dell'Imperio,

perio, con la nuoua erezione di quello d' occidente; Ancor che sotto Costantino, la dignità pontificia possedesse grãde stima, e molte prerogatiue; Nò dimeno essendo già disseminata nella Chiesa la tanto famosa, e perniciosà eresia Arriana; Come ancora essendo nata nel Patriarca Costantinopolitano la vana pretensione d' egualità, o di maggioranza col Pontefice Romano; Quindi cominciò a nascere lo scisma, in gran parte fomentato dalla diuersità delle opinioni, e de' riti, trà li Greci, e li Latini, e particolarmente sopra la questione delle Immagini; E da ciò seguì, che conuenne alli Pontefici tollerare e dissimulare molte cose; A tal segno, che alcuni Imperadori, si assunsero autorità di far carcerare, e di condurre fino à Costantinopoli, ò d' esiliare alcuni Santi Pontefici; E che essendo eletti, vi fosse necessaria la loro confermazione, anche con certa ricognizione, come per specie di laudemio; Ingerendosi anche in far leggi sopra le Chiese, e li Vescoui, e li chierici, e sopra le diuisioni de' territorij spirituali; Bisognò però prudentemente dissimulare tutto ciò, per isfuggire i danni maggiori alla Chiesa, & alla cattolica Religione, acciò non si desse maggior fomento di persecuzione agli eretici, & agli scismatici.

L' istesso in què primi tempi occorse in altri Regni, e principati, cioè che per riparare alli progressi & abusi degli eretici e de' scismatici, ò alle vane preten-

pretensioni de' Vescouï, e degli altri Prelati, fù di mestiere, che il Papa implorasse l' aiuto delli Rè e de' Principi secolari; Et anche alli medesimi Principi, come suoi Vicarij e commissarij, desse molte giurisdizioni, e prerogatiue contro gli ecclesiastici rebelli, per reprimere la loro audacia, e rebellione, mentre in senso di molti Santi Padri, la Chiesa hà riceuuto sempre più pregiudizij dalli mali ecclesiastici, che dagl' istessi infedeli, e dà altri suoi nemici; Ouero che facesse loro molte concessioni delli paesi occupati da infedeli; Mà non perciò, essendo cessate queste ragioni, dà quei tempi, si può inferire alli presèti, e trà coloro, li quali professano di viuere nel grembo, e nell' vnità della Chiesa Romana, e della Cattolica Religione.

Oltre che, per la lontanāza de' paesi, e per gl' impedimenti delle guerre, ò de' scismi, molte cose da i Pontefici si commetteuano alli Patriarchi, & à i Vescouï; Siche se questi facessero male l' officio loro, ed occultando l' autorità delegata, affettassero di far gli atti à loro commessi, con la propria, non per ciò si può inferire à pregiudizio alcuno in quelle cose, le quali di ragione siano della speciale, e suprema autorità pontificia; Come per esemplo; Il Rè di Spagna possiede in Italia, & in altre parti molti regni e principati lontani della sua residenza, e non potendo alle volte per le guerre ò per al-

Tom. III. della Giurisd. C tri

tri accidenti prouedere per se stesso à quelle cose, le quali solamente spettano alla sua regia autorità, le commette alli suoi Vicarij, e Magistrati, Mà da ciò non si può inferire che si sia pregiudicato alla sua autorità, e che contro sua voglia li detti Magistrati neghino à lui medesimo l' esercizio dell' autorità sua, con casi simili; E per conseguenza, resta manifesta la sciocchezza, ò la tristizia di coloro, li quali, riuoltando le carte vecchie, con gli esempi di tempi antichi, vogliono regolare li presenti; Poichè se si auesse à camminare con questi esempi, molti de' Principi secolari, non haurebbono quella podestà, che possiedono.

Molto più chiara resta la sciocchezza, ò tristizia di coloro, li quali nelle nostre parti dell' Europa occidentale, vanno ripescando gli esempi, e le pratiche antiche nelle parti dell' Europa orientale, ouero dell' Asia, ò dell' Africa, non riflettendo all' altre distinzioni, de' Patriarcati, e che gli stessi scismatici, li quali confessano la subordinazione al Patriarca Costantinopolitano, come loro Pontefice d' Oriente, ammettono la podestà patriarcale del Papa in occidente; E per conseguenza molto chiaro resta l' equiuoco di coloro, li quali confondono gli vni tempi, ouero gli vni paesi con gli altri, senza riflettere alle douute distinzioni, le quali devono esser le regolatrici di questa materia, e di

tutte le questioni, che di sotto si vanno accennando.

Io però mi dichiaro, e mi protesto espressamente, per quel che riguarda le questioni, trà l' vna e l' altra podestà, ouero trà l' vno e l' altro foro ecclesiastico, e secolare, di non voler fare in ciò il giudice, nè il decisore, nemeno il parteggiano dell' vna ò dell' altra podestà, mà lasciando in tutto, e per tutto il suo luogo alla verità, itendo riferire, solamente per vna superficiale notizia dè non professori, alcune di tali questioni, che la memoria suggerisca; Accennando sommariamente le pretese dell' vna, e dell' altra podestà, senza determinar cos' alcuna, mentre così necessita la cattiva condizione de tempi, che volendo ciascuno le cose à suo modo, veste la verità, e la giustizia di quel colore, ouero di quell' abito, che sia più adattato alli suoi interessi, ò soddisfazione.

Desidererei si bene sommamente, che trà cattolici si pensasse pur' vna volta (pigliando vn' onesta via di mezzo), à stabilir sopra ciò vna regola generale, & vniforme, per tagliar la radice, dalla quale nascono tanti pregiudizij, alla nostra Religione, e si dà così grand' adito à suoi nemici, infedeli, eretici, e scismatici, di lacerarla, e di farle così grandi pregiudizij; Parendo vmanamente impossibile, come questa Republica cattolica possa

mantenerli con tante scissure trà se stessa, e trà
li suoi membri, li quali, in parole confessano,
e riconoscono il Sommo Pontefice per Vicario
di Cristo, e Capo visibile di questa Republica. mà
in fatti alcuni fanno forse il contrario, sicche
pare, che vi si scorga vn continuo,
& euidente miracolo della
particular'assistenza

Diuina.

*



CAPITOLO SECONDO.

Della distinzione delle diuerse
specie di giurisdizione
e d'imperio.

SOMMARIO.

- 1 **I** L Papa è capo della podestà ecclesiastica, & il Principe laico della temporale.
- 2 Ogni Principe sourano è Imperatore nel suo principato.
- 3 Questa diuisione non si dà nella podestà ecclesiastica.
- 4 Il papa è affomigliato al Sole & il Principe secolare alla luna.
- 5 Che le questioni giurisdizionali trà l' vn foro, e l' altro producano degli inconuenienti.
- 6 Delle distinzioni dell' vna e dell' altra giurisdizione, ò podestà, ecclesiastica, e laicale.
- 7 Nella podestà ecclesiastica tutti li Prelati e superiori dipendono dal Papa.
- 8 Delli Baroni, e feudatarij inferiori, e delli feudatarij regali e maggiori.
- 9 Li feudatarij maggiori sono assoluti & indipendenti.

Del-

10 *Delle diuerse specie dell' alto dominio.*

11 *Di molte distinzioni di giurisdizioni.*

C A P. I I.



LA prima, e più general distinzion-
che si dia della giurisdizione, ò po-
destà, è la già accennata nel capito-
lo antecedente, trà l' ecclesiastica ò
spirituale, e la profana ò tempora-
e, stimandosi capo della prima il Papa, e capo
dell' altra l' Imperatore per vn modo di parlare dè
Giuristi, li quali caminano col presupposto dello sta-
to antico delle cose, parimente di sopra accennato,
cioè che l' Imperadore fosse il padrone, e l' vnico
Principe temporale di tutto il Mondo comuni-
cabile; Che però cessando oggidì questo dominio
vniuersale, e stimandosi ciascun Principe souerano
² & assoluto, d' esser' Imperadore nel suo regno, ò
principato, fingendosi in tal modo tanti Mondi, ò
tanti Imperij, quanti sono li principati assoluti &
independenti; Quindi segue, che ogni Principe
veramente assoluto, e totalmente indipendente,
farà capo di questa podestà secolare, nel suo prin-
cipato; Restando solo l' vniuersità nella podestà
³ ecclesiastica, la quale non è atta à riceuere più ca-
pi, per l' vnità, & indiuiduità della Chiesa, la qua-
le forma vn corpo solo, sicche sarebbe mostro,
se

se hauesse più capi. A

4 E per conseguenza, quel parallelo, che dalli Sacri Canoni si dà di queste due potestà, Pontificia, & Imperiale, cioè che nel Mondo formale, ò politico, la prima facci parte di Sole, e la seconda di luna, conuiene bene inalterabilmente nella prima parte, al Sommo Pontefice Romano, mà nell'altra conuiene distributiuamente ad ogni Principe, il qual sia totalmente sovrano, & assoluto, nel suo principato.

5 Da questo parallelo, si conferma l'istesso che si è accennato nel detto capitolo antecedente, cioè che (parlando vmanamente, con le sole regole politiche, e mondane) pare impossibile il mantenimento di questo Mondo cattolico, con tanti continui dispareri trà questi due luminari; Poiche se si stimerebbe impossibile il mantenimento del Mondo materiale, quando mancasse il così ben'ordinato cōcerto, trà il Sole, e la luna, mentre quando, anche di raro, & à breuissimo tempo, detto concerto si scompone per mezzo degli ecclissi, ne risultano tanti gran danni; Hor si pensi che cosa sia in questo Mondo formale, con tanti, e moltiplicati ecclissi continui?

6 Dalli suddetti capi, dipendono in ciascuna specie di giurisdizione, le altre specie inferiori, e subordinate, come membri rispettiuamente di ciascun corpo; Come sono, à rispetto della giurisdizione ò
pode-

podestà ecclesiastica, li Patriarchi, Primati, gli Arciuescovi, li Vescovi, e gli altri Prelati inferiori dell' vno, e dell' altro clero secolare, e regolare, et anco li loro Vicarij, e ministri & altri ufficiali; Et à rispetto della podestà laicale sono li Vicarij generali de Regni, li Presidi delle Prouincie, i Governatori, & altri magistrati, & ufficiali; Et anche sono li feudatarij, li quali per lo più oggidì sono chiamati con li titoli di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Et ve ne sono ancora di quelli, li quali habbiano titolo regio, e li loro ufficiali, e ministri.

Nella prima specie della podestà ecclesiastica; Tutta la giurisdizione, secôdo le regole cattoliche,
 7 fermate dalla più vera opinione, viene stimata vni-
 forme, e d' vn' istessa natura, cioè subordinata, senza pretesione di sovrantà, ò d' indipendenza, mentre vn solo è il sovrano, ch' è il Papa, dandosi negli altri Prelati vna maggiore, ò minore giurisdizione, per l' ordine dell' appellazioni, e de' ricorsi, cioè delli Vescovi soggetti à gli Arciuescovi, e di questi soggetti alli Patriarchi, & altri Primati. E l' istesso nelli Prelati delle Religioni, mà di tutti la giurisdizione è dipendente, e subordinata al Papa. B

B
 Di ciò si parla
 nel lib. 15.
 de' giurizij nel
 la relazione
 della Corte trat-
 tando del Pa-
 pa nel detto
 disc. 2. e seguen-
 ti,

Diuerfa è la regola nell' altra specie di giurisdizione tēporale; Atteso che particolarmente nelli feudatarij, si scorge vna notabile diuersità di podestà, e di

e di giurisdizione, & imperio, conforme si è accennato nel lib. I. de' feudi, cioè che vi sono li Baroni, e li signori, li quali hanno vn dominio, & imperio totalmente subordinato al padron diretto, il quale gli hà inuestiti del feudo, à somiglianza della subordinazione che riconoscono li Vescou, e gli Arciuescou, e li Patriarchi cattolici dal Papa, col libero ricorso dell' appellazioni; Come per esempio sono in Italia li feudatarij, e li Baroni de' li Regni delle due Sicilie, ed anche li Baroni e li Domicelli dello Stato ecclesiastico, e simili; Et altri sono feudatarij di quei feudi, li quali si dicono regali, e di dignità vera, che riconoscono in loro souerano vn' altro Principe, che gli hà inuestiti del feudo, con vna certa recognizione solamente, nel pagamento del tributo, ò censo ne i tempi stabiliti, e nell' obbligo di ciascun nuouo successore à pigliare la rinouazione, come anche nella giurisdizione, ò competenza d' esser Giudice sopra la successione del feudo, trà più persone che la pretendano. C

C
*Nell' lib. I. de' feudi nelli dis
 1. e 2. § 5. 9. &
 in altri di simi
 li concessioni.*

9 Bensì che, nelli feudi grandi, li quali fanno figura di principati potenti, & assoluti; E solito di questa podestà dell' infeudante alle volte di fatto, (e piaccia à Dio che non sia più frequentemente) esserne giudice l' esito della guerra, ouero la maggiore, ò minor forza, pretendendo di fatto esser' assoluti & indipendenti, e non soggetti,
Tom. III. della Giurisd. D alli

alli ricorsi & alle appellazioni, con tutte quelle preminenze, e regalie del prim' ordine, che spettano ad vn Principe fourano, sicche si pretende, che anco in loro si verifichi qualche si dice nelli Principi fourani veramente indipendenti, cioè che siano Imperadori nel loro dominio, e che in questo possano fare tutto quello che fa l' Imperadore nell' Imperio; E per conseguenza sono di quei membri, li quali fanno parte, o figura di capo con total' indipendenza dal loro capo originale; Nelche si lascia al solito il suo luogo alla verità. D

D
Nel lib. 1. de
feudi nel di-
scorso 63.

E se bene, secondo la vera, e general distinzione, si danno, solamente due sorti di dominio, 10 o d' imperio; Vno cioè che si dice alto, ouero fourano; E l' altro che si dice inferiore e subordinato; Nondimeno in questa sorte di feudatarij si scorge vn' altra specie di fouranità, e di alto dominio, cioè vno e quell' alto dominio, il quale ha con loro l' infeudante, e l' altro è quell' alto dominio, che hanno loro con li Baroni, e Signori da essi infeudati; Nella maniera, che (per esemplo) nella nostra Italia insegna la pratica nel Regno di Napoli, & in alcuni altri feudi maggiori della Chiesa Romana, o dell' Imperio, mentre li feudatari creano Baroni, e titolati a loro soggetti.

Tuttauia sopra ciò non vi cade vna certa regola legale vniforme applicabile ad ogni caso, mentre

tre pare, che secondo le contingenze, in gran parte ciò d'penda dalla maggiore, ò minor potenza; Poiche restringendosi (per esempio) alla stessa nostra Italia, vi sono degli altri feudatarij Imperiali, parimente di feudo regale, e di vera dignità con l'istessa giurisdizione, e tuttauià riconoscono maggior subordinazione, per essere di minor potenza, la quale pare che alle volte di fatto regoli il tutto, ancorche lo dourebbe regular la legge, ouero la maggiore, ò minor' ampiezza dell' inuestitura.

Nell'vno, e nell'altro genere di giurisdizione ecclesiastica, e temporale, cioè in ciascuno d' essi rispettiuamente, entrano molte altre distinzioni di diuerse specie di giurisdizioni; Attesoche, altro è la giurisdizione ordinaria, & altra è la delegata, con la differenza trà loro; che quello, il quale hà l'ordinaria, si dice hauer à suo fauore la regola, ouero la causa vniuersale, con tutte le persone, e robbe che siano nel suo territorio, ogni volta che non se ne mostri la limitazione, per esenzione cagionata da priuilegio, ò da prescrizione; E la delegata si dice vna giurisdizione particolare, cõ la distinzione ancora trà la delegazione à cause speciali ò singolari, e quella ad vna vniuersità d' alcune cause.

Come anche, Altra si dice la giurisdizione territoriale, cioè che sia annessa al territorio; Et al-

tra, la quale si dice nelle persone in alieno territorio, secondo che più distintamente si conoscerà di sotto, trattando delle questioni speciali trà li medesimi Giudici, e Magistrati, ò Prelati.

Si danno ancora due generi di questioni giurisdizionali, e di competenza di foro; Vno cioè, che la giurisdizione si pretenda da vno in total' esclusione dell' altro in generale per tutte le cause, e di questo si tratta primieramente nelli capitoli prossimi; E l' altro trà più giudici egualmente competenti, sopra la maggiore, ò minor competen-

za in casi particolari, sicche le questioni siano più tosto trà le parti; E di

questo genere si tratta

dopo i nelli capitoli

successuen-

ti.



CAPITOLO TERZO.

Delle questioni più generali , che sogliono occorrere trà l'vna , e l'altra giurisdizione , ecclesiastica , e secolare .

SOMMARIO.

1. **S**E il Papa habbia il territorio , e la giurisdizione territoriale per tutto il mondo .
2. Degli effetti di detta questione .
3. Si distinguono più casi; E nello stato temporale della Chiesa non cade dubbio .
4. L'istesso nelle cause spirituali da per tutto .
5. Nelle cause temporali che la podestà del Papa sia in materie di fede .
6. Che causa sia nelle cause meramente temporali de' principati .
7. Di alcuni esempj che il Papa habbia esercitata la sua giurisdizione anche nelle cose temporali .
8. Come possano darsi due padroni d' vn' istesso territorio .

Dell'

- 9 Dell' esecutoriazone , ò recognizione che fanno li Principi secolari delle lettere Apostoliche .
- 10 Anche li ministri , ò Magistrati d' l Principe riconoscono le sue promissioni , e sogliono negar loro l' asecuzione .
- 11 Se l' Imperadore habbia dominio alcuno , ò souranità nello Stato ecclesiastico .
- 12 L' Imperadore , ò altro Principe non può trasferire l' alto dominio totale .
- 13 Che le ragioni dell' imperio d' oriente fossero affatto suanite .
- 14 Delle ragioni dell' Imperio d' Occidente .
- 15 Del dominio vniuersale del mondo in Cristo , e nel suo Vicario .
- 16 Della causa del dominio dell' Imperio Romano .
- 17 Il Principe è marito della republica , & è padre de' sudditi .
- 18 Della causa vera del dominio temporale del Papa , di Roma , e dello Stato ecclesiastico .
- 19 Se nelle Città , terre , e castelli conceduti alle Chiese dalli Principi secolari , questi ritengano l' alto dominio , e la souranità .
- 20 Se il Giudice laico possa esercitare giurisdizione nelle Chiese , e luoghi sacri .
- 21 Se , e quando il Principe secolare habbia podestà con li Prelati , e con li chierici .
- 22 Dell' istessa podestà laicale nelle materie ecclesiastiche per via di forza , ò di ricorso .

Dell'

- 23 *Dell' immunita ecclesiastica reale da gabelle, e pesi
publici.*
- 24 *Delle cause di misto foro.*
- 25 *Della giurisdizione de' Vescoui, e Cardinali con
li loro familiari.*
- 26 *Della mutazione di stato, se faccia mutar foro.*
- 27 *Di altre questioni nella materia.*

CAP. III.



A prima, e forse la maggior questione, che sia trà queste due podestà ecclesiastica, e laicale primarie, cioè trà il Papa, e l'Imperadore, (sotto nome del quale, conforme di sopra si è detto, vien significato ogni Principe fourano,) cade sopra il punto, se il Papa habbia il territorio in tutto il mondo, siche la sua giurisdizione, e podestà sia in ragion territoriale, così nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, come anche con le persone, e cause temporali, anzi sopra gli stessi Principi, e principati; Ouero che più tosto la sua giurisdizione sia nelle persone, e nelle cause solamente ecclesiastiche, mà non nel territorio, il quale fuori dello Stato temporale della Chiesa, debba dirsi di piena ragione del Principe

cipe secolare dominante; Siche sia vn' esercitar giurisdizione nel territorio alieno.

Riguarda tal questione diuersi effetti, e particolarmente quello, se le bolle, e li decreti, & altri ordini fatti dal Papa, ò suoi officiali anche nelle persone, e cause ecclesiastiche, si possano eseguire negli alieni principati, senza il braccio, e l' autorità del Principe secolare, come padrone del territorio, con altri effetti simili.

Et in ciò, non hauendosi ragione alcuna (com' è di douere degli scrittori eretici, ò scismatici) Anche trà gli stessi scrittori cattolici si scorge non poca varietà d' opinioni, particolarmente trà li Canonisti, e li Ciuiliisti, che vol dire l'istesso, che li Dottori ecclesiastici, e li secolari; Et anche trà gli stessi ecclesiastici di diuerse professioni, cioè trà li Canonisti, e li Teologi, in maniera che può meritamente dirsi questione, la quale habbia qualche confusione; Maggiormente per lo sciocco stile de' moderni di non badare ad altro, che ad ammassare li seguaci dell' vna, e dell' altra opinione, con far' il maggior fondamento nel maggior numero aritmetico, senz' altro discorso, ò ratiocinio.

Per qualche chiarezza dunque di tal questione all' effetto di toglier' alcuni equiuoci, si deuono distinguere tre casi diuersi; Vno cioè, dentro li termini, ò confini dello Stato temporale della

Chie-

Chiefa, che volgarmente fi dice lo Stato ecclefiaftico; L'altro nelli principati, e dominij alieni, folamente con le perfone, e nelle caufe ecclefiaftiche; Et il terzo parimète nelli principati e dominij alieni, nelle perfone, ò caufe profane, ò temporali, anco dell' ifteffi principati.

Nel primo cafo, non vi entra la prefente queftione, mà più tofto l'altra, la qual fegue immediatamente, cioè fe all' Imperadore in quefto dominio fpetti qualche fòuranità, & alto dominio, non cadendoui altra ragione di dubitare, mentre il Papa è anche Principe temporale.

Nel fecondo cafo delli principati alieni, nelle fole perfone, ò caufe ecclefiaftiche, ò fpirituali; Ancorche alcuni caminino con quefta opinione, e che tuttauia il Principe fecolare ne habbia la fòuranità, e l' alto dominio, fiche folamente la podetà del Papa fia nelle perfone fenza territorio, che però per l'efecuzione fia neceffaria il braccio del Padrone del territorio, al quale fpetti vedere fe in cafa fua, ciò fi debba permettere; Non dimeno ne' tempi noftri tal' opinione, è ftata riprouata dalla S. Congregazione dell' vniuerfal' Inquifizione, dalla quale effendofi maturamente efaminato il punto, è ftata la fudetta propofizione dichiarata, non folamente temeraria, mà anche fcifmatica. & eretica; Siche fra Cattolici non vi cade più dubbio. A

Tom. 3. della Giurisd.

E

Cade

A
Nel lib. 15.
de iudicij
nella relazio-
ne della Corte,
trattando del
Papa nel dif.
2.

Cade bensì la disputa nel terzo caso delle cause
temporali; Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni,
5 attesoche li Legitti, ouero li Dottori secolari,
col sentimento de quali caminano ancora in
questa parte alcuni Teologi, stimano che la po-
destà del Papa non entri nelle cose temporali, ma
solamente in quelle di Fede, ouero in quello che
influisca nella salute dell' anime, e nel foro inter-
no, e sopranaturale.

Quando poi si tratti di cose meramente tem-
porali, come per esempio di deposizione de' Princi-
6 pi per loro mal gouerno, il quale sia pregiudiziale
ancora al bene spirituale, ouero di legitima suc-
cessione del principato, cō cose simili, & in tal caso
vogliono che la sua parte sia solamente d'assoluere
i popoli, e di dichiarare, che à loro, ouero alla re-
pubblica, sia lecito negare à quel Principe l' obe-
dienza con darsi sotto il dominio, ò protezione
d' vn' altro, siche al Papa spetti il fare vna
semplice dichiarazione, come ad vn Giudice,
ma che l' esecuzione si faccia dalla stessa republi-
ca, con l' autorità propria.

All'incontro li Canonisti, con quali caminano
anche alcuni Teologi, sostengono maggiormēte la
podestà Pōtificia, non solamēte nel cōcendere alli
Principi Cristiani Cattolici li Regni, e paesi oc-
cupati da infedeli, ò da eretici per il fine della re-
ligione Christiana di quei popoli; Mà ancora che
hab-

habbia la ragione del territorio in tutto il Mondo, anche nelle cose temporali, nell'abito solamente, lasciandone l'atto, ouero l'esercizio alli Principi secolari Cristiani sotto la condizione, però del buon reggimento de' popoli, con la douuta custodia della Religione cattolica, siche quando si portino male, sia lecito al Pontefice come Vicario di Cristo, reassumendo la suddetta podestà abituale, deporre quel Principe, e conceder' il principato ad vn' altro.

Fondano ciò li Canonisti principalmente nella pratica cauata da molti esempi; E particolarmente in quello di S. Leone terzo, accennato di sopra, di dismembrare parte dell' Imperio d' Oriente, e di erigerne l' imperio d' Occidente; E quello di Gregorio quinto di dare la podestà alli Principi di Germania d'elegere quest' Imperadore; Come anco quello di Zaccaria, nel deporre Ilderico Rè di Francia, e conceder' il Regno à Pipino; Di Gregorio VII. nel conceder ad Alfonso chiamato il conquistatore alcuni Regni di Spagna, occupati da infedeli; Quello d' Alefandro Sesto nel concedere alli Rè di Spagna, e di Portogallo l' Indie Occidentali col tirare la famosa linea; Di Giulio secondo nel priuare il Rè di Nauarra, concedendolo al Rè Ferdinando chiamato il Cattolico, che poi l' vnì alla Corona di Castiglia, e simili; Oltre l'esempio del-

B
Di ciò si discorre nel più volte accennato libro 15. nella relazione e pratica della Corte Romana parlando del Papa nel disc. 2.

la concessione del Regno d' Vngaria à S. Stefano; E di quella dell' Isola di Sicilia occupata da Saraceni à Roggiero¹, con molt' altri casi simili; Bensì che à ciò rispondono li seguaci dell' altra opinione, che questi, & altri simili esempiij siano fondati in causa, ò motiuo della Fede, ò della Religione. **B**

C
Nel lib. 1. de feudi nel disc. 61. & in molti altri luoghi

8 E rispondendo all' argomento, che portano in contrario li Legisti, dell' impossibilità di dare due padroni in solido d' vn' istesso territorio, dicono due cose; L' vna che (conforme s' accenna sotto diuerse materie, e particolarmente nella feudale) Questa implicanza camina per vn' istesso rispetto, mà non già quando si dia il concorso di più padroni, e di più possessori con la diuersità de rispetti. **C** E l' altra, la quale batte nell' istesso, cioè che il dominio del Papa, in nome di Cristo Padrone di tutto il Mondo, resta abituale, dandone l' attuale al Principe secolare, sotto la condizione del buon gouerno, la quale mancando, lo possa togliere, per darlo ad vn altro.

Quanto poi all' altro più forte argomento della pratica di alcuni Principi, di voler riconoscere le prouisioni Apostoliche, ancorche siano con le persone, ò cause ecclesiastiche, prima che se gli dia l' esecuzione, e particolarmente nelle prouiste de Vescouati e de' beneficij, ouero nella suppressione delle Religioni, ò de' Monasterij, con
 l' ap-

l'applicazione delle loro robbe in altri vfi, con casi simili, cioè che non si permette senza il braccio, ò consenso del Principe; Si dice che ciò non toglie la suprema podestà, e la ragione territoriale del Papa, mà che ò sia vn' allegare l'inconueniente, e qualche di fatto si faccia contro ragione ò pure che così richieda la ragione di congruenza, acciò quel Principe sappia se tal prouisione sia pregiudiziale alle sue ragioni, ouero al buon gouerno del suo principato, per poterne informare l'istesso Papa forse ingannato da false espressioni, ò relazioni d'altri.

Il che chiaramēte si proua dal vedere in pratica, che anco alli Magistrati, & altri ministri del medesimo Principe, per la stessa ragione, si permette il proibire l'esecuzione delle sue prouisioni senza la loro esecutoriazione, la quale si suole alle volte negare per informar meglio il medesimo Principe, al quale si rende lecito, anzi si deue replicare; O pure, secondo il senso d'alcuni ecclesiastici più zelanti, che conforme si è detto, ciò sia malfatto, e che sia vn' adurre gl'inconuenienti per argomento; Intendendosi detto tutto ciò per vn semplice discorso, con lasciare l'intiero il suo luogo alla verità. D

L'altra questione, la qual cade trà la podestà ecclesiastica, e la laicale, riguarda il punto di sopra accennato nel primo delli trè casi di sopra di-

D
Nel libro 2.
de Regali nel
disc. 148.

distinti, cioè, se nel dominio temporale della Chiesa, che volgarmente diciamo lo Stato ecclesiastico, resti tuttauia all' Imperadore qualche ragione di alto dominio, e di soursanità; Et in ciò tengono alcuni l' affermativa col fondamento, che attribuendo alcuni degli medesimi ecclesiastici questo dominio alla donazione, che si dice fatta da Costantino Magno à S. Siluestro, della Città di Roma, e di tutta l' Italia, nel trasferir la Sede Imperiale in Costantinopoli; Ouero parte di esso alle concessioni di Pipino, e di Carlo Magno, e d' altri Imperadori, e parte alla donazione della Contessa Matilda; In qualunque modo sia, non si fosse trasferito l' alto dominio, e la soursanità, per la ragione riceuuta da feudisti, & accennata nella sua materia feudale, cioè che l' Imperadore, ouero ogn' altro Principe, può ben concedere parte de' luoghi spettanti al suo imperio in feudo, anche regale e con ragione di principato, purché però ritenga per se la soursanità, sicché non sia vna total dismembrazione del principato, ò scissura della corona, facendo vn' altro eguale à se stesso, mentre ciò non si può fare.

E
*Nel lib. 1. de
 feudi nel disc. 12
 60. e nel lib.
 6. della dote
 nel disc. 146.*

Questa opinione però dagli altri più comunemente vien riprouata, e stimata ideale; Atteso che, se si parla delle ragioni dell' Imperio Costantinopolitano ritenute da Costantino nella detta presupp-
 sta donazione, (circa la quale si lascia il suo luogo
 alla

¹³ alla verità) quelle già fuanirono, per la fudetta difnembrazione dell' Imperio d' Occidente, aprouata già dal confenfo di tutto il Mondo Catolico; Maggiormente che doppoi anche l' ifteffo Imperio Orientale, e già fuanito affatto, & occupato da infedeli.

¹⁴ E fe fi parla delle ragioni dell' altro Imperio Occidentale; Si ftima vna total vanità il dire, che hauendo egli tutto l' effere dal Papa, come fuo autore e fondatore, con l' accennata fubordinazione, e dipendenza, per la conferma, che deue da quefto riceuere la fua elezione, in occasione della quale, deue promettere la fuddetta fubordinazione, s' habbia da dire, che il fuperiore debba effere fuddito del fuo fuddito.

Come ancora, perche quando fequì quefta nuoua erezzione dell' Imperio d' Occidente, l' altro d' Oriente hauea già quafti perduto affatto ogni dominio, e fuperiorità in Italia; E per confequenza, non poteano nel furrogato trasferirfi quelle ragioni, che non fi poffedeano dal principale.

¹⁵ Et in oltre, à difcorrerla con le regole della Religione Chriftiana, cauata dall' Euangelo, nel quale Crifto profeffa d' effergli data dall' eterno Padre tutta la podeftà nel Cielo, e nella Terra, e che effendo efaltato nel legno della croce per la noftra redenzione, tiraffe à fe ogni cofa; Quindi
ne

F
*Nel detto disc.
 60. del lib. 1.
 de feudi, e nel
 detto disc. 2.
 del Papa nel
 lib. 15. nel
 titolo della
 relatione della
 Corte Ro-
 mana.*

ne segue il disopra accennato dominio di tutto il Mondo abituale, restando all' Imperadore, & ad altri Principi Cristiani il solo dominio attuale nell' esercizio; E per conseguenza, quando il possessore del dominio attuale, cede le sue ragioni à quello, che habbia il dominio abituale, e superiore, ne nasce quella consolidazione, che la legge dispone, quando il feudo si deuolue all' infeudante, ouero che il proprietario diuenti padrone anche dell' vsufrutto, il quale era d' vn altro, con casi simili. F

E discorrendola ancora con ragioni vmane; Vengono stimati degni di riso coloro, li quali trattano questa materia con le sole simplicità solite de' Legisti, presupponendo l' Imperadore Romano padrone del Mondo, come se ce l' hauesse dato Iddio à dirittura in pieno dominio, ouero che l' hauesse auuto per eredità da Adamo nostro primo padre; Douendo riflettere che in sostanza l' Imperadore Romano antico, non è altro che vn capitano, ouero vn ministro del popolo e della repubblica, con quella maggior' autorità che in progresso di tempo, sotto nome di dittatura, fù usurpata da Cesare, in occasione della guerra ciuile con Pompeo; E questa figura di capitano, e di gouernatore, con gran moderazione professò di fare Ottauiano Augusto nel tempo che nacque Cristo Signor Nostro, fiche quella maggior' auto-

autorità dispotica, la quale hebbe origine da Tiberio, il quale vien reputato l'idea del tiranno, e che fù cōtinuata da altri fucceffori, fù più tofto tirannica vfurpazione, che legitimo principato, e dominio, e fe bene Crifto Signor noftro tentato fopra il pagamento del tributo da Scribe, e Farifei, diede quella veramente diuina rifpofta di dare à Dio quello ch'è di Dio, & à Cefare, quel ch'è di Cefare; Nondimeno parlò di quel ch'era poffeffore defatto del principato, mà non perciò ne fe-gue che l'autéticaffe, ò lo canonizaffe per legitimo; Et ancora perche non effendo ancora adempito il mifterio della paffione, non era fequita quella attrazione di tutte le cofe, che fece à fe fteffo, pendendo in croce.

Equando anche poteffe dirfi vero, e legitimo principato, (tuttauia conforme fi è accennato nel libro antecedente de' regali) il Principe non è altro
 17 che vn marito, ò padre, e legitimo amminiftratore della repubblica, e del popolo, dal quale hà riceuuto tutta la fua podetà, e per confequenza, quando il fudetto Imperadore Romano, confiderandolo come marito, ò come padre, abbandonò la moglie, ouero li figli dell'Occidente, lafciaandoli in preda de Goti, Vnni, Vandali, e Longobardi, e di altre barbare nazioni, anche con pregiudizio della Religione Cattolica, poterono effi legittimamente fcuotere il giogo del primo dominio,

e darfi alla protezione, & al gouerno d' vn' altro, conforme fecero, dandosi alla protezione, cura, e gouerno del Pontefice, al quale più propriamente conueniua il nome di padre, e di conseruatore della Religione; In maniera che possa, e debba dirfi dominio trasferitogli più legitimamente dal consenso de' popoli, di quello che fusse trasferito dall' antico popolo Romano negli Imperadori gentili; Maggiormente che rispetto à Roma, & alla maggior parte degli altri luoghi, questo passaggio non fù immediato dall' Imperadore al Papa; Atteso che vi fù di mezzo il dominio delli delli Rè d' Italia, e del Duca Romano, e di altri Duchi simili, da quali come tiranni, ò eretici poterono li popoli sottrarsi; E da ciò si scorge qualche simplicità di coloro, alli quali pare di dire vna gran cosa, quando allegano per titolo di questo dominio la suddetta donazione di Constantino, senza badare alla suddetta difficoltà, che rinasce perche la loro capacità non vi arriua; Atteso che senza negarla, lasciando (come si è detto) il suo luogo alla verità, vi si dà titolo migliore, con altre ragioni che sopra ciò si sogliono considerare. G

G
Si discorre di
ciò nel supple-
mento del lib.
2. de Rega-
li in occasione
di trattare
delle confisca-
zioni, enel dis.
2. della rela-
zione della
Corte nel lib.
15.

La terza questione, riguarda le concessioni, delle Città, terre, e luoghi abitati con giurisdizione, & imperio ne i vassalli, che da Principi secolari si siano fatte alle Chiese, cioè se diuentino luoghi totalmente ecclesiastici, in maniera che

non

non ne resti superiorità alcuna al Principe secolare concedente, mà che la sovranità, e l' alto dominio, per li casi d' appellazione, e di ricorso siano del Papa; Ouero all' incontro, che s' intenda conceduta vna giurisdizione subordinata, in ragione di semplice baronaggio; Et in ciò, si camina con la distinzione della qualità, ò natura della concessione, atteso che quando sia in ragione di feudo vero, in tal caso resta senza dubbio la soggezzione al Principe secolare infeudante in quel che riguarda il feudo solamente, e non in altro, non cadendo in ciò disputa alcuna, mentre i medesimi sacri canoni così espressamente dispongono; Mà se la concessione sarà in allodio (conforme in dubbio s' intende, e si presume,) in tal caso, entra vna gran disputa, con molta varietà d' opinioni, e con efficaci argomenti per l' vna parte, e per l' altra, conforme si discorre nel teatro nella materia feudale, doue si potrà vedere, si crede però che l' offeruanza vi habbia gran parte. H

La quarta questione riguarda l' immunità locale delle Chiese, e de luoghi sacri, non solamente sopra li casi eccettuati, e non eccettuati, mentre ciò ferisce più tosto la materia dell' immunità, della quale si tratta nel suo luogo particolare, che questa della giurisdizione, mà circa il punto della ragion territoriale, cioè se le Chiese, e li luoghi sacri s' intédano esser separati dal territorio del

H
Nel detto dis.
60. del lib. 1.
de feudi.

Principe laico, si che costituiscano vna specie di territorio separato; Ouero che più tosto siano nel territorio del Principe, mà godano questa esenzione per vna certa riuerenza, à somiglianza delle Chiese e de' Monasterij esenti, che sono dētro la diocesi; E molti, forse più comunemente, credono che questa seconda parte sia la più probabile. I

I
Si tratta di
sotto nel libro
14. doue si di-
scorre la ma-
teria dell'im-
munità eccle-
siastica.

Come aneora se il giudice laico possa esercitare giurisdizione nelle Chiese, & in altri luoghi sacri, ouero immuni con li proprij sudditi, nel che
21 si suol caminare con la distinzione degli atti solamente verbali, e li reali, cioè che quelli si possano fare, e non questi per l'istessa ragione di riuerenza, conforme più distintamente si discorre nel teatro, cioè che si possa citare verbalmente vno che sia in Chiesa, mà non si possa carcerare, nè esaminare, ò tormentare, ò far' altr' atto di fatto, più che di parole. L

L
In questo lib.
3. della giu-
risdizione nel
disc. 70.

La quinta questione riguarda l'altra specie d'immunità ecclesiastica personale delli Prelati, e
22 de' chierici, e di altre persone ecclesiastiche, cioè se quando il Principe secolare per causa di stato, ouero per causa publica, particolarmente in tempo di peste, ò di guerra, possa esercitare giurisdizione ò superiorità alcuna con le persone ecclesiastiche, esiliandole dal suo dominio, ouero prohiben-

bendo il commercio, e facendo altri atti giurisdizionali, ò pure forzandoli all' offeruanza delle fue leggi & editti, col motiuo del ben publico, e col fondamento della legge di natura che obliga tutti, conforme se n' è accennato qualche cosa nel proemio; E parimente si scorge la solita varietà grande d' opinioni. Come ancora, se & in quali cose siano soggetti alla podestà laicale li chierici celibi, ò coniugati rispettiuamente; E se, e quando nelli chierici d' ordini minori vi concorrano li requisiti necessarij per l' esenzione del foro; Et à rispetto delli chierici greci, se anco le loro mogli, e figli godano il priuilegio del foro, cõ casi simili, de quali in occorrenza, si dourà vedere nel teatro, & altroue atteso che per le graui diuersità de stili delli diuersi principati, non facilmente vi si può dare vna regola certa, e generale. M

La sesta questione cade sopra la podestà laicale se sotto pretesto d' impedire le forze, ò le violenze ²³ possa ingerirsi nelle cause ecclesiastiche, così sopra materie indifferenti trà persone ecclesiastiche, come ancora sopra le materie di sua natura spirituali & ecclesiastiche trà secolari, come particolarmente occorre sopra la cognizione del chiericato, ouero sopra l' impedimento della libertà del matrimonio, & in cose simili; Et in ciò sogliono li laici far la distinzione trà la cogniz ionformale di qualche si dice de iure, e quella che si dice di fatto so-

M
Se ne discorre
nel detto libro
14. trattando
dell' immuni-
tà ecclesiasti-
ca.

N
*Nel lib. 15.
 de iudizij.*

to solamente, ouero esercitando la temporalità nelle robbe, e nelle ragioni temporali delle Chiese, ò delle persone ecclesiastiche; N Et anco perche in alcune parti si pretende il Principe secolare Legato Apostolico, ouero capo, e Presidente di qualche consiglio, ò tribunale ecclesiastico per autorità Apostolica; Mà queste sono materie da lasciarsi per regole prudenziali sotto silenzio, e non metterli in bocca de volgari.

O
*Nel lib. 2. de
 regali nel dis.
 58. & altri,
 e nel lib. 14.
 nel tit. Mi-
 scellaneo eccle-
 siastico nelli
 disc. 2. e se-
 guenti doue si
 tratta di que-
 sta immuni-
 tà.*

La settima riguarda l'immunità ecclesiastica reale, cioè se, e quando il Principe secolare, ò la ²⁴ Republica de' laici, possa soggettare alle collette, & altre pubbliche grauezze gli ecclesiastici, per queibisogni che riguardano il beneficio & interesse comune, del che si discorre in altri luoghi. O

L'ottaua all'incontro ferisce la podestà ecclesiastica con li secolari, non già nelle cause di Fede, ²⁵ ò in altre puramente ecclesiastiche, e spirituali; Come per esemplo sono, di matrimonio, e di decime, e cose simili, mentre in questo non cade dubbio alcuno, mà in quelle cause che si dicono di misto foro; Et in cio anco si scorge qualche varietà di leggi, ò di stili secondo la diuersità de principati, sicche non vi si può dar regola.

Occorre anche disputare della giurisdizione de' ²⁶ Vescoui, e di altri Prelati, circa la loro fameglia armata, e della loro giurisdizione, con li loro famigliari, e ministri, ancorche laici, li quali fiano

no efenti dal foro laicale; Mà parimente ciò non riceue regola; per la diuerfità delle leggi, ò degli stili de' principati. P

P
Nel dif. 67. di
questo libro.

Quando poi il Giudice laico habbia giurisdizione con li chierici, e con altre persone ecclesiastiche, per l' amminiftrazione, ouero per la robba, ò denaro auuto dalle fue mani, ò per altro rispetto, se ne difcorre di sotto nel capitolo vndecimo, nel quale si tratta della capacità de' laici nel conofcere le caufe del foro ecclesiastico.

E molte altre queftioni, le quali eadono fopra questa materia men frequenti, si tralasciano, at- teso che farebbe troppo noiofa digreffione il voler reafsumere tutte le minuzie; Maggiormente, per la più volte accennata ragione, cioè che per la gran diuerfità de stili, in ciafcun principato, non può in questa materia ftabilirfi vna regola ferma, e generale, che però in occorrenza bifognerà regularfi fecondo la qualità del paese, nel quale occorra la queftione; E molte cose nella materia fi accennano di sotto nelli capitoli fequenti, et

anche nel libro decimoquinto in occasione

di trattare de' giudizij, e del giudice

competente, e nel libro decimo

quarto trattando dell'im-

munità ecclesia-

stica.

CAPITOLO QVARTO.

Delle questioni giurisdizionali nell' istessa podestà ecclesiastica, trà diuersi ecclesiastici Superiori, senza mistura di laici.

S O M M A R I O.

- 1 **S**E il Concilio sia sopra il Papà, ouero il Papa sopra il Concilio .
- 2 Che li Concilij non vengano sotto le derogatorie senza menzione speciale, ilche si dichiara .
- 3 Degli atti del Concilio di Costanza .
- 4 Se il Papa dispensi con se stesso sopra il giuramento delli capitoli del Conclaue, e dell' offeruanza delle bolle .
- 5 Della podestà del Collegio de' Cardinali in tempo di sede vacante .
- 6 Dell' istesso, discorrendola per ragione .
- 7 Della podestà delli Patriarchi .
- 8 Che il Papa debba esser' unico, e non si possa dare pluralità di persone .

Qua-

90 Quali siano quelle cose, le quali oggi siano sole del Papa, sicche gli altri Prelati non vi habbiano potestà.

10 Il Papa si dice Ordinario degl' Ordinarij, e può preuenire gli Ordinarij nelle collazioni de' beneficij, & in altre cose, se vuole.

11 Se possa togliere le dignità, li beneficij, e gli officij senza cognizione di causa.

CAP. I V.

1



NON solamente questa materia giurisdizionale oggidì viene stimata difficile, & intricata, per le controuerse, trà le due diuerse potestà, ecclesiastica e laicale, trà le quali pare che si scorga l'accennato cotidiano, e continuo eclisse; Mà ancora trà il capo, e li membri di ciascuno delli suddetti corpi ò generi di potestà; Poiche trattando dell' ecclesiastica, non poca disputa cade trà li Canonisti, e li Teologi, anzi nell' istessa professione de' Canonisti, trà gli oltramontani, e li citramontani, sopra la potestà del Concilio generale, se sia maggiore ò minore di quella del Papa; E vi si scorge

Tom. II. della Giurisd.

la solita varietà dell' opinioni ; Facendosi da coloro, li quali tengono le parti del Concilio gran fondamento nell' istorie ecclesiastiche, & in alcuni casi seguiti in diuersi Concilij, e particolarmente nel più moderno Concilio di Costanza radunato per togliere il così lungo, e pernicioso scisma d' anni quaranta, e più, mentre in quello, essendo stati deposti, ouero dichiarati decaduti, ò non legittimi, & in somma esautorati, Giouanni vigesimo secondo, Gregorio duodecimo, E Benedetto vndecimo, ciascuno de quali nella sua obediencia, nell' istesso tempo faceua parti di Papa, fù dal Col legio dè Cardinali, con l' interuentodi trent' altre persone deputate dal Concilio, eletto Martino quinto col suffeguito effetto. **A**

A
Se ne discorre
nella relazione
della Corte
nel lib. 15. nel
disc. 2.

Tuttauia, ciò che in ragion disputatiua si possa dire nelle scuole, e ne i circoli; Per qualche spetta alla pratica del foro, secondo l' opinione oggidì più riceuuta, & assoluta nella Corte di Roma, & appresso li buoni Cattolici, resta fuori d' ogni dubbio, che non si possa conuocare il Concilio senza l' autorità del Papa, senza la quale non merita il titolo di legittimo, e di generale, e conforme li Canonisti, e li teologi dicono, di ecumenico; E che il Papa sia à quello superiore, in maniera che vi possa derogare, ò dispensare à suo arbitrio. **B**

B
Nellib. 14. nel
le anotationi
al Concilio di
Trêto nel disc.
1. & nel detto
disc. 2. nella
relazione della
Corte.

Che però quella prerogatiua, la quale da Giuristi si dà alli Concilij generali, che non s' intenda à lo-

à loro derogato senza special menzione, non riguarda la podestà, mà la certezza della volontà; Sicche quando di questa in altro modo apparisca, basta la deroga implicita, e virtuale; Anzi ne meno questa prerogatiua si concede al Concilio di Trento, attesoche basta d'auer conceduta qualche cosa ad esso contraria. C

C
Nel suddetto
luogo.

3 E rispondendo alla suddetta pratica del Concilio di Costanza, si dice non esser vero, che si caminasse per via d'autoritatiua deposizione di vn Papa legitimo, esercitando con questo l'autorità di superiore; Mà che ciò seguisse in figura di giudice, il quale dichiarasse, che niuno delli trè occupasse bene quella sede, la quale perciò si hauesse per vacua; O' ciò fosse per l'incertezza; O' perche alcuno di essi fosse veramente intruso; O per lo giuramento fatto da alcuni di loro di douer renunziare per restituire alla Chiesa la tranquillità, e far cessare la tempesta dello scisma; O' pure, che alcuno per graui delitti scandalosi à tutto il mondo ne fosse decaduto; Mentre altro è il deporre, e l'esautorare di propria podestà; Et altro è il giudicare se vno sia tale, ò nò, bisognando in ciò dar' vn Giudice; Mentre si vede, che anche nè feudi, e nè principati, gli Tribunali del principato, giudicano à chi sia douuto il principato, e chi sia il Principe legitimo, ancorche siano tribunali subordinati e sudditi à quello, che sia Principe legitimo, sicche

D
*Nel disc. 2. del
la relazione
della Corte nel
lib. 15.*

52

IL DOTTOR VOLGARE

non è giudicare del Papa, mà di quella persona, priuata, se sia, Pontefice, ò nò. D

4 L'altra questione riguarda la podestà di dispensare con se stesso al giuramento d'osseuare li capitoli del conclaue, & ad alcune bolle dè predecessori; Et in ciò parimente si scorge la solita varietà dell'opinion; Però si crede, che più comunemente, quanto alli capitoli del Conclaue, si camini con la distinzione, trà quelle cose, le quali riguardano la religione cattolica, & il bene della Chiesa vniuersale, e quelle che riguardano l'utile e comodo priuato dè Cardinali, cioè che nel primo caso stia fermo l'obbligo, e non nel secondo. E

E
*Nel detto disc
2. e 3. della
relazione del-
la Corte nel
lib. 15.*

F
Nel cap. 9.

Ouero, quanto al giuramento sopra l'osservanza delle bolle dè predecessori, che si distingua, trà la dignità pontificia, e la persona priuata del Pontefice, conforme in occasione della bolla di Pio quinto di non infeudare, se n'è accennato qualche cosa nel libro primo dè feudi F; Lasciando però sopra tutto ciò sempre il suo luogo alla verità, senza fermar cosa alcuna.

G
*Nel cap. ubi
periculum de
elect. in 6.*

H
La 63.

5 La terza questione cade sopra la podestà e giurisdizione del Collegio dè Cardinali per il tempo che vaca la Sede Papale, Mà tal questione già è stata in parte tolta dalla costituzione di Bonifacio ottauo registrata nel suo sesto G, e più chiaramente parla la bolla di Pio quarto H, con laquale oggidì si camina; Cio è che non habbia podestà, nè
giurif-

giurisdizione alcuna, così in qualche riguarda le cose di grazia, come quelle di giustizia, sopra le materie spettanti alla podestà del Papa; E ciò per lo giusto fine d' accelerare l' elezione; Eccettuate ne quelle cose, le quali riguardano il mantenimento del gouerno corrente; O' pure, quando occorresse accidente tale, che sopraffasse gran pericolo, ò che se ne potessero cagionare grand' inconuenienti, quando non si riparasse prontamente.

Circofritte le sudette costituzioni; Quando la materia si hauesse à discorrere con li termini generali, entrerebbe la distinzione delle quattro persone diuerse formali, che si considerano nella persona materiale del Papa; la prima cioè di Papa come Papa, Vicario di Cristo, e capo della Chiesa vniuersale; E per qualche riguarda le cose spettanti à questa persona, il Collegio non vi hà podestà, nè giurisdizione alcuna, poiche se bene rappresenta la Chiesa vniuersale, in nome della quale elegge il Papa; Tuttauià questa commissione, che per consuetudine se gli è data, è ristretta à quest' atto dell' elezione; Che però se bene li Cardinali hanno qualche partecipazione nel gouerno della Chiesa, vniuersale, nondimeno ciò nasce dall' asunzione che ne hà fatto il Papa medesimo, in figura di consiglieri, mà non già con quella formal partecipazione, che hà il Capitolo della Cattedra-

I
*Nel disc. 3. del
la relazione
della Corte nel
lib. 15.*

54 IL DOTTOR VOLGARE
tedrale col Vescouo formando vnitamente il cor-
po cattedratico. I

La seconda persona è di Principe temporale dello Stato ecclesiastico; Et in questa parte potrebbe fare qualche sì concede alli comizij, ouero alli; Parlamenti radunati per l' elezione del loro Principe, come rappresentante la Republica, ouero il principato; Come per esempio sono li Palatini, ò gli elettori del Regno di Polonia, e simili, sicche questa giurisdizione non hà quella repugnanza, che si scorge nel caso precedente.

La terza, e quarta persona, sono di Patriarca d' Occidente, e di Vescouo di Roma, col suo distretto; Et in queste parti, quando non ostassero le suddette costituzioni, entrerebbe qualche di sotto, può dirsi della giurisdizione del Capitolo sede vacante, mentre il Collegio de Cardinali è il Capitolo di queste Chiese patriarcale, e Cattedrali rispettiuamente, mà non già della Chiesa vniuersale. L

L
*Nel detto disc
3.*

7 Oggidì, non si sentono più quelle questioni di giurisdizione, e di podestà, che, conforme insegna-
no l' istorie ecclesiastiche, erano anticamente così frequenti, frà il Papa, e li Patriarchi, e particolarmente con il Costantinopolitano, il quale anche nella stessa Italia, col calore dell' Imperatore d' Oriente, s' ingeriua in far le parti pontificie, in quei
pac-

paesi, li quali alla riuiera del mare Adriatico furono sotto l' Imperio greco M; Mentre tutti quei paesi, li quali cadono sotto li Patriarcati Constantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Gerusalemmitano, sono in potere d'infedeli, e quei Cristiani generalmente sono scismatici, eccetto pochi cattolici forastieri, ò paesani occulti.

8 E' stato nella nostra età disputato, se il sommo pontificato Romano ammetta la pluralità di persone, e ciò in occasione di trattare della podestà dell' Apostolo Paolo, se fosse coeguale con quella di Pietro; Mà sotto il pontificato d' Innocenzo X. con molta maturità, fù deciso per l' vnità, siche oggidì trà Cattolici non deue ciò ammetter disputa. N

9 Alcuni atti, secondo l' opinione senza dubbio ricevuta, e praticata nella Corte Romana, spettano alla sola giurisdizione, e podestà del Papa, priuatamente à tutti gli Prelati, li quali non vi si possono ingerire; Come per esempio sono; L' erezioni delle nuoue Chiese Cattedrali, e Metropolitane, e le vnioni, e diuisioni delle medesime; Le dispense matrimoniali, ò altre, sopra altri impedimenti canonici, siche bisogni derogare alli Canon, ouero ad altri decreti Apostolici; L' indulgenze, e giubilei vniuersali, & anco li locali, mentre li Vescou, li possono concedere solamente per quaranta giorni;

Le

M a
So n' accenn
qualche cosa
nel disc. 6. del-
le preminen-
ze in questo
istesso lib. nel
fine.

N
Nel detto disc.
2. della detta
relazione del-
la Corte nel
lib. 15.

Le prouiste, ò confermazioni dell' elezioni, ò nomine delli Vescouati, & Arciuescouati; Le collazioni dè beneficij riseruati, ouero la podestà di far queste riserue, con cose simili; Tuttauia non mancano alcuni d' assumer dispute circa il defetto di questa podestà di proibirlo à Vescoui, quasi che ogni Vescouo sia Pontefice, con egual podestà, nella sua diocesi, à quella che habbia il Papa in Roma, e che questo sia solamente vn giudice dell' appellazioni, e de i ricorsi in caso di grauari.

Mà ciò che possa dirsi disputando alla scuolaistica, ouero all' academica per esercitar l' ingegno; Per qualche tocca al foro pratico della Corte Romana, non vi cade più dubbio alcuno; Essendo oggidì massime assentate, che il Papa sia il Vescouo della Chiesa vniuersale, & Ordinario degli Ordinarij, siche gli altri Vescoui, e Prelati particolari, siano à lui subordinati, come coadiutori nel gouerno del gregge, ouero dell' ouile di Cristo, così diuiso per il mondo, che non può gouernarsi da vn solo pastore principale, che però vi bisognano gli altri pastori subordinati, secondo quella proporzione, che si dà in ciascuna diocesi, trà il Vescouo, e li Rettori delle parrocchie in essa distinte; Attesoche altrimenti non si verificherebbe l' vnità della Chiesa, e dell' vnico suo Capo visibile;

Nè

Nè meno si verificherebbe il detto di Cristo Signor nostro, che dourà esser' vn pastore di vn solo ouile; Come ancora, che Cristo disse à Pietro solo che pascesse le sue pecore in generale, senza restringersi più à quelle d' vn luogo, che d' vn' altro, sì che coloro, li quali veramente professino d' esser buoni cattolici, non dourano dir' il contrario. O

O
Nel istesso disc.
2. della rela-
zione della
Corte.

Quindi segue, che volendo il Papa preuenire ¹⁰li Vescoui, e gl altri Ordinarij nella collazione dè beneficij, e nella cognizione delle cause, ò nell' esercizio d' ogn' altra giurisdizione ordinaria, (secondo la suddetta opinione, senza dubbio riceuuta nella Corte Romana) potrà farlo; Bensì che non è solito, eccetto che per cause graui, e giuste, caminandoui cō molta circospezione, per il che in dubbio tal volontà non si presume, sì che le questioni che sopra ciò cadono trà le parti, riguardano più tosto la volontà, che la podestà P; Douendosi anco in ciò riflettere alle considerazioni accennate nel capitolo primo, sopra la distinzione dè luoghi, e dè tempi per conoscere la fallacia di coloro, li quali con alcuni esempij dè tempi antichi, e della Chiesa greca, vanno sopra ciò sognando fauole.

P
Nel detto disc.
2. & anebe
nel disc. 23.
nel tit. dè bene-
ficij.

E' stato anche nell' età nostra disputato, se possa ¹¹il Papa togliere alli prouisti le dignità e li be-
Tom. 3. della Giurisd. H nefi-

neficij, ò gli officij di loro natura perpetui; E ciò
che sia nel foro interno per lo requisito della giu-
sta causa; Per qualche tocca all' esterno, e pratico,
si è nella Corte fermata per più vera l' af-
fermativa, che possa farlo per molte
ragioni distintamente accen-
nate nel teatro, doue
si potrà vede-

Q
Indetto disc.
2. della reia-
zione della
Corte enel disc
148. de Rega-
li.

Q
*
*
*



39

CAPITOLO QVINTO.

Delle differenze giurisdizionali, trà li Vescoui, & altri Ordinarij de' luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendano d' hauere la giurisdizione ecclesiastica, e quasi Episcopale attiua nel clero, e nel popolo secolare di qualche terra, ò luogo, priuatiuamente all' Ordinario, ouero al Vescouo diocesano.

S O M M A R I O.

- 1 **L'** uso de Vescoui è antico, mà non quello delle Cathedrali, e delle diocesi.
- 2 Della diuisione di tutto il mondo in diocesi.
- 3 Dell' uso de' Prelati inferiori, e donde sia nato.
- 4 Delle diuerse sorti di Prelati inferiori.
- 5 Delli Prelati, che si dicono nullius.
- 6 Che siano veri ordinarij in tutto.
- 7 Ciò non piace, e della ragione.
- 8 Delle solennità nell' elezione de' Vescoui.

- 9 Degli altri Prelati inferiori senza territorio separato.
- 10 Che il possesso di questi Prelati sia poco lodeuole.
- 11 Auanti di chi si faccia il concorso alle parocchie.
- 12 Delli Cardinali nelli loro titoli.
- 13 Delli Prelati Regolari ò locali.
- 14 Particolarmente di quelli della Religione di Malta.
- 15 Che cosa sia la cura dell' anime.
- 16 Che li regolari & altri esenti non possono predicare pubblicamente al popolo, nè confessare, senza licenza dell' Ordinario.
- 17 Quando li Prelati regolari esenti habbiano giurisdizione con li secolari loro seruenti.
- 18 A chi spetti la proua del territorio separato.
- 19 In che modo tal proua si debba fare.
- 20 Della differenza di proua per privilegio, ò per immemorabile.
- 21 Nella giurisdizione la sola assistenza di legge, basta per la manutenzione.
- 22 Di alcuni Prelati inferiori privilegiati, & esenti dalle cose suddette.
- 23 Si danno gli esempj del Protettore della Santa Casa di Loreto, dell' Arcivescovo di Nazarette, e del Vescono di Fiesole.

CAP. V.



I NCORCHE fin da principio della Chiesa nascente, vi sia stato l'vso de Vescoui, che dall' istesso S. Pietro, ouero da gli altri Apostoli, alli quali distribuiti per tutto il Mondo à predicare il vangelo, ne fù dal medesimo S. Pietro comunicata la facoltà, si deputauano in ciascul luogo, che abbracciasse la fede Cristiana; Nondimeno, per la persecuzione de tiranni, anzi generalmente per quella di tutta la gentilità, e del giudaismo; Et anche per non esserui in quei principij la formal erezione delle Chiese materiali, nelle quali fosse publico l'vso del colto diuino, con la subordinazione di più luoghi ad vno, non vi era l'vso delle diocesi, stabilito con li suoi termini o confini, e per conseguenza non vi era il numero prefinito de Vescoui, e degli Arciuescoui, e de Patriarchi, restando tuttauia sotto disputa la questione, se, e quando questa introduzione o diuisione seguisse, scorgendouisi non poca varietà d'opinioni. **A**

La Corte Romana però, con la quale deuono caminare tutte l'altre Corti del foro ecclesiastico nel Mondo cattolico, in pratica seguita, e tiene per ferma l'opinione che ciò seguisse sotto Dionisio

Pri-

A
In questo lib.
3. nella 2. par
delle preminē
ze nel disc. 3. e
seg.

Primo il quale fù creato Pótesice nell' anno 262. e morì nell' anno 271; E per conseguenza, se ne inferisce, ch' essendo stato tutto il Mondo diuiso in diocesi sotto li Vescoui, ogni luogo abitato si debba presumere di essere in qualche diocesi, e sotto la giurisdizione del Vescouo, fiche non si presume la giurisdizione degli altri, che non siano Vescoui, generalmente esplicati col termine, ò vocabolo di Prelati inferiori, l' vso dè quali può dirsi moderno, parte per priuilegio della Sede Apostolica, e parte per concessione, ò permissione dè Vescoui; E forse in alcuni con intrusione, e col principio vizioso della ribellione al proprio Vescouo, secondo le contingenze dè tempi, ne i quali habbia dominato l'eresia, ò la scisma, ò la guerra trà Principi secolari, per la quale il Signore d' vn luogo della diocesi, non abbia permesso che il Vescouo della Città, la qual fosse in dominio del suo nemico, vi esercitasse giurisdizione. B

B
In questo istesso
lib. 3. della
giurisdizione
nel disc. 1. con
più seguenti, e
nel lib. 14. nel
Miscellaneo
ecclesiastico
nel disc. 1.

Gran parte ancora di quest' vso è nata, dalla mistura della giurisdizione temporale, che per concessione de Principi haueffero in qualche luogo gli Abbati, ò altri Superiori dè Monasterij, ouero le prime Dignità delle Chiese, cioè che per commissione dè Vescoui come in figura di loro Vicarij esercitassero anche la giurisdizione ecclesiastica & Episcopale, e che in tal modo à poco à poco, con lungo tratto di tempo, da ministri di pen-

pendenti, si fiano refi Prelati, e superiori indipendenti, fcorgendofi oggidì in tutte le parti del Mòdo cattolico numero notabile di quefti Prelati inferiori, cofi del Clero fecolare, come del regolare. C

*Nel detto difc
1. di quefto lib
e nell' altro
difc. 1. del lib.
14. nel mifcel-
lan. Ecclefia-
ftico.*

4 Di trè forti fono quefti Prelati; Vna cioè di coloro, li quali habbiano la giurisdizione ecclefiaftica e quafi Epifcopale in tutto il popolo, e nel Clero di qualche luogo, il quale fia fenza dubbio dentro li termini di qualche diocesi; L'altra di coloro, li quali habbiano parimente la fuddetta giurisdizione in tutto il popolo, e Clero di qualche luogo; Mà che quefto fi pretenda di effer fuori d'ogni diocesi, e di hauer il vero territorio proprio feparato, & indipendente, fiche costituifca vna fpecie di diocesi, folita ad efpliarfi col termine ò vocabolo di Nullius; E la terza fpecie è di quei Prelati, li quali habbiano la giurisdizione ecclefiaftica quafi Epifcopale, folamente con li chierici, fecolari, ò regolari, e con altri miniſtri di vna certe Chiefa, ouero di vn Monaftero ò Conuento del quale fiano Superiori, e Prelati, fecondo la comune, e molto frequente pratica degli Abbati, e de Priori, & degli altri Superiori de Monafterij, e de Còuèti, ò altre caſe de Regolari, li quali fono per lo più efenti dalla giurisdizione degli Ordinarij de luoghi; Et anche fi hà la pratica frequente nelle prime dignità di alcune Chiefe Collegiate fecolari, con li chierici, e miniſtri della ſteſſa hieſa, mà
non

non già col clero, e popolo secolare del luogo, con la giurisdizione vniuersale in tutto quel territorio.

La seconda specie è de Prelati di quei luoghi, li quali per verità siano Nullius, cioè che veramente, e de fatto, abbiano il territorio separato, indipendente da ogni diocesi; Come per esempio in pratica sono defatto senza lite gli Abbati ò Commendatarij dell'abazie; Di Monte Casino; Di Farfa Di Nonantula, gli Arcipreti di Altamura; Et il Preuosto di Pescia, e molti altri simili; E questa specie de fatto quasi niente differisce dalli Vescoui, non mancandogli altro, che la dignità Episcopale, e per conseguenza li manca solamente la podestà, e giurisdizione, circa l'esercizio di quegli atti, che sono dell'ordine Episcopale, e che si dicono pontificali; Come per esempio sono, il conferire gli ordini sacri, il consecrare l'olio santo, il consagrar le Chiese, l'amministrare il sacramento della cresima, e cose simili; E tuttauia, anche in queste cose hanno vna certa podestà giurisdizionale, cioè che à loro spetta il dar le licenze, ouero le lettere dimissoriali alli proprij sudditi per pigliare l'ordine da quel Vescouo che da essi Prelati si deputerà, quando però ne stiano in possesso, mentre in ciò la pratica non è vniforme. D

D
Nel disc. 18.
di quest'istesso
titolo e

Et anche hanno podestà di dar licenza ad vn Vescouo à loro elezione di cōsecrare le loro Chiese,

fe, & altari, e l'oglio santo, e di amminiftrare à proprij fudditi detto facramento della crefima, e di efercitare altri pontificali; Ogni volta però che per confuetudine, ò per ordine della Sede Apoftolica, non fpettafferò quefti atti pontificali al Vefcouo più vicino. E

E
Nel detto dif.
16.

Si dicono però, à fomiglianza de vefcoui di effer ordinarij de luoghi, con la piena, e totale giuririfdizione Epifcopale, non folamente ordinaria, mà anche delegata dal Concilio di Trento, e dalle coftituzioni Apoftoliche fopra gli efenti, ouero fopra gli altri Prelati inferiori; Et in fomma hanno tutto quelche hanno i vefcoui, eccetto alcune cofe, che la Sede Apoftolica da qualche tempo moderno l'hà tolto, e le hà date alli vefcoui più vicini, come per efempio fono le caufe dell' immunità ecclefiaftica locale, & in alcuni altri cafi, quali eccettuatì, affifte loro la regola generale. F

F
Nelli fudette difc. fopra accennati nella lettera E & in molti altri fequenti di queft' ifteffo lib. di giurifdizione.

Io non intendo far' in quefte materie il giudice, nè il configliere, mà lodando, & approuando quelche dalla fede Apoftolica vien permeffo; Per modo di difcorrere, e per confeffare la mia poca capacità, mi dichiaro, che non capifco la ragione di quefta permiifione, (ouero per dir meglio,) il fondamento della dichiarazione data al Concilio di Trento fopra quello, che di fotto fi difcorre nell' altra fpecie di Prelati inferiori, nei

Tom. 3. della Giurisd.

I

qua-

quali non si verifica questa qualità di vero territorio separato, e di nullius; Non sapendo vedere, come nell' elezione de' vescoui s' habbiano da usare tante solennità, e diligenze, cioè (parlando dell' uso d'Italia,) che con le douute informazione, il Papa elegga persone qualificate, in virtù & in costumi, & in età matura sopra l' anno trigesimo, e che si debbano approuare con vn esame publico in canoni, ò in teologia morale auanti il medesimo Papa, con l' interuento di molti Cardinali, e Prelati; E che dopoi vi si faccia vn processo formato per vn Cardinale, sopra la tua vita, e costumi, e legitimi natali, & in altri requisiti, con la giustificazione de quali ne segua la preconizzazione in publico concistoro, acciò pigliandosi del soggetto da ciascuno de' Cardinali informazione, possa il Papa col loro voto, nel concistoro seguente, ammetterlo alla dignità Episcopale; E che doppo tutto ciò seguito, in occasione di consacrarsi, dia tanti stretti giuramenti, e faccia così gran promesse, che à sentirle vi si aggricciano li capelli; E non dimeno che l' istessa giurisdizione, e podestà appunto, si dia da vn Superiore regolare, & alle volte anco da vn Principe secolare, conforme di fatto insegna la pratica dell' Arciprete d'Altamura, cõ casi simili; O pure che si dia dal Papa per via di Dataria informa di prouista di vn beneficio, ouero d' vna semplice, & ordinaria digni-

dignità à persone alle volte non conosciute , e di niuna sufficienza ; Siche à mio giudizio pare più probabile , che il Concilio di Trento habbia voluto intendere anco di questi ; Pure se ne lascia il suo luogo alla verità . G

9 Nell' altra specie, posta per prima , cioè di quei Prelati , li quali habbiano la generale , & ordinaria giurisdizione ecclesiastica nel clero , e nel popolo , il quale viua nel territorio di qualche luogo , senza che si verifichi detta qualita di territorio separato ; Anticamente si sentiuano graui, e frequenti questioni trà questi Prelati , e li Vescoui , essendoui nato vn numero infinito di coloro , che pretendeano esser' in possesso di questa giurisdizione; Per il che Bonifacio ottauo fece vna costituzione , con la quale si dispone , che coloro li quali haueffero tal pretensione , doueffero giustificarlo in vna forma iui stabilita , e per conseguenza ne nascessero le sentenze delli Delegati Apostolici , con le quali , tali pretensioni si canonizassero , ò rispettiuamente si riprouassero , & in tal modo si fermasse lo stato delle cose , conforme seguì in molti casi; E quãdo la proua fusse in parte à fauore del Vescouo , & in parte à fauore del Prelato inferiore, secondo la diuersità de priuilegi, ò delle cause , ciascuno hauesse il suo . H

Sperimentandosi però tuttaua pernicioso l' vso di questa giurisdizione , in maniera che ancor' og-

G
Di ciò si discorre in questo lib. 3. di giurisdizione più volte , e particolarmente nel detto disc. 16. e nel discorso 1. del Miscellaneo ecclesiastico nel lib. 14.

H
Se ne tratta particolarmente in questo lib. nel disc. 5

gidi in alcune parti d'Italia, corre il detto, di *ter-
ra d' Abbate*, per significare vn luogo, nel quale
si viua con poca disciplina ecclesiastica, gli tolse la
cognizione delle cause, criminali, e matrimonia-
li, commettendole alli vescoui diocefani, ouero
à gli ordinarij de luoghi, in ragione di delegazio-
ne della Sede Apostolica; Et anche commettendo
à questi, con la stessa delegazione, l' approuazio-
ne di coloro, che haueffero la cura dell' anime,
ò che amministressero i sacramenti parochiali; E
che approuassero li predicatori, con altre cose più
distintamente accennate nel teatro, e di sotto nel
titolo de Regali, poiche à qualche si è disposto dal
Concilio, vi si sono aggiunte molte altre cose per
le Costituzioni Apostoliche, ouero per li decreti
della sacra Congregazione. I

I
In quest' istef-
so libro nelli
disc. 1. e più
seguenti.

Anzi, per qualche spetta al concorso, il quale
si deue fare nella prouista delle parochie, secondo
la forma dell' istesso Concilio di Trento, auanti
gli esaminatori sinodali, anche in quei luoghi, li
quali siano veramente Nullius, e di territorio se-
parato come sopra, quando il Prelato non vfi di
conuocare, e celebrare il sinodo, dourà il
concorso farsi auanti l' ordinario il quale fac-
cia sinodo, & habbia li esaminatori sinodali,
dalli quali, douranno anche esser' approuati ge-
neralmente coloro, che deuono esser' deputati all'
esercizio della cura dell' anime, anco senza la detta

for-

forma del concorso, come vicarij, nella maniera, che si discorre nella materia beneficiale.

Sotto questo nome di Prelati inferiori, vengono anche li Cardinali, nelli loro titoli dentro di Roma, nelli quali, ancorche (per vn certo modo di parlare de Dottori) siano stimati come tanti vescoui, e che le Chiese di detti titoli, siano stimate, come tante diocesi, con la giurisdizione ordinaria, e quasi episcopale, anco à rispetto delli titoli diaconali conforme, nell' età nostra è stato deciso per la facoltà di dar la benedizione solenne, e che più pienamente si discorre nel teatro; Tuttauia, à comparazione del Papa, considerato come vescouo di Roma, sono stimati come Prelati inferiori, siche in quel che riguarda la cura dell' anime, & l' amministrazione de' sacramenti, al clero, e popolo secolare, il quale viua fuori dell' ambito, ò recinto di detti titoli, questi sono soggetti alla giurisdizione dell' ordinario, particolarmente per vn decreto, ò costituzione di Gregorio decimoterzo.

Sotto la terza specie de' Prelati locali, li quali habbiano giurisdizione particolare, ristretta ad vn certo luogo, e con certe persone, vengono (conforme si è detto) gli Abbati, e gl' altri superiori de Monasterij, e di case regolari; Ouero le prime dignità d' alcune Chiese collegiate secolari esenti dalla giurisdizione degli ordinarij, e soggette.

L
In questo lib.
nelli disc. 14.
& 15. e nel
lib. 12. nelle
parochie delli
disc. 10. e se-
guenti.

M
In quest' istef-
so titolo nel
disc. 34. e nel
supplemento.

gette à quella de proprij Prelati .

In questa specie di Prelati, e particolarmente de' regolari, e per la maggior frequenza, di quelli della Religione di Malta, li quali si chiamano Priori, ò 140 Baliui, ouero Commendatori, cadono più frequentemente le questioni con gli ordinarij de' luoghi; Atteso che hauendo li Regolari applissimi priuilegij d' esenzione, con dichiarazione ancora in alcuni, che i loro Prelati s'intendano veri ordinarij, non solamente con li religiosi ò chierici rispettivamente, mà ancora con li seruenti, ministri, coloni, e vassalli, anche in quel che concerne la cura dell' anime, e l' amministrazione de' sacramenti; Quindi, intendendo questi priuilegij nella sola lettera, pretendono che tutti li loro coloni, lauoratori, e seruenti, anche se viuano sparsi nelle case de' secolari ad vso del popolo, debbano esser compresi sotto questa esenzione, e giurisdizione rispettivamente; Anzi che se il monastero, ò commenda possedesse qualche luogo abitato per concessione del Principe secolare, in feudo, ò in allodio, con la giurisdizione negli abitatori, li quali perciò si dicono volgarmente vassalli, che debbano entrare i priuilegij, i quali parlano anche de' vassalli; Mà ciò contiene vn' equiuoco chiaro, mentre l' esenzione dall' Ordinario conceduta à questi religiosi, & à loro superiori, s' intende della giurisdizione passiva, mà non per ciò è abile, à dar loro la giurisdizione

zione attiua nel territorio, il quale è del Vescouo, e nelle persone del clero e popolo secolare, che iuistia, come pecore commesse al Vescouo. **N**

N
In questo istef
so lib nell'istef
1. & in molti
seguenti.

Anzi, che quando anche questi Prelati habbiano la cura dell' anime, la quale si eserciti per se stessi, ouero per li loro Vicarij e ministri nell'istesse loro Chiese esente, col clero e popolo secolare, il quale viua nel luogo che sia della diocesi, non gioua l' esenzione delle Chiese, e delle persone, in quel che riguarda l' esercizio di detta cura d' anime e l' amministrazione de sacramenti, mà entra la giurisdizione del Vescouo, ordinaria, ò delegata, con la facoltà di visitare; Per quella chiara, e conuincente ragione, che stimandosi le persone del clero, e del popolo secolare pecore commesse alla cura del Vescouo, il quale si dice il primo & il principal pastore, è di douere, che habbia la giurisdizione di vedere, se gli pastori, e li ministri inferiori gouernino bene le sue pecore; Ne possono gli esenti dolerfi, che si pregiudichi alli loro priuilegi, poiche mentre vogliono ingerirsi à far l' operarij in vna vigna, deuono esser foggetti al padrone, ouero al custode di quella. **O**

O
Nelli stessi luoghi di sopra accennati nella lettera antecedente.

Dalche nasce, che anche nelle proprie Chiese, ancorche non curate, non possano li regolari predicare publicamente al popolo, & al clero secolare, ne meno amministrargli il sacramento della penitenza, senza che vi concorra l' approuazione del

*In questo istef
so lib più vol-
te, e nel lib. 4
sotto al titolo
de Regulari, e
nel miscella-
neo Ecclesia-
stico. & anco
nelle annota-
zioni al Conci-
lio di Trento.*

ne del Vescouo, in quelle persone, le quali deuono fare queste funzioni, con le dichiarazioni più distintamente contenute nel teatro, poiche la forza non stà nelle persone, esenti, che fanno tal' operazione, ne meno nel luogo esente, nel quale si facciano mà nelle persone suddite al Vescouo, con le quali si fanno. P

Resta dunque stabilito per le costituzioni Apostoliche, e particolarmente per quella di Gregorio XIII. (con la quale si camina), che la giurisdizione di questi Prelati, con l' esenzione dall' ordinario, rispettiuamente hà luogo, quando si tratti di Monasterij, ò di case regolari, con li professi, ancorche stiano fuori del monasterio, ò loro case, eccetto alcuni casi de quali si tratta nel suo titolo particolare de Regulari; Et à rispetto delle Chiese secolari, che camini con li canonici e con li beneficiati, li quali in titolo siano addatti à quella Chiesa; Mà à rispetto di quelli del clero e del popolo secolare, li quali siano seruenti, ò coloni, ò vassalli, entra la giurisdizione con l' esenzione, e giurisdizione rispettiuamente, quando si verificano li trè requisiti; Il primo cioè, che questi seruenti ò ministri viuano dentro i chioftri, ò recinto delle case regolari, nella maniera che viuono gli stessi Religiosi; Il secondo che siano fermamente, e per la maggior parte della vita, come per professione principale, applicati à quel seruizio; Et il terzo, che

che viuano sotto l'obediienza di quel Prelato, ò superiore regolare, sicche non basta, che viuano nelle case rurali dè poderi degli stessi religiosi, ouero in altre case le quale siano parimente, nelli luoghi abitati, attesoche la forza stà nel viuere ad vso del popolo secolare, ouero ad vso di claustrale. Q

*In questo lib.
3. nel disc. 4.
E in altri luo-
ghi accennati
di sopra nella
lettera ante-
cedente.*

Essendo dunque tutte le suddette teoriche, ò regole generali, oggidì stabilite, e ferme, mentre le moderne dichiarazioni della Sacra Congregazione, e le decisioni della Rota, hanno chiarito tutti li dubbij, che per prima nasceuano dallavarietà delle opinioni, ouero dagli equiuoci de scrittori moderni doppo il Concilio di Trento; Quindi segue, che tutte le dispute, in pratica si restringono al fatto, cioè alla situazione del luogo, nel quale il prelato inferiore habbia la giurisdizione, se sia situato, ò nò dentro la diocesi di quel Vescouo, il quale, impugnando la giurisdizione del prelato inferiore, pretenda d'esercitare la sua piena giurisdizione ordinaria, ò almeno la delegata, ò pure all' incontro che si verifichi la suddetta qualità di vero territorio separato, e di Nullius.

Et in ciò, cadono due questioni; L'vna, se & à chi tocchi di prouare l'affermatiua, ò rispettiua-mente, la negatiua della sua situazione in quella diocesi; E l'altra, posto che spetti il peso della proua al prelato inferiore, in che modo quella si debba fare.

Quãto alla prima; Se dalla pianta apparisce che il luogo sia posto in mezzo, ouero circondato da tutte le parti di quella diocesi, in maniera che non confini con altra; In tal caso resta fermo, che il Vescouo habbia l'intenzione fondata, fin' à tanto che il prelato, inferiore prouì bene la separazione del territorio; M` se fosse in qualche angolo, ò in qualche estremità, in maniera che confinasse con altre diocesi, siche possa caderui il dubbio, se quel luogo sia più d' vna diocesi che dell' altra, in tal caso vi corre qualche varietà d' opinioni; Atteso che alcuni vogliono, che mentre non è in causa il Vescouo di quell' altra diocesi adiacente, sia fondata l'intenzione di quel Vescouo, il qual è in causa; Et altri all' incontro, che al Vescouo attore spetti il peso di prouare tal situazione, come fondamento della sua intenzione, siche al prelato inferiore, come reo, e possessore, basti di vincere per difetto della proua dell' attore; Che però restando l' articolo ancora con qualche dubbiezza, non può stabilirui si vna regola totalmente sicura. R

R
In questo lib.
nel disc. 1. con
molti seguenti

19 Quanto poi all' altra questione, sopra la proua del territorio separato; Questa si restringe à due modi solamente; Vno cioè per priuilegio Apostolico, chiaro, & espresso, mentre al Papa solamente spetta il diuidere, ouero vnire li territorij, e dare, ò togliere questa giurisdizione; E l' altro con l' immemorabile ben prouata, con

con li suoi requisiti, delli quali generalmente per tutte le altre materie si discorre nel titolo de' Giudizij; E ciò per la virtù & operazione dell'immemorabile, che si possa allegare qualunque titolo migliore di questo mondo, senza necessità di provarlo, e per conseguenza si può allegare il suddetto priuilegio Apostolico, ancorche di quello non apparisca. S

S
Nell' istessi
luoghi accen-
nati.

Notabile però è la differenza trà l' vna specie²⁰ di proua, e l' altra, poiche quando sia per priuilegio chiaro, & espresso, si dice proua pronta, e certa, e per conseguenza fonda subito l' intenzione del prelato; Mà all' incontro, quando sia per l' altro modo d' immemorabile, si richiede che sia canonizzata con trè sentenze conformi, ouero con vna legitima regiudicata, & in tanto l' Ordinario dourà esser' mantenuto nel possesso della sua giurisdizione senz' altra proua di possesso. T

T
Nell' istessi
luoghi.

Essendo in ciò singolarizzata questa materia giurisdizionale, che la sola assistenza della legge basta per la manutenzione; Molto più quando il Vescouo prouasse qualch'atto possessorio, poiche hauendo egli la causa vniuersale, alcuni pochi atti bastano per il possesso in tutte l' altre cose. V

V
Nell' istessi
luoghi.

Si danno però (come per limitazione delle suddette regole), alcuni casi speciali, nelli quali il luogo, o la Chiesa del Prelato inferiore sia senza dubbio dentro la diocesi, e nondimeno che sia come

Nullius, e di territorio separato, per vna finzione, la quale hà forza di verità, in maniera che il suo prelato si habbia à tutti gli effetti, come Vescouo, e come vero Ordinario, sèza riconoscere in cosa alcu l' ordinario diocesano, esercitando la piena giurisdizione, anche nella cura dell' anime, con quelle persone del clero, ò del popolo secolare, le quali viuano dentro la stessa diocesi; Come per esempio è la Santa Casa di Loreto, la quale, se bene stà situata in mezzo della Cattedrale del Vescouo, tuttauia, per quanto importa il giro delle colonne, si dice di territorio separato sotto la piena giurisdizione del Protettore, il quale in tutto e per tutto si dice vero Ordinario non solamente nella capella e nella sua sacristia particolare, mà ancora con tutti li cappellani, chierici, ministri, e seruenti fissi secondo le dichiarazioni accennate nel Teatro, mentre il Papa può con suo priuilegio espresso dar forza di verità à questa finzione; X Et anche si verifica per antica consuetudine, ò per priuilegio Apostolico, per la qualità del prelato, nella Chiesa che possiede dentro la Città di Fiorenza il Vescouo di Fiesole, et in quella, che possiede dentro Barletta diocesi di Trani, l' Arciuescouo di Nazarette, conforme più diffusamente nell' istesso teatro si discorre. Y

X
In questo lib.
nel disc. 33.

Y
Nell' istesso lib.
nel disc. 20.

CAPITOLO SESTO.

Di altre questioni, ò differenze giurisdizionali. trà li Prelati, & altri ufficiali; Ouero trà li superiori e li sudditi, parimente dell' istesso foro ecclesiastico, senza mistura della podestà laicale.

S O M M A R I O.

- 1 **D**ella ragione per la quale questa materia è difficile, e confusa, nè vi si dà regola certa.
- 2 Delle questioni trà gli ordinarij de' luoghi, e li regolari esenti.
- 3 Delle questioni trà li Metropolitani e li suffraganei, e quando entri la giurisdizione del Metropolitano.
- 4 Si esercita col Vicario & altri ufficiali.
- 5 Non può il Metropolitano, ò il Legato, ò il Nunzio ingerir si nella cognizione delle cause in prima istanza, e quando si possano.
- 6 Delle cause nelle quali il suffraganeo sia esente dal Metropolitano.
- 7 Della vicinanza maggiore delle Chiese Cattedrali, & inche

inche modo vada misurata la distanza.

- 8 *Della giurisdizione del Vicario di Roma cumulativa con gli Ordinarij dentro il distretto.*
- 9 *Vn Vescouo non può esercitare li pontificali nella diocesi d' vn' altro.*
- 10 *Delli Nunzi Collettori, e Commissarij Apostolici, e loro ministri.*
- 11 *Quando vn Vescouo possa effercitare giurisdizione con li sudditi fuori del territorio.*
- 12 *Il Vescouo può risiedere e tener il tribunale in ogni parte della diocesi.*
- 13 *Della giurisdizione nella collazione de' beneficij.*
- 14 *Del capitolo in tempo di sede vacante.*
- 15 *Delle giurisdizioni trà più Chiese sopra la ragione cattedratica.*
- 16 *Di altre questioni nella materia con li proprij sudditi ecclesiastici.*

C A P. V I.



I molte altre questioni giurisdizionali nell' istesso genere di podestà, ò foro ecclesiastico, occorre disputare, che hà quasi dell' impossibile il reassumerle tutte con la sola memoria; Siche per qualche notizia, oltre le già dette di sopra, se ne accenneranno alcune, e per l' altre che occorressero, si dourà ricorre-

correre alli professori, à quali bisogna pur lasciare qualche cosa, mentre (conforme più volte si è accennato) ancorche l'antica sauijssima, e grandissima Republica Romana, s' affaticasse tanto nelle leggi, tuttauia nel corso d'anni mille, e più, non potè arriuare à decidere tutti li casi; E l'istesso sperimentiamo nei nostri tempi, che, se bene dopo l'inuentione delle leggi ciuili, e la compilazione de sacri Canoni, nel corso di cinque secoli e più, habbiamo tanto gran numero di scrittori sopra l'vna, e l'altra legge, ciuile, e canonica, ed anche sopra li Concilij, e sopra la teologia morale; Tuttauia sempre occorrono casi nuoui, ò almeno alterati da circostanze particolari, siche non è stato, nè sarà mai possibile nelle materie legali, dare per tutti i casi, le regole ferme; Maggiormente per la varietà dell'opinioni, non solamente trà diuersi paesi, ò Tribunali, mà nelli Tribunali stessi, sperimentandosi alla giornata, che i Tribunali anche grandi, e primarij in vn tempo han tenuta vn' opinione, & in vn' altro sono caminati con l'altra, e dopoi sono ritornati all'opinione antica, conforme in occasione di diuerse materie si accenna più distintamēte nel Teatro; Nascendo ciò dall'vmana condizione, e dall'effetto naturale, al quale la legge positiua non può rimediare.

Frequenti dunque sono le questioni giurisdiz-

A
*Nel lib. 14.
 nel titolo de
 Regolari, e
 nell' istesso li-
 bro nel Mi-
 scellaneo eccle-
 siastico e nelle
 annotazioni
 al Concilio di
 Trento.*

2 zionali, trà li Vescoui, O altri ordinarij de' luoghi,
 e li Regolari esenti dell' vno, e dell' altro sesso,
 per quei casi, nelli quali, per delegazione Apo-
 stolica, pretendono gli Ordinarij poter con essi
 esercitare la loro giurisdizione, non ostante l'esen-
 zione; Mà perche questa materia de' Regolari,
 e di Monache, ha il suo titolo particolare, però si
 potrà iui vedere, poiche farebbe troppo noiosa
 digressione il discorrere quiui di questa materia,
 & il repeterla iui di nuouo. A

3 Occorrono ancora frequentemente le questio-
 ni, trà li Metropolitanì, e li Vescoui suffraganei
 di trè sorte; Vna cioè sopra la podestà, e giurisd-
 zione, che pretenda il Metropolitanò esercitare
 con la persona dell' istesso suffraganeo considerato
 come semplice suddito, e come reo, ouero per
 forzarlo ad interuenire nel Concilio prouinciale,
 ò pure alla sua offeruanza; Mà se bene le regole
 assistono al Metropolitanò; Tuttauia, parte per
 decreti del Concilio di Trento, e parte per Costi-
 tuzioni Apostoliche, ò per decreti delle Sacre
 Congregazioni, coll' oracolo pontificio (parlan-
 do della pratica della nostra Italia), non si dà il
 caso dell' esercizio libero di quella giurisdizione,
 che li danno gli Canonì, & i Concilij più anti-
 chi, almeno in aleuni casi, senza la partecipazio-
 ne, & approuazione della Sede Apostolica, et
 alle volte secondo la qualità de negozij per l' or-
 ga-

gano di qualche sacra Congregazione.

Si dà bensì l' esercizio di questa giurisdizione metropolitica, e resta in vso più libero con li Vicarij generali, e foranei, e con altri ministri & officiali de suffraganei, mentre à rispetto di questi, il Concilio di Trento, e le costituzioni Apostoliche non hanno corretto, nè innouato la ragione comune, e canonica.

La seconda specie di questioni, trà il metropolitano, e li Suffraganei riguarda l' ordine dell' appellazioni, e de ricorsi, ouero la cognizione delle cause nella prima istanza, se, e quando possa il metropolitano ingerirsi, e toglier le cause al suffraganeo, Ma tali questioni, parimente oggidì sono in gran parte sopite con li decreti del Concilio di Trento, il quale dispone, che la cognizione delle cause in prima istanza, debba essere degli Ordinarij, nè vi si possano ingerire li Metropolitani, ouero li Legati, ò li Nunzij Apostolici, li quali haueffero prerogatiua di Legato, se non in grado d' appellazione, e col suo ordine prescritto da canon. B

Ma perche tal prouista non toglieua gl' inconvenienti nell' auocare le cause dalli Suffraganei sotto pretesto d' appellazioni friuole, per la gran frequenza, e vicinanza de Metropolitani in Italia; Quindi sotto Clemente ottauo furono fatti molti decreti, li quali danno regola sopra li casi, nelli Tom. II. della Giurisd. L qua-

B
In questo istesso lib. 3. di giurisdizione nel disc. 51. et 68. e nel lib. 15. de iudizij, nel disc. 3. e nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento uel disc. 33.

C
*Nel detto disc.
33. delle anno-
tazioni al Co-
cilio di Tren-
to, e nel disc. 1
nel miscella-
neo Ecclesia-
stico, nell'isles-
so lib. 14. e nel
lib. 15. de giu-
dizij nel disc.
3.*

82 .IV. IL DOTTOR VOLGARE

quali possa il Metropolitano ammettere l'appellazioni, & inibire, & in quali non possa; Mà non bastando queste prouisioni, se ne fecero dell' altre sotto Vrbano ottauo; C E tuttauia non bastano ad impedire, siche occorrono alla giornata nuoue controuerfie, le quali si terminano dalla Signatura di Giustizia, ouero da qualche Sacra congregazione; Bensì che à rispetto delli Cardinali Legati nõ si può dar regola per molte facoltà che si sogliono concedere loro per Breue, con deroga à questo decreto conciliare, e particolarmente, quando si tratti di Legati de latere, siche il tutto dipende dal tenore delle facoltà.

La terza specie di questioni trà il Metropolitano, et il Suffraganeo, riguarda la specialità d' alcune cause, nelle quali il Suffraganeo sia esente dalla giurisdizione del Metropolitano, che non gli può inibire; Come per esemplo, nelle cause d' immunità ecclesiastica, ouero nelli decreti, che faccia in visita, in qualche però riguarda la correzione de costumi, ò in altre cose delegategli dal Concilio di Trento, ouero dalle Costituzioni Apostoliche; Attesoche se bene li Vescoui hanno comunemente quest' opinione, che quanto da loro venga ordinato in visita, sia specie di decreti, ò di prouisioni papali, senza che se ne dia appellazione suspensiva al Metropolitano; Tuttauia questa è vn' opinione erronea, mentre tal priuilegio s' intende solamente

lamente in qualche riguarda la correzione de' costumi, & in alcun' altre cose, nelle quali sia specialmente prouisto. D

D
Nell' istesse
luoghi accen-
nati.

7 Occorrono ancora questioni giurisdizionali trà più Vescoui vicini, sopra li confini delle loro diocesi, ouero sopra la maggior vicinanza ad vn' altra diocesi, ò ad altro luogo che sia di territorio separato, che si dice Nullius, per molte cose che generalmẽte dal Cõcilio di Trento, e dalle costituzioni Apostoliche, ouero specialmente per casi particolari, si commettono al Vescouo viciniore, particolarmente in tempo di sede vacante, Mà ciò consiste più in fatto; Cadendo solamente la questione legale, sopra il modo di regolare la vicinanza, se si debba intendere dall' estremità della diocesi, ouero dalla Cattedrale, à quel luogo doue sia la causa, ò pure da vna cattedrale all' altra; E quest' ultima opinione pare che sia la più probabile.

8 Cadendo anche questa disputa di distanza, trà il Vicario di Roma, e li Vescoui che sono dentro il distretto delli quaranta miglia, per la cumulatiua, che con loro hà il Vicario, anche nella prima istanza, E; Et sopra la qualità de' quali si hanno le dispute se siano veri Vescoui, ò pure coadiutori del Vescouo di Roma; Et à tempi nostri si è disputato, se particolarmente li sei Vescouadi Cardinalizij portino l' obbligo della residenza, e siano

E
Nel disc. 50.
di questo lib.
3. e nel lib. 15
de' giudizij
nella relazione
della Corte

F
Nella detta
relazione del-
la Corte nel
disc. 5.

incompatibili con altri vescovati, li quali porti-
no peso di residenza, e si è risoluto per la parte ne-
gatiua. F

9 Altre questioni occorrono trà più Vescoui, ò
più Ordinarij, ancorche non confinanti, per occa-
sione, che vno s' ingerisca ad esercitare li pontifi-
cali nella diocesi dell' altro, ilche è proibito; Oue-
ro che l' eserciti nella diocesi propria, mà con li
sudditi d' vn' altro Vescouo, conforme particolar-
mente occorre che vn Vescouo conferisca gli or-
dini al suddito naturale d' vn' altro Vescouo, sot-
to pretesto che habbia contratto il domicilio nel-
la sua diocesi, ouero che iui possenga il beneficio,
ò pure che sia suo familiare; E sopra la verifica-
zione di questi requisiti, che gli danno tal pode-
stà, come in cosa consistente, più in fatto, che in
legge, non può darsi regola, dipendendo dalle cir-
costanze particolari di ciascun caso, che però in oc-
correnza si dourà ricorrere à quel che se ne discor-
re nel Teatro. G

G
In questo istef
solib. nel disc
20. e 52. e nel-
le annotazio-
ni al Concilio
di Trento nel
disc. 6. e 14.

10 Maggiori, e più frequenti sono le questioni,
trà li Nunzij, & altri ufficiali Apostolici; Come
per elempio sono gl' Inquisitori, e gli ufficiali della
fabrica di S. Pietro, e simili, sopra l' esenzione da-
gli Ordinarij de luoghi nelle cause specialmente
commesse à questi Prelati, ò ufficiali Apostolici,
ouero sopra l' esenzione delle persone, le quali fer-
uino il loro Tribunale; Mà dipendendo tutto ciò
dal-

dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle facoltà, e dalla qualità delle cause, e delle persone; Quindi segue, che non può darvisi regola, sicché nell'occorrenze si dovrà ricorrere à qualche in occasione di casi seguiti, se ne discorre nel Teatro in diuersi luoghi per riceuerne lume, o scorta, da decidere il caso, del quale si tratta. H

H
Nel lib. 14.
nel titolo Mi-
scellaneo eccl-
siastico nelli
disc. 16. 22. e
23. & altri.

Come ancora nell' istesso Teatro si potrà vedere della questione, quando vn Vescouo, ouero vn' altro superiore ecclesiastico, possa esercitare la giurisdizione con li suoi sudditi nella diocesi d' vn' altro, senza il consenso, o 'l braccio del proprio diocesano, e se questo braccio si possa dare dal Nuntio Apostolico, con casi simili, mentre ciò dipende dalle diuerse distinzioni e circostanze del fatto, sicché sarebbe troppa digressione il riassumerle minutamente. I

I
In questo lib.
nel disc. 20. &
in detto libro
14. nel Mi-
scellaneo eccl-
nel disc. 22.

Con li proprij sudditi, e diocesani ancora, occorrono delle questioni giurisdizionali rispetto al luogo del tribunale, poiche in alcune diocesi, foggiono pretendere li sudditi, che non possa il Vescouo tirarli fuori del proprio paese, ma che debba iui giudicare le loro cause per se stesso, ouero per vn giudice particolare; O pure che debba necessariamente tenere il tribunale nella Città, doue sia la Cattedrale, con cose simili; Mà quando non vi sia particolar priuilegio Apostolico, ouero vna consuetudine immemorabile ben prouata,

ta, in vigor della quale si possa allegare l'istesso priuilegio, la regola assiste al Vescouo, che possa risedere, et anco tenere il Tribunale in ogni luogo, ò parte della diocesi, nè sia obligato tenere più Vicarij, e che perciò non possano li sudditi negargli l'obedienza; Benfi che ricorrendo questi alla Sacra Congregazione de Vescoui, ò del Concilio, si sogliono dar gli ordini alli Vescoui che debbano risedere, & hauer' il Tribunale nella Cattedrale, per la maggior parte dell' anno, secondo il senso de' sacri canoni, ò almeno precisamente in certi tempi qualificati, cioè, nella quadregesima, con tutta l'ottaua di Pasqua, nell' Auuento, & in certe solennità principali, secondo la natura, e qualità de' luoghi, e delle cause, per le quali il Vescouo se ne scusi; E quando vi sia giusta causa d'vna grand' ampiezza di diocesi, ò di grande incommodità de' sudditi, si suole ordinare la residenza in luogo comodo, ouero la deputazione delli vicarij foranei con qualche maggior facoltà di quello, che per ordinario si dia loro. **L**

L
In quest'istesso
libro nelli
disc. 22. &
altre seguenti

M
Nel lib. 12.
de beneficij.

Cadono anche le dispute trà più Prelati, ò altre persone ecclesiastiche, sopra la giurisdizionale ò facoltà di conferire li beneficij ecclesiastici; Mà perche di ciò si tratta nella sua particolare materia beneficiale, però iui si potrà vedere. **M**

Sotto questa stessa materia giurisdizionale, cade anche la giurisdizione del Capitolo della Cattedra-

¹⁴ drale, ò rispettiuamente della Collegiata de Prelati inferiori, per il tempo, che la sede del Vesco-uo sia vacante, ò impedita; Mà si tralascia, per trattarsene nel libro duodecimo nel suo titolo particolare del Capitolo, e de Canonici, per continuare l'ordine tenuto nel Teatro; Et occorre anche dirne qualche cosa in occasione di accennare in compendio li decreti del Sacro Concilio di Trento, nel libro decimoquarto.

Questioni di giurisdizione si possono anche dir quelle, le quali sogliono disputarsi trà più ¹⁵ Chiese, le quali contrastino tra loro della prerogatiua di cattedralità, ò di collegialità, ò pure di matricità, ouero di altra qualità, per la quale vna pretenda maggioranza sopra l'altra; Mà secondo l'istess' ordine tenuto nel teatro, di ciò si tratta nella seconda parte di questo istesso libro in occasione di trattare delle preminenze, e delle precedenzae, e di altre prerogatiue.

Di molte altre cose spettanti à questa materia di giurisdizione ecclesiastica in generale, trà i Prelati, & altre persone ecclesiastiche, si tratta di sotto in occasione delle questioni sopra la maggior competenza di foro trà diuersi giudici, li quali siano abitualmente competenti; Ed anche occorre dirne qualche cosa nel titolo de giudizij, in occasione di trattare della pratica, e de Tribunali della Corte Romana.

CAPITOLO SETTIMO.

Delle questioni, e differenze giurisdizionali, nell'altro genere di giurisdizione, o podestà laicale, trà Principi, e Magistrati secolari in generale, senza mistura della giurisdizione, o podestà ecclesiastica.

S O M M A R I O.

- 1 **S**E l'Imperadore habbia sovranità sopra tutti gli altri Principi del mondo.
- 2 Che siano questioni ideali.
- 3 Che non s'attendano le istorie antiche.
- 4 Non è materia da legisti.
- 5 Delle questioni di alio dominio, e di sovranità trà il padrone diretto, & il feudatario.
- 6 Dell'istesso sopra le remissioni delle cause alli Baroni, e delli feudatarij maggiori di dignità.
- 7 Delle questioni di giurisdizione con gli Ambasciadori de Principi.
- 8 Della giurisdizione de' popoli sopra il proprio Principe.

Della

9 *Della giurisdizione in mare.*10 *Dell'altre questioni remissiuamente.*

C A P. V I I.



A prima, e la più nobile questione giurisdizionale, la quale cada in questo genere di podestà laicale, riguarda l'alto dominio, e la fouranità, che (secondo il senso d'alcuni Dottori,) spetta all'Imperadore in tutto il Mondo, sopra gli altri Rè, e Principi, ancorche assoluti, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo terzo, intorno l'istesso alto dominio, e la fouranità, che secondo la mal fondata opinione d'alcuni, si pretenda spettare all'Imperadore nello Stato temporale della Chiesa, per il che quei Giuristi, li quali caminano con le sole regole cauate dal corpo delle leggi ciuili, o uero dalle tradizioni degli antichi, e primi interpreti, ò per dir meglio, con la solita simplicità leguleica; Con molta fatica assumono gran dispute sopra la soggezzione, ò respettiuamente, sopra la libertà prescritta dalla podestà Imperiale, delli Rè di Spagna, e di Francia, e di Polonia, e simili, e di alcune Republiche, e di altri Principi.

Tom. 3. della Giurisd.

M

In

In pratica però, tali questioni restano ideali, e per cōseguenza seruono solamente per le scuole e
 2 per le accademie, ouero per li circoli, ad effetto di esercitare gl' ingegni, con le questioni in astratto & ideali, poiche in pratica si camina col possesso, ouero coll' offeruanza; Particolarmente stante la total dissoluzione dell' antico Imperio Romano d' Oriente, mentre il moderno Occidentale (de' i natali del quale si è discorso di sopra,) si restringe alla Germania, & in qualche fouranità che in alcuni Principati d' Italia, forse più accidentalmente, e per caso, si è indotta, conforme si è accennato nel libro primo de feudi.

Che però sono degni di riso quei Giuristi, ò quei politici scrittori, li quali volendo adulare
 3 ad alcuni principi d' Europa, che contrastano trà loro di precedenza, ouero delle pretensioni sopra alcuni Principati, vanno riuoltando carte vecchie, & istorie antiche, alle quali all' effetto del possesso, ò della pratica, conuiene più tosto il titolo di fauole, Attesoche sogliono dire alcuni sensati, che l' offeruanza, ò il possesso di più secoli, e quelle reuoluzioni che han seco portato gli accidenti, ò le leggi della guerra, han cagionato la perdita d' ogni antica ragione, siche le antiche istorie, ò tradizioni, seruono solamente di colore, ò di pretesto per coonestare la forza, la quale in fatti, trà li Principi fourani, per lo più si suole stimare quella
 legge

legge, la quale decide le liti; E questi appunto sono gli pretesti dell' Imperio de' Turchi, cioè che hauendo occupato Costantinopoli, la qual'era Sede dell' antico Imperio Romano, pretende che sia succeduto in tutte quelle ragioni, e per conseguèza che gli sia lecito di occupare li dominij di tanti Principi con la forza per recuperare il suo. Che però queste simplicità, possono seruire, à fomentare l' ingiuste pretenzioni del tiranno, il quale ei possa in tal modo conuincere coll' istesse arme nostre.

4 E per conseguenza, conforme più volte si accenna, tanto in quest' opera, quanto anche nel Teatro, particolarmente in occasione d' alcune guerre moderne, restano vane le fatiche di quei professori di legge, ò di altre lettere, li quali con proposte, ò con risposte, si sono molto affaticati in trattare queste materie, con le proposizioni, e con le regole legali, alle quali li Principi pretendono di non riconoscere soggezione alcuna; Siche conuien bene di trattarne alli regolatori del foro interno della coscienza, ma per qualche tocca all' esterno, la pratica insegna che poco giouano, poiche le leggi, e le regole legali seruono per li giudici, acciò sappiano in che modo debbano decidere le cause trà litiganti, & ordinare, l' offeruanza della giustizia, acciò si dia ad ognuno quelche è suo, nè vno si renda lecito di occu-

pare quelch'è dell'altro; Mà questi giudici non facilmente di fatto si danno trà li Rè, e li Principi grandi, e sourani d'egual potenza, se non l'evento della guerra, ò della forza maggiore, ouero qualche à ciascuno ordini il rimorso della propria coscienza, e del timor di Dio; Ripetendo l'istessa protesta fatta di sopra, che tutto ciò si dice in semplice narrazione di qualche si suol disputare trà Giuristi, senza decidere ò fermar cosa alcuna, lasciando l'intiero luogo alla verità.

Cadono in pratica dunque le sudette questioni di alto dominio, e di souranità maggiore, ò minore, & in quali casi si dia luogo alli ricorsi al sourano, trà gl'infeudanti, e gl'infeudati, ouero trà il Principe sourano di quel Regno, ò di quella Prouincia, e quei signori inferiori, li quali in esso posseggano, Città, Terre, e luoghi, senza inuestitura feudale, in natura di allodio; Mà perche di ciò si è dato qualche tocco à sufficienza per la notizia generale de non professori nella materia feudale, nel libro primo, però iui si può vedere.

E se bene, presupposta la subordinazione anche totale, sono frequenti, e continue le questioni giurisdizionali, trà gli Tribunali del Principe sourano, e le Corti, ouero li Magistrati di questi signori inferiori, sopra la cognizione delle prime istanze, e quando le appellazioni siano legittime, ò nò, à somiglianza di qualche si è detto di sopra
trà

trà li suffraganei, e li Metropolitani, ò li Legati, e li Nunzj, mentre vi entrano l' istesse regole, ouero gl' istessi termini, e particolarmente sopra la cognizione d' alcuni delitti, che toccano le ragioni regali; Come sono, di moneta falsa, di rotture di strada publica, e simili accennate nel libro precedente de Regali; Ouero quando si tratti di contrauenzione di leggi, e di editti particolari dell' istesso Principe sourano; Nondimeno, tanto nella prima specie de feudatarij regali, e del primo ordine, in figura di Principi assoluti, quanto nell' altra di feudatarij inferiori, e del second' ordine, in figura di semplici Baroni, ò di Vicarij, secondo le distinzioni accennate nella detta materia feudale, non può darsi regola certa, e generale, applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi; Poiche in questa seconda specie di Baroni, e di signori più subordinati, alli quali in alcune parti d' Italia, si suole dar' il titolo di domicelli, il tutto dipende dalle leggi, ouero dagli stili del principato, che sogliono esser diuersi, secondo la diuersità de' paesi, conforme si è accennato nella detta materia feudale, et anche in quella de' Regali, in occasione di discorrere quando à questi Baroni ò signori spettino le regalie, ò nò; E quanto à quelli della prima specie (conforme altroue si è detto) la decisione in gran parte dipende dalla forza, ouero dalla maggiore, ò minor potenza, poiche
 se be-

se bene, iò per le leggi generali del padrone diretto, ouero per le particolari dell' inuestitura, molte cose possono, ò deuono spettare al padrone come effetti dell' alto dominio, e della souerantà, tuttauia la forza stà nella pratica, ouero nell' esecuzione, la quale alle volte, secondo le contingenze de' tempi riceue, dell' impedimenti, siche bene spesso conuiene al superiore di dissimulare; Che però non sono materie soggette al solo giudizio de' Giuristi, ma pizzicano più tosto del politico.

7 L' istesso camina in quelle questioni giurisdizionali, che occorrono sopra l' esenzione degli Ambasciatori Regij, ò d' altri Principi, e della loro fameglia, ouero circa la franchizia delle loro case, mentre il tutto dipende dagli stili particolari de' luoghi, ouero (per dir meglio), anche negli stessi luoghi, dalle contingenze de' tempi, e da altre circostanze; Insegnando le croniche, & i diarij, che a gli Ambasciatori d' vn' istesso Principe, sia stato portato maggiore, ò minor rispetto, secondo l' opportunità de' tempi; Ouero che vn' istesso Principe habbia dissimulato, e tollerato con molta pazienza grandissimi affronti, e strapazzi fatti à suoi ministri, e dependenti; da vno più potente di lui; Et all' incontro habbia fatto grandissimi risentimenti di cose di poca considerazione, e più tosto casuali, con vn' altro meno potente

tente; Che però non sono materie da legisti, & è specie di pazzia il voler trattar queste materie all'vso puro leguleico.

8 L'istesso vâ detto in quell'altra questione (per qualche spetta al foro esterno), più politica che legale, e da decidersi con la ragione della guerra, più che per via giudiziaria; Siche resta congrua solamente alli professori del foro interno; Cioè qual giurisdizione resti alli popoli, ouero alla Republica contro il proprio Principe, ancorche assoluto, di deporlo, e di punirlo, nella maniera che nella nostra età la pratica hà insegnato in vn Rè grande, il quale è stato fatto morire in publico palco per mano di ministro di giustizia, per condanna de' proprij sudditi; Oltre che, quando anche si hauesse à discorrere legalmente; Siche quelle cose, le quali vanno considerate per li suddetti professori del foro interno, acciò entri detta giurisdizione, e podestà, si hauessero da esaminare nel foro esterno giudiziario, Ne meno vi si potrebbe dare vna regola certa per la diuersa natura, e qualità de' principati; Attesoche alcuni, per esser di conquista, ouero per consuetudine, sono più assoluti, e monarchici, sèza partecipazione alcuna de' sudditi; Et altri hanno qualche mistura del monarchico congiunto con l'Aristocratico, ouero con il Democratico, per qualche partecipazione de' sudditi, col mezzo de' Parlamenti, ò di altre adunanze, siche

siche l'Imperio sia più ristretto ; Mà tuttaua non è materia da legisti , e da professori del foro esterno giudiziario .

E della giurisdizione in mare , si è accennato qualche cosa nel libro precedente de' Regali ; Mà parimente vi entrano le stesse ragioni politiche , più che legali ; Siche il tutto alle volte fa più la forza , ò l'opportunità , che la legge scritta , e giudiziaria .

Le altre questioni (eccetto quelle de confini , delle quali si tratta di sotto ,) riguardano li casi ò le cause particolari , siche sono più priuate che pubbliche , e generali ; Che però cadono sotto l'altra ispezzione , della quale si tratta nelli capitoli seguenti ; E quando la qualità de paesi portasse altre questioni generali , dourà ricorrersi à professori , non essendo possibile , senza vna gran digressione , la quale portarebbe noia , e forse qualche confusione , l' esaminare minutamente il tutto , douendo queste notizie

bastare per vn lume , oue-

ro per vna scorta , da re-

golare gli altri

casi .

CAPITOLO OTTAVO.

Delle questioni, ò differenze di maggiore, ò minore competenza, trà più Giudici, e Magistrati dell'istesso foro, li quali habbiano l'istessa competenza, mà sia trà loro diuisa la giurisdizione, secondo la natura, ò qualità delle cause:

S O M M A R I O.

A Chi spetti la cognizione delle cause miste, quando siano diuise le giurisdizioni, civile, e criminale.

- 2 Quando la causa debba dirsi più tosto criminale che civile, & all' incontro.
- 3 Quando il Giudice civile inibisca al criminale, ouero il criminale al civile.

CAP. VIII.



A materia di questo capitolo , riguarda più tosto le cause particolari trà le parti litiganti , se debbano spettare più ad vn giudice che all' altro , che però sono comuni , all' vno , & all' altro foro , ouero all' vno & altro genere di podestà ecclesiastica , e laicale rispettivamente .

La prima questione dunque , la quale pizzica più del generale , trà essi giudici , che del particolare , riguarda il caso , che trà li Magistrati siano diuisi li generi delle cause , cioè che ad vno spetti la cognizione delle cause ciuili , & all' altro quella delle criminali , in maniera che il giudice , ouero il magistrato d' vn genere , non habbia giurisdizione , nè competenza nell' altro , Atteso che trà questi entrano le questioni sopra quelle cause , le quali da Giuristi si dicono miste , cioè che partecipino dell' vna , e dell' altra qualirà ; Come per esemplo sono le cause d' alcune ingiurie , & offese , ouero quelle della falsità , e cose simili , che portano seco la criminalità per il gastigo del delitto , e la ciuità per l' interesse della Par-

te,

te; Ouero all' incontro, sono quelle cause, nelle quali si tratta principalmente dell' interesse ciuile della parte, mà vi è la mistura di pena da applicarsi al fisco, la quale cagiona la criminalità per causa del pergiuro, ò per altro rispetto, con casi simili; Et in questi casi, entra il dubbio, quale di questi due giudici, ò magistrati, sia il competente, con la priuatiua dell' altro, in maniera che non entrino i termini della preuenzione, delli quali si discorre di sotto nella questione seguente; E ciò particolarmente cade frequentemente in disputa nel Regno di Napoli, per causa che molte Chiese secolari, e regolari, per antiche concessioni regie possiedono in feudo, ouero in allodio però subordinato, & in ragione di semplice baronia, alcune terre, e castelli abitati con la giurisdizione ciuile, restando la criminale appresso il Rè, ouero appresso altri Baroni, ò feudatarij, alli quali dal Rè quella si sia conceduta, com' è solito farsi quasi di tutto quel Regno per sua disgrazia; Che però entrano le questioni nelle cause misse.

Le sudette questioni, nel secolo passato furono molto frequenti, e produssero degl' inconuenienti, mà di presente in gran parte sono già sopite con decisioni di quei Tribunali, ouero con altre regie

prouisioni; Nè in ciò si può dar' vna regola generale applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi, poichè se bene vi suol cadere vna certa generalità, di
 2 douer' attendere la parte principale, ouero preponderante, la quale tiri à se la parte minore, e consecutiua, siche, se la causa principalmente consista nell' interesse de' le parti, debba dirsi ciuile, ancorche per conseguenza porti seco qualche criminalità; Et all' incontro, se principalmente si tratti del delitto, debba dirsi criminale, ancorche in conseguenza porti la refezione dell' interesse alla parte offesa; Tuttauia diuersi sogliono esser gli stili de' paesi, e de' principati, che però l' offeruanza viene stimata vn gran giudice.

Col presupposto dell' istessa distinzione, di giurisdizione ciuile, e criminale, entrano
 3 frequentemente in pratica (particolarmente nella Corte di Roma) le questioni di maggior competenza trà questi giudici e magistrati, ciuili, e criminali, alli quali aderiscono anche le parti interessate; Come per esempio (parlando della maggior contingenza de' casi) Muore vna persona con testamento, nella quale istituisca vn' estraneo, per ilche li prossimi parenti, à quali sarebbe douuta la successione ab intestato, pretendendo che quel testamento sia falso, ouero che sia estorto con dolo, e con mal' arte, diano querela criminale contro il testamentario, il quale auanti

LIB.III.DELLA GIVRISD. CAP.VIII. 101

il giudice ciuile dimandi d' esser dichiarato crede, & anco di hauer' il possesso dè beni; Ouero che vn debitore, doppò hauer con lunga lite stangheggiato il creditore, con tutti li sutterfugij e regiri possibili, vedendosi arriuato, vfi quella bella cautela, la quale ad alcuni è stata solita riuscir profitteuole, di dare al creditore vna querela criminale di falsità dell' istromento ò di altre scritture, ouero di vfura, ò di subornazione dè testimonij, o pure che dimandi il debito due volte, con casi simili, per ilche nasce la questione, se il giudice ciuile possa inibire al criminale, & ordinare che si aspetti l'esito della causa ciuile, dalla quale dipende la criminale; Ouero all' inècontro, se il criminale possa inibire al ciuile; E ciò suol dipendere dalla legittima preuenzione, cioè che quello, auanti il quale si sia introdotta prima la causa, possa inibire all' altro; Quando la natura della causa non sia tale, che possa ammettere il concorso di tutti due i processi; Ouero che non ostino le leggi, ò gli stili, li quali hanno gran parte in questa materia. A

Le suddette, & altre simili questioni, caminano nel concorso di piu giudici, e magistrati egualmente competenti per vn' istessa specie di competenza, cioè che (per esemplo) tuttidue siano dell' istesso foro laicale, ò ecclesiastico, rispettiuamente, per la stessa ragione d' origine, ò di domicilio, fiche

A
In questo istef
so lib. 3. nelli
disc. 77. 79. &
81.

fiche la questione di cōpetenza, dipēda dalla distin-
 zione della giurisdizione, ouero dalla qualità delle
 cause; Ilche anche nel foro ecclesiastico suol'occor-
 rere (benche più di raro), quando (per esemplo)
 il Vescouo habbia in vso di tener due Vicarij, o-
 uero due officiali distinti, vno per le cause ciuili, e
 l'altro per le criminali, conforme insegna la
 pratica del Tribunale del Vicario di
 Roma, ed anche quella dell'Ar-
 ciuescouo di Milano, con
 altri simili, che

forse vi fia-

no.



CA-

CAPITOLO NONO.

Del concorso di più Giudici competenti nell' istesso genere di cause, ciuili, ò criminali, mà per diuerse specie, ò cause di competenza, quale debba dirsi competenza maggiore, che vinca l'altra.

SOMMARIO.

- 1 **D** Elle diuerse specie di competenza.
- 2 **D** Il foro del delitto è più priuilegiato.
- 3 L' attore hà l' elezione in prima istanza.
- 4 E nella seconda è dell' appellaro.
- 5 Del giudizio di diffamazione, ò iattanza.
- 6 Della preuenzione.
- 7 Se per il delitto commesso in vn territorio, possa esser' il reo punito nell' altro.
- 8 Del foro della contrettazione della robba rubbata.
- 9 In qualche si discorre nel numero 7. sono di peggior condizione gli ecclesiastici, e della ragione.

Del

- 10 Del concorso di più giudici competenti di un'istesso luogo.
- 11 Del foro privilegiato per la robba hauuta da quel giudice.
- 12 Se in ciò suffraghi l'esenzione del foro.
- 13 Quando cessino le competenze per la diuersità del patrimonio.
- 14 Se l'erede sia astretto al foro del morto.
- 15 Della connessione ò pregiudizialità per la comunione.
- 16 Dell'istessa connessione, e quando vi sia.
- 17 Se si tratti di eredità, ò di fideicomisso che habbia robbe in più luoghi.
- 18 Se per questa causa li Chierici possano esser chiamati auanti il Giudice laico.
- 19 Di altre questioni trà il foro Ecclesiastico, & il laico.
- 20 Della ragione, per la quale non si può discorrere di tutti i casi.
- 21 Del foro della turbata giurisdizione, ò dell'offesa fatta al giudice.

CAP. IX.



I

OLTE sono le sorti, ouero le specie di competenza ordinaria, ò regolare, per lo che nascono le questioni, qual d'loro debba dirsi la maggiore, sicche vinca l' altre, e tiri à se la cognizione della causa; Atteso che vna è quella dell' origine; L' altra del domicilio; L' altra del delitto; L' altra del contratto; L' altra del destinato pagamento, ò adempimento; E l' altra della situazione delle robbe, delle quali si tratta; Che però verificandosi più delle sudette specie in vn' istessa persona, ò causa, la quale debba esser giudicata da vn solo, entra il dubbio, à chi ne spetti maggiormente la cognizione, e debba dirsi di maggior competenza. A

La regola generale assiste al foro del luogo del delitto, quando si tratti in criminale; Ouero in ciuile al luogo del contratto, ò del destinato pagamento, ouero adempimento di quel che si è promesso, senza escludere gli altri fori, à fauore di quello, à chi si è promesso l' adempimento, mentre il creditore, può, se vuole, conuenire il debitore negli altri fori suddetti; Mà il punto stà, se debba
Tom. 3. della Giurisd. O esser

A

Di questa specie, e del concorso tra loro si tratta in questo istesso lib. nelli disc. 57. & 71. con molti seguenti, e nel lib. 15 de iudiz. nel disc. 3. & in altri.

esser forzato agitare contro il debitore più in vno, che in vn' altro, quando da questo sia preuenuto; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Mà però nō può darusi regola certa, per la grā varietà

3 de stili in ciascun dominio, ò principato; Regularmente[però la competenza di più fori dell' istessa istanza s' intende introdotta à fauore del creditore, ouero dell' attore, al quale si dà la facoltà d' eleggere vno di più giudici competenti nell' istessa istanza, mà nell' altre istanze d' appellazioni, l' elezione d' vno di più giudici competenti, si concede all' appellante. B

Bensì che alle volte questa elezione anco nella prima istanza si dà al debitore, ouero al reo, quando per causa delli vantamenti del creditore, ò dell' attore, il reo debitore intenti auanti vn suo giudice competente, quel giudizio, il quale dalli Giuristi si dice di iattazione, ouero di diffamazione, del quale si discorre nella materia giudiziaria. C

Come ancora nelle cause criminali, il priuilegio del foro del delitto suol cessare, quando essendo quel giudice, molto negligente, si sia, senz' affettazione, preuenuta la causa dal giudice dell' origine, ouero da quello del domicilio; D Che però, in ciò nō facilmente si può dare vn regola certa, essendo materia arbitraria, secondo le circostanze particolari di ciascun caso.

Il concorso delle suddette diuerse specie di fori, non

B

*Nelli luoghi
suddetti e nel
disc. 62. di que-
sto lib. e nel
detto tit. de giu-
dizij nel disc.
3. e nel disc. 37
dell' appella-
zione.*

C

*Di questo giu-
dizio si tratta
in quest' istef-
so lib. nel disc.
62. e nel detto
lib. 15. de giu-
dizij, nel disc.
2. & 3. & 16.*

D

*Nel detto disc.
17. di questo
lib. & in altri*

non sēpre camina; Attesoche in criminale, quando si tratta di delitti, ciò caminerà bene in tutto quel principato, mà non già fuori di esso, in principato alieno indipendente, anche se fosse l' vno, e l' altro, posseduto da vn' istessa persona con diuersi titoli; Poiche se (per esemplo) vno nel Regno di Napoli facesse qualche delitto, ò nella sua patria, ò in altro luogo di suo domicilio, non potrà essere molestato nel Regno di Sicilia, ouero nel Ducato di Milano, ancorche iui cōtraesse ouero hauesse già il domicilio; Ouero, che all'incontro nel luogo del domicilio facesse il delitto, e si ricouerasse nel luogo dell'origine, quando nel luogo, nel quale si sia ricouerato, non vi fusse la preordinazione, con le distinzioni che danno liCriminalisti, non ostante che siano principati posseduti dall' istesso Rè di Spagna, mentre il detto Rè vien considerato come rappresentante tante persone diuerse; Molto più quando anche materialmente siano diuerse le persone dè Principi; Ogni volta però che non si tratti di quei delitti, li quali siano da per tutto punibili, come per esemplo, è quello dell' eresia, ò dell' apostasia, ò di altro che concerna la fede; O pure che secondo li concordati dè Principi confinanti, non siano delitti tali, che vn Principe debba rimettere all' altro quello, il quale si ricouera nel suo principato, sicche parimente in ciò hanno gran parte gli stili dè paesi. E

E
Diciò si discorre nel lib. 2. de Regali nel supplemento in occasione di trattare della confiscazione.

Cade però il dubbio, se la contrettazione del delitto dia competenza di foro, anche all' incompetente; Come per esempio occorre ne i furti commessi in vn principato, ò territorio, se il portar seco la robba robbata in vn' altro principato, ò territorio, possa dar' adito al Magistrato di questo luogo à punirlo; Ilche si può ancora esemplificare nelli ratti, che si facciano delle donne, ò de i furti; O pure nel tener' appresso di se la moneta di vn' altro Principe in quel suo principato falsificata, con cose simili; Et in ciò si scorge gran varietà d' opinioni trà Criminalisti, mà parimente vi hà gran parte lo stile, ouero l' offeruanza, siche non può daruisi vna regola certa. F

F
Se ne accenna qualche cosa nel lib. 14. nel miscellaneo ecclesiastico nel disc. 11. & àco nel lib. 15. de giudizij di quest' opera accennando qualche cosa della materia criminale -

Sono in ciò di peggior condizione li chierici, e gli ecclesiastici di qualche siano i laici, poiche questi soggetti al Principe secolare, quando sono fuori di quel' principato, ò territorio, ouero secondo li diuersi stili fuora di quella prouincia, ò presidato, àcorche in dominio dell' istesso Principe, nō hāno ordinariamēte da temere; Mà gli ecclesiastici in ogni luogo cattolico, e comunicabile (quando la potenza de laici de fatto, & ingiustamente non l' impedisca) possono essere molestati, e puniti; O' pure che carcerandosi debbano esser rimessi al proprio Ordinario, per l' istessa ragione, la qual camina negl' inquisiti d' eresia ò di apostasia, ò di altro delitto concernente la fede, cioè che per tutto il Mon-

Mondo, è vn solo Principe ecclesiastico, cioè il Papa, & è vn solo territorio.

Si danno ancora in vn' istesso luogo, e per l' istessa causa di competenza, di origine, ouero di domicilio, ò di contratto, ò di delitto, più, e diuersi giudici egualmente competenti; Come per esempio in Roma sono; Il Gouvernatore, Il Vicario; L' Auditore della Camera; E rispettiuamente il Senatore; Attesoche trà loro entrerà la preuenzione, e quello farà il competente, il quale habbia legittimamente preuenuto. G

Ogni volta però che non vi concorra qualche ragione particolare, per la quale la causa debba spettare ad vno; cioè che (per esempio) si tratti di cosa hauuta da sua mano, come occorre quando si tratti di render conto di qualche tutela, ò amministrazione hauuta dalle mani d' vn giudice, ouero che dal medesimo si sia hauuto il denaro, ò la robba, con obbligo di restituirla, con casi simili. H

A tal segno, che alcuni credono, che se vn chierico, ouero in altro modo esente dalla giurisdizione di quel giudice, habbia hauuta da esso la tutela ò altra amministrazione, ò robba, ò denaro, possa auanti di lui esser conuenuto, non ostante l' esenzione; Il che però riceue molta contradizione, sicche non può daruisi vna regola certa, hauendoui gran par-

G
Nel lib. 15 nel
la relazione
della Corte trat
tando di questi
tribunali.

H
In questo lib.
nel disc. 58. e
nel disc. 94.

I
*In questo lib.
nelli detti di-
scor. 58. & 94*

310 IL DOTTOR VOLGARE

parte l' offeruanza almeno de fatto conforme più distintamente si discorre nel teatro, & anco di sotto nel cap. 11. doue si distingue. I

Non sempre però le suddette specie di competenza hanno luogo, attesoche regolarmente caminano, negli oblii indifferenti, e personali, mà non già quando si tratti di cause contro quella persona per altro sogetta per vna ragione accidentale, sicche la persona materiale, la quale habbia l'origine ouero il domicilio in luogo, rappresenti più, e diuerse persone formali, per la diuersità de' patrimonij, ò delle signorie in diuersi principati; Come per esempio; Se vn signor Romano, il quale sia suddito di questo foro, per ragione d'origine, ò di domicilio, ouero per l'vno, e l'altro, possedga feudi, ò stati, & altri effetti nel Regno di Napoli, ò in quello di Sicilia, ò nella Toscana, ò in Lombardia, o in altri paesi fuori d'Italia, in tal caso per le cause spettanti à detti stati, e patrimonij, non potrà esser conuenuto in Roma per ragione dell' origine, ò del domicilio, mentre in ciò rappresenta persone diuerse, conforme parimente più distintamente si discorre nel teatro. L

L
*Nel disc. 90.
di questo lib.*

Cadendo il dubbio, se essendo erede d' vn'altro il qual' era di diuerso foro, possa per ciò esser conuenuto in quello del domicilio, ouero dell'origine, propria; O' pure all'incontro, possa essere conuenuto nel foro del morto, ancorche non sia à quello

lo soggetto, O' in quel luogo, nel quale sia situata la robba, ancorche non vi sia la soggezzione della sua persona; E sopra di ciò in occorrenza dourà ricorresi à qualche se ne discorre nel teatro M mentre per la varietà dell' opinioni, e per le diuerse distinzioni, non può facilmente darfi vua regola certa, & vniforme per la capacità d' ognuno, siche farebbe indurre più tosto confusione.

M
In questo istesso lib. nelli disc. 75. & 86.

Si danno però de i casi, ne i quali, vno trà più giudici, sia il più competente, anzi che tiri à se tutte l' altre cause, anche à rispetto di coloro, che non sieno sudditi al foro; Come per esempio (parlando per il caso più frequente); Se si commette vn delitto da più persone, le quali siano di diuerso foro cioè chierici, e secolari; In tal caso il giudice ecclesiastico (secondo l' opinione che tiene la Corte Romana (con l' infra scritta distinzione) conoscerà tutta la causa, anche à rispetto de laici, per due ragioni; Vna cioè del foro più degno, il quale tira à se il men degno, E l' altra per la connessione, acciò non si dia l' inconueniente, che di due, ò più inquisiti di hauer fatto unitamente vn' istesso delitto, vno ne sia condannato, e l' altro assoluto. N

N
Nel disc. 74. & 76. di questo titolo e nel supplemento dell' istesso.

Và intesa però questa proposizione (anche nella Corte di Roma) con le douute distinzioni, e che veramente si verifichi detta circostanza di connessione, ò di pregiudizialità, cioè che se si tratta (per esem-

esempio) d'un'omicidio, o di vn'altro delitto commesso dal laico, con mandato del chierico, o all'incontro, in tal caso, ciò camini senza dubbio, atteso che la connessione resta chiara; E l'istesso quando il chierico, & il laico siano egualmente delinquenti, o inquisiti d'un'istesso delitto premeditato, e fatto congiuntamente, precedente trattato, e concerto trà loro, mentre altrimenti vn processo potrebbe distruger l' altro; Purche le difese non siano diuerse, e per cause totalmente diuerse; Mà quando cessino queste, o simili circostanze, sicche le difese possano esser diuerse, o che ciascuno sia tenuto solamente di qualche hà operato, e per conseguenza che cessino detti inconuenienti; In tal caso ciascun giudice conosce il suo suddito, mentre vengono riputate tante cause, quanti sono li delinquenti.

Bensi che nello Stato Ecclesiastico, questa pratica hà luogo trà li Vescouï, o altri Ordinarij de luoghi, e li Baroni; mentre nell' altre Città, e luoghi non baronali dello stesso Stato, quando si dia il caso di queste cause così connesse, per essere li Presidi, o li Gouvernatori, per lo più Prelati o togati ecclesiastici, e per trattarsi d'un Principe ecclesiastico, è solito dalla Consulta, coll' oracolo del Papa commetterli all'istesso Preside, o Gouvernatore secolare, che conosca tutta la causa, conforme si accenna anche di sotto nel cap. 11.

La suddetta ragione della connessione, opera ancora l'istesso effetto in tutti gli altri casi, nelli quali quella entrasse; E questa connessione si può dare in due maniere; Vna cioè, quando la sentenza data con vno, potrebbe fare stato con l'altro, e pregiudicargli; E l'altra, che le ragioni dell'vno, e dell'altro dipendano da vn'istesso punto indiuiduo, sicche potrebbe, risultarne l'accennato inconueniente, che sopra l'istesso punto, e nell'istesso tempo, nascano più sentenze contrarie di diuersi giudici, poiche in tal caso, si deuono vnire tutte auanti di vno, conforme particolarmente insegna frequentemente la pratica nel concorso dè creditori, ouero in cause simili, nelle quali entri la stessa ragione, nella quale stà tutta la forza. O

O
Nelli suddet-
ti luoghi & a
che nel disc.
60 e nel disc.
94. & altridi
di questo lib.

Si discorre ciò secondo l'opinione, e pratica della Corte Romana; Non intendendo di stabilire regola generale dappertutto, 'per la diuersità delle opinioni, ò dè stili, mentre in alcune parti, li magistrati secolari, non vogliono ammettere questa pratica, anche in criminale, mà che ogn'vno conosca il suo suddito; Sicche se ne lascia l'intiero luogo alla verità, non pretendendo io in quest'opera di decidere cos'alcuna.

Presupposta detta regola, che si tratti di cause, le quali habbiano connessione, ouero che si tratti di giudizij vniuersali, in maniera ch'entri la stessa ragione; In tal caso, cade il dubbio, qual

sia questo giudice, il quale debba auer la cognizione di tutta la causa, e d'inibire agli altri come più competente; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, particolarmente quando si tratti d'vn' eredità, ouero d'vn fidecommesso, che habbia robbe sparse in diuersi paesi ò territorij; Attesoche cuni vogliono, che debba esser migliore la condizione di quel giudice, il quale habbia preuenuto, e chesia stato il primo; Altri che si debba attēdere il giudice del luogo, nel quale sia posta la maggior parte della robba; Et altri, che si debba attendere quel luogo, nel quale sia morto quello, della cui eredità si tratta, ouero doue hauea il domicilio fisso; Et altri che s'attenda il luogo della robba più principale, e qualificata, siche si possa dire di esser' iui il capo dell'eredità, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; P. Che però non può daruisi vna regola ferma applicabile ad ogni caso, per la diuersità dell'opinioni, douendosi camminare con quella, la quale sia riceuuta, e praticata in quel luogo.

P
Nel disc. 87.
di questo lib.

Anzi quando si tratta di giudizij vniuersali, vogliono molti, che il giudice laico sia competente, anche dē chierici, e di altri ecclesiastici, per la ragione, che non sia competenza forzosa, mà volontaria, cioè che il giudice laico denunzij, come auanti lui si tratta quel giudizio vniuersale, acciò stimando d'hauerui interesse, possa, se

Vuo-

vuole, dir' il fatto suo, e riparare al suo pregiudizio, senza che niuno lo sforzi à comparire, sicche si dica reo volontario. Q

Q
Nelli disc. 58.
con due seguiti
e 62. e 63. e
94.

Però così in questo punto, come in molti altri che occorrono trà il foro ecclesiastico, & il secolare; Come per esempio, quando il chierico succede al laico, col quale era cominciata la lite nel foro laicale; Ouero quando, pendente la lite, ò l'inquisizione, il laico si faccia chierico; O' che la robba, la quale sia in lite auanti il giudice laico, sia alienata nel chierico; O' che all'incontro, pendendo la lite nel foro ecclesiastico, il collitigante diuenti laico, ò che in altro modo la robba passi in mano di laico, con casi simili; R Io non intendo dir cosa alcuna determinatamente, mentre pare che oggidì queste, e simili questioni, siano diuenute più politiche, e fazionarie, che legali, Che però se ne lascia parimente il luogo alla verità, potendosi nell' occorrenze vedere qualche se ne và accennando nel Teatro ne luoghi accennati, ò pure si dourà ricorrere à professori pratici delle opinioni, e degli stili del paese, nel qual di ciò si tratta.

R
Nelli luoghi
di sopra accennati, e particolarmente nel
disc. 94. & ancora nel lib. 15.
de giurizj.

Maggiormente, che farebbe troppo gran digressione incongrua à non professori, et à quest' opera, il voler esaminare minutamente queste e simili cose, con riferire le diuerse opinioni, e

li loro fondamenti , ò le distinzioni , che da alcuni si vanno dando , per conciliarle ; Siche (conforme si è detto da principio) questa materia , la quale nelle leggi ciuili era forse la più facile, e la più piana , oggidì ; Parte per la diuersità de' fori, ecclesiastico , e laicale ; E parte per la gran molteplicità de' principati , e diuersità de' le loro leggi , e stili, è diuenuta vna sabala impercettibile , & incapace di regola , come ridotta più tosto al politico & al fazionario, che soggetta alla verità legale .

S

*Nel lib. 15. de
giudizij nel
disc. 3. & 16.
& anco in
questo lib. fre-
quentemente.*

Quando poi trà più giudici s' intenda introdotta la preuenzione acciò ne risultino gli effetti di sopra accennati, si discorre nella materia de' ²¹ giudizij in occasione di trattare dell' introduzione, e della pendenza della lite . S

Oltre li sudetti casi ordinarij , di competenza di foro , cioè di origine, di domicilio, di ²² contratto , di delitto , del sito della robba , e del destinato pagamento ; Vi sono de' casi straordinarij , & accidentali ; Conforme particolarmente si stima sopra tutti priuilegiato, e contro il quale nõ vaglia esenzione alcuna quello dell' offesa, ò turbata giurisdizione ; Ouero (come li Giuristi dicono) dell' offesa delle sue orecchie , con le falsità , ò irreuerenze ; Purche vi sia la competenza abituale , siche non osti quell' incompetenza, che si dice totale, & onnimoda. T

T

*In questo lib.
nel disc. 36.*

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Dell' ordine, che si deue tenere trà più
 fori , e giudici , per la diuersità
 dell'istanze; Et anche delle persone
 ò casi priuilegiati, ouero straordi-
 narij , nelli quali l' ordine solito
 riceue alterazione .

S O M M A R I O .

- 1 **L** E questioni del capitolo antecedente sopra il
 concorso di competenza , caminano nell' istes-
 sa istanza , e dell' ordine graduale trà
 l'istanze .
- 2 Li tribunali del Principe sourano, non possono to-
 gliere le cause , alli Baroni , & ad altri giudici
 inferiori .
- 3 Del consenso nella giurisdizione di un giudice
 competente .
- 4 Della recusazione del giudice sospetto .
- 5 Gli ecclesiastici anche volendo, non possono sogget-
 tarsi al giudice laico .

Non

- 6 Non possono le parti d' accordo toglier le cause à chi spettano.
- 7 Il Giudice non può rinunciare alla sua competenza in pregiudizio delle parti.
- 8 Del decreto del Concilio di Trento, che le cause in prima istanza spettino all' Ordinario, con le sue limitazioni remissivamente.
- 9 Dell' istessa regola negli altri principati secolari.
- 10 Dell' ordine trà diuersi giudici di appellazione.
- 11 Del priuilegio dell' elezzione del foro dato alle persone miserabili.
- 12 Camina anche nel foro ecclesiastico.
- 13 Dell' istesso priuilegio.
- 14 Dell' elezzione del foro che dà l' obbligo camerale, ò altra conuenzione delle parti.
- 15 Del foro militare de soldati.
- 16 Di altri giudici particolari; E specialmēte de Maestri di strada, e dell' Annona.
- 17 Del foro della Città di Roma come patria comune.

C A P. X.



Q Vanto si è accennato nel capitolo antecedente, del concorso di più giudici, ouero di più fori, di vna stessa giurisdizione, ecclesiastica, ò secolare rispettiuamente, camina col presupposto che, ò per la stessa, ò per diuersa ragione di competenza, siano tutti giudici ordinarij della prima, ouero di altra istanza, sicche in questa siano eguali; Non già quando il concorso sia trà più giudici egualmente competenti, anche per l' istessa ragione di competenza, mà con la diuersità delle istanze, perche vno sia giudice ordinario della prima, e l' altro sia della seconda istanza, per causa d' appellazione, ò di ricorso, mentre trà questi non si dà concorso coeguale, e simultaneo, mà graduale, e successiuo; Cioè che prima la causa si deue conoscere dal giudice ordinario della prima istanza, e dopoi in grado d' appellazione, ò di ricorso, dall' altro superiore nella seconda, il quale percio non hà giurisdizione attuale, & esercibile nella prima istanza. **A**

2 Camina ciò generalmente, per regola di ragion comune, nell' vno, e nell' altro foro, conforme (parlando del laicale) insegna la pratica in quei paesi, nei quali sia frequente l' vso de Baroni,

A

*In quest' istef
so lib. nelli
disc. 50. e 51
& 68. e nel l.
14. nelle an-
notazioni al
Concilio di
Trento no
disc. 33.*

cōforme occorre nelli Regni delle due Sicilie, che se li tribunali Regij, anche maggiori, mettono le mani nelle cause ciuili, ò criminali de' vassalli, li Baroni ne dimandano, e ne ottengono la remissione alli loro officiali, finche si consumi la loro giurisdizione, la quale in molte parti, non si ferma nella prima istanza, mà si estende per lo più alla seconda, & anche in alcuni alla terza, secondo la diuersità de' priuilegij, ò delle consuetudini; E doppo consumate queste istanze, col suo douuto ordine graduale, non già per salto, passano le cause per appellazione, ò per ricorso alli Tribunali maggiori del Principe sourano; Quando non si tratti di alcuni casi speciali, delli quali ne spetti la cognizione immediata, & à drittura al sourano, & à suoi Tribunali maggiori, conforme di sopra si è accennato in quei casi, li quali riguardano le regalie del sourano.

3 E ciò, è tanto vero, che se bene vn giudice incompetente, e recusabile, può diuentar competente per il consenso delle Parti, e per quella, che li Giuristi dicono prorogazione di giurisdizione, purché vi sia la competenza abituale, sicché l'impedimento, ouero la recusabilità consista nell'incompetenza attuale, conforme si discorre nella materia giudiziaria, nella quale si tratta, quando si dica d'esserui questo consenso sufficiente; B Et iui ancora si tratta della recusazione de'

B
*Nel lib. 15.
 de iudizij
 nel disc. 3. &
 in altri.*

de' giudici, per altro competenti per capo di suspe-
 zione; C Non potendosi prorogare trà le
 parti quella giurisdizione, la quale non vi sia ne-
 anche abituale; Come per esempio occorre nei
 5 chierici, e nelle persone ecclesiastiche, le quali
 anche volendo, non possono consentire al foro
 laicale, come rei necessarij, con casi simili. D

Non dimeno, quando anche le parti d' accor-
 do volessero mutare quest' ordine, cò andare à drit-
 tura al giudice, ouero al Tribunale superiore dell'
 6 appellazione, ò del ricorso, tuttauia non lo pos-
 sono fare in pregiudizio del Barone, ò di quell' altro
 magistrato, al quale spetti la cognizione della
 prima, ò di altra istanza, fische à sua requisizione
 se gli deue rimettere la causa, conforme la fre-
 quente pratica insegna. E

Et all' incontro, se il Barone, ouero l' officia-
 le, al quale spetta questa giurisdizione, ò prero-
 gatiua, renunziando alle sue ragioni, si conten-
 tasse, che la causa fosse conosciuta dal giudice, ò
 7 dal tribunale superiore; Nondimeno ciò non
 ostante, le parti, ouero ciascuna di esse, possono,
 dimandare, che si offerui l' ordine douuto; Quàn-
 do però, qualche legge, ò stile particolare del prin-
 cipato, non persuadesse il contrario, mentre
 (conforme più volte si è accennato) per la gran
 diuersità de' principati, e de' domini, e delle lo-
 ro leggi, ò stili, non possono darli quelle regole.

C
 Nell' istesso
 disc. 3. de giu-
 dizij.

D
 In quest' istes-
 so libro nella
 disc. 58. e se-
 guenti e 44.
 doue si tratta
 della materia
 e nel Miscel-
 laneo eccl. nel
 libro 14. nel
 disc. 2. doue
 si tratta dell'
 immunità
 ecclesiastica.

E
 Nel detto dis.
 58. e seguenti
 di questo lib.
 & in altri co-
 me sopra.

generalì, che anticamente si dauano dalli Giurisperiti della Republica, ouero dell' Imperio Romano.

Molto più ciò camina nel foro ecclesiastico, per la moderna espressa legge, altre volte accennata, del Concilio di Trento, per la quale, precisamente si ordina, che tutte le cause nella prima istanza, debbano esser conosciute dagli Ordinarij de' luoghi, e non possano ingeriruisi li Metropolitani, ouero i Legati, e li Nunzi, conforme di sopra in altra occasione si è accennato.

Anzi nemeno li Tribunali della Corte di Roma, dalla quale, secondo la pratica cotidiana, si rimettono à gli Ordinarij le cause, le quali nella prima istanza vi si introdussero, conforme più distintamente si discorre nella materia giudiziaria, in occasione di trattare delli Tribunali, e della Corte Romana, e particolarmente delli Tribunali dell'vna, e dell'altra Signatura, di grazia, e di giustizia, doue ancora si discorre quali siano le appellazioni legitime, ouero quando si verifichi quella negligenza, per la quale, secondo la disposizione del sudetto Concilio, merita l'Ordinario d'esser priuato di questa giurisdizione; Et anche quali siano quelle cause graui, che meritano di dirsi curiali, da douersi conoscere nella Corte, anche nella prima istanza, & eccettuate dal Concilio, ouero che al Concilio si deroghi dal

Papa, commettendo la causa in Rota, ouero in altro Tribunale. F

F
Nel lib. 15.
nella relazione
della Corte
nel disc. 30.
§ 31.

Il che à proporzione si suole verificare ancora in altri principati, poiche dipendendo tutto ciò dalla legge positiua, si può à questa derogare ò dispensare dal fourano.

10 Come ancora, nella stessa materia giudiziaria, si discorre dell' ordine graduale, il quale si deue tenere trà più giudici d'appellazione, e di ricorso, essendo proibita l'appellazione, che li Giuristi dicono per salto, eccetto che al Papa, conforme iui più distintamente si discorre;

Quest' ordine però alle volte riceue la sua variazione, ò alterazione, non solamente ne i casi particolari per dispensa del Principe, ò per qualche special delegazione, mà anche generalmente per priuilegio dato dalla legge comune, ad alcune persone, le quali si dicono miserabili; Come sono, le vedoue, le vergini, e li pupilli, li quali però siano orfani di padre, et altre persone simili, circa le quali, per la solita varietà dell'opinioni e stili, non può darsi vna regola certa, e generale, mentre in alcune parti sotto questo genere di persone miserabili, vengono annouerate anche le Chiese, e le Comunità de' luoghi, e li chierici, & altre persone ecclesiastiche, & altroue ciò non s'ammette, siche bisogna regularsi con gli stili particolari de' paesi, e Tribunali, nei quali siano le cause.

A queste persone dunque si dà priuilegio di mutare dett' ordine, e di eleggere à dirittura il Tribunale supremo del Principe, & anche da questo variare, scorgendosi la solita varietà d' opinioni, e de' stili, circa la facoltà di reuariare, & anche se sia necessario, ò nò il giuramento della perorrescenza, ò pure se si dia trà più persone miserabili la còquassazione di questo priuilegio; Ouero che quello nò entri à fauore della persona miserabile, la quale sia conuenuta come erede d' vn altro non priuilegiato, e che habbia luogo, quando il priuilegio soprauēga pēdente la lite; Ouero se cessi quando la vedoua si mariti, con altre simili questioni, sopra le quali è impossibile dar' vna regola certa moralizabile per la capacità d' ognuno; Et anche perche riuscirebbe troppo noiosa digressione il voler per minuto riassumere il tutto; Che però in occorrenza si dourà ricorrere à professori pratici in quel paese, ò Tribunale, essendo materia, nella quale hanno gran parte li stili, e l' offeruanza. G

G
Di questo priuilegio si tratta in questo istesso lib. nel li disc. 69. & 72. e nel disc. 3. del lib. 15. de' giuditij.

Hanno disputato li più antichi, se questo priuilegio, come deriuante dalla legge ciuile, debba hauer luogo nel foro ecclesiastico, particolarmente per la detta moderna legge del Concilio di Trento; Mà in pratica oggidì è riceuuta l' opinione affermatua, per la ragione, che gl' istessi sacri canoni dispongono, che in quei casi, ne i quali

quali da loro non si sia prouisto, si debba caminare con le sudette leggi. H

Camina bensì questo priuilegio, da luogo à luogo, mà non trà più Tribunali dell' istesso luogo, con il di più che in questa materia si v` accennando nel teatro; Doue particolarmente si dice, che non hà luogo quando si tratti di variare il foro del rendimento de' conti d' vn' amministrazione, ouero contro l' obbligo secondo la forma della Camera Apostolica, con casi simili. I

Si dà ancora questo priuilegio d' elezione di foro, per altro incompetente, e recusabile (purche però vi sia la competenza generica ouero abituale), per conuenzione delle parti, che per esempio si faccia il patto, che il debitore possa esser conuenuto in ogni, e qualunque foro, e Tribunale; E questo patto s' intende posto nella forma del detto obbligo della Camera Apostolica, che trà gli altri priuilegij hà questo dell' elezione del foro, peruertendo l' ordine solito.

Ancora si danno dei casi particolari, ne' quali si muti il detto ordine, e che li giudici ordinarij, non habbiano la suddetta cognizione; Come per esempio sono li soldati, li quali habbiano il loro giudice, & il foro particolare, che si dice militare, sopra del quale parimente non si dà regola certa, e generale, per la diuersità delle leggi, e degli stili, e principati. L

H
Nell' istessi
luoghi.

I
In questo lib.
nel disc. 71. e
nel lib. 15. de
giudizij trat-
tando del det-
to obbligo Ca-
merale.

L
In quest' istes-
so lib. nel dis.
78.

Et

M

*Nel lib. 13.
nella relazio-
ne della Corte
e qualche cosa
in questo lib.
nelli discorsi
82. 83. & 85.
e particolar-
mente delli
edili, o mae-
stri di strade
nel lib. 2. de
regali nel dis-
141. e del Pre-
fetto dell'an-
nona nell'iste-
so lib. 2. de re-
gali nelli dis-
44. & 45. &
125.*

Et anche sono alcune arti, ò collegij, ò profes-
sioni, ouero luoghi pij, li quali hanno li loro giu-
dici particolari; O pure sono alcune materie che
16 riguardano il ben publico, come per esemplo so-
no li giudici dell' annona, ò della grascia, ouero
gli Edili, che in Roma si dicono li maestri di strada
e simili, delli quali si discorre in occasione della
relazione della Corte di Roma, e de suoi Tribu-
nali. M

Vi è vna certa competenza di foro particolare
della Città di Roma, cioè, ch' essendo questa pa-
tria comune à tutto il Mondo, quindi segue che
si dica foro competente di ciascuno, il quale in
essa si troui, e come si dice, vi sia appreso; Mà ciò
contiene vn' equiuoco, posciache ciò caminaua
anticamente, quando era capo del Mondo, e resi-
denza della sede Imperiale, come Città metropo-
li di tutti; Siche oggidì resta ciò verificabile, à ri-
spetto del foro secolare, e di quelli dello Stato ec-
clesiastico; Et anco per tutti li cattolici, come Cor-
te, e residenza del Papa, siche vi entri l' istessa ra-
gione, nelle cause meramente ecclesiastiche, e spi-
rituali; Eccetto che per li Vescouì, li quali ven-
gano per visitar le Chiese di S. Pietro, e S. Pao-
lo, che si dice la visita de limini, conforme nel
Teatro si discorre. N

N

*In questo lib.
nel disc. 89.*

CAPITOLO VNDECIMO.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d' vn'altro, independentemēte da quello, il quale ne sia padrone ; E di altre cose concernenti questa materia giurisdizionale; E particolarmente della differenza, trà la giurisdizione ordinaria, e la delegata ; E se la giurisdizione particolare, data ad vno per certi casi, s'intenda priuatiua, o cumulatiua, con li giudici ordinarij, li quali habbiano la giurisdizione vniuersale,

S O M M A R I O.

- 1 **S** E sia necessario che l'Ordinario del luogo dia il braccio, o consenso ad vn giudice delegato.
- 2 Alle volte il gouernatore può, e deue impedire l' esecutione degli ordini del suo superiore.

Nell'

- 3 *Nell' estorsioni de' Commissarij hanno colpa li Governanti locali.*
- 4 *Quando uno eserciti senza licenza dell' Ordinario giurisdizione nel suo territorio.*
- 5 *Del Vescovo, o altro Giudice, il quale eserciti la giurisdizione volontaria col suo suddito in territorio alieno.*
- 6 *Dell' istesso esercizio della giurisdizione contenziosa, si distingue.*
- 7 *Della carcerazione di fatto in territorio alieno.*
- 8 *Dell' affissione de' ceduloni & editti.*
- 9 *Della giurisdizione con li regolari esenti remissivamente.*
- 10 *In che modo si acquisti la giurisdizione nel territorio d' altri.*
- 11 *Se il Nunzio, o altro Commissario Apostolico può dare quel braccio che deue darsi dall' Ordinario.*

C A P. X I.



Ono molti i casi, li quali cadono sotto questo capitolo, di esercitar giurisdizione in quel degli altri, che però si deue camminare con la loro distinzione, senza la quale, quasi in tutta questa facoltà legale, si pigliano de molti equiuoci.

Il primo caso dunque farà, quando si tratti di giudici, ò di commissarij particolari, & extraordinarij di quello, il quale sia fourano, ouero in altro modo superiore in quel luogo, nel quale la giurisdizione si habbia da esercitare; Et in tal caso si distingue trà le cause del foro ecclesiastico, nelle quali debba procedere vn giudice commissario Apostolico speciale, sicche senza mistura de' Magistrati secolari, e senza quella notizia, che questi, secondo li varij stili, ne sogliono pretendere, (conforme si è accennato di sopra) in maniera che sia solamente la questione col Vescouo, ouero con qualche altro Prelato ordinario del luogo, se possa il commissario Apostolico esercitare giurisdizione senza il suo braccio, ò consenso; E trà le cause del foro laicale, senza mistura d' ecclesiastici, cioè, se vn commissario regio possa esercitare giurisdizione nelli luoghi del Regno, senza il braccio, ò consenso del Gouvernatore, ò di altro ufficiale ordinario di quel luogo.

Discorrendo la materia con li soli termini legali; Questo braccio, ò consenso non è necessario, attesoche il delegato, ouero il commissario, esercita quella giurisdizione in nome del delegante, il qual' è padrone del territorio, ouero vi hà la giurisdizione, e podestà sufficiente, & è superiore del magistrato, ò Prelato locale, e per conseguenza non hà garbo, che il superiore debba

domandar licenza al suddito .

² Nondimeno , forse da per tutto , per leggi , ouero per stili particolari , cō molta ragione , si pratica il cōtrario , cioè , che il delegato , ouero il commissario particolare , debba partecipare al giudice ò magistrato ordinario del luogo la sua commissione , ò facoltà , prima di metterla in esercizio ; Non già che la sua facoltà , debba hauer dipendenza dell' ufficiale locale , e che questo gli comunichi autorità alcuna ; Mà perche il gouernante del luogo riconosca , se quella commissione sia vera , ò nò , per riparare gl' inconuenienti , che con le false commissioni ò patenti alcuno per estorquer denaro , ouero per far qualche ingiuria , & offesa , si finga giudice delegato , ò commissario di qualche superiore ; Come ancora quando la commissione sia vera , e legitima , riconosca il suo tenore , e le sue restrizioni , ad effetto di non permettere , che quel commissario si stenda più di qualche importino le sue facoltà ; O pure perche alle volte , conoscendo per le contingenze de tempi , ò di altri accidenti , che quell' esercizio di giurisdizione potrebbe in quel luogo partorire de' scandali , e dell' inconuenienti , ouero de' graui pregiudizij , contro la verisimile intenzione del delegante , il quale con false narrative , ò con falsi presupposti fosse stato ingannato , può , e deue il magistrato locale impedirlo , ò moderarlo ,

men-

mentre (conforme di sopra si è accennato) quando vi concorra giusto motiuo , fiche non segua , per difubidienza , ò rebellione , può il Magistrato locale impedire , ò differire l' efecuzione degli ordini del Principe , ò del superiore , per auuifarlo delle difficoltà , che gli occorrono , e degl' inconuenienti , che potrebbero nafcere , per aspettare nuou' ordine ; Ouero per dar tempo alla parte non intefa di ricorrere , e rapprefentare le fue ragioni , fecondo le circoftanze del fatto , dalle quali dipende il tutto . A

A
*Nel lib. 2. de'
 Regali nel dif
 148. e nel lib.
 14. nel Mi-
 scellaneo eccl.
 nel difc. 22.*

3 Quindi pare , che l' eftorfioni , e l' eforbitanze , che fogliono commetterfi da commiffarij , e da caualcanti , così ecclefiastici , come fecolari , li quali molte volte procurando delle commiffioni , che contengano vn fine giusto , e ragioneuole , per il buon gouerno , fanno conto d' andar' in corfo , ad vfo di corfari , ò de ladroni , Si deuono in qualche parte attribuire alla trafcuragine de' Vefcoui , e de' Gouvernatori , e degli altri Magistrati ordinarij locali , li quali non inuigilano come dovrebbero all' offeruanza delle iftruzioni , e delle regole , che fi danno à quefti commiffarij .

L' altro cafo è , quando , fi tratti di quei Prelati , & ufficiali , ò Magistrati , li quali come fpecie di giudici superiori fiffi , & ordinarij , habbiano la giurisdizione ordinaria , ò delegata in vn genere di perfone , ouero in vn genere di caufe , l' eferci-

4 zio della quale si presuppone douersi fare nel territorio alieno; Et in tal caso, pare che questo giudice possa dirsi, in vn certo modo, anche ordinario in quel luogo rispettiuamente, E per conseguenza, cessando le suddette ragioni considerate, negli officiali, ò commissarij particolari, & straordinarij, non entrerà la suddetta necessità del braccio, ò recognizione; Come per esempio (trattando della podestà ecclesiastica) sono gli accennati protettori della S. Casa di Loreto, il Vescouo di Fiesole in Firenze; E l'Arciuescouo di Nazarette in Barletta, e simili. B

B
Nel disc. 20.
di quest'istesso
libro.

E trattando della podestà laicale, sono quei Presidi, & altri officiali regij, li quali per ordine del Principe, ò per loro elezione, habbiano la residenza in vn luogo regio, ò baronale, doue sia il suo magistrato ordinario, dal quale si esercita la general podestà territoriale nelle cause, che occorrono in quel territorio, fiche l'altro magistrato, ancorche maggiore, faccia più tosto figura di delegato, ò di commissario à certi generi di cause, poiche questi (come si è detto) fanno figura di Magistrati ordinarij, Che però mentre il superiore dà loro quella residenza con tal giurisdizione, si presuppone, come per antecedente necessario, data loro tutta quella facoltà, che bisogna, acciò possa hauer effetto la giurisdizione datagli, còforme più distintamente si va discorrendo nel teatro. C

C
Nel detto disc.
20.

5 Il terzo caso è, quando vn Vescouo, ouero vn Magistrato ordinario d'vn luogo, vuol' esercitare la sua giurisdizione col proprio suddito nel territorio alieno; Et in tal caso, non facilmente può daruisi vna regola generale, applicabile à tutti li casi, & à tutti i luoghi, per la diuersità delle leggi, ò degli stili locali, à quali; O sia di ragione, per termine di giustizia; O sia di fatto, e per termini di prudenza, ò di dissimulazione, conuien deferire; Mà quando (cessando li rispetti straordinarij) si debba caminare con le regole generali della legge, ouero col senso più comune de' Dottori, entra la distinzione che; O si tratta d'esercizio di giurisdizione volontaria col proprio suddito, siche non vi sia forma giudiziaria, e contenziosa; Et in tal caso, ciò non habbia proibizione alcuna; Eccetto se questa vi sia accidentalmente, per la proibizione d'vn altro atto, senza il quale quest'esercizio non può seguire; Come per esempio occorre nella collazione degli ordini, che come cosa meramente graziosa, e volontaria, per le regole legali, non farebbe proibito ad vn Vescouo di farla fuori della propria diocesi à proprij diocesani, nella maniera che non è proibito, (ritrouandosi in diocesi aliena) far le collazioni de' beneficij, e di altri officij della diocesi propria; Mà perche quest'atto ricerca l'uso de' pontificali, e questo dal Concilio di Trento vien proibito fuo-

D

*Nel disc. 22.
del Miscella-
neo eccles. nel
lib. 14. e nel-
le annotazio-
ni al Concilio
di Trêto nell'
istesso lib. 14.
nel disc. 6. &
14.*

ri della propria diocesi, senza la licenza del Dio-
cesano; Quindi segue l'impedimento dell'eserci-
zio di questa giurisdizione volontaria, consecuti-
uamente, e per mancamento del suddetto ante-
cedente necessario. D

Quando poi si tratta della giurisdizione cõten-
ziosa, si distingue trà gli atti solamente verbali,
come si dice esser la citazione fatta di persona, ò
in casa, ò per editto; E gli atti reali, come sono
il carcerare, il costituire il reo, il tormentarlo, &
il punirlo di persona, ouero l'eseguire, e vende-
re le robbe con atti simili; Poiche quando si trat-
ti della prima specie di atti solamente verbali; Se
la citazione sarà concepita nella propria diocesi, ò
rispettiuamente nel proprio territorio, in tal caso,
ancorche defatto, e per vn certo stile di alcuni
luoghi, l'ordinario superiore, ò Magistrato del
luogo non ne foglia permettere l'esecuzione,
senza il suo braccio, & altrimenti foglia castiga-
re li ministri, e gli esequutori, quando gli abbia in
suo potere; Nondimeno se la citazione sarà ben'
eseguita, farà l'effetto suo, & obliherà il suddito
citato à comparire, e che altrimenti possa essere
stimato contumace, e condannato in contumacia,
mentre l'esercizio della giurisdizione, si dice pro-
priamente essere nel decreto, ouero nell'ordine
di citare, fiche basta, che ciò segua nel proprio
territorio, importando poco, che l'atto dell'ese-
cu-

cuzione segua fuori; Che però quando anche il decreto, ouero l'ordine sia fuori del territorio, in tal caso non obliherà, ne farà li suddetti effetti, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

Se poi si tratta dell'altra specie d'atti di fatto; Questi indifferentemente non possono farsi, per douersi trattener' iui il carcerato, e con esso proseguire il processo, e procedere agl'altri atti; **E** Tuttauia se vn' superiore procurerà di far carcerare di fatto il proprio suddito nel territorio alieno, e lo farà trasportare nel proprio, nel quale poi profegua il suo processo; In tal caso (per quanto insegna la pratica), si stimerà vn'atto mal fatto à rispetto del superiore, ò del padrone di quel territorio, di chi si dica turbata la giurisdizione, in maniera che conuenga riuocare l'atto, e restituir il carcerato, come per vna specie di purgazione d'attentato, quando ciò segua in forma giudiziaria, ò giurisdizionale, cioè che lo faccia carcerare da suoi ministri, ò da altri di sua commissione; Mà se il superiore procurasse, che il refugiato in territorio alieno; O per forza; O con inganno, ne sia estratto con autorità priuata da suoi nemici, ò da amici traditori, ouero da coloro che così pensino guadagnar la taglia, o la grazia del proprio superiore, il quale faccia carcerare il suo suddito nel proprio territorio, in tal caso

E
Nelli luoghi
di sopra accen-
nati e nel dis.
20. di questo
libro.

caso, l'atto farà ben fatto; Tuttauia in ciò parimente non si dà vna regola certa, mentre vi hanno gran parte gli stili, e le altre circostanze, e particolarmente la forza maggiore dell'offeso, ouero l'autorità del superiore dell'offendente, fische merita dirsi materia più tosto politica che legale.

8 Cade il dubbio, circa l'affissione de' ceduloni, e di altri editti, sopra le censure, & altre pene dichiarate contro il proprio suddito; Et in ciò parimente si distingue trà il fatto, e la legge; Cioè che defatto, il Prelato, ouero il magistrato locale, non lo fuol permettere, nella maniera che di sopra si è detto della citazione verbale; Mà quando segua de fatto, fische il suddito scômunicato, ne habbia notizia, purché la sentèza della scômunica sia seguita nel territorio proprio, farà il suo effetto, e l'obliherà ad astenersi da quegli atti, che son proibiti ad vno scomunicato; Bensì che ciò non obliherà gli sudditi d'un altro luogo, ò territorio, à douerne sfuggir' il commercio, nella maniera che gli obligarebbe quando vi fosse il braccio del proprio superiore. F

F
Nel detto dis.
22. del Mi-
scellaneo eccl.
nel lib. 14. e
nel detto dis.
20. di questo
libro.

G
Nell' istesso
libro 14. nel
tit. de' regola-
ri.

9 Et il di più in questo proposito contro li non sudditi, ouero contro gli esenti, si discorre in occasione di trattare della materia de Regolari. G

In

In che modo poi si acquisti il poter esercitare in ragion propria, qualche giurisdizione nel territorio alieno, anche con li sudditi di quel territorio, non vi si può dare vna regola certa, dipendendo in gran parte dalle leggi, ò stili particolari de' paesi; Mà per quel che spetta alle regole generali; Ciò non s'acquista, se non per priuilegio legitimo del fourano, ouero per vn possesso immemorabile, ò centenario non vizioso, in vigor del quale si possa allegare il priuilegio; O almeno, che questo vi sia putatiuo, e di buona fede; Ouero che vi sia la sua fama, con il possesso legitimo e quadragenario; Siche il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalle leggi, e stili de' paesi; Et anche dalla natura, ouero dalla qualità della giurisdizione, e se vi sia maggiore, ò minore resistenza di legge; Che però non è punto moralizabile per la capacità d' ogniuno, mà si dourà in occorrenza ricorrere à professori, e periti di Città grandi ben pratici del foro, non essendo materia per ognuno, & ancora à quelle se ne vā accennando nel Teatro. H

Circa qualche di sopra si dice in proposito del braccio che si deue dare dall' Ordinario del
 II luogo, à chi voglia esercitare la giurisdizione
 Tom. 3. della Giurisd. S nel

H
*In quest' istesso
 libro nelli
 disc. 1. con più
 seguenti.*

nel suo territorio , suol' entrare il dubbio , se
questo braccio si possa dare per vn Nunzio, ò

Commisario Apostolico , che iui risie-

da , e di ciò si veda qualche

se ne discorre nel

Teatro . I

* * *



CAPITOLO DVODECIMO.

Delli Confini, ò termini delle giurisdizioni, e de' territorij, e delle loro proue.

S O M M A R I O.

- 1 **C** He queste liti di confini siano scandalose, e con quali persone occorran.
- 2 Da che ciò nasca, e delle conseguenze che portino.
- 3 Sono questioni più di fatto, che di legge.
- 4 Del distretto di Roma.
- 5 Del modo di misurare la distanza da un luogo all' altro.
- 6 Delli cōfini trà più principati, ò dominij, e delli segni.
- 7 Del modo da tenere nel regolare li confini.
- 8 Della giurisdizione nelle strade, ò termini che distinguono li confini de' territorij.
- 9 Del modo di regolare la maggior vicinanza trà le Chiese.
- 10 Doue si tratti dell' altre materie giurisdizionali.

CAP. XII



VESTE differenze di confini, sono le più scandalose, trà tutte le altre, che si diano nelle liti, e questioni, le quali in forma priuata, si trattino trà sudditi auati li giudici, ò altri superiori in forma giudiziarìa, e cõ le regole legali; Attesoche quelle, le quali sono trà fourani, e trà potenti, vanno trattate, e decise con le regole da cannoni, e non dè canoni, siche la maggior potenza vien stimata la miglior legge, che vi sia.

La cagione de scandali, e degl'inconuenienti, nasce, perche queste pretendenze, non riguardano solamente la giurisdizione di due signori, ouero di due comunità, che trattino assieme dè confini; ² Mà portano per consequenza la facoltà degli abitatori dè luoghi confinanti di poter pascere con li loro animali, e d' hauer' altri commodi nel proprio territorio, che non potrebbero hauere; Come anche per la facoltà di collettare; E di non esser soggetti all'incapacità, & ad'altri incomodi dè forastieri; Ouero per l'operazioni degli Statuti, e delle cõsuetudiui del luogo, da non stendersi

derfi alle robbe esistenti fuori del proprio territorio, con molti altri effetti simili; Et anche per le pendenze giurisdizionali, in casodè i delitti, che occorrono nel luogo, ouero per le cause ciuili soprale robbe iui situate; Che però giornalmente sogliono nascerui dè rumori, e degl' inconuenienti, da quali, come da picciole scintille, si sogliono accender fuochi di gran guerre.

3 Si deuono dunque, sopra questa materia di confini, distinguere più casi trà loro diuersi; Non perche ciascuno riceuaua certa regola legale in altratto, & applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo; Mentre in effetto sono tutte questioni di fatto, la decisione delle quali dipende dalla qualità delle proue, e dalle circostanze particolari del fatto; Mà per le diuerse ragioni, che trà loro si scorgono, per ilche sarà più facile la proua in vn caso, che nell' altro.

4 Il primo caso è quello, che sia certo, & inuaria-
bile lo spazio, fino al quale si stenda vn territorio, mà l' incertezza stia, se, e fino a che termine tale spazio si stenda, e se dentro di esso si comprenda, ò nò il luogo, ò le robbe delle quali si tratta; Come per esempio; Il distretto, ouero il territorio di Roma antica, era di cento miglia, il quale spazio si còsidera ancora di presente a certi effetti spirituali altroue accennati) A & oggidì è di quaranta miglia, siche tutto quel
che

A
Nel lib. 3. del
le preminen-
ze nel disc. 1.

B

*Nel lib. 2. de
Regali & in
questo lib. 3.
nel titolo della
giurisdizione
nel disc. 50. e
nel lib. 15. nel
la relazione
della Corte nel
li disc. 36. &
37. nelli quali
si parla di det
ti Tribunali.*

142 IL DOTTOR VOLGARE

che si contiene dentro questo spazio, che non cada sotto diuerso principato, si dice esser del distretto, e del territorio di Roma, all'effetto della comprensione sotto gli statuti di questa Città, ouero sotto la giurisdizione del Gouvernatore, del Senatore, e del Vicario, opure per l'vso di pascere, con altri effetti simili. B

Cade bensì il dubbio, se vna terra, ò castello, ouero se li beni, de quali si tratta, siano dentro, ò fuori delli quaranta miglia; Et in tal caso non vi entrano proue per testimonij, ò per scritture, ò per altre specie, mà la decisione dipende dalla misura geometrica, sopra il modo della quale cade la disputa legale, se si debba fare per aria, ouero per terra; O pure douendosi fare per terra, se à drittura per li campi, ò scortatore, ouero per le strade frequentate; Ilche anche si suole disputare, sopra lo spazio, che dalle costituzioni Apostoliche si prescriue trà vn Conuento ouero vna Chiesa e l'altra C; O pure in proposito della materia giurisdizionale, sopra il modo di misurare li cento miglia in mare, à quali, secondo vn' opinione, si stende la giurisdizione di quello, che sia signore del luogo abitato iui adiacente, con casi simili.

C
*Nel lib. 14. de
Regolari nel
discorso 31.*

Et in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni, sicche non vi si può dare vna regola certa, e generale, mentre non si troua espressamente deciso dalla

dalla legge, che però si dourà caminare con quell' opinione, la quale sia riceuuta in pratica nel paese, mètre l'offeruanza vien sèpre stimata vn gran giudice, ouero vn grand' interprete; O pure che la decisione dipenda dalla ragione, ouero dal fine della distanza, ò dalla maniera di poterfi più commodamente praticare, secondo la qualità de' i casi.

D

*Nel detto disc.
31. de Regola-
ri nel lib. 14.*

6 L'altro caso è, quando non si tratti di confini di luoghi particolari, cioè per distinguere il territorio d' vna Città, ò terra, ò castello da quello dell' altra, mà si tratti di confini più publici di Regni, ò di prouincie, ouero di diocesi; Et in tal caso, pare che sia più facile la proua, per l'offeruanza, ò per la fama, atteso che la frequenza de' casi suol' esser maggiore; Et all' incontro, non vi concorre quella ragione d' interruzioni, e di atti contrarij, che sogliono verificarsi nel seguente, poiche trattandosi di confini publici, sogliono esser più cogniti; Mà quado la proua restasse dubbia, per gli atti che cōcorressero dall' vna, e dall' altra parte, in tal caso pare che debba deferirsi molto à quei cōfini, che dalli Giuristi si dicono publici, ouero naturali; Come sono, fiumi, ò torrenti, ouero estremità di montagne, ò strade publiche, e cose simili, le quali portano bene vna proua presunta, mà non necessaria; Che però quando in contrario vi siano argomenti più gagliardi, si deue à questi deferire. E

E

*Nel detto lib.
14. de Regola-
ri nel disc. 28.
E anco in
questo lib. 3.
nel supplemento.*

Paren-

F
Nel detto sup-
plemento di
questo istesso
lib. 3.

Parendo ancora, che in caso molto dubbio; si debba caminare con la proporzione delli due luoghi confinanti, e delli loro popoli; Quando però non apparisca di certo della maggior' antichità dell' vno, e che l' edificazione, ouero l' accrescimento dell' altro, sia stato moderno, & accidentale; F Et in somma, non è materia capace di vna regola certa per la notizia d' ognuno, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Quando poi sia certo il confine, e che in questo occorra il caso, dal quale nasca la questione sopra la giurisdizione; Come per esempio occorre nelli delitti, che si facciano in mezzo d' vna strada publica, la quale diuidi due territorij, ouero dentro il fiume, ò nella sommità delle montagne, che fecondo il loro decliuo, distinguono li territorij; Q' che in questi luoghi, e particolarmente in strade, ò piazze publiche, le quali seruono di confine, s' introduceffe qualche fiera, ò mercato, con casi simili; In tal caso, ancorche al solito, non manchino le varietà dell' opinioni; Tuttavia pare, che la più vera, e la più comunemente riceuuta, sia quella, che si dia luogo alla preuenzione, per la regola, che nelle cose comuni, sia migliore la condizione del preo-
cupante. G

G
Nel lib. 2. de
Regali nel di-
scor. 136.

8 In questo proposito de' confini, ouero delle distanze, per gli effetti giurisdizionali, si suol' disputare

tare degli estremi, dalli quali si debba regolare, la maggiore, ouero la minor vicināza. particolarmente nelle materie ecclesiastiche, nelle quali in alcuni luoghi, che sono fuori d' ogni diocesi, ouero quando qualche Chiesa Cattedrale sia vacante, molte cose spettano al Vescouo più vicino, se, e come si debba questa maggior vicinanza regolare, cioè se dall' estremità delle diocesi, e luoghi rispettiuamente, in quali occorra il caso, ouero dalle Chiese Cattedrali; E pare che questa seconda parte sia più probabile, quando l' offeruanza non richiedesse il contrario, con casi simili, da regularsi con la somiglianza della ragione. H

H
In questo lib.
nel disc. 50. 5.
nel lib. 14. de
Regolari nel
disc. 31.

Di molte altre cose spettanti à questa materia giurisdizionale, si tratta nella materia de' Regolari, doue generalmente si discorre degli esenti; Et
10 anche nel compendio de' decreti del Concilio di Trento; E nella relazione della Corte di Roma, in occasione di trattare delli Tribunali e della giurisdizione, ò della maggior competenza di ciascuno di essi, e nella materia dell' immunità ecclesiasti-

I
Nelli libri 14
5. 15.

CA. I

CAPITOLO XIII.

Della capacità, ò incapacità de' laici, della giurisdizione ecclesiastica, e spirituale; Et all' incontro della capacità, ò incapacità degli ecclesiastici nelle cause laicali; E quali siano le cause, ouero le persone ecclesiastiche, ò laicali rispettuamente.

S O M M A R I O.

- 1 **P** *Er quali ragioni alle volte li secolari habbiano giurisdizione nelle persone, ò nelle cause Ecclesiastiche.*
- 2 *Per qual causa li chierici senza li requisiti del Concilio soggiacciano al foro secolare.*
- 3 *Qual cognizione habbiano li secolari nelle materie matrimoniali ò simili.*
- 4 *Et in materia del giuramento.*
- 5 *Della cognizione del chiericato:*
- 6 *Il Vescovo hà la giurisdizione col chierico ancorche*

non habbia li requisiti, ò che renunciï al cheri-
cato,

- 7 Il Vescouo non può deputare per Vicario genera-
le vn secolare, mà lo può deputare per assessore,
ò consultore.
- 8 Il Papa può, e suole commettere le cause ecclesiasti-
che à laici, e quando.
- 9 Come si soglia praticare fuori dello Stato Ecclesia-
stico.
- 10 Della ragione, per la quale la Sede Apostolica an-
ticamente commetea alli secolari alcune cause
ecclesiastiche.
- 11 Quali dubbij cadano sopra ciò, mà che non si fermi
cos' alcuna.
- 12 Non possono le cause ecclesiastiche anche di con-
senso delle parti conoscersi dal laico.
- 13 Della soggezzione de chierici coniugati in ciuile al
foro laicale.
- 14 Delli nouizij & altri che in effetto sono laici, mà si
hanno per ecclesiastici.
- 15 Delli familiari de' Vescouï, e de' Cardinali.
- 16 Delli professori d' alcune milizie.
- 17 Dell' oblate & altre donne che viuono nelli Con-
seruatorij.
- 18 Delle confraternità de' laici, e de' luoghi pù, ò ec-
clesiastici amministrati da laici.
- 19 Quali siano le cause ecclesiastiche, ouero del foro
ecclesiastico.

- 20 *Delle limitazioni delle regole.*
 21 *Del chierico citato auanti il laico per diuerse cause con la distinzione di più, e diuersi casi.*
 22 *Si conchiude che nella materia non vi si dà regola. e dellaprotesta dell' Autore.*

CAP. XIII.



E consideriamo i Principi, e gli altri, signori, e magistrati secolari, nella loro propria, e natua podestà, e giurisdizione, si stima per cosa certa (secondo le regole più vere della Religion Cattolica), che non habbiano potestà, nè giurisdizione alcuna, nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, poiche se bene si danno alcuni casi, nelli quali hanno tal podestà; Nondimeno ciò nasce da due cause; Vna cioè, che quelle persone ò cause, che per altro siano ecclesiastiche, in quei casi mutino natura, e si dichiarino non esser tali dagl' istessi sacri canoni, ò da altri decreti Apostolici, ò conciliari; E l'altra perche gli stessi Principi, ò Magistrati secolari habbiano tal podestà per priuilegi, e per concessioni Apostoliche, in maniera che vengano considerati come Vicarij, e delegati del Papa, e della podestà ecclesiastica; Come per
 esem-

esempio (parlando delli Chierici); Si nega à questi l' esenzione del foro , e si dà la giurisdizione alli
 2 Magistrati secolari di punirli, ò di conoscere le loro cause ciuili , ò criminali , quando essendo ne gli ordini minori senza che possoggano beneficij ecclesiastici non habbiano li requisiti ordinati dal Concilio di Trento dell' andar in abito, e tonsura, e di seruire in diuinis; In tal caso la giurisdizione, non nasce col chierico , come chierico, mà perche il Concilio lo dichiara non chierico , mà più tosto secolare, ouero indegno del foro; Nell' istessa maniera che dichiara tale il chierico soldato, ne suoi casi , ouero il chierico feudatario, in qualche riguarda il feudo, ò pure il chierico assassino, con casi simili. A

A
 Di ciò si parla nel lib. 14.
 nel miscellaneo Ecclesiastico, nel disc. 2.
 Et anco nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 24.

Et anche in alcune cause di sua natura ecclesiastiche, li Magistrati secolari, hanno quella cognizione , che si dice de fatto, e non de iure, cioè che
 3 (parlando per esempio delle cause matrimoniali) non hanno la cognizione, se il matrimonio sia valido, ò inualido; Ouero se debba esser luogo alla separazione del toro; O pure nell' impedire direttamente la libertà del matrimonio, mà solamente in qualche riguarda il fatto de' lorò sudditi, cioè in esplorare la volontà d' essi, se sia libera; O' nò, ouero in prouedere, che non sia loro vfata forza; O pure in pigliare prouisioni circa la coabitazione, per ouuiare agli scandali, & alle violenze, finche il
 legit-

B

*Nell' istesso
lib. 14. nel ti-
tolo del Ma-
trimonio nel
disc. 1. e se-
guente.*

C

*Nel lib. 6. del
la dote nel di
sc. 143. e nel
lib. 7. dell'al-
lienazioni, e
contratti nel
disc. 26. 28.
29. & altri.*

D

*In questo istesso
titolo della
giurisdizione
nel disc. 64.*

150 IL DOTTOR VOLGARE

legitimo superiore ecclesiastico faccia le sue dichiarazioni, con casi simili. **B**

A' somiglianza di quello che si dispone nè giuramenti, che non può il Principe, o vn' altro superiore secolare toglierlo à drittura, nè dispensarui, o in altro modo auerne la sua legale cognizione; Ma può ben' auerne la cognizione indiretta, nel toglier la fede alla scrittura, e per conseguenza che quello si tolga di mezzo per difetto di proua, ouero [dichiarando, che l'atto si presuma forzoso, o doloso, conforme si discorre nella materia de' contratti. **C**

Et in questo modo si sostengono quelle consuetudini, o stili d' alcuni paesi, o tribunali, circa la giustificazione del chiericato, che si debba fare auanti il giudice laico, acciò il chierico carcerato, o inquisito sia rimesso al suo giudice ecclesiastico, cioè che sia per la cognizione di fatto, come per vna sua informazione, mà non già per quel giudizio che si dice de iure, con altre cose simili. **D**

Auertendo à qualche si è detto della perdita del priuilegio del foro delli chierici, li quali non habbiano li requisiti del Concilio di Trento, che ciò è indotto in loro pena, e pregiudizio, mà non perciò restano esenti dalla giurisdizione del Vescouo, o d' altro superiore ecclesiastico già competente, sicche patiranno la soggezzione dell' vno, e dell' altro foro, anche se facesse espressa dichiarazione-

razione di non voler' essere più chierico, renun-
 ciando al chiericato; Attesoche all' effetto che la
 renuncia sia legitima, in maniera che cessi la pri-
 miera soggezzione del foro ecclesiastico, viè neces-
 sario il consenso del proprio Vescouo, ò di altro
 legitimo superiore; E quando da questo si neghi,
 in tal caso si potrà, per appellazione, ò per ricor-
 so, ottenere l' ammissione da vn' altro superiore
 maggiore; Siche il lasciare l' abito, ouero lo stato
 clericale di propria autorità, farà bene quel tale
 soggetto al foro laicale, mà non l' esenterà dall' ec-
 clesiastico; Per quella ragione, solita considerarsi
 dalli Beneficialisti nella risegna de' beneficij eccle-
 siastici, che quando vno si fa chierico, siche il Ve-
 scouo gli dia l' abito, e la tonsura, e lo ascriua al
 seruizio di qualche Chiesa, viene à farsi trà loro
 vna specie di contratto, con reciproco consenso;
 E per conseguenza, questo istesso reciproco con-
 senso è necessario nel distratto; Ouero che il pi-
 gliar' il chiericato sia come vn' ascriuersi alla mili-
 zia ecclesiastica; Che però, conforme quello, il qua-
 le si ascriue alla milizia secolare, non può lasciarla
 d' autorità propria, senza licenza del capitano, si-
 che facendo altrimenti si dirà desertore, e per-
 derà i priuilegij militari, trà i quali è quello del foro
 in particolare, e patirà la fuggezzione ad vn giu-
 dice ordinario, al quale per altro in stato di soldato
 non sarebbe soggetto, mà non perciò farà esente
 dal

E
*Nel disc. 55.
 di questo istef-
 so titolo.*

dal foro militare, e dal poter' esser punito, come desertore, dal capitano dell' esercito, così in questo caso del chierico. E

7 Quanto poi all'altro modo, col quale la podestà laicale s'ingerisca, nelle persone ò nelle cause ecclesiastiche, per priuilegio, ò per commissione dè superiori ecclesiastici; Questa facoltà non si concede à i Vescoui, nè ad altri Prelati, e superiori ecclesiastici, ma solamēte al Papa, di dare tal giurisdizione à i giudici laici, Eccetto se quella fosse stata loro comunicata dall'istesso Papa; Per la ragione ch'essendo ciò direttamente contro li canoni, non si può à questi dispensare dalli Prelati inferiori.

F
*Nel lib. 14.
 nel titolo mi-
 scellaneo ecclē-
 siastico nel di-
 scor. 1. e in
 altri.*

E da ciò nasce, che il Vescouo non può deputare vn secolare per suo Vicario generale, ne commettergli cause particolari, sicche faccia figura ò parte di giudice, mà può bensì deputarlo per assessore ò consigliere proprio, ouero del suo Vicario, ò d' altra persona ecclesiastica deputata per giudice. F

8 Nel Papa non si dubita di questa podestà, conforme frequentemēte l'insegna la pratica in Roma, e nello Stato ecclesiastico, che alla Cōgregazione della Consulta, & al Governatore di Roma, che sono Tribunali laicali, & anche alli Governatori locali, si vuol comunicare questa facoltà di proceder' anche cōtro i chierici; E ciò particolarmente suole praticarsi quando si tratti di delitti commessi da più persone,

ne, sopra delli quali, dal tribunale laicale si sia formato processo, il quale porti la mistura di qualche chierico, o di altra persona ecclesiastica; Onde quando sia caso tale, che porti seco la connessione, e per conseguenza l'unione di tutta la causa auanti vn Giudice, nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo 8. e 9. In tal caso, per non guastar' il processo, si suol dare la facoltà à quel tribunale di proceder' anche contro li chierici.

Questa pratica hà qualche ragione particolare la quale nõ è facilmete applicabile à gli altri pricipati, cioè che in sostāza questo è pricipato ecclesiastico, siche anche li giudici secolari sono deputati da vn Príncipe ecclesiastico; Et áche per lo più li Gouvernatori sono Prelati, e persone ecclesiastiche, ancorche trattino in esercizio le cause per li loro Luogtenenti, li quali per lo più sono secolari G; mentre anche à rispetto dè magistrati degli altri Pricipati nõ si dubita della podestà del Papa quādo visia la volontà, sopra la quale cadono tutte le questioni; Mā oggidì ciò nõ si suole facilmente praticare, quādo non vi concorra più che gran causa, attesoche anche nelle cause grauissime di stato, & altre, che non comple trattarle fuora delli soliti tribunali grandi, e confidenti del Principe sourano, à rispetto degli ecclesiastici, de quali vi sia la mistura è solito alle volte commetterfi la causa à qual-

Tom. 3. della Giurisd. V *che*

G
Si accenna
questo prati-
ca nel lib. 12.
nel titolo de
beneficij, nel
disc. 73. & á-
co nel lib. 15.
nella relazio-
ne della Corte
trattando del
la Consulta, e
del Gouverna-
tore di Roma

che cappellano dell' istesso Principe, ouero ad altra persona ecclesiastica, della quale si habbia cōfidenza, acciò proceda vnitamente con quel tribunale laicale, ouero col suo voto, secondo le circostanze de casi, e gli stili dè principati, siche in ciò non si può dare vna regola certa, essendo materia arbitraria, e poco proporzionata alli Giuristi forēsi, dipendendo la pratica in gran parte dalle regole prudenziali.

Anticamente però (così richiedendo le circostanze di quei tempi), ciò era più frequente, cioè che non dandosi alli Vescou, & ad altri superiori ecclesiastici l' vso libero della giurisdizione ecclesiastica, per l' impedimento degli infedeli, ò degli eretici, ò de scismatici, la Sede Apostolica solea, particolarmente per allettare li Principi à scacciare gl' infedeli, ouero à suellere l' eresie, ò gli scismi) concedere alli Principi la facoltà di disporre delle decime, e di altri emolumēti ecclesiastici, e di esercitare giurisdizione con persone, ò in cause ecclesiastiche, ò pure di dar' alli giudici, & Ordinarij ecclesiastici, qualche assistenza de suoi Magistrati, per qualche portano diuerse Bolle Apostoliche, ouero il testimonio degli Storici, e di altri Autori degni di fede, ò pure vn' antichissimo, & immemorabil possesso, del quale non apparisca principio vizioso, siche sia lecito per suo vigore allegare il priuilegio Apostolico, senza necessità di prouarlo. H

Con-

H
Alcune concessioni simili
si accennano
in quest' istesso
lib. nel tit.
delle preemi-
nenze nel dis.
3.^o altroue.

Consiste il punto dūque nella intelligēza, ouero nella durazione di questi priuilegij, cioè se siano
 11 stati solamente personali, ouero occasionali, sic-
 che, cessādo quell'occasione, ouero quella persona,
 non debba auersene più ragione; O pure sopra la
 podestà dell'istessa Sede Apostolica che l'hà conce-
 duti di riuocarli, ò di moderarli, per lo giusto mo-
 tiuo, perche ne cessi la causa; Tuttauia non sono
 materie da Giuristi forensi, ne meno dà passare per
 bocca d'vomini volgari, e non professori, auendo
 vna gran dipendenza dalle regole prudenziali, che
 altri dicono politiche, sicche accennandosi ciò in
 forma di semplice discorso, e come per vna specie
 di relazione istorica, per qualche notizia della
 difficoltà di questa materia giurisdizionale, nella
 maniera che di sopra nel principio si è accennato;
 Nel resto se ne lascia in ogni cosa l'intiero luogo
 alla verità, senza fermare, ò asserire, cos' alcuna;
 Maggiormente che questa non è opera indirizza-
 ta à giudici, ouero à consiglieri per douer con essa
 giudicare, mà solamente è drizzata alli non profes-
 sori per li fini accennati nel proemio.

Sopra la qualità delle persone, ouero delle cause,
 12 cadono ancora frequentemente delle dispute, cioè
 quali siano le persone, e le cause ecclesiastiche,
 nelle quali si scorga la suddetta incapacità di giu-
 dici laici, di trattarle, e di conoscerle anche di
 consenso delle parti, le quali non possono dar

loro tal podestà, nella maniera che si è accennato ancora di sopra;

Circa le persone, si può dar' il caso che quelle siano ecclesiastiche, e nondimeno, che il giudice¹³ laico ne sia loro competente, e vi possa esercitare giurisdizione; Come per esempio occorre nell' i chierici coniugati, li quali sono veri chierici, e persone ecclesiastiche, e nondimeno, per disposizione de' sacri canoni, godono l' esenzione dal foro nelle cause criminali solamente, e non nelle civili, restando la questione nelle miste.

E se bene appresso li moderni scrittori doppo il Concilio di Trento, resta in questione, se li chierici coniugati godano il foro, anche in civile; Nondimeno non è cosa totalmente stabilita; Si che si suole caminare con la distinzione della consuetudine de' principati, ouero delle diocesi, potendosi in ciò l' osseruanza chiamare vn buon interprete. I

I
Se ne discorre
nel lib. 14. nel
Miscellaneo
eccl. nel dis. 2.
e nelle anno-
tazioni al Co-
ncilio di Tren-
to nel dis. 24.

Et all' incontro alcune persone, in effetto, hanno più del secolare, che dell' ecclesiastico, perche non habbiano ordine, ne carattere alcuno, nè meno habbiano fatto professione formale in qualche religione, ò monastero, e nondimeno à quest' effetto del foro, & anche dell' esenzione dalle gabelle, e da pesi publici s' habbiano come persone ecclesiastiche; Come per esempio sono li nouizij, & anche gli oblati, e li seruanti delli

15 Monasterij, quando vi concorrano li trè requisiti
 della bolla di Gregogio XIII. accennati di sopra **L**
 Ouero sono li ministri e famiari de Cardinali, e
 16 de' Vescoui; **M** Et anco sono li professori d' al-
 cune milizie ecclesiastiche, ò pie, approuate dalla
 17 Sede Apostolica; **N** Come ancora quelle don-
 ne, le quali sotto qualche pio istituto, viuano in
 conseruatorij, ò adunanze, in maniera che ap-
 18 presso al volgo facciano figura di monache; **O**
 O pure nelle confraternità de' laici, ò in altr' opere
 ouero luoghi pij, parimente amministrati da lai-
 ci ne suoi casi. **P** Mà in tutti questi, & in altri
 casi simili, non può darfi vna regola certa, e ge-
 nerale, per li varij stili de' principati, ò delle dio-
 cesi, con i quali pare che si debba caminare; Con
 il di più che con maggior distinzione si và accen-
 nando nel teatro, e per il qual rispetto si è detto
 che la materia si è resa difficile, ancorche non
 sia.

L
*Nel disc. 4. di
 questo titolo.*

M
*Nel disc. 67. di
 questo titolo.*

N
*Nel disc. 92. di
 questo libro.*

O
*Nel disc. 45.
 di questo lib.
 & anco nel
 libro 14. nel
 titolo de' Re-
 golari nel disc.
 50.*

P
*Nelli disc. 40.
 41. e 60. e 95
 di questo tit. e
 nelle annota-
 zioni al Con-
 cilio di Tren-
 to nel lib. 14.
 nel disc. 5.*

Intorno poi alle cause, se, e quali siano del
 foro ecclesiastico, e quali del secolare, si distin-
 19 gue, che Altre sono le cause intrinsecamente del
 foro ecclesiastico, di qualunque qualità siano le
 persone, trà le quali si trattino, ancorche seco-
 lari; Et altre sono le cause, le quali per sua natu-
 ra sono temporali, & indifferenti, mà per acci-
 dente spettano al foro ecclesiastico, per la quali-
 tà delle persone, con le quali si trattino.

Quelle

Quelle, che generalmente, e di loro intrinseca natura si dicono ecclesiastiche, ò spirituali, senza badare alla qualità delle persone, sono le cause di fede, & anche quelle de benefizij, e delle pèssioni ecclesiastiche; Come anche le cause matrimoniali, e quelle di decime spirituali, nelle quali la podestà laicale (conforme altroue si è ancora accennato) non s'ingerisce, se non per priuilegio, e per commissione Apostolica; Ouero, quando si tratti di quel che riguardi il mero fatto, ò pure la nuda temporalità, secondo le diuerse consuetudini, ò stili de paesi (ò sia di ragione, ò sia di fatto,) nel che si lascia, in tutto, e per tutto il luogo alla verita, che però parimente non può daruisi vna regola certa, per tutti li casi, e per tutti i luoghi.

Le cause che siano ecclesiastiche per accidente, sono quelle, le quali, ancorche siano sopra beni indifferenti, e temporali, tuttauia spettano al foro ecclesiastico per causa delle persone; Come per esemplo, con chierici, ò con chiese, ò luoghi ecclesiastici, con la distinzione trà il reo, e l'attore, Attesoche, se il chierico sarà reo, e possessore, dourà esser conuenuto nel suo foro ecclesiastico dal laico attore, mà se all' incontro sarà egli l'attore, dourà conuenire il laico auanti il suo giudice secolare, per la regola che l'attore seguita il foro del reo, il quale sia immediato, non già media-

diato, e come autor laudato, conforme altroue di sopra si è accennato. Q

Q
In questo tit.
nelli disc. 62.
63. e 94. e
nel lib. 15. de
giudizij nel
disc. 3.

Queste regole generali sono tuttauia soggette à diuerse limitazioni, sopra le quali, parimente non
2^o si dà una certa regola, per la diuersità de' stili, e consuetudini, con le quali conuiene spesso caminare, atteso che in alcune parti, e particolarmente nel dominio temporale della Chiesa, li Vescou, e gli altri superiori ecclesiastici, ad istanza delle Chiese, ò de' chierici attori, procedono in molti casi contro i laici, che negli altri principati non se gli permette; Et all' incontro in altri principati, si procede nel foro laicale in molte cause contro i chierici & altre persone ecclesiastiche, come per esempio nella reconuentione, ouero quando la causa sia preuenuta con l' istessa persona la quale habbia mutato stato, pendente la lite, e da secolare sia diuenuta ecclesiastica, ò che sia succeduta al laico, & in altri casi simili. R

R
Si accennano
nelli disc. 58.
59. e 94. di
questo titolo,
& altroue.

Occorre bensì frequentemente disputare della competenza de' giudici laici, considerati come tali, e per la propria giurisdizione in cause profane, nelle quali si tratti con chierici, ò con altre persone ecclesiastiche, il che suol' occorrere in più maniere; Che però ad effetto di sfuggir gli equiuoci, si deue caminare con la distinzione de' casi, senza la quale nascono frequentemente le confusioni, e gli equiuoci suddetti.

Il primo caso dunque si considera, (già di sopra altre volte accennato) quando ad vn giudizio vniuersale, che si faccia auanti il giudice laico, il chierico, ouero vn' altra persona ecclesiastica, sia chiamata come reo volontario; Come per esempio, si fa vn concorso de' creditori, sopra il patrimonio d'vn debitor decotto, ouero sopra l'eredità d'vn debitor morto, ò pure segue il concorso di più pretenfori d'vn fidecommisso, ò d'vn'eredità, perloche s' instituisce vn giudizio vniuersale sopra la graduazione de' creditori, ouero sopra l'esistenza, ò pertinenza di tal'eredità, ò fidecommisso, auanti il magistrato secolare, come giudice ordinario competente in questa sorte di cause; E sapendosi, che vi habbia interesse qualche chierico, ò altra persona ecclesiastica, questa si cita per ogni sua ragione & interesse à dedurre qualche gli ocoorre, monendolo, che altrimenti la robba si darà à gli altri.

In tal caso, non si dice violare l'immunità ecclesiastica, ò esercitare la giurisdizione laicale con la persona ecclesiastica, mentre questa non è forzata à comparire, sicche non comparendo, non può esser fatta contumace, nè si può caminare à condanna contro di lui, nella persona, ò nelle robbe proprie, mà solamente per vn buon termine di giustizia, e di conuenienza, si ammonisce, ouero s' invita à dire quel che gli occorre, acciò non segli pre-
giu-

giudichi, e che si conseruino le sue ragioni, che però non hà di che dolersi, potendosi dire più tosto vn' atto à lui fauoreuole, mentre stà in suo arbitrio, il comparire, ò nò; E questa pare che sia la pratica più comunemente riceuuta, non essendo lontana dal ragioneuole.

L'altro caso è quando parimente s'abbia da canonizare vn fidecommisso, ò qualche altra ragione vniuersale; Ouero che s'abbia da fermare lo stato d' vna persona sopra la sua filiazione, ò discendenza, con casi simili; Siche dopo fermato questo stato generale, habbiano dà seguirne li diuersi giudizij particolari contro li possessori de' beni che (per esemplo) spettino à quel fidecommisso; Et in tal caso, se il chierico, ò la persona ecclesiastica possederà alcune di queste robbe, et il preteso fidecommissario, e successore vorrà da lui ricuperare questa robba, e forzarlo alla restituzione, di certo dourà farlo auanti il suo giudice ecclesiastico; Mà se prima di venir à questi giudizij particolari, vorrà fare il sudetto giudizio vniuersale, sopra la canonizzazione, ò pertinenza del fidecommisso in generale, ouero sopra la legitimazione della sua persona, ò altra cosa simile vniuersale, siche per tal' effetto ricorra à quel' giudice ordinario, il quale sia il più competente per ragione che iui sia il capo dell' eredità, ouero la maggior parte della robba, nella maniera che si è discorso di

Tom. 3. della Giurisd. X so-

*Di che si tratta
in questo
lib. nel discor.
87.*

sopra S ; Et à questo giudizio chiami parimente il detto chierico possessore, come reo volontario per sua ragione, & interesse, ad effetto che sia sentito nel fermar vn' stato, il quale gli possa esser pregiudiziale, per la suddetta causa particolare; In tal caso, entrerà l' istessa ragione accennata nel capitolo precedente, non essendo di douere che s' abbiano da fare tanti giudizij vniuersali, sopra il fermare lo stato, quanti sono li possessori dè beni che spettano à quel fidecommisso, ouero ad vn'altra vniuersità, che però, ciò si deue fare auanti d' vno; Non solamente per li grandi incomodi, e spese, che altrimenti ne seguirrebbono, mà ancora per l' inconueniente che sopra vn' istesso punto, possano nascere più sentenze contrarie da diuersi giudici; Purche però, douendosi dopoi trattare il giudizio particolare, si tratti auanti il suo giudice ecclesiastico competente, entrandoui l' istessa ragione, che stà in arbitrio del chierico comparire, ò nò auanti il giudice secolare. T

T
*Se ne tratta
nel disc. 59. di
questo lib.*

Il terzo caso è, quando vn chierico, ò altra persona ecclesiastica, essendo già in stato tale, riceue dalle mani del giudice laico qualche amministrazione, come per esempio vna tutela, ò cura, ò altro maneggio, facèdo l' obbligo di renderne il conto, mà dopoi l' istesso giudice laico voglia toglierli quell' amministrazione che egli medesimo gli hà dato, ouero conoscere, se se gli debba togliere, o nò;

Et

Et in tal caso si crede più probabile, che lo possa fare, e che possa conoscere, se vi siano giuste cause da farlo, o nò, mentre non esercita alcuna giurisdizione con la persona o con le robbe del chierico, mà giudica sopra quello, ch' egli stesso gli hà dato; A' somiglianza di qualche gli stessi sacri canoni, espressamente dispongono sopra la giurisdizione del padrone secolare del feudo, conceduto alla Chiesa, ouero al Chierico. V

V
Nel disc. 94.
di questo lib.

Il quarto caso è l'istesso che il precedente; Siche non si tratti di leuargli l'istessa amministrazione, mà di forzarlo à render conto, & à restituire qualche hà in mano; E questa disputa rare volte occorre, per la ragione, che in tal caso si suol' usare la cautela di prender le sicurtà de' secolari per poter' forzar questi à suo modo; Mà quando il caso porta, che manchi questa cautela, in tal caso si distingue, che; O' si tratta della restituzione delle robbe proprie del pupillo, o di altro; Et in tal caso il giudice secolare potrà mantenere il pupillo, o altro suo suddito nel possesso delle sue robbe, mentre in effetto n' è stato sempre il suo legittimo possessore; Mà se si tratti di forzare il chierico amministratore, nella persona, e nelli beni proprij à pagare qualche li Giuristi dicono reliquato, in tal caso dourà ciò farsi auanti il suo giudice ecclesiastico, mentre il laico non hà questa podestà. X

X
Nel detto di-
scorso 94.

Il quinto caso, anche simile, si dice quello,

X 2

quan-

quando il chierico riceue dalle mani del giudice laico, qualche robba, ò denaro, con obligo di restituirlo à sua disposizione; Ouero che in altro modo, il laico antico possessore sia spogliato dal giudice laico à fauore del chierico attore, contro il quale poi il primo possessore dimandi d' esser reintegrato; Attesoche entrerà l' istessa distinzione, cioè che se si tratta sopra le medesime robbe, e della loro restituzione, nel medesimo giudizio, o sue dipendenze, in tal caso, il giudice laico manterrà, ò reintegrerà il primo possessore, come da lui, ò da altro inferiore malamente spogliato, mà non già quando sia per vn giudizio diuerso, e per diuersa causa. Y

Y
Nel disc. 58. e
nel detto disc.
94. di questo l.

Come ancora, quando si tratta di denaro hauuto (per esemplo) in vn concorso de creditorì dagli effetti del comun debitore, potrà ben l' istesso giudice dichiarare, che sia luogo alla restituzione; Mà non potrà forzarlo nella persona, e nelle robe proprie, con l' autorità e giurisdizione sua, poiche tal sentenza, ò condanna si dourà eseguire con l' autorità del giudice ecclesiastico suo competente. Z

Z
Nell' istessi di
c. 58. e 94.

Con l' istessa distinzione, quasi in tutto, si cammina nell' altro caso (che sarà il settimo), quando il chierico riceua da mano del giudice laico qualche eredità, con il sudetto obligo, ouero con clausole preferuatiue delle ragioni d' altri, interef-

teressati, conforme più distintamente si discorre nel teatro, al quale conuerrà ricorrere; Attesoche il punto è più intricato e più contraddetto, siche bisogna caminare con diuerse distinzioni, che in quest' opera cagionerebbono più tosto vna confusione. A

L'ottauo, caso è quãdo, essendosi auanti il giudice laico introdotta la lite sopra le robbe possedute, anche da vn laico, siche in tal modo siano fatte litigiose, queste si alienino ad vn chierico, poiche si potrà proseguire l'istesso giudizio, citando anche il detto chierico per il suo interesse, come reo volontario; Purche però l'esecuzione contro di lui si faccia col braccio, e con l'autorità del suo competente giudice ecclesiastico. B

Il nono caso è quando pēdēte la lite auanti il laico, contro il secolare, questo si faccia chierico, ouero che egli morendo, il suo erede sia chierico, se questa mutazione di stato del possessore della robba porti seco mutazione di foro; Et in ciò si scorre non poca varietà d'opinioni; E se bene appresso gli ecclesiastici, viene stimata più vera, e più comunemente riceuuta l'opinione, che sia luogo alla mutazione del foro; Tuttauia alcuni tribunali laicali, de fatto praticano la continuazione della loro giurisdizione sopra le robbe come preuenute, & affette, senza però toccar la persona, ò l'altre robbe proprie del chierico,

A

*Nel detto disc.
94. e nel sup-
plemento.*

B

*Nell'accenna-
ti luoghi, e nel
lib. 15. de giu-
dizij nel disc.
nel quale
si tratta di que-
sta materia
dell'alienazio-
ne fatta pen-
dente la lite.*

C

*Nel detto di-
sc. 94. & anco
nel detto lib.
15. de' giudizij
nel disc. 3. &
in altri.*

D

*Nel detto lib.
15. de' giudi-
zj nel disc. 3.*

166

IL DOTTOR VOLGARE

rico C ; E da questi casi può inferirsi à gli altri simili, che occorressero .

E finalmente l' altro caso è quello della reconuenzione, cioè che conuenendo il chierico vn laico auanti il suo giudice laico, il reo conuenuto, riconuenga l' attore ecclesiastico auanti l' istesso giudice per altre sue pretenzioni . D

Bensì che, tanto in questo, quanto, in tutti gli altri casi precedenti, ò simili, veramente non può darfi vna regola certa, e generale, applicabile à tutti i casi, & à tutti i luoghi, per la gran diuersità de stili, che in questa materia, almeno de fatto, hanno gran parte.

Che però si conchiude, e si replica qualche più volte (mà sempre opportunamente) si è detto , cioè che tutto qualche si contiene nel presente libro, e nella materia giurisdizionale, si accenna in forma di discorso per vna tal quale notizia, & acciò si scorga quanto la materia sia difficile, & intricata, senza stabilirui regola, ò proposizione alcuna, non essendo veramente ciò possibile, per la gran diuersità d' opinioni, diuersamente riceuute, e praticate, secondo la diuersità delle leggi, ò de stili de' principati; Che però in tutto e per tutto se ne lascia l' intiero luogo alla verità, siche lo giudichino coloro, à quali spetta .

CA.

CAPITOLO XIV.

Delle donne , se fiano capaci della
giurisdizione così temporale,
come ecclesiastica .

S O M M A R I O .

- 1 **D** Elle donne Regine , e dominanti , e qual fosse l' uso de' Romani .
- 2 Si proibisce loro anche il patrocinare , e la tutela .
- 3 Degli esempj moderni del Regno delle donne .
- 4 Delle donne feudatarie , e Baronesse , e della ragione .
- 5 In che modo camini il dominio , e la giurisdizione delle donne .
- 6 Della pratica della Spagna , della Francia , e della Germania .
- 7 Le donne sono incapaci delle dignità , e degli ordini ecclesiastici .
- 8 Delle presbiteresse , e delle diaconesse .
- 9 Delle canonichesse .
- 10 Se si dia in pratica giurisdizione ecclesiastica nelle donne .

C A P. XIV.



I tenendo l' istessa distinzione, trà li due fori, ò generi di giurisdizione, ecclesiastica, e temporale; Per qualche spetta alla temporale, se si caminerà con le istorie antiche, d' altri Regni, ò Monarchie, fuor che della Romana, si ritrouano le donne capaci di giurisdizione, e d' imperio, anche mero, & assoluto, con titolo regio; Come per esempio furono; Le Semiramidi; Le Didoni; Le Sabbe; Le Cleopatre, e simili, lasciando da parte le antiche fauole poetiche, delle Amazoni, che anco li moderni han rinouate in alcuni luoghi dell' Indie.

Mà se si caminerà con le leggi ciuili, ouero con le istorie degli antichi Romani, in tutti i trè tempi, ò stati, di Regno, di Republica, e d' Imperio, si ritrouano bene le donne dominanti indirettamēte, ouero mediatamente, cioè che hauendo hauuto genio predominante al marito, ouero ad altro regnante, habbiano hauuto qualche disposizione delle cose publiche, anche nell' assumerli l' imperio; Come per esempio in Roma furono; Le Liuie; Le Agrippine, e simili; Et anche
dop-

doppò la traslazione dell' Imperio in Costantinopoli , l'Eudossie , le Teodore , & altre ; Mà non già con imperio proprio , e diretto , mentre nel primo stato delli sette Rè , furono tutti uomini , senza mistura alcuna di donne , le quali ,
 2 molto più rigorosamente furono escluse nel secondo stato migliore , e più ben regolato della Repubblica , poiche , non solamente non furono mai ammesse alla dignità senatoria , ouero ad altro grado , ò partecipazione ; Raccòtandosi à tal' effetto l'istoria , sia fauolella dell' ucello , che fù dato loro in custodia nella scatola , per quietare la loro commozione , acciò conoscessero da se stesse l' inconstanze , e la fragilità del sesso ; Mà per cagione di Calpurnia , fù anche loro proibito il patrocinare le cause , & in esse orare , ouero in altro modo esser' in giudizio , ed hauer officio alcuno publico , anche quello della tutela , che poi ne tempi più moderni dell' imperio già per vn pezzo trasferito in Grecia , fù dispensata alla madre , & all' auia .

E se bene in tempi più moderni , quando già l' imperio , hauendo patite così gran scissure , cominciava totalmente à corrompersi , ouero à declinare , si legge qualche dominio di donna unitamente coll' uomo , come particolarmente si legge d'Irene , e di Costantino ; Nondimeno , non solamente nel temporale per l' occupazione del nostro Occidente dà altri Principi , e nazioni , ma anche
Tom.3.della Giurisd. Y nello

nello spirituale, parte per eresia, e parte per lo scisma, hauea già quell'Imperio mutato forma, e resosi totalmente lontano dal nostro Mondo comunicabile, che viue coll' vso delle leggi, mentre ciò seguì in quel tempo appunto, che con l' autorità Apostolica, fù fatta l' erezione dell' imperio d' Occidente, di sopra accennata; Sicche in regole legali, le donne sono incapaci di giurisdizione, e d' imperio, e d' ogni publico officio, e magistrato, così in abito, e dominio, come in esercizio.

- La pratica più moderna però, ne i regni, e nei principati, hà insegnato il contrario; Come vediamo; Nelle due Giouanne del regno di Napoli;
- 3 Nell' altra Giouanna, & in Isabella nella Spagna; In Elisabetta nell' Inghilterra (la quale potrebbe seruire per idea del Principe prudente, quando l' empietà della religione non la deturpasse), con altre simili; Come ancora nella nostra età hà insegnato la pratica della reggenza delle Regine madri delli Rè pupilli, di Spagna, e di Francia.

- Et ancora nell' altro ordine inferiore delli feudatarij, e di Baroni; Ancorche le leggi feudali inabilitino le femine; Nondimeno essendouisi à poco à poco cominciato à dispensare; Oggidì, particolarmente nella nostra Italia, frequentissimo è l' vso delle donne Baronesse, e feudatarie, con imperio, e con giurisdizione baronale, conforme

particolarmente insegna la pratica nelli Regni delle due Sicilie, quasi tutti infeudati, e ridotti à stato di baronaggio; Forse con l'antico esempio di Costanza vltima del sangue Normando, per la quale (con tanti trauagli della Sede Apostolica) passarono questi Regni, allora vniti, nelli Sueui; E particolarmente nel Regno della Sicilia citeriore (il quale doppo la diuisione, fù per gran tempo chiamato di Puglia, & oggidì da tempi moderni si dice di Napoli) per la ragione assegnata nella sua materia feudale, cioè che essendo questi veramente suffeudi, come conceduti da vn feudatario, deuono ancora hauere la qualità, ouero la natura del feudo principale; E per cōseguenza, essendo il Regno feudo feminino, tali ancora sono li suffeudi; Anzi ciò si è anche cominciato ad introdurre nelli feudi imperiali d'Italia, li quali per loro natura sono ordinariamente masculini; Conforme particolarmente insegna la moderna pratica del feudo di Piombino.

Camina tutto ciò nella giurisdizione abituale, la quale dà feudisti si dice spettare in dominio, mà
 5 non in quella attuale, che da medesimi feudisti si dice in esercizio, cioè sopra la cognizione attuale delle cause ciuili, e criminali, nella forma contenziosa, facendo le parti di giudice; Atteso che (ciò che sia nelli Regni, e nelli principati assoluti, nelli quali, quando il regnante volesse assumer questo

esercizio, non vi è chi glie lo proibisca, hauendo egli podestà di dispensare ad ogni legge positua;) Per qualche spetta alle baronie, e signorie inferiori, e più subordinate, tanto in teorica, che in pratica, stà comunemente riceuuto, che le donne siano incapaci delle giudicature, e de' magistrati sopra l'esercizio della giurisdizione, e la cognizione delle cause, siche l'esercizio della loro giurisdizione abituale, consiste nel deputare gli officiali, e li magistrati, & anche nel far grazie; ò quegli altri atti fuori della forma giudiciale, e contenziosa, che alla loro podestà si concede.

6 L'istessa pratica à fauore delle donne si sperimenta negli Stati, e Signorie di Spagna, per la medesima ragione della natura del regno, ò del principato, anche feminino, Ancorche (conforme altre volte si è accennato) quelle signorie non siano in natura, ò qualità di feudi, mà di quei maggioraschi; La Francia però, e la Germania, regolandosi dalla natura del regno, ouero dell'imperio, ritengono tuttauia l'uso antico dell'inabilità delle donne, permettendosi nel regno, e per conseguenza nell'altre signorie solamente nelle donne quell'amministrazione, che si dice reggenza.

7 Per qualche poi spetta all'altro genere della podestà, e giurisdizione ecclesiastica; Più ferma, e più generale è la regola inabilitatiua delle donne, non

nò solamēte per il sommo Pontificato, e per tutto l'ordine vescouale, mà ancora per tutto l'ordine sacerdotale, anzi per gli altri ordini inferiori, concedendosi solamente a questo sesso la facoltà di seruire à Dio in stato di cōsecrargli la loro virginità, ò castità rispettiuamēte in stato monastico, Attesoche anco coloro, li quali, ò per simplicità, ouero per malignità ammettono la fauola di quella Giouanna assunta al Pontificato, confessano che fusse per fraude, perche fusse stimata vomo.

8 E se bene, così nel corpo delle leggi ciuili, cioè nelle leggi moderne fatte da Imperatori Christiani, doppo la traslazione dell' Imperio in Constantinopoli, come ancora nelle antiche croniche della Chiesa Greca, più che della Latina, si leggono, le presbiteresse, e le diaconesse, e forse anche le vescouesse; Tuttaua ciò caminaua secondo quel rito greco, il quale non hà l'obbligo preciso del celibato nell' ordine vescouale, e negli altri ordini sacri, e per conseguenza questi termini, ò vocaboli significauano più tosto la qualità delle mogli che haueffero i mariti costituiti in quegli ordini rispettiuamente, che per vn ordine proprio, secondo vn' opinione; O' pure tenendo qualunque altra, è punto, che importa poco alla pratica, siche serue solamente per trattenimento di coloro, li quali hanno genio di consumare il

tem-

tempo in queste inutili questioni per la republica;
(E pure appresso il volgo sogliono, con riso de'
più intendenti, all' volte riportarne gran lode, e
stima, non sapendosi per qual causa), mentre
nella nostra Chiesa Latina, mai tal'uso si è inteso,
nè ammesso.

Si danno ancor' oggidì in alcune parti oltra-
montane le Canonichesse, mà sono specie più to-
sto di monache esenti dalla clausura, con il peso
d' officiare qualche Chiesa, e con questa nuncu-
pazione, senza però che habbiano annesso ordi-
ne alcuno.

Tuttavia, anche nella Chiesa Cattolica, oggi-
gidì si permette la giurisdizione ecclesiastica, abi-
10 tuale però solamente, cioè per la facoltà di depu-
tare vicarij, & altri ufficiali in alcune Abbadesse
de' Monasterij, le quali posseggano luoghi abitati,
con la giurisdizione anche ecclesiastica, e quasi
Episcopale nel clero, e nel popolo di quei luoghi,
conforme più frequentemente la pratica porta
nella Germania, & in altre parti oltramontane,
enunciandosi nel teatro alcuni casi particolari. A
Et anche nella nostra Italia, ve n' è qualche
esempio, ancorche molto raro; E particolarmente
nell' Abbadesa di vn Monasterio nella Città
di Conuersano in Puglia, mentre in vn luogo
abitato iui vicino, hà la giurisdizione ecclesiasti-
ca,

A
In quest' istes-
so libro 3. nel
disc. 25.

ca , e quasi episcopale , la quale l' esercita per
mezzo del Vicario, e di altri ministri ; Mà certo è
che le donne non sono capaci dell' esercizio
della giurisdizione spirituale , partico-
larmente circa il proferire cen-
sure , e far' altri atti me-
ramente spiri-
tuali.



co, e quasi episcopale, la quale l'arcidiacono
vicario del Vicario, e di altri ministri, il cui carico è

che lo donno non sono capaci dell'elezione

della giurisdizione sopra i loro parochi

in tanto che il prete loro

non, e far altri uffici

rimane spina

quali.

¶



IL DOTTOR VOLGARE LIBRO TERZO *PARTE SECONDA*

Delle preminenze, e delle precedenze, & altre prerogative, & onoreuolezze; Con la qual' occasione si tratta dello stato delle Chiese, e delle dignità, e Prelature ecclesiastiche. Et anche delli Regni, e delle Città, o prouincie; E della nobiltà, e cittadinanza, e delle loro diuerse specie.



IL DOTTOR

VOLGARE

LIBRO TERZO

PARTE SECONDA

Delle premienze, e delle preceden-
ze, & altre prerogative, & onorevo-
lezze; Con la qual occasione si trat-
ta dello stato delle Chiese, e delle
dignità, e Prelature ecclesiastiche.
Et anche degli Regni, e delle Città,
provincie; E della nobiltà, e
cittadinanza, e dello stato di
nelle specie.

I N D I C E³ DE' CAPITOLI DEL LIBRO TERZO

P A R T E S E C O N D A.

C A P. I. I. CAPITOLO PRIMO.

Delle preminenze ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Colleggiate, e Matrici, ouero in altro modo qualificate; E degli effetti, che da ciò risultino; E per conseguenza delle preminenze, ò precedenze delli loro Prelati.

C A P. I I.

Delle preminenze, e delle precedenze, & altre prerogative delli Prelati, ouero delli Rettori, ò beneficiati, e di altri ministri delle Chiese, delle quali si è parlato nel capitolo precedente.

C A P. I I I.

Delle preminenze, e precedenze, & altre prerogative.

gatiue, & onoreuolezze; Et della soggezzione rispettiuamente, trà li Regni, e le Prouincie, e le Città, e per conseguenza trà lioro Principi, e signori secolari, senza mistura degli ecclesiastici.

C A P. I V.

Delle precedenze, e preminenze, trà li Titolati, e li Baroni; Et anche trà gli officiali e li magistrati, e trà le persone priuate, per grado, ò per professione, parimente secolari, senza mistura degli ecclesiastici.

C A P. V.

Delle questioni di preminenza, ò precedenza, che occorrono trà l'vn' e l'altro ordine di persone ecclesiastiche, e secolari; Et anche delle preminenze che siano douute à secolari in Chiesa, ouero in altre funzioni ecclesiastiche; Et all' incontro delle preminenze che siano douute à persone ecclesiastiche, nelle funzioni secolari.

C A P. V I.

Della nobiltà, e di alcun' altre generalità, sopra la sua materia; E della nobiltà per priuilegio.

Del-

DE' CAPITOLI. 3

C A P. V I I.

Della nobiltà accidentale, la quale risulti dalle dignità, ouero dalli gradi, ò dall' arme, e dalle lettere.

C A P. V I I I.

Della nobiltà naturale; Qual sia, e donde nasca; E quale sia maggiore, la naturale, ouero l' accidentale,

C A P. I X.

Delle diuerse specie di nobiltà, e delli loro diuersi effetti; E delle differenze trà li signori, li caualieri, e li gentiluomini.

C A P. X.

Delle proue, e delle giustificazioni della nobiltà naturale in generale di vna fameglia; Et àche della proua, e giustificazione particolare della persona, che sia di quella fameglia già nobile; E delle cose che ostano, ò pregiudicano alla nobiltà.

C A P. X I.

Delli titoli, & attributi, ouero trattamenti onorifici.

Del-

CAP. XII.

Della Cittadinanza, e delle sue diuerse specie;
Come anche degli effetti, che da essa risul-
tano.



7
CAPITOLO PRIMO

Delle preminenze ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e Matrici, ouero in altro modo qualificate; E degli effetti che da ciò risultano; E per conseguenza, delle preminenze, o precedenza delli loro Prelati.

SOMMARIO

- 1 **P** Erche causa si tratti in questo titolo della cattedralità, o altra qualità delle Chiese.
- 2 Della doppia significazione della Chiesa materiale, e formale.
- 3 La parola tempio è cosa diuersa dalla Chiesa.
- 4 Fino al tempo di Costantino Magno, non vi fù l'uso publico delle Chiese.
- 5 La Chiesa Cattedrale è vnica, & indiuidua mà si può rappresentare da più Chiese materiali.
- 6 La Chiesa Romana occupa il primo luogo.

Per

- 7 Per qual causa si dice Romana .
- 8 E' l' unica cattedrale del Mondo, e non ammette eguale .
- 9 Delle Chiese Patriarcali del Mondo .
- 10 Delle primatiali .
- 11 Delle Chiese Metropolitane , Cattedrali Collegiate, parrocchiali & altre .
- 12 Dentro li cento miglia vicino à Roma, non si danno Metropolitani .
- 13 Per qual causa non si discorra delle prerogative delle Patriarcali .
- 14 Delle preminenze delli Patriarchi titolari .
- 15 Che li Cardinali precedano li Patriarchi & altri Prelati .
- 16 Delle preminenze del Metropolitano .
- 17 Della Cattedralità, che cosa importi .
- 18 Li confini spirituali sono diuersi dalli temporali,
- 19 Da quali si costituisca la Chiesa Cattedrale formale .
- 20 Donde nasca la giurisdizione del Capitolo in sede vacante .
- 21 Che il Capitolo sia rappresentabile da pochi Canonici, anche da uno .
- 22 Vn capitolo solo può costituirsi dà più Capitoli diuersi .
- 23 Se si dia vn Vescouo di più Chiese , ouero si diano più Vescouo in vna Chiesa .
- 24 Il Papa solo vnisce, e diuide le Chiese .

- 25 Delle diuerse specie di vnione di più Chiese in una persona, e particolarmente di quella in amministrazione, ò comenda.
- 26 Dell' vnione subiettina.
- 27 Dell' vnione coequale e principale.
- 28 Di più Vicarij capitolari.
- 29 Possono esser due Chiese unite sotto diuersi Metropolitanì e degli effetti.
- 30 Il Vescouo di più Chiese unite può resedere in una col Tribunale.
- 31 Di più Vescouì d' una Chiesa, e come.
- 32 Come si proua la Cattedralità.
- 33 Dell' vnione, ò diuisione delle Chiese Cattedrali, e delle nuoue erezzioni.
- 34 Delle Chiese Collegiate, e delle diuerse sue specie.
- 35 Degli effetti & anche delli segni della Collegialità.
- 36 Se la collegiata si possa erigere dal Vescouo.
- 37 Anche il Capitolo della Collegiata hà la giurisdizione nella sede vacante.
- 38 Della Chiesa matrice, e de' suoi effetti.
- 39 Della Chiesa parrocchiale.
- 40 Dell' altre Chiese inferiori secolari.
- 41 Delle Chiese regolari quali siano, e delle loro preminenze.

CAP. I.



I A materia di questo capitolo, come anche quella del seguente, in gran parte, hà del giurisdizionale, in maniera che dourebbe trattarsi più tosto sotto la precedente parte della giurisdizione; Mà perche (conforme iui si è accennato) dalli Dottori, e dalla Ruota Romana, è stata solita trattarsi sotto questo termine di preminenze, e con questo presupposto è stata trattata nel Teatro; Quindi segue che tenendosi in quest' opera l' istess' ordine, il qual' iui si è tenuto, se ne discorre sotto questo titolo; Nè ciò può dirsi fuori di qualche ragione, atteso che in tutte le cose si deue attendere la parte principale, non già quello che in conseguenza ne risulta; E questo è il caso, poiche l' hauer la Chiesa vna delle suddette qualità, principalmente importa vna certa preminenza, la quale per conseguenza porta seco la giurisdizione, ouero la superiorità sopra l' altre.

Si deue però primieramente, auuertire, che questa parola *Chiesa*, hà doppia significazione; Vna cioè formale, come significante l' vnione, ò la congregazione d' alcuni fedeli; E l' altra materiale,

come

come significante il luogo consecrato, e destinato al culto diuino, & alli sacrificij, & all' orazioni.

E se bene, per l' vso comune di parlare, sotto nome di Chiesa, viene questa seconda parte materiale; Tuttauia legalmente, più propriamente questo nome conuiene alla prima parte della Chiesa formale; Attesoche, oltre qualche di questo vocabolo se ne legge nel testamento vecchio, nel quale misteriosamente da esso, ouero da suoi traduttori in latino, si contradistingue la parola *Chiesa*, dalla parola *Tempio*, cioè che la prima importi la formale, e la seconda importi la materiale; Anco nel Testamento nuouo della nostra Cristiana Religione, fin da principio della nostra Reden-
 3 zione, fù vsato questo termine di Chiesa, significante la formale, come congregazione de' fedeli; E nondimeno, conforme insegnano le sacre Historie, non prima del tempo della tranquillità, che la Religione Cristiana riceuè sotto Costantino Magno, cominciò ad hauerli l' vso delle Chiese
 4 consacrate, e pubbliche, mentre prima nello spazio di più secoli li diuini sacrificij, e le altre funzioni ecclesiastiche, si faceano nelle grotte, & in altri luoghi occulti. A

Come ancora, la Chiesa, ò sia Cattedrale, ò in
 5 altro modo qualificata, in maniera che habbia il Vescouo, ouero vn' altro Prelato ò Rettore, si dice vnica, & indiuidua; Per quella chiara ragione,

B

2

che

A
 Di ciò si disc.
 in questo istesso
 titolo nel
 disc. 3.

che stimandosi capo dell'altre Chiese inferiori di quella diocesi, il capo deue esser' vnico, poiche altrimenti farebbe mostruoso, che vn corpo hauesse due teste; E nondimeno, in comun senso stà riceuuto in pratica, che vna Chiesa, ò sia Patriarcale, ò Metropolitana, ò Cattedrale, ò parochiale, può essere rappresentata da più, e diuerse Chiese materiali, secondo molti esempi accennati nel Teatro; E particolarmente, (secondo l'opinione d'alcuni) si esemplifica nella Chiesa patriarcale di Roma, che sia egualmente costituita dalle Basiliche, di S. Giouanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano, di S. Maria maggiore, e di S. Paolo; Et alcuni vi mettono ancora quella di S. Lorenzo fuori delle mura, quasi che sia vna Chiesa sola formale, ouero intellettuale, la quale per maggior commodità de' fedeli habbia diuersi luoghi, li quali ancorche siano materialmente diuisi, tuttauia possono stimarsi per vno; A' somiglianza di quell'vnione di più poderi materialmente diuisi, i quali per la destinazione del padre di famiglia, ne costituiscano vn solo secondo alcuni esempi addotti nel Teatro. B

B
*In questo istesso
 to titolo nell
 disc. 2. & 3.
 & altri.*

Discorrendo dunque delle preminenze della Chiesa formale, più che della materiale; Il primo
 6 luogo vien' occupato dalla Chiesa Romana, non già dalla Cattedrale, ò Patriarcale particolare della Città di Roma come sopra, ma da quella la quale

le si dice la Chiesa vniuersale di tutto il Mondo, e della quale è Capo visibile, e sposo, ò Vescouo vniuersale il Papa come Vicario di Cristo.

Si dice Romana per la residenza, che in questa Città fece San Pietro, il quale vi costituì la sede Pontificia, trasferendola ad Antiochia, & anco per lo più, ve l'hanno continuata, e ve la continuano gli altri Pontefici suoi successori; M^a se il caso portasse la residenza altroue, conforme nè
7 tempi passati lo portò quasi per vn secolo in Aui-
gnone, et ancora secondo le contingenze de tempi, e delle guerre (ancorche per poco tempo) l'hà portato, in Oruieto, in Perugia, in Viterbo, & in altre parti, e particolarmente in Napoli, doue per qualche tempo vi dimorò Innocenzo IV. che vi morì, in occasione del gouerno temporale di quel regno, per la caducità del Rè Corrado, ouero di Federico suo padre; Sempre si dice Chiesa Romana, per il detto volgare, che dou' è il Papa, quel luogo si dice Roma, ouero la Corte Romana; Atteso che, conforme se per esempio l'Arciuescouo di Toledo non risedesse nella Città, mà in vn luogo remoto dell'estremità di quell'ampia diocese, & iui tenesse il suo tribunale, tuttauia, tanto si direbbe Toletano, e la sua Curia Toletana; Così à somiglianza, si dice della Chiesa, e Corte Romana, della quale tutto il Mondo è diocese, e territorio, conforme si discorre

corre nel titolo precedente della giurisdizione.

8 Questa Chiesa, è vnica Cattedrale del Mondo, capo, e superiore di tutte l'altre, siche appresso li cattolici non ammette compagna, ouero eguale, conforme si è discorso nel suddetto titolo antecedente della giurisdizione.

9 Il secondo luogo, vien' occupato dalle Chiese Patriarcali, le quali sono; La Romana (contradistinta dalla suddetta vniuersale, come Chiesa del Patriarca d' Occidente); La Costantinopolitana; L' Alessandrina; E l' Antiochena, Alle quali, in tempi più moderni, fù aggiunta la Gerolimitana; Poiche se bene in pratica vi sono altre Chiese, le quali hanno questo titolo, e preminenza di Patriarcato, cōcessoli dalla Sede Apostolica à somiglianza, secōdo la varietà de priuilegi; Tuttauia non vengono in questa riga, mà godono qualche maggior prerogatiua dell' altre, che non hanno tal titolo, siche vanno situate nel terzo
10 luogo, nel quale sono quelle Chiese che hanno titolo di Primate che sono molte; Come per esempio; Salisburgo in Germania; Lione in Francia; Pisa in Italia per l' Isola di Corsica, & altre simili.

Il quarto luogo vien' occupato da quelle che si dicono Metropolitane, delle quali gli Prelati si dicono Arciuescoui; Il quinto dalle Cattedrali,
gli

gli Prelati delle quali si dicono Vescou; Il sesto dalle Collegiate, li capi delle quali si dicono
 11 Prelati inferiori; Il settimo dalle matrici; L'ottauo dalle parochiali, li rettori delle quali si dicono parochi, ouero plebani; Il Nono dalle semplici secolari, parte delle quali hanno li rettori che si dicono beneficiati, e parte nò; Et il decimo dalle regolari; Poiche se bene vi sono altri luoghi, nelli quali si celebrino le messe, & altri diuini officij; Nondimeno non si dicono Chiese, mà oratorij, ouero cappelle priuate, come esistenti dentro le case, ò li palazzi de priuati, senza la porta in strada publica, siche vi si dia l'adito à ciascuno, nel qual caso si dice Chiesa.

Questa qualità metropolitana però, non si dà dentro l'antico distretto di Roma di cento miglia,
 12 che da alcuni si dice il circondario Romano, poiche se bene oggidì in pratica, per gli altri effetti, il distretto di Roma si restringe à quaranta miglia d'intorno; Non dimeno à quest' effetto, dura lo spazio, ouero il distretto antico di cento miglia, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. C

Degli effetti della preminenza patriarcale non
 13 occorre discorrere in pratica, poiche (conforme si è anche accennato nella materia giurisdizionale) per esser' occupate dagli infedeli quelle parti, le quali cadono sotto li suddetti patriarcati, Costan-

C
 Nel dist. 1.
 di questo tit.

stantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Gierosolimitano, & anco per essere quei Cristiani scismatici, hanno parimente li Patriarchi scismatici. Sicche se bene il Papa legitimamente prouede quei patriarchati, nondimeno i suoi prouisti non hanno l'esercizio della loro giurisdizione, eccetto che con alcuni pochi cattolici, che in quelle parti viuono, per mezzo de' loro Vicarij, forse più di nascosto, che con publicità, e con piena libertà, essendo maggiori le persecuzioni, e gli odij de' Christiani scismatici, che degli istessi infedeli.

Quindi siegue che della dignità Patriarcale, non
 14 se ne vede trà Cattolici altre vestigie, che vna precedenza, che se gli dà sopra tutti gli Arciuescoui, e Vescoui; Non già con l'ordine dell'anzianità conforme trà gli Arciuescoui, e li Vescoui si pratica, mà con quello delli patriarchati; Occupando il primo luogo il Costantinopolitano; Il secondo l'Alessandrino; Il terzo l'Antiocheno; Et il quarto il Gierosolimitano.

E se bene il Chassaneo nel suo catalogo di glo-
 15 ria, mette li Patriarchi doppo il Papa sopra li Cardinali; Nondimeno la pratica è in contrario, che li Cardinali precedono li Patriarchi; Non già per ragione d'ordine, nel quale sono inferiori, anche à gli Arciuescoui, & alli Vescoui, mà per ragione d'ufficio, ouero d'vna specie di dignità senatoria, per la partecipazione che hanno
 col

col Papa nel gouerno della Chiesa vniuersale, in quella maniera che si è accennato nella materia giurisdizionale.

16 Come ancora, per qualche porta la pratica della Corte Romana, non si scorgono effetti considerabili della preminenza Primatiale, mà bensì quelli dell'altra preminenza Metropolitana, di essere superiori, e giudici dell'appellazione dalli Vescouì suffraganei, e da altri Prelati dentro la sua prouincia; Che però l'Arciuescouo rappresenta due persone, cioè; Vna di Vescouo, e di Ordinario nella sua diocesi; E l'altra di Metropolitano, cioè giudice d'appellazione nella prouincia, dalli Vescouì suffraganei, e da altri Prelati, conforme si è accennato nella materia giurisdizionale; Eccetto quei Vescouì, & altri Prelati, li quali per priuilegio della sede Apostolica, siano esenti, & à lei immediatamente soggetti.

17 La cattedralità dinota il capo, e la Chiesa superiore di tutta la diocesi, e presuppone il Vescouo come superiore, e giudice ordinario di tutte le Chiese, e delle persone ecclesiastiche, & anche del popolo secolare nelle cause spirituali & ecclesiastiche, ouero in alcune cause temporali miste, secondo le diuerse consuetudini de' paesi; Essendo anco il primo regolatore, e gouernatore di tutte l'anime, le quali viuono nel suo territorio, che però è solito chiamarsi contitolo di pastore di tutte

Tom. 3. par. 2. delle Premin. C le

le pecore di quel gregge, che viue in quella diocesi; Attesoche, se bene, conforme l' vso più comune, le diocesi sono costituite, non solamente dal luogo doue sia situata la Chiesa Cattedrale, (il quale perciò acquista nome, titolo, e prerogatiua di Città) mà ancora da molt' altre terre, castelli, e luoghi abitati, ciascuno de quali hà il suo territorio distinto dall' altro; Tuttavia si dice vn territorio solo, come se tutto fosse di quella Città dou' è la Cattedrale, per la differenza altre volte accennata, trà li territorij e confini temporali, e questi spirituali, che non hanno trà loro connessione alcuna.

Perloche in molte diocesi la pratica insegna, che alcuni luoghi siano sotto vn principato, & altri sotto vn' altro; Anzi che vn' istessa terra ò luogo, il quale in tēporale rappresenti vn corpo solo, con vn gouernatore, ouero con vn Barone, e con vna vniuersità, ò Magistrato, sia diuiso in spirituale, e che parte spetti ad vna diocesi, e parte ad vn' altra; Come particolarmente insegna la pratica in Italia, nella terra di Monte Coruino la quale in parte spetta alla diocesi di Salerno, e parte à quella d' Acerno; Et anco nella terra di Leoneffa, che parte spetta della diocesi di Rieti, e parte à quella d' Ascoli, con molti altri esempiij simili. D

D
Nel disc. 24.
nel titolo della
giurisdizione
in questo
istesso lib. &
anco nel disc.
3. dell' istesso
titolo.

Il corpo cattedratico, il quale rappresenta la
Chie-

Chiesa cattedrale, capo di tutte l' altre Chiese della diocesi (parlando della cattedra formale) ,
 19 vien costituito dal Vescouo come capo , e dal Capitolo, come il restante del corpo ; Ilche camina ancora nella Chiesa Metropolitana, ò Patriarcale ; Siche la giurisdizione, e superiorità, abitualmente si dice d' esser in poter dell' vno , e dell' altro , ancorche l' esercizio per lo più soglia esser' appresso il Vescouo, & in molti casi, anche appresso il Capitolo, secondo le diuerse pratiche e consuetudini ; Tutta uia gli atti che s' esercitano dall' vno, ò dall' altro respettiuamente, si dicono farsi da tutto il corpo, secondo la pratica del corpo naturale circa le operazioni , che si facciano dal capo , ouero dal braccio, ò da altro membro, attesoche si dicono farsi da tutto il corpo .

E da quì nasce la preminenza e giurisdizione del Capitolo in tempo di sede vacante, poiche
 20 questa giurisdizione, e preminenza , la qual' è in potere di tutto il corpo , mancandogli il capo si consolida nel resto del corpo, dal quale si esercita, differenziando in ciò il corpo naturale dal ciuile , ò politico, che nel primo, quando sia reciso il capo , muore, e resta senza operazione tutto il resto del corpo , ilche non segue nel secondo . E

E
 Nel lib. 12.
 nel titolo del
 Capitolo e Canonici
 nell' di scorsi 24.
 e seguente 25.
 anco in questo
 titolo nell' di-
 scorsi 19. & 22.

Anzi che se dell' istesso corpo del Capitolo mancassero alcuni membri, anzi molti, e per la maggior
 21 parte, tuttaua, quello resta rappresentabile , & o-

F

*Nel lib. 12.
nel tit. de be-
neficij nel disc.
23. & anco in
proposito di
altro corponel
lib. 2. de Re-
gali nel disc.
125. & altro-
ue.*

operatiuo in alcuni pochi , anche in vno; Siche
se (per esemplo) vacassero molti canonicati, ouero
che molti canonici fossero scomunicati, ò in altro
modo impediti, il corpo del Capitolo resta rappre-
sentabile da quei pochi , anzi da vno che vi sia
non impedito , nè infetto , ogni volta che l' infez-
zione non ferisca tutto il corpo . F

E conforme la Chiesa , ò sia Patriarchale , ò
Metropolitana , ò Cattedrale , ancorche vnica ,
²² & indiuidua , può esser rappresentata da più , e
diuerse Chiese materiali ; Così occorre ancora
nel Capitolo , mentre questo si dice formalmente
vnico , ancorche materialmente , e de fatto siano
più e diuersi Capitoli , e tanti , quante sono le
Chiese materiali; Atteso che si dice vn Capitolo so-
lo distribuito in più parti per il seruizio di quelle
Chiese con l' istessa ragione, e proporzione . G

G

*In questo ti-
tolo nelli disc.
2. 4. 5. & in
altri .*

Il Vescouo ancora deu' esser vn solo , siche
²³ non si dà vna Chiesa con più Vescoui , ne più
Chiese con vn solo Vescouo , e ciò per due ragio-
ni ; Vna cioè detta di sopra , che farebbe mostro
il dare più capi in vn corpo ; E l' altra , che di-
cendosi la Chiesa vna sposa , farebbe vn' inconue-
niente dannato dalle regole della religione cat-
tolica , che vna sposa hauesse più mariti , ouero
che vn vomo hauesse più spose ; Nondimeno
materialmente la pratica insegna frequentemente
il contrario , cioè che si vede vna persona posse-
dere

dere più Vescouati, & Arciuescouati; Mà ciò nasce, perche la legge finge tante persone formali diuerse, le quali si possono rappresentare da vn' istessa persona materiale, sicche ciascuna sia vnica, e diuersa in ciascuna Chiesa, nella maniera che di sotto si accenna ancora di più Regni, e di più principati diuersi posseduti da vna sola persona con diuersi titoli, senza che vno habbia connessione con l'altro. H

H
In questo tit.
nelli discorsi
7. & 29.

Questa vnione di più Chiese sotto vna persona, trà cattolici, non può darli, se non con autorità²⁴ del Papa, al quale solamente spetta di vnire, e diuidere questi territorij spirituali, senza che ad alcun' altro tal facoltà si conceda I; E tal' vnione²⁵ suol seguire in più maniere; Primieramente à tempo, ouero in vita d' vna persona, senza formal' vnione delle Chiese trà loro, nella maniera che anticamente, prima del Concilio di Trento, insegnaua la pratica, anche in Italia, che vn Cardinale, ouero vn Prelato, possedeua molti Vescouati, & Arciuescouati; Et oggidì l' insegna la pratica della Germania, e d' alcuni altri paesi oltramontani; Mà in questo caso, veramente non si verifica, che sia vn Vescouo solo di più Cathedrali, poiche la persona non se ne prouede in titolo, sicche non si viene à contrarre quel matrimonio spirituale, che si fa trà il Vescouo, e la Chiesa, mà si danno in commenda; Che però
le

I
Nel tit. della
giurisdizione
nel disc. 1. e
seguenti & in
questo tit. nel
disc. 1. e segu.

L
*Nel detto dis.
 7. di questo
 titolo.*

le Chiese si fingono vacanti, e che si diano in amministrazione à quella persona, finche siano prouiste, mentre la pratica de sudetti paesi insegna, che si ritengono le chiese, anche da persone costituite in ordini minori, & in età immatura, senza l'ordine Episcopale, atteso che in effetto non sono Vescoui, mà amministratori. L

²⁶ L'altra specie d'vnione, perpetua, e fissa, di più Chiese cattedrali, sotto vn Vescouo, segue in due maniere; Vna che si dice soggettiva, ouero accessoria, cioè che vna Chiesa si faccia suddita dell'altra, alla quale s'incorpora, & in questo caso non entrano gli accennati inconuenienti, atteso che quella Chiesa, la quale sia soggettivamente unita, si dice supprimerfi, siche perde il nome, e l'essenza, ò la preminenza antica di cattedrale, e diuenta come membro dell'altra, alla quale si fa l'vnione, come ogni altra Chiesa suddita della diocesi, che però non si pregiudica all'unità. M

M
*Nel detto dis.
 7. di questo ti-
 tolo e frequen-
 temente nel
 lib. 12. de be-
 neficij.*

L'altra specie d'vnione si dice coequale, ouero egualmente principale; Et in tal caso, à rispetto della persona, si hà per vnione soggettiva, ouero unitiva, come per vna specie di compagnia di negozio sotto l'amministrazione d'un solo, siche à rispetto suo, due, ò più Chiese si hanno per vna; Et in tal modo si verifica ancora l'altra specie d'vnione sociativa, ouero incorporativa, che si dà dalli Dottori; Mà trà loro, in tutte le altre
 pre-

preminenze, giurisdizioni, e prerogative, restano
 27 totalmente distinte, in maniera che ciascuna
 ritiene il suo stato, come se veramente non fosse-
 ro diuise, appunto come se due persone mettes-
 sero i loro patrimonij sotto l' amministrazione
 d' vna stessa persona, ouero che vn' istesso fosse
 tutore di due pupilli, con casi simili. N

N
*Nel dis. 7. di
 questo titolo.*

E quindi nasce, che in tempo di sede vacante
 28 ò impedita, il Capitolo di ciascuna chiesa, elegge
 il suo vicario, e gouerna la sua Chiesa indepen-
 dentemente dall' altra, come se veramente non vi
 fosse vnione. O

O
*Nel detto di-
 scor. 7. di que-
 sto titolo se nel
 dis. 26. del
 tit. de' Cano-
 nici e Capito-
 lo nel lib. 12.
 e nel lib. 14.
 nelle annota-
 zioni al Con-
 cilio di Tren-
 to nel dis. 31.*

Dandosi anche il caso, che le chiese in tal mo-
 do vnite, habbiano diuersa situazione di prouin-
 29 cia, cioè che vna sia suffraganea d' vn Metropolita-
 no, e l' altra d' vn' altro; Ouero che vna sia
 esente, & immediatamente soggetta alla Sede
 Apostolica, e l' altra sia suffraganea del Metro-
 politano, siche l' ordine dell' appellazioni sia di-
 uerso; Come anche circa la deputazione del Vi-
 cario in tempo di sede vacante, quando il capito-
 lo, secondo il decreto del Concilio di Trento,
 non facesse la deputazione, dentro li otto giorni,
 ouero che la facesse malamente, ò pure che non
 la potesse fare, perche stante la pouertà de' cano-
 nicati non vi fosse Capitolo attuale, conforme in
 alcune cattedrali la pratica insegna; Atteso che in
 vna Chiesa lo deputerà vn Metropolitano, e nell'
 altra

P
*Negl' istessi
luoghi di so-
pra allegati
particolar-
mente nel disc. 7.
di questo ti-
to-
lo.*

Q
*Nel detto disc.
7. di questo ti-
tolo e nelli di-
sc. 22. & 24.
del tit. della
giurisdizione.*

R
*Nel disc. 20.
nel tit. della
giurisdizione.*

altra vn' altro, ouero il Vescouo più vicino. **P**

Non ostante però la suddetta diuersità totale delle Chiese trà loro; Tuttauia à rispetto del Vescouo (conforme si è detto di sopra), si hanno per vna; E quindi nasce, che il Vescouo di più Chiese così vnite, risedendo in vna, sodisfà alla residenza per tutte, e non è obligato tener più Vicarij, nè più tribunali distinti, mà basta vno per tutte, conforme più distintamente si discorre nel teatro. **Q**

All' incontro (ancorche oggidì molto di raro e forse nella nostra Italia per niente) si suol dar' il caso di due Vescoui d' vna stessa Chiesa cattedrale, per la diuersità de riti, cioè vno del rito greco, e l' altro del Latino, mà in effetto vno si dirà il Vescouo, e altro l' Adiutore, ò specie di Vicario **R**; E ciò in pratica suole ancor' oggidì occorrere in due maniere; Vnà cioè, che dall' istessa sede Apostolica, per la detta diuersità de riti si deputino due Vescoui; E nell' altra più frequente, che vno per il rito latino, e generalmente per li non scismatici, si deputa dal Papa, e l' altro del rito greco per li scismatici si deputa de fatto da vno de Partriarchi scismatici.

Trà diuerse Chiese d' vn' istessa Città, ouero di diuersi luoghi, occorono in pratica le questioni (anche arrabbiate), sopra questa preminenza cattedratica, se spetti più ad' vna, che all' altra, oue-

ouero se à tutte & in che modo quella si prouì, e quali siano li suoi segni, secondo li casi seguiti, del li quali si tratta nel teatro S ; Mà in ciò non cade regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, che però in occorenza si doura vedere qualche in detto teatro se ne discorre.

S
Nel disc. 2. e
seguenti di
questo titolo.

Quando poi debba esser luogo à questa vnione, ouero alla dissoluzione della già fatta, oppure
33 alla dismembratione d' vna diocesi, erigendone più Chiese; Ancorche nel teatro se ne discorra, sotto questa stessa materia di preminenze; Tuttauia si stima più al proposito di parlarne nella relazione della Corte Romana, in occasione di trattare del Concilio di Trento e della Congregazione Concistoriale, che però iui si potrà vedere. T

T
Nel lib. 15.
nella relazione
della Corte
nel disc. 5. &
in questo titolo
delle preminenze
nel discorso 6.

La collegialità, è di più specie, poiche vna è quella, la quale simboliza con la cattedralità, cioè che
34 sia l' vnico capo di quel territorio, con la prerogatiua, non solamente preeminenziale, & onorifica, mà giurisdizionale ancora; E questa si verifica in quelle Chiese, le quali habbiano il prelato inferiore, con la piena giurisdizione ordinaria quasi Episcopale, e col territorio separato, che si dice Nullius, secondo la distinzione accennata nella materia giurisdizionale, in maniera che possa hauere altre Collegiate à lei suddite, e subordinate. V

V
Nel tit. della
giurisd. di que
sto lib. nelli
disc. 1. e seguen
ti, e particolar
mente nelli di
scorsi 7. & 8.

L' altra specie si verifica in quelle collegiate le
Tom. 3. par. 2. delle Premin. D qua-

quali sono anche giurisdizionali, mà di grado inferiore, cioè con la giurisdizione del proprio Prelato, con li soli chierici, beneficiati, e seruentidell' istessa Chiesa, senza clero e popolo, ò territorio, nella diocesi ò territorio d' vn' altro.

E la terza specie si dice di quelle Collegiate, le quali habbiano questa prerogatiua, nella sola preminenza onorifica, senza giurisdizione alcuna; E trà queste, com' egualmente suddite ad vn' altra Chiesa Cattedrale, ouero ad vn' altra Chiesa collegiata principale, occorrono le questioni di precedenza, che per ordinario vanno decise dalla maggior' antichità, quando non vi sia priuilegio particolare in contrario; Et anche si deue hauer riguardo alla maggior prerogatiua, se sia collegiata insigne, ò nò, ilche dipende dalla cospicua qualità del luogo, ò dell' istessa Chiesa, ouero dal numero, e dalla qualità de beneficiati, ò da particolar priuilegio, conforme nel teatro si discorre. X

X
In questo istesso
titolo nelli
dis. 8. & 9.

Quando questa qualità vi sia; cagiona vna certa preminenza sopra l' altre Chiese non collegiate, ancorche siano parochiali, e più antiche; Anzi
25 benche facessero figura di matrici, che pero à quest' effetto di precedenza, ed anche nella materia beneficiale, per la riserua Apostolica delle prime dignità di quelle collegiate le quali passano il valore di dieci ducati di camera, e per altri rispetti,

ti, si fuol disputare di questa collegialità, quando vi sia ò nò; Attesoche se bene li Canonisti, e particolarmente l' antichi, più comunemente vogliono, che la colleggiata si possa erigere con l' autorità del Vescouo, anche implicita con la lunga pazienza; Nondimeno, secondo l' opinione, più riceuuta, e praticata nella Corte Romana, vi 36 è necessaria l' autorità Apostolica, con priuilegio espresso, ouero con quello implicito, che si può allegare, in vigore dell' immemorabile, ouero della centenaria non viziosa.

Questo possesso si fuol prouare con li segni della collegialità, li quali sono; La massa; L' arca; Il sigillo comune; L' vso della messa conuentuale; Et alcuni altri segni accennati nel teatro; Bensì che bisogna auuertire, se vi siano li segni più vniuoci, e concludenti, come particolarmente si stima il numero prefisso de' Canonici soliti prouederfi in titolo, e che la prima dignità sia stata solita prouederfi come riseruata, poiche gli altri segni sud-
detti, di arca, di massa, e di sigillo e di messa con-
uentuale, sogliono esser equiuoci, come vsati anche da alcune Congregazioni di preti, e di chierici nelle Chiese parochiali, ò in altre inferiori, senza che veramente vi sia collegialità. Y

E quando si tratta delle Chiese collegiate della prima specie di sopra distinta, cioè col Prelato, 37 il quale sia ordinario, col territorio separato, e

Y
Di tutto ciò si
disc. nel lib. 12
nel tit. de be-
neficij nel di-
sc. 14. § 80.
e nel tit. delle
parrocchie nel
disc. 14. § 27

Z
*In questo lib.
 nel titolo del-
 la giurisd. nel
 disc. 54.*

con la qualità di Nullius, entra à fauore del Capitolo ò del Collegio di questa Chiesa quell' istesso che si è detto di sopra nel Capitolo della Cattedrale, circa la giurisdizione, particolarmente in tempo di sede vacante, ò impedita. **Z**

La matricità, è vna preminenza che si gode sopra l' altre Chiese parochiali, ò semplici nel luogo, à diuersi effetti, e particolarmente per la precedenza sopra l' altre; Et anche, perche da essa si deuono cominciare, ò regolare le processioni, ouero li funerali, & altre funzioni, nella maniera che di queste materie si discorre nel libro decimo quarto, in occasione di trattare delle processioni, e di altre funzioni ecclesiastiche. **A**

A
*Nel lib. 14.
 nel miscellaneo
 ecclesi. nel
 disc. 15. & 32.
 & in altri.*

Questa prerogatiua di matricità, si suol considerare in due maniere; Vna cioè generale in tutto il luogo, che quella sia la prima Chiesa, come la madre di tutte l'altre per essere la più antica, ouero per altro rispetto la maggiore, e la più degna; E l'altra particolare, rispetto all' altre Chiese, le quali siano state erette condismembrazione di parte del popolo, e territorio dell' antica, che però si dice madre, come quella, dalla quale siano nate le altre come figlie, che per tal' effetto si dicono filiali, conforme frequentemente occorre nelle Chiese parrocchiali, per la moltiplicazione del popolo, per qualche se ne discorre nella materia beneficiale, trattando delle parochie; E questa premi-

preminenza fuole giouar' ancora per l' interesse
borfale delle decime, ouero della facoltà priuati-
ua di sepellire, ò di altre ragioni che gli fiano
riseruate fecondo le diuerfe circostanze de ca-
fi. B

La parrochialità, è vna specie di Cattedrale in
piccolo, cioè che quella prerogatiua di capo delle
39altre Chiese di tutta la diocesi, che hà la Catredale,
& hà il suo Vescouo, che sia pastore, e Rettore di
tutto il popolo, à proporzione si dà alla parro-
chia, & al Rettore di essa nella cura col popolo,
il qual viua dentro li suoi confini, ò territorio;
Entrando ancora la stessa ragione del matrimonio
spirituale, conforme si è detto nella Cattedrale;
Con questa differenza però, che il paroco hà sola-
mente la cura dell' anime sacramentale, la qual
porta seco certe preminenze, che pizzicano del
giurisdizionale in concorso degli altri chierici, e
ministri spirituali; Mà il Vescouo hà ancora la
giurisdizionale; Che però li parrochi sono ap-
punto come li pastori particolari di più branchi
di pecore d' vn' istesso ouile; E le Chiese paro-
chiali sono come tante mandre, con la sua di-
stribuzione dè prati per li pascoli, per maggior
comodità, mà tutto l' ouile stà sotto vn pastore
principale, che è il Vescouo.

Questa prerogatiua di parrochialità, porta se-
co vna reciproca necessità, nella quale consiste
la

B
Nel lib. 12.
nel tit. delle
parrocchie nel
disc. 27. & 36
e nel lib. 14.
nel miscella-
neo Ecclesiasti-
co nel disc. 15
& anco nel
tit. delle deci-
me dell' istesso
lib. 14. nel di-
scorso 12.

la sua essenza, e dalla quale si conosce, ouero si proua la parrochialità, cioè che il popolo il quale viua dentro li termini, ò confini di quella Chiesa, sia obligato riceuere li sacramenti, e gl'altri officij parrochiali da quel parroco, ouero da suoi ministri e coadiutori; Ed all' incontro il parroco sia obligato somministrargli.

Sono li sacramenti, & altri ministerij parrochiali; Il far il precetto della comunione nella Pasqua;
 4^o Il riceuere li sacramenti del viatico, e dell'estrema vnzione; E la ragione di sepoltura, conforme più distintamente si discorre nella sua materia particolare delle parochie, & anche nell'altra delle decime, doue si tratta di quei luoghi, nelli quali non vi siano parochie distinte, e che la cura s'eserciti in più Chiese in confuso, con altre cose spettanti à questa materia. C

C
*Nel lib. 12 nel
 tit. delle paroc-
 chie, e nel lib.
 14. nel tit. del-
 le decime, e
 nelle annota-
 zioni al Conci-
 lio di Trento.*

Sotto il nono e penultimo genere delle Chiese, le quali non habbiano alcuna delle suddette qualità, e preminenze, che perciò si dicono semplici; Vengono tutte quelle Chiese, le quali siano seruite, & officiate da Chierici secolari, e che però siano anche secolari à differenze delle regolari; E queste si dicono soggette alla parrochiale, in riguardo, che non si possono in esse somministrare quei sacramenti, e quelle funzioni, che sono di ragion parrochiale; Mà nel rimanente non hanno soggezzione alcuna al parroco, quando per diuisione

zione, ò per istituto vogliono i chierici, ò altri feruenti celebrarui le solennità, le quali non feriscano le ragioni, ò la giurisdizione del paroco, conforme più distintamente si discorre nel teatro. D

D
Nel detto lib.
12. delle paro-
chie nel disc.
31. & àco nel
lib. 14. nel mi-
scellaneo Ec-
clesiastico.

418 E finalmente, per qualche spetta alle Chiese regolari, si sono poste nell' vltimo luogo, ancorche habbiano seco la qualità, ò preminenza collegiale, quando vi sia il Monastero, ò il Conuento attuale, per ragione dell' ordine gerarchico, del quale si discorre nel capitolo seguente, cioè che per non indurre confusione trà l' vno, e l' altro clero, e per mantenere distinte le gerarchie, ogni semplice, e minor Chiesa secolare, precede ogni grande, e primaria Chiesa regolare.

E se bene vi sono delle Chiese Cattedrali e Metropolitane regolari; Anzi anticamente di tal natura era la maggior parte, che doppoi si sono andate secolarizzando E; Tuttavia questa era vna certa regolarità impropria, non abile à corrompere, ouero à mutare la natura cattedratica, ma solo era vn modo di viuere, col quale li canonici, e gl' altri seruenti si regolauano per obbligo, perche così ricercasse la condizione di quei tempi; Conforme vediamo che li Canonici Regolari lateranenzi, e molte Religioni ò Congregazione de Chierici regolari, ancorche siano veri religiosi professi, vanno nondimeno sotto il Clero secolare conforme si discorre di sotto.

E
In questo istesso
sottolo nel
disc. 2.

Le

Le Chiese regolari dunque, propriamente sono quelle, le quali siano membri, & accessioni del Monasterio, e del Conuento principalmente, rette, ò destinate per comodità de Religiosi nell' officiare, ancorche vi concorra il popolo secolare ad v-
dire li diuini vfficij; Che però quando si tratta di Chiesa fondata in stato secolare, la quale doppoi si sia cōceduta à regolari, iui vicini per la commodità e per l'vso de diuini officij, ogni volta che nō apparisca dalla volontà del Papa, ò di altro concedente, di mutare la sua natura, e di farla regolare, si

F
*In questi lib.
3. nel tit. del-
le giurisd. nel
disc. 34.*

G
*In questo lib.
nel tit. della
giurisdizione
nel disc. 30. e
nel lib. 14. nel
miscellaneo ec-
clesiastico nel
disc. 64.*

H
*Nel detto lib.
14. nel titolo
de Regolari, e
nelle annota-
zioni al Con-
cilio di Tren-
to.*

dirà tuttauia secolare, nella quale i regolari habbiano l'vso, che si dice precario più tosto, che il dominio, secondo l' esempio di molte Chiese di titoli Cardinalizij in Roma **F**; E molto più quando nella concessione, si sia espressamente ciò detto, ouero che tuttauia la Chiesa continui ad hauere, come prima, il suo beneficiato, ò Rettore secolare in titolo, conforme in occasione de casi seguiti si discorre nel teatro **G**; Et il di più che ri-

guarda la materia delle Chiese regolari, si discorre nella sua sede ò titolo particolare de Regolari. **H**

CAPITOLO SECONDO.

Delle Preminenze, e delle precedenzae, e di altre prerogative delli Prelati, o delli Rettori, ouero delli beneficiati, e di altri ministri delle Chiese, delle quali si è parlato nel capitolo precedente.

S O M M A R I O.

- 1 **N** *Un Prelato precede li Cardinali, e li Patriarchi.*
- 2 *Della precedenza del Cardinal Legato sopra gli altri Cardinali.*
- 3 *Dell' ordine trà Cardinali, e di vn caso singolare.*
- 4 *Quali Prelati precedano altri Prelati anche maggiori, e di prim'ordine.*
- 5 *Li Vescouï assistenti precedono gli altri.*
- 6 *Dell' ordine di precedenza trà li Vescouï, e li Arcivescouï, & altri Prelati.*
- 7 *Nella Chiesa propria precedono tutti, e se precedano li Cardinali.*

Tom. 3. p. 2. delle Premin.

E

L'istesso

- 8 *L'istesso d' ogni Rettore nella sua Chiesa .*
- 9 *Quali atti non possa far un' Vescoro , ò Arcivescono in quel d' altri .*
- 10 *Il Legato Apostolico precede il Vescoro , ò altro Prelato nella sua Chiesa .*
- 11 *Al Rettore , ò Superiore della Chiesa spetta il far l' officio nell' essequie, anche se vi sia un' altro superiore .*
- 12 *Non già presente il Vescoro .*
- 13 *Ouero se v' intruenga il Capitolo della cattedrale, e se questo preceda il Capitolo della colleggiata nella Chiesa propria .*
- 14 *Se il Prelato d' una chiesa esente possa fare trattamenti onorifici ad un Prelato forastiero .*
- 15 *Tutto il clero secolare precede il regolare , e quali religiosi vengano sotto nome del clero secolare .*
- 16 *Se li Generali delle Religioni precedano li Prelati di Signatura .*
- 17 *Ogni corpo vniuersale precede le persone particolari .*
- 18 *Delle precedenzae trà li canonici, e le dignità , e gli altri beneficiati .*
- 19 *Delle precedenzae trà l' Archidiacono , e l' Arciprete nelle funzioni pontificali .*
- 20 *Di queste dignità antiche , e come siano oggidì .*
- 21 *Del Cardinale Archidiacono .*

- 22 *Le funzioni pontificali non spettano all' Archidiacono, ò Arciprete come tali, mà per ragione della prima dignità, e della ragione.*
- 23 *Dell' errore de' prammatici.*
- 24 *Delle precedenzae del Vicario generale.*
- 25 *Li ministri parati precedono tutti.*
- 26 *Quando li Protonotarij precedano li Vescovi.*
- 27 *Il Vicario generale non precede, se interviene dà Canonico.*
- 28 *Del luogo del Vicario Capitolare.*
- 29 *Dell' altre cose nella materia.*
- 30 *Del Clero regolare, e delle diuerse specie di Regolari.*
- 31 *Di quelli Religiosi professi, li quali vanno sotto il Clero secolare.*
- 32 *Dell' ordine di precedenza trà Regolari.*





ESSENDOSI nell' antecedente capitolo parlato del luogo del Papa, e de' Cardinali, e de' Patriarchi, sopra deiquali non si può pretendere da niun Prelato, ò da altra persona ecclesiastica, maggioranza, ò precedenza; Cadendo solamente il dubbio trà Cardinali, sopra la precedenza, che fuori dell' ordine sia dovuta à coloro, li quali siano Legati Apostolici, e particolarmente quelli che si dicono delatere, il che spetta più tosto alli maestri di cerimonie, & alli Ritualisti, che alli Giuristi professori del foro; Quindi segue, che si stima superfluo replicare l' istesso, mà che basti il già detto.

Per qualche spetta dunque al Collegio de Cardinali; La precedenza, ò altra preminenza, viene regolata dalla diuersità degli ordini, e tra quello di vn' istesso, dall' anzianità, secondo il tempo della creazione; Cioè, che essendo oggidì per la bolla di Sisto Quinto stabilito il numero de settanta Cardinali, delli quali, sei ne sono Vescouid' alcuni Vescouati, non residenziali, e compatibili con vn' altro Vescouato, (cioè; Di Ostia, e Veletri; Di Porto; Di Palestrina; Di Sabina; Di Albano; E di Frascati;) Cinquanta Preti, e quattordecì Diaconi; Quindi siegue, che l' vltimo

mo Vescouo , precederà il primo Prete , anche se questo fosse più anziano nel Cardinalato ; E l' vltimo Prete precederà il primo Diacono , ancorche più anziano , regolandosi con l' ordine gerarchico celeste , cioè che l' vltimo Arcangelo sia più degno del primo Angelo , e così rispettivamente negli altri ordini , ò chori . A

A
Dell' ordine
gerarchico in
Cielo si discor-
re nel lib. 14.
nel Miscella-
neo ecclesiast.
nel disc. 40.

Solamente fù visto sotto il Pontificato di Martino Quinto, dopò il Concilio di Costanza, che vn Cardinale più moderno, hauesse la precedenza sopra tutti gl' altri, anche sopra il Decano , con luogo più eleuato , e contraddistinto dagli altri ; Cioè nella persona di Giouanni vigesimo secondo, ouero vigesimo terzo, ch' essendo stato deposto dal Papato, diuēne Cardinale, per le reliquie della pontificia dignità da lui posseduta, ch' è caso singolare .

Dopò li Cardinali occupano il primo luogo li quattro Patriarchi accennati nel capitolo antecedente, li quali precedono tutti gl' altri Prelati ancorche più antichi; Eccettoli tre ufficiali maggiori, à quali cedono il luogo per ragione dell' officio, della giurisdizione ; Cioè ; Al Gouvernatore di Roma ; All' Auditore della Camera ; Et al Tesoriere generale .

Trattando dunque degli altri Prelati, secòdo l' ordine gerarchico, e generale, il quale però nelle Cappelle pontificie riceue vna certa alterazione accidentale, cioè che alcuni Arciuescoui, e Vescoui assistenti del Papa precedono gli altri più degni .

La

La regola generale si stabilisce, che l'ordine degli Arciuescovi, precede quello de' Vescovi, Siche l'ultimo Arciuescovo precede, & è più degno del primo Vescovo; E tanto nell'vno, quanto nell'altr'ordine Archiepiscopale, & Episcopale, si attende l'anzianità, la quale si tira dal tempo della proposizione, ouero da quello della consecrazione, senza badare, se la Chiesa d'vno sia maggiore, ò più antica di quella dell'altro, conforme si bada nelli Patriarchati; Anzi nemeno si bada à quella distinzione, che si fa trà li Principi, e li baroni secolari, trà quelli, li quali abbiano la giurisdizione, e la prelatura attuale, e quelli che non l'abbiano; O' perche abbiano renunziato il Vescouato, ouero perche siano Vescovi solamente titolari di quei Vescouati, li quali sono di fatto occupati dagl'infedeli, ò dagli eretici, ò scismatici, mentre tuttauia, senza tal differenza, nella cappella Pontificia, & in altre funzioni, si camina coll'ordine dell'anzianità.

Non facilmente ciò si tolera dalli Vescovi oltramontani, e particolarmente da quelli della Germania, li quali per ordinario sono di maggior potenza, & autorità, di qualche siano nell'altre parti, e particolarmente in Italia; Attesoche, per la mistura del dominio temporale, fanno una certa figura di Principi; Che però vsadosi da quei Vescovi, & Arciuescovi di tenere per vicarij sopra l'esercizio de' pontificali, alcuni poveri Vescovi & Ar-

ciue-

ciuescoui titolari, di quelli, che per lo più si sogliono fare per mezzo della Congregazione de Propaganda Fide, per le missioni in paesi d'infedeli, ò d'eretici, ouero de scismatici; Non possono accomodarli li Vescoui attuali, di gran dominio, & autorità, à douere, secondo l'ordine della cappella pontificia, ceder' il luogo à questi Vescoui, ò Arciuescoui titolari, che iui si dicono suffraganei, mentre fanno più tosto figura di loro ministri, e seruitori, Che però in occorrenza, pareua che si douesse camminare con alcune distinzioni accennate nel teatro, doue si può vedere, poiche sarebbe souerchia digressione. B

B
In quest'istesso
titolo nel
disci 16.

7 Camina tutto ciò nella capella pontificia, ouero in altro luogo terzo, mà non già nella propria Chiesa, ò **Diocesi**, mentre in questa il Vescouo precede ogni altro in qualunque maggior dignità sia costituito, anche se fosse l'istesso Metropolitano, quando iui interuenisse per occasione priuata, non già quando fusse per occasione giurisdizionale, in occasione di visita della prouincia, ò per qualche causa d'appellazione; Et anche (secondo l'opinione d'alcuni) se fosse Cardinale; Bensì che in Italia non si dà facilmente questo caso, per la gran subordinazione, che oggidì l'ordine episcopale professa al cardinalizio, mentre può considerarsi ancora vna specie di superiorità per quella partecipazione, che li Cardinali hanno col Papa, come

me suoi Configlieri, ò Senatori, nel gouerno della Chiesa vniuersale,

8 Rare volte però, anche con gli Prelati si danno questi casi di scortesia, e d' inciuità, mentre per lo più il Diocefano vuol dare ogni precedenza & onoreuolezza al forastiere, anche se egli fosse maggior'e più degno, sicche gli fosse douuta la precedenza in luogo terzo, nella maniera, che cialcuna persona ciuile fa in casa sua con vn forastiero, quando l'vfanza non richiedesse il contrario per l' eminenza della dignità, ò dell' officio; Mà quando posposti li termini della conuenienza, e della ciuità, si voglia stare sul rigore legale, non solamente il Vescouo, mà ogni semplice Rettore ò Superiore, nella sua Chiesa precede ogn' altro, ancorche costituito in dignità maggiore. C

C
In quest' istesso
titolo nell'i
disc. 17. 21.
22.

9 Anzi non solamente precede vn Arciuescouo, ò Vescouo più degno nella sua diocesi, ò territorio, mà può ancora proibirgli tutti quegli atti che dinotano l' autorità pontificia, ouero l' vso de' pontificali; Come sono; Il portar mozzetta; L'eriger croce, (che spetta agli Arciuescoui, e non alli Vescoui); Et anco il dar la benedizione al popolo; E l' usare il pallio, (che parimente spetta alli soli Arciuescoui, eccetto alcuni Vescoui priuilegiati, conforme in Italia sono Pavia, e Lucca;) Ouero l' eriger trono ò baldachino, con cose simili; A' tal segno che l' istesso Metropolitano, non può

può ciò fare dentro le diocesi de suffraganei dell' istessa sua prouincia , quando (come di sopra si è detto) non vi sia per occasione d' esercitare le ragioni metropolitiche .

Si limita tutto ciò , quando si tratti di vn Legato Apostolico , (dentro però li confini della sua legazione); Atteso che , non solamēte precede al Vescouo , ò altro Prelato locale nella sua Chiesa , ò territorio , ma priuatiuamente à lui esercita le ragioni pontificali , mà ce le proibisce in sua presenza , secondo le moderazioni contenute nel rituale , ò cerimoniale , essendo materie , più da Maestri di cerimonie , ò da Ritualisti , che da Giuristi , e professori del foro giudiziario .

Dalla suddetta proposizione , che il rettore , ò altro superiore , nella propria Chiesa , precede in quella , ouero in altro luogo del suo territorio , ogni altra persona , ancorche più degna , e costituita in stato di maggior prelatura ; Nasce la proposizione riceuuta per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione de' Riti , che quando si tratta d' esequie , ò d' altre funzioni , che si facciano nelle Chiese de' Regolari , il proprio Prelato , ò Superiore Regolare , precede tutti , anche il parroco , & à lui spetta il fare l' officio sopra il cadauere , ò altre funzioni giurisdizionali .

Purche però , con l' istessa proporzione , che
Tom. 3. p. 2. delle Premin. F corre

corre nel Legato Apostolico, non vi sia presente
 12 il Vescouo, ò altro Prelato ordinario, il quale
 faccia figura d'Ordinario, col territorio separato,
 nõ ostate la priuilegiatiua esēzione di quella Chie-
 sa regolare, ò secolare, nascendo ciò dalla ragio-
 ne dell' antica natiua giurisdizione, la quale ancor
 oggidì in alcuni casi è esercibile, conforme più di-
 stintamente si discorre nel teatro. D

D
*In questo tit.
 nel dis. 19. &
 22. e nel tit.
 della Giurisdi-
 di quest' istesso
 tit. nel dis. 31
 e uel lib. 14.
 nel Miscella-
 neo ecclesiast.
 nel dis. 64.*

E per l' istessa ragione si deue dire il medesimo
 del Capitolo della Cattedrale, quando interuen-
 13 ga nell' altre Chiese inferiori secolari, ò regola-
 ri della diocesi, poiche dourà precedere i Rettori,
 li Prelati, & anche li Capitoli nelle proprie Chie-
 se; Purche però si tratti del corpo del Capitolo,
 il quale interuenga capitolarmente, fiche rappre-
 senti tutto il corpo capitolare, non già quando si
 tratti d' alcuni Canonici, ò Dignità della Cattedra-
 le, ancorche iui interuengano in occasione d' ac-
 compagnar' il Vescouo per causa della visita, oue-
 ro per altra causa simile. E

E
*Nell' istessi
 luoghi, e nel
 dis. 17. di que-
 sto titolo e nel
 lib. 12. de pa-
 rrocchi, & al-
 troue.*

Non è però proibito al Prelato superiore d' vna
 Chiesa esente, d' usare con vn Vescouo, ò Prelato
 14 forastiero alcun' atti d' onoreuolezza; Purche
 non siano giurisdizionali, e precisamente ponti-
 ficali; Come per esemplo, il dargli genuflessorio,
 con lo strato, e cose simili, fiche non si tratti d' eri-
 gere trono, ò baldachino, nè di dar benedizioni, ò
 di usare gli abiti pontificali, e far' altri atti precisa-
 mente.

famente pontificali, mentre ciò solamente si concede à quei Prelati, li quali habbiano il territorio veramente separato, che si dice Nullius. F

F
Nel supple-
to al disc. 20.
della Giurisd.
di questo lib.
e nel lib. 14.
nel titolo de
Regolari.

Nel rimanente, per qualche spetta alle prece-
denze, ò preminenze di tutti gli altri Prelati, e
15 persone ecclesiastiche inferiori; Primieramente
entra vna regola, ò distinzione generale, frà il cle-
ro secolare, & il regolare, nell' istessa maniera,
che nel capitolo antecedente si è detto delle Chie-
se; Atteso che, per ragione dell' ordine gerarchi-
co, & acciò vn genere, non si confonda con l' al-
tro, tutti li chierici secolari, nelle processioni, e
nell' altre funzioni ecclesiastiche, precedono li
regolari; E per conseguenza, prima và vn clero,
e poi l' altro.

Vengono bensì à quest' effetto, sotto il clero se-
colare, anche quei Canonici regolari, li quali va-
dano in processione con berretta, e cotta, ò roc-
chetto scoperte, fliche facciano più figura di chie-
rici, che di monaci, come sono li Canonici regola-
ri Lateranensi, li quali vanno in questa forma, à
differenza degli altri Canonici regolari di S. Salua-
tore, li quali vanno ben col rocchetto, mà co-
perti di scapolare e cuculla, ò mantello, in ma-
niera che facciano più figura di monaci, che di
chierici, conforme più distintamente si discorre nel
teatro G; E sono anco li Teatini, e li Gesuiti,
& altri chierici regolari. H

G
Nel disc. 24. di
questo titolo.

H
Nel lib. 14.
nel Miscella-
neo ecclesiast.
nel disc. 40.

Solamete à rispetto delli Generali di alcune Reli-

gioni, resta la questione ancora indecisa, e pendente se debbano precedere nella Corte Romana li Prelati semplici di Signatura; Et in ciò còcorrono argomenti per l'vna parte, e per l'altra; Attesoche, à discorrerla in puto di ragione, e per termini legali in astratto, assiste gran probabilità alli Prelati; Et all'incontro, alli Generali assiste qualche ossequanza della cappella Pontificia, e del rollo del palazzo Apostolico, che però se ne lascia il luogo alla verità, & alla futura decisione, che vi dourà nascere. I

I
Se ne discorre
nel suplemto
di questo istesso
titolo.

Trattando dunque dell'ordine, ouero della precedenza, dell'istesso clero secolare; Oltre le cose accennate di sopra, circa la precedenza douuta al Prelato, ouero al Rettore nella propria Chiesa; Per qualche spetta à gli atti, che seguano in luoghi terzi, & indifferenti, sicche cessi la suddetta ragione di casa propria, nella quale si abbia qualche superiorità, ò giurisdizione.

L'altra regola generale farà, che ogni corpo, il quale costituisca vniuersità, come per esempio Collegio, ò Capitolo, deue precedere le persone singolari, ancorche siano molto più degne di ciascuno di quei canonici, ò beneficiati, li quali costituiscano il Capitolo, ouero il Collegio; E trà essi corpi, ò Capitoli, si camina con l'ordine dell'istesse loro Chiese, accennato nel capitolo antecedente, per non ripetere più volte le medesime cose. L

L
In detto disc.
17. di questo
titolo.

Trà

Trà le persone dell' i stesso Capitolo, ò Collegio, si camina con l' ordine simile à quello, che
 18 nel capitolo antecedente si è detto de' Cardinali,
 cioè che le dignità precedono li canonici, e trà
 questi si camina con l' ordine annesso alli Canoni-
 cati, sicche li Preti precedono li Diaconi, e questi
 li suddiaconi; E successiuamente, doppo li Ca-
 nonici, vengono li beneficiati in titolo, li quali pre-
 cedono li cappellani e li chierici semplici; E trà
 li Canonici, e Beneficiati rispettiuamente si camina
 con l' istesso ordine d' antianità, come si è detto de'
 Cardinali, mentre l' istessa è la proporzione del cò-
 passo grande nelle cose grandi, che del piccolo, nel-
 le cose piccole.

Anticamente trà Canonisti, fù gran questione,
 trà l' Archidiacono, e l' Arciprete della Cattedra-
 19 le, se, & à chi d' loro spettasse la preminenza di far le
 funzioni primarie, e di sua natura pontificali,
 quando il Vescouo sia assente, ouero impedito;
 E si caminaua più comunemente con la distinzione,
 che se l' Archidiacono fosse costituito nell' or-
 dine presbiterale, douessero spettare à lui, toccan-
 do all' Arciprete, quando l' Archidiacono non
 fosse costituito in dett' ordine, se pure non fusse in
 contrario la consuetudine immemorabile, non ba-
 stando la minore; E con questa distinzione si ca-
 mina dalla Sacra Congregazione de' Riti, dalla
 quale, così si sono decise molte questioni accennate
 nel teatro. M

A mio

M
 Nel disc. 20.
 di questo istef-
 so titolo.

²⁰ A mio senso però, si crede che sia vn' equiuoco
 chiaro de' moderni, il trattar' oggidì tal questione,
 con le tradizioni degli antichi, per esser' totalmen-
 te mutato lo stato delle cose; Attesoche antica-
 mente, quando seguì la compilazione de' sacri Ca-
 noni, e che immediatamente cominciarono ad
 interpretarsi, o commentarsi, da Innocenzo, da
 Gio: Andrea, dall'Ostiensense, & da altri professori di
 quel secolo, l' Archidiacono, e l' Arciprete della
 Cattedrale, erano due Vicarij fissi, e necessarij del
 Vescouo; L' Archidiacono cioè nelle cose tempo-
 rali, e nell' esercizio della giurisdizione ordinaria,
 sicche in sostanza faceua quella figura, che oggidì
 fa il Vicario generale; E l' Arciprete era pari-
 mente Vicario fisso, e necessario nell' esercizio
 della cura dell' anime, e nell' amministrazione de'
 sacramenti, & in altre funzioni spirituali, e diuine
 per le quali è necessario l'ordine presbiterale, allo-
 ra forse nõ solito assumerli dall' Arcidiacono; E per
 tal rispetto l' Arciprete, ancorche fusse dignità in-
 feriore, e suddita all' Arcidiacono, come quello
 ch' esercitaua la giurisdizione, facea queste funzio-
 ni, in luogo del Vescouo; A' somiglianza di quei
 Vescoui titolari, che oggidì si tengono per alcu-
 ni Vescoui grandi, particolarmente nella Germa-
 nia per ministri, e per coadiutori nell' esercizio de'
 pontificali, senza giurisdizione, la quale s' esercita
 dal Vicario generale, e sono volgarmente chia-
 mati

mati suffraganei, che però l' Arciprete era come vn primo paroco della Cattedrale, & vna specie di capo, e di soprintendente degli altri parrochi di tutta la diocesi, sicche da per tutto poteua esercitare le funzioni parochiali.

Mà perche questa vicaria fissa, e necessaria, gli rendea insolenti, per non hauer' il timore di poter esser rimossi dal Vescouo, in maniera che per lo più, erano suoi contrarij, e come volgarmente si dice, gli faceano l' vomo à dosso, attesoche per esser perpetui, & indipendenti haueuano grande auttorità; Quindi per consuetudine, si cominciò à supprimerne l' vso, & in cambio loro à deputarsi vn Vicario generale, il quale però si dice in spirituali, e temporali per denotare l' esercizio dell' vna e dell' altra giurisdizione, che per prima s' esercitauano distintamente da queste due Dignità.

E forse quest' vso, il quale à poco à poco si rese vniuersale, principiò da quello della Chiesa Romana, capo, e maestra di tutte le altre, attesoche per le suddette ragioni (per quanto dicono gli istorici) fù suppressa la dignità del Cardinale Arcidiacono, restando quella dell' Arciprete come diuisa nelli trè Cardinali Arcipreti delle trè Basiliche, Lateranense, Vaticana, e Liberiana, e di non tanta autorità, mentre si crede, che mai vi fosse stato vn' Arciprete vnico, il quale facesse figura
di

di Vicario generale in spirituale del Papa, sicche per esser questi trè distinti, e locali solamente, non facessero quella gran figura, ne haueffero quella grande autorità, che haueua l' Archidiacono, che però fù stimato spedito, di supprimere questa dignità.

Che però l' Archidiacono, e l' Arciprete d' oggidì, non sono dignità vere.e proprie, come prima, nè à loro conuiene qualche da Sacri Canon di loro si dispone, mà solamente si dicono dignità improprie, & abusive nel solo nome, e con alcune poche preminenze onorifiche, più che giurisdizionali, come per vn' imagine delle dignità antiche; Appunto come nella materia feudale si è detto di quei feudatarij inferiori, e del second' ordine in qualità di semplici Baroni, li quali hanno titolo, di Principi, Duchi Marchesi, e Conti; E da ciò nasce, che appresso il volgo, tuttauia si ritiene vn' opinione, & in alcune parti anche si pratica, che l' Arciprete della Cattedrale, sia come vna specie di paroco di quella, e che habbia vna certa sopraintendenza nell' amministrazione de sacramenti, che in essa si faccia. N

N
Nel detto disc
20. di questo
titolo.

Mà il douer fare le funzioni pontificali, e maggiori in luogo del Vescouo, non nasce dalla
22 qualità, ò prerogatiua d' Arcidiacono, ò del Arciprete, mà nasce dalla prerogatiua della prima dignità, con qualunque nome, ò vocabolo sia chiamata;

mata; Attesoche in alcune Chiese, si dice Arcidiacono, conforme per lo più comun' vso d' Italia si presume O ; In altre, (secondo l' vso più frequente di Spagna) si dice Decano ; Et in altre (secondo l' vso più frequente di Germania) si dice Preposto ; Però in tutte le suddette parti, non è nome, ò vocabolo necessario, ma rispettivamente più frequente, poiche anche nella stessa Italia la pratica insegna, che in molte Chiese, la prima dignità viene spiegata col nome, ò vocabolo di Arciprete, ò di Cantore, ò di Primicerio, ò di Decano, & altri simili; Siche l' Arcidiacono sia dignità molto inferiore.

Che però il trattarsi in alcuni decreti della Sacra Congregazione de Riti, dell' Arcidiacono, e dell' Arciprete sopra questa materia, nasce dal caso, per lo più frequente vso d' Italia, che l' Arcidiacono suol' esser la prima, e l' Arciprete la seconda dignità, trà quali però sono occorse le liti così decise; Mà il punto della differenza non stà nella dignità Arcidiaconale, ò Archipresbiterale, come staua anticamente, mentre stà nell' esser prima dignità.

Nasce ciò dalla ragione assegnata al proposito della giurisdizione del Capitolo in sede vacante, cioè che il corpo della Chiesa Cattedrale formale, vien costituito egualmente dal Vescouo, come capo, e dal Capitolo come rappresentante il resto del corpo; Che però, quando il capo manchi, ò sia

impedito, la preminenza di far le funzioni primarie, e pontificali, si deuolue al Capitolo; Mà perche questo non può, come corpo finto, e politico, costituito da molte persone, fare tali funzioni, che necessariamente deuono farsi da vna persona sola; Quindi segue che in nome di tutto il Capitolo, le faccia la prima Dignità, come il membro più degno, & il più vicino al capo, si che si nega al Vescouo la podestà di farle fare dal suo Vicario generale, ò da altra persona; Cadendo il dubbio, se possa l'istesso Capitolo deputar' vn' altro in sua vece, nelche stà anche riceuuta l'opinione negatiua, quando non assista la consuetudine, conforme si discorre nel Teatro; E se il caso porti che la prima Dignità non sia nell'ordine presbiterale, ouero che sia impedita, ò pure che non voglia, (essendo più vero che questa sia vna preminenza onorifica, mà volontaria) in tal caso, subentrerà l'altra Dignità, ouero il Canonico più vicino, per la stessa ragione d'ordine; Che però troppo chiaro resta l'errore di coloro, li quali trattano tal questione con li Canonici, e con li Canonisti antichi, essendo vn' equiuoco euidente. P

P
Di tutto ciò in
questo tra. nell'i
disc. 19. e se-
guenti.

Quindi particolarmente deuono li professori della legge addottrinarsi, e conoscere, quanto
23 sciocco, e detestabile sia l'uso moderno de' pramatici, col quale camina alla cieca più comunemente il volgo leguleico, nello stare sopra la sola formali-

tà delle parole delle leggi, ouero degli antichi interpreti, ò pure di fermarsi alla sola dottrina de' moderni, li quali sono incorsi in questa sciocchezza, senz' alcun discorso, ò ratiocino, non esaminando la ragione, alla quale sia appoggiata la legge, ò la dottrina, e se si adatti al caso, ò nò.

Trà la prima Dignità, & il Vicario generale del Vescouo, anticamente si sentiuano frequenti le questioni di precedenza; Mà oggidì sono quasi ²⁴ sopite, per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione de Riti, & anche di quella de' Vescoui, à fauore del Vicario generale, per rispetto, che costituisce vn'istesso tribunale col Vescouo, doppo il quale, nel coro, e nell' altre funzioni, se gli deue il primo luogo sopra la prima dignità, ogni volta che non ostasse in contrario la consuetudine immemorabile. Q

Camina però ciò nelle funzioni indifferenti, non già quando si tratti di quelle funzioni giurisdizionali che si facciano dal Vescouo, e dal Capitolo vnitamente, come rappresentanti il corpo cattedratico, poiche in tal caso il Vicario generale, si dice estraneo da quell'atto, e per conseguenza non vi deue hauer luogo, fiche vi entra bene la ragione, che per alcuni Dottori è solita considerarsi contro il Vicario, cioè che, trà il capo, e gli altri membri del corpo, non può darsi la mistura di cosa diuersa. R

Q
Nel disc. 18.
di questo tit. e
nel lib. 14. nel
miscellaneo ec-
clesiastico, nel
disc. 37. & 38

R
Nell'istesso
luogo di sopra

Dà questa ragione nasce ancora che quando il Vescouo celebra pontificalmente, quelle Dignità, e Canonici, ò Beneficiati, anzi semplici preti, che gli assistono parati, hanno la precedenza sopra il Vicario generale, e sopra l'altre dignità, e Canonici ancorche più degni non parati; Ouero quando assista solamente in trono, con la cappa magna, e rocchetto, nell'incenzatura, & in altre funzioni, hanno la precedenza quei Canonici, e Dignità, che gli assistono, e gli fanno circolo, sopra le altre Dignità, e Canonici che sono fuori di circolo, e stiano in coro, ò altroue, attesoche fanno vn corpo col Vescouo; E dall'istessa ragione nasce che gli Protonotarij, nelle pubbliche caualcate precedono li Vescoui, e gli Arciuescui non assistenti, perche vanno parati con l'abito solenne. S

S.
Nel lib. 14.
nel miscella-
neo ecclesiasti-
co nel disc. 40

Se il caso portasse, che il Vicario generale fusse dell'istesso corpo del Capitolo, cioè che fusse Dignità, ò Canonico, ouero Beneficiato, quando volesse interuenire con l'abito canonico, non haurà questa precedenza, mà federà nel suo luogo sotto gli altri, mentre in tal caso non fa figura di Vicario, mà di Canonico, ò di Beneficiato; E se stimando più il fumo, che l'arrostò, vorrà senza l'abito canonico occupare il luogo più degno in figura di Vicario generale, in tal caso, si haurà come assente dal coro, e dall'altre funzioni, fiche non partici-

ticiperà delle distribuzioni, mà farà puntato.

Questa precedenza, in senso più comune, ragionevolmente si nega al Vicario Capitolare in sede vacante, sopra la prima Dignità, per l'istessa ragione assegnata di sopra, che nella prima Dignità vien rappresentato tutto il Capitolo, il quale fa figura di Vesouo, & hà la giurisdizione abituale, commettendone l'esercizio al Vicario, come suo ministro, & ufficiale, che però non è di douere che preceda il proprio autore, e quel padrone che lo deputa.

La ragione è viua, e per conseguenza resta probabile la suddetta opinione; Però à mio senso si crede improbabile, che il Vicario debba stare in secondo luogo doppo la prima Dignità, per doppio inconueniente; Vno cioè della scissura del corpo del Capitolo; E l'altro, che vn superiore debba stare sotto à quello, il quale sia suo suddito; Che però, essendo io Vicario capitolare, praticai di sfuggire questo concorso, mà con sede portatile, assisteuo in vna parte della Chiesa vicino all'altar maggiore, ouero in altro luogo cospicuo, sicche di fatto appresso il popolo faceuo figura maggiore, d'occupare luogo più degno, senza che la prima Dignità si potesse duolere, mentre non se gli occupaua, nè turbaua il suo luogo.

Quando porti il caso, che il Vicario generale, interuenga in coro, & occupi lo stallò della
pri-

prima dignità; In tal caso dourà questa occupare quello stallo che suole occupare la seconda, e questa occuperà quello della terza, e così successivamente.

T

*Nel lib. 12. de
Canonici e Ca-
pitolo e nel lib
14. nel miscel-
laneo Ecclesia-
stico e nel lib.
15. nella rela-
zione della Cor-
te doue si par-
la degli altri
Prelati della
Corte.*

Di altre cose concernenti li Canonici, e le Dignità, e li beneficiati, e loro coadiutori, ò pure che riguardino gli atti capitolari, ò di dar voce in Capitolo, ò di douere incontrare, e rispettiuamente accompagnare il Vescouo, quando viene alla Chiesa, e quando ritorna; Si discorre altroue nel titolo de Canonici, e del Capitolo, e nell' altro generale delle cose ecclesiastiche. T

V

*Nel lib. 14.
nel tit. de Re-
golari.*

Passando all' altro clero Regolare; Questo (conforme più distintamente si discorre nel suo titolo particolare V³⁰), si diuide in due generi; Vno di quei religiosi, che si dicono monaci dell' antica religione di S. Benedetto, la quale fù la prima nella Chiesa Latina, oggidì diuisa in molte religioni, ò Congregazioni, & anche di quella di S. Basilio, la quale fù la prima nella Chiesa greca, ò altre che forse vi fossero simili; E l' altro genere è de Mendicanti, il quale (secondo il primo, & antico stato) era costituito da quattro religioni quasi coetanee, cioè; Di S. Domenico chiamati Predicatori; Di S. Francesco chiamati Minori; Di S. Agostino chiamati Eremiti; E l' ordine de Carmelitani fondato da alcuni serui di Dio, rinouando l' istituto anacoretico antico del-
li

li Profeti Elia, & Eliseo nel monte carmelo; E dà queste quattro religioni; O per via di riforme dell' istesse; Ouero ad imitazione, nelli secoli susseguenti, ne sono vscite tante altre, quante à ciascun cattolico insegna la pratica dè tempi correnti, e tutte vengono sotto questo genere di Mendicanti. X

X
Nel disc. 1. del
tit. de Regolari
nel lib. 14. &
in altri iui ac-
cennat.

Essendosi però nel secolo passato introdotte alcune religioni di Chierici regolari Riformati, come sono quelli che diciamo, Teatini, e Gesuiti, ad imitazione dè quali, ne tempi susseguenti, ne sono vscite molt' altre; Come per esempio sono; Li chierici regolari minori; I Barnabiti; Li somaschi; E la Congregazione di Lucca, con molte altre simili; Nondimeno à questo proposito di preminenze, e per altri effetti simili, questi Chierici regolari vengono più tosto sotto il genere del clero secolare, nell' istessa maniera che si è detto di sopra delli Canonici regolari; Ancorche per gli altri effetti, così priuilegiatiui, come pregiudiziali, & inabilatiui di quelle cose, delle quali sono capaci solamente li chierici secolari, siano veri religiosi, e mendicanti, con quelle dichiarazioni, che si danno nel detto titolo particolare dè Regolari, che però vengono sotto l' istesso genere dè Mendicanti; Mà (conforme si è detto) cio si stima fuori di proposito per questa materia, mentre

tre vanno sotto il suddetto altro genere del clero secolare, sicche parimente precederanno tutti quelli del clero regolare.

E l' istesso camina nelli cappellani conuentuali, ouero d' obediencia della Religione Gerofolimitana, in quelle parti, nelle quali vadano alle publiche processioni, e che interuengano in funzioni ecclesiastiche; Attesoche se bene, quando siano già professi, sono veri religiosi à tutti gli effetti, come sono li Cauallieri di Giustizia, e li Seruenti d' arme; Tuttauia, vanno ancora col clero secolare, mentre vñano lo stesso abito, e vanno nell' istessa figura di chierici secolari nelle funzioni ecclesiastiche.

Trattando dunque di coloro, li quali vengono veramente sotto il diuerso clero regolare; Primieramente si deue attendere la consuetudine, la quale generalmente in questa materia di preminenze, e di precedenza occupa il luogo principale, quando non sia irragionevole, in maniera che meriti dirsi corruttela, così rispetto dell' vno, come dell' altro clero, secondo le dichiarazioni accennate nel Teatro. Y

Y
In questo titolo
lo frequente-
mente.

E quando non vi sia la consuetudine legitima, sicche conuenga camminare con le regole legali; La costituzione di Gregorio XIII. hà già tolto tutte le questioni antiche, le quali

li nascano trà Regolari per causa de priuilegi, mentre preferuando solamente la consuetudine legitima, si dispone che si debba offeruar l' ordine trà li due generi subalterni di questo clero monastico, e mendicante, cioè che il primo generalmente precede il secondo, e che in ciascuno si debba caminare con l' ordine dell' anzianità, non già della Religione, mà del Monastero, ò del Conuento locale, cioè che quel Monastero, ò Conuento, il quale sia prima fondato nel luogo, debba hauer la precedenza; e se il caso portasse, che in vn' istesso luogo, si fossero fondati più Monasteri, ò Conuenti d' vn' istessa Religione, che l' antichità del primo, gioua à tutti, conforme si accenna nel Teatro in questa materia, e nella sua materia particolare dè Regolari, nella quale ancora si tratta delle questioni di precedenza, che sono così frequenti tra li Religiosi particolari di ciascuna Religione, mentre quiui si discorre solamente delle preminenze in generale in concorso d' altri Z; Discorrendosi ancor' iui, delle diuerse specie di Mendicanti per priuilegio, e per verità.

Di altre cose in questo proposito di precedenza, ò di altre preminenze trà gli Prelati, & altre persone ecclesiastiche si discorre nel lib. decimo quinto in occasione della relazione della Corte Romana, e delle cappella pontificia, ò di altre funzioni.

Tom. 3. par. 2. delle Premin.

H

CA-

Z
In questo tit.
nel disc. 25. e
nel lib. 14. nel
tit. dè Regola
ri nel disc. 19
e in altri fre
quentemente.

CAPITOLO TERZO.

Delle preminenze, e delle precedenzae, e di altre prerogative, onorevolezze, e soggezzioni rispettivamente, trà li Regni, e le Province, e le Città; E per conseguenza trà li loro Principi, e Signori secolari, senza mistura d'ecclesiastici.

SOMMARIO,

- 1 **D**ell'ordine di precedenza trà li Rè, & altri Principi sovrani.
 - 2 Di quali signori e signorie si tratti.
 - 3 Degli effetti, che da ciò nascono, e se li privilegij dati per un principato, abbraccino gli altri annessi.
 - 4 Delle differenze di preminenza trà l'un regno e l'altro.
 - 5 Se le leggi d'un Principato abbraccino li nuovi acquisti ouero le aggiunzioni, si distinguono molti casi.
- Si

- 6 *Si deve in tutte le questioni caminare con la distin-
zione de' casi.*
- 7 *Delli diuersi Regni , e dominij posseduti dal Rè di
Spagna .*
- 8 *Del Ducato di Milano , del Principato di Pavia , e
del Ducato d' Urbino , & altri .*
- 9 *Del Regno di Nauarra .*
- 10 *Delle regole legali circa queste vnioni.*
- 11 *Dell' vnione de' feudi, che il tutto dipende dalla
volontà .*
- 12 *E quando osti la podestà .*

C A P. I I I.



Aminando col presupposto accen-
nato di sopra nel capitolo primo,
che in pratica (almeno di fatto)
tutti quei Rè, e Principi del nostro
Mondo comunicabile, li quali non
posseggano il principato in ragione di feudo, mà
l'abbiano in ragion di vero , e puro allodio,
che vuol dire , che non si riconosca altro supe-
riore che Dio , siche si sia prescritta la piena liber-
tà da ogni ragione, ò podestà dell' antico Imperio
Romano ; E per conseguenza, che non riconosca-
no l' Imperatore d' oggidì per superiore in cos'al-

cuna ; Come per efempio fono, li Rè di Spagna, e di Francia, & altri fimili, li quali fiano nell'ifteffo poffeffo, (lafciano agli fcolaflici, per efercitare l'ingegno de giouani, le queftioni che fopra ciò tanto difputano coloro, li quali caminano con le fole regole, ò tradizioni de' Legifti antichi, ò per dir meglio con le folite fimplità leguleiche) ; Siche non fi tratti di concorfo trà il fuperiore, & il fuddito ; nel qual cafo nõ cade dubbio alcuno almeno di ragione fe non qualche porti la potenza di fatto, mà che fi tratti del concorfo di più Principi, ò di più principati egualmente fourani, & indipendenti.

Dopò il Papa, il quale non entra in quefto concorfo, come indubitatamente il primo, & il fuperiore trà cattolici ; Si dà fenza queftione alcuna il primo luogo all' Imperadore, per le reliquie dell' antica dignità maggiore ; Doppò il quale, non poca difputa cade trà alcuni Rè, e Principi ; Mà di ciò non è mia parte il difcorrere in conto alcuno, fiche fe ne lafcia il fuo pieno luogo alla verità, & à qualche ne difpongono li ceremoniali, e ne atteftano li diarij delle Corti degli altri Principi, e particolarmente di quella di Roma, in occafione dei trattamenti degli Ambafciadori, ouero degl' ifteffi Principi, quando il cafo habbia portato il loro congreffo, fe il punto fi fia decifo, ò no, mentre quefte fono materie più politi-

litiche, che legali, e per conseguenza, ò fuori della sfera de' Legisti, ouero che le regole prudenziali proibiscano di metterle in bocca del volgo.

2 Si dourà dunque sotto questo capitolo, discorrere di quelle questioni di preminenza, ò di soggezzione respettiuamente, delle quali per lo più occorre disputare per termini legali trà più Regni, ò più Prouincie, e Città, che siano vnite assieme sotto vn' istesso Principe, ò Signore; Ouero trà più feudatarij, e Baroni, li quali siano subordinati parimente ad vn' istesso Principe, che per se stesso, ouero per i suoi tribunali, e magistrati le decida con gl' istessi termini di giustizia, senza che vi entri la potenza, ouero quella che si dice politica, ò ragion di stato.

3 Come anche, nella Corte di Roma, e ne suoi tribunali, per termini giuridici, trà persone priuate in forma giudiziaria, occorre di ciò alle volte trattare per gli effetti, che ne risultano, e particolarmente nella materia beneficiale, nella quale si suol disputare sopra l'interpretazione (per esempio) degl' indulti dati per la Spagna, se abbraccino la Cattalogna, & altre parti adiacenti; Ouero se li priuilegij dati al Rè di Spagna, abbraccino gli altri regni, e principati fuori di questa prouincia, che da lui sono posseduti in Italia, & in altre prouincie; Come anche sopra li concordati della Francia, ò della Germania; Ouero se altri

pri-

A
*Nel lib. 12. de
 beneficij nelli
 disc. 13. e 27.*

priuilegij abbraccino li paesi di nuouo acquistati; Sopra di che si accenna qualche cosa nella suddetta materia beneficiale A; Et il di più si lascia studiosamente sotto silenzio, per le suddette ragioni prudenziali.

Restringendosi dunque di trattar solamente delle questioni priuate, di preminenza, ò di superiorità, trà vn Regno, e l'altro, ò rispettiuamente, trà le Prouincie, e le Città, senza che il
 4 Principe comune vi sia di mezzo, sicche à lui poco importi, l'vna, ò l'altra qualità; Ouero, che le cause siano trà particolari, per gli effetti consecutiui, de quali si tratta nel Teatro, e particolarmente in occasione di dispute sopra il pagamento delle decime, se vn certo Moto proprio, ò concordia, che parla delli Regni di Castiglia, e di Lione, abbracci quello di Nauarra annesso à quella corona per il Rè Ferdinando il Cattolico, il quale per concessione Apostolica sotto Giulio Secondo lo conquistò, con casi simili. B

B
*In questo tit.
 nel disc. 29.*

Occorrendo particolarmente di ciò disputare per la comprensione d' vn paese sotto le leggi di vn' altro, secondo il caso seguito, del quale si tratta nella materia feudale, in occasione della
 5 Bolla de' Baroni, se abbracci, ò nò lo Stato d' Urbino, deuoluto alla Sede Apostolica, è riunito con lo Stato ecclesiastico, doppo che la suddetta Bolla fù fatta, con casi simili. C

C
*Nel lib. 1. de
 feudi nel disc.
 83.*

Et

Et in ciò , per quella chiarezza che sia possibile , e per toglier gli equiuoci , conuien caminare con la distinzione de casi , la quale à mio giudizio , conforme tante volte (mà sempre opportunamente) si v' accennando , oggidì si crede necessaria in ogni materia , e che sia sempre chiaro errore il caminare con le sole generalità , ouero intendendo le dottrine , e le conclusioni nella sola lettera , applicarle ad ogni caso inconsideratamente, senza ben riflettere alle circostanze di ciascuno .

Il primo caso dunque è quello , che si deuolua al principato , vna Città , ò prouincia , la quale fosse stata conceduta in feudo regale , ouero di dignità , in forma, ò figura di principato, sicche , durante il feudo , si gouernasse con le leggi del feudatario , senza esser soggetta alle leggi dell' infeudante, secondo il sudetto esempio dello Stato d' Urbino , e simili ; Et in tal caso , quando l' istesso Principe non dia priuilegij tali , per i quali si continui à viuere nell' istessa maniera , e con le stesse leggi , in tutto e per tutto , con le quali si viuea durante il feudo ; Si crede più probabile , che questa parte di principato , la quale per la dismembratione seguita per causa dell' infeudazione , non hauea più soggezzione al suo capo , diuenti soggetta , e non ritenga più quelle preminenze , che riteneua ; Sicche cada sotto le leggi , e sotto
tutti

tutti gli altri pesi, alli quali sia soggetto il restante del principato; Per quella chiara ragione che ciò non importa vn'acquisto nuouo, nè questa può dirsi vnione, ouero addizione, essèdo veramēte vna reintegrazione, ò restituzione del primiero stato, per esser cessata la causa, ouero la ragione della separazione, secondo l'esempio accennato nella detta materia feudale, in occasione di trattare della bolla del B. Pio V. di non infeudare, cioè che, se da vn lago, ouero da vn fonte, si diuerta vn riuolo d'acqua, del quale se ne faccia la cōcessione ad vn altro, e poi quel riuolo si chiuda, ò si stagni, sicche cessi la detta concessione, in tal caso quell'acqua, che ritorna al suo fonte, ouero alla sua prima causa, non si dirà aggiunta ò diuersa, mà sarà l'istessa di prima, e di vna medesima natura, di quel che sia il restante lago, ò fonte.

L'altro caso è, quando l'aggiunta, segua ben per via di conquista, mà per causa, ò titolo di recuperare qualche già spettaua al principato, e che fosse stato occupato per altri; (Il che per ordinario suol' esser' il pretesto da colorire le guerre offensue, per ampliare il proprio dominio, e pigliarsi per forza quello d' altri, non mancando carte vecchie per colori); Et in tal caso, mentre la conquista sia per via di reintegrazione dello stato antico, entra l'istesso, che si è detto nel caso antecedente della deuoluzione, mentre anche
trà

trà priuati, le regole generali della legge dispongono, che la recuperazione delle robbe antiche, opera che queste non siano nuoue, mà ritengano la primiera natura, conforme si accenna nella materia de' fidecommessi, & anche in quella delle succeffioni, & ancora si è accenato nella materia feudale.

7 Il terzo caso è, quando in vn' istessa persona materiale si vniscano per diuersi titoli, più regni, ò principati, e signorie diuerse, con le quali si formi vn gran principato, che volgarmente si suol dire monarchia; (Come per esemplo) è il Rè Cattolico, il quale, essendo padrone della Flandra, con titolo di Contea come di principato patrimoniale, è diuenuto signore delle Spagne per succeffione della Regina Giouanna, che fù madre di Carlo Quinto sua abauo, nella quale si vnirono le due corone per prima distinte, cioè quella di Castiglia, e di Lione per la succeffione d'Isabella sua madre, e quella d'Aragona per succeffione di Ferdinando il Cattolico suo padre; E ciascuna delle quali corone hà annesso il dominio di molti regni, ogn' vno de' quali stà da per se distinto dall' altro, con vna totale indipendenza siche ogni regno hà le sue leggi, e li suoi tribunali, e consigli supremi, con indipendenza totale dall' altro, in maniera che in vna istessa persona materiale, si fingono tante persone formali

regie, quanti sono li Regni, e li Principati; Come sono (per qualche tocca la nostra Italia, e l' Isole adiacenti) li Regni di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna, li quali sono annessi alla corona d' Aragona, la quale anco in Spagna è costituita dalli parimente trà loro diuersi, & indipendenti regni d' Aragona, di Valenza, di Cattalogna, (essendo solito quest' vltimo esplicarsi con titolo di principato;) Et anche di Maiorca, con altri annessi; E questi con titoli anche diuersi; Atteso che, lasciando di trattare degli altri Regni di Spagna, mentre farebbe fouerchia digressione, e discorrendo solamente di quelli della nostra Italia, il Regno di Sicilia è antico, con titolo di suggezzione volótaria, la quale seguì in occasione che nel famoso vespero Siciliano, si sottrasse dal dominio di Rè Carlo primo d' Angiò, e si diede al Rè Pietro d' Aragona; Quello di Napoli, è molto più moderno; O sia per l'addozione, che Giouanna fece del Rè Alfonso primo (il quale però pretese che fosse suo acquisto personale, e non della Corona; Siche separandolo da questo, ne dispose à fauore di Ferdinando primo suo figliuolo naturale); O' pure che sia per la conquista fattane per mezzo del gran Capitano dal suddetto Rè Ferdinando il Cattolico, E sopra le quali cose si lascia l' intiero suo luogo alla verità); Certa cosa è, che detti Regni, non solamente hanno la diuersità del

tem-

tempo , mà ancora la diuersità, di natura, di leggi, di forma , di gouerno , e di altre circostanze .

Et in oltre, l'istesso Rè , con diuerso titolo , di feudo Imperiale , possiede nella medesima Italia , il Ducato di Milano , & alcuni luoghi nelle maremme di Toscana ; Et anco la souranità di Siena, e di Piombino , feudi Imperiali subinfeudati , D con altre cose per inuestiture diuerse fatte nelle diuerse persone delli trè Rè Filippi , secondo , terzo, e quarto rispettiuamente ; Sicche non hanno connessione, ò dipendenza alcuna con gli altri Regni , mà si dicono caminare sotto vna Corona, ouero sotto vn Consiglio , per vna contradistinzione dall' altra Corona , ouero per vn modo migliore di gouerno , però senza suggezzione , ò dipendenza alcuna ; Appunto come di sopra , nel capitolo primo , si è detto di più Chiese cattedrali, ò metropolitane principalmente vnite assieme , sotto vn' istesso Vescouo , che ciascuna ritiene la sua antica natura , e qualità , con totale indipendenza dall' altra , come se veramente quel Vescouo fosse diuiso in più persone , che rappresentassero più , e diuersi Vescoui , E

D
*Nel lib. 1. de
feudi nelli di-
scorsi 54. e se-
guenti e 59.*

E
*Di tutto ciò
si parla nel
detto disc. 29.
di questo lib.*

Anzi può darli il caso più forte , che vn' istessa dignità , ouero vn' istesso stato, ancorche costituisc
8 ca vn corpo solo , tuttauia habbia li membri di diuersa natura ; Come per esemplo (senza uscire dalla nostra Italia) , è il ducato di Milano , che

comprende il principato di Pauia, il qual' è di-
 uerso, & indipendente, dalla Città, e Ducato di
 Milano, senza soggezzione, ò dipendenza alcuna,
 ancorche tutte due stiano sotto l'istesso Gouverna-
 tore, e sotto l'istesso Senato, e gli stessi Tribu-
 nali; Nella maniera che più Chiefe Cattedrali vni-
 te si gouernano per vn Vicario generale, & vn
 Tribunale solo; E prima della deuoluzione, l'in-
 segnaua la pratica nel Ducato d' Urbino, che se
 bene da Paolo terzo fù eretto in vno Stato, & in
 vn Ducato solo, complessiuo di molti dominij,
 e vicariati, cioè, di Urbino, di Gubbio, di Pesa-
 ro, di Montefeltro, e di Mondauio, i quali si
 possedeuano cō titoli diuersi hauuti in diuersi tem-
 pi, Tuttauia ciascuno continuò à ritenere la sua
 natura, e le sue preminenze con l'indipendenza
 dall' altro. F

F
*Nellib. 1. de
 feudi nel dis.
 primo.*

Et anche si scorge nel Gran Duca di Toscana,
 che possiede lo Stato di Firenze per vn titolo,
 quello di Siena per vn altro, & anche diuersi
 luoghi per proprio acquisto, come per esempio,
 sono, Pitigliano, Santaflora, ed altri; E pure in
 apparenza, e di fatto pare vn principato solo;
 Et anche l'abbiamo nel Duca di Parma, e di
 Piacenza, che sono due Ducati distinti; Et in
 quello di Sauoia, trà la Sauoia, & il Piemonte; Et
 in quello di Modena, e di Reggio, il quale per
 prima era ancora Duca di Ferrara, con titoli di-
 uersi

uerfi, poiche Ferrara l'haueua come feudo della Chiesa; Modena e Reggio per il famoso laudo furono giudicati feudi Imperiali, con casi simili; Accennando li sopradetti casi solamente per causa d'efempio, e per ispiegare la materia, senza fermare nelle cose sudette cos'alcuna pregiudiziale à chi si sia, lasciando sempre le cose nel suo essere, & il suo intiero luogo alla verità.

Il maggior dubbio cade nel quarto caso di nuoua conquista, doppo la quale, il conquistatore si dichiara di annetterlo à qualche Regno, ò Corona, come occorre nel caso di sopra accénato della nuoua conquista della Nauarra fatta per concessione Apostolica da Ferdinando il Cattolico, con le forze dell' vna, e dell' altra Corona, cioè di quella d'Aragona propria, e di quella di Castiglia d'Isabella sua moglie, ouero di Giouanna sua figlia, con titolo d'amministratore, che con la solita prudenza, e buona ragion di stato, non lo volle vnire alla Corona propria, mà all' altra amministrata; se perciò risulti incorporazione con l' altro regno, ò principato antico, Siche ne risulti la soggezzione, e che diuenti suo membro, ouero che all' incontro resti corpo totalmente separato, & indipendente, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo secondo della diuersa vnione, che li Giuristi dicono suggettuiua, ouero egualmente principale.

Atteso che in ciò, la regola legale, con la sudetta distinzione, resta piana, e fuori d'ogni questione, 10 la quale tutta consiste nel fatto, e nell'applicazione, cioè sopra la volontà di quello che habbia fatta l'unione, col presupposto che in lui vi concorra la podestà; E sopra di che; Quando la forma dell'unione sia espressa, e chiara, non cade altra disputa, la quale entra solamente quando sia dubbia, e capace dell'vna, e l'altra qualità, e nel qual caso bisogna ricorrere alle congetture, & agli argomenti, e sopra tutto all'osservanza, la quale si dice vn'grad'interprete, nell'istessa maniera che dalli beneficialisti si discorre sopra l'unione delle Chiese, e de beneficij.

E con l'istesse regole (à proporzione) camminano li feudisti, circa l'unione, e l'incorporazione 11 ne de più feudi posseduti da vn'istessa persona; Ouero circa l'acquisto delle robbe allodiali, che fossero dentro li confini del feudo, se diuentino feudali; ò no, conforme nella sua materia si accenna, entrando gli stessi principij ò ragioni. G

G
Nel lib. 1. de
feudi nel disc.
2. e 3. & in
altri.

Camina bene tutto ciò, quando in quello che fa l'acquisto, vi concorra la podestà di far quest' 12 unione, nell'vno, e nell'altro modo, siche il tutto dipenda dalla sua volontà, Il maggior dubbio però cade, quando vi sia l'interesse del terzo, siche non sia in arbitrio, ò libertà del conquistatore di pregiudicare ad vn altro; Come per esemplo

occor-

LIB.III. DELLE PREMIN. CAP.III. 71

occorre in quei indulti, e priuilegij, che si diano ad vn Principe, ouero ad vn principato, se si debbano stēdere alli paesi cōquistati; E sopra di ciò nō è mia parte il discorrere, essendo materia, la quale cade più sotto il politico, che sotto il legale, che però si lascia sotto silenzio, e sotto il giudizio di coloro, à quali si appartiene, bastando queste generalità per vna tale quale notizia della materia.



CAPITOLO QVARTO.

Delle precedenza, e preminenze, trà li titolati; e li Baroni secolari; Et anche, trà gli ufficiali, e li magistrati; Ouero trà le persone priuate per grado, ò per professione, parimente secolari, senza mistura degl' ecclesiastici.

S O M M A R I O.

- 1 **S** I tratta de' signori secolari sudditi.
- 2 **S** Dell' ordine trà li titolati.
- 3 Quando vn titolo minore si stimi più d' vn maggiore.
- 4 Della differenza trà la gerarchia ecclesiastica e la secolare, nel regular' i luoghi tra quelli dell' istess' ordine.
- 5 Della differenza trà li signori attuali, e quelli che siano solamente titolari.
- 6 Vn signore assoluto il quale interuenga nel congresso da Barone, starà nel suo luogo di Barone.

Quan

- 7 Quando quelli di dignità minore precedano li maggiori.
- 8 Non si bada alle qualità personali.
- 9 Del marito della donna titolata.
- 10 Dell' istesso che nel numero 7. cioè che la dignità minore preceda la maggiore.
- 11 Di più persone che s' intitolano d' un' istesso titolo e d' una sola signoria.
- 12 Della precedenza trà gli ufficiali e li magistrati.
- 13 Della questione di precedenza trà l' arme e le lettere.
- 14 Della precedenza trà più Dottori.
- 15 E di quella tra li legisti, e li medici, ouero trà li Ciuiliisti e li Canonisti, & altri professori.
- 16 Trà più ufficiali ò più Prelati.
- 17 La consuetudine è la maggior regolatrice.
- 18 Delle precedenzae trà gli officij, e le cariche.
- 19 Delle prerogative trà più fratelli, o consorti.
- 20 Dell' altre cose sopra la materia.



CAP. IV.



LA materia di questo capitolo, cade trà persone qualificate, mà suddite, sicche non entri quella ragion di stato, ò di forza maggiore, la quale per lo più suol' essere il giudice trà li fourani, onde le questioni di preminenza, ò di precedenza si debbano decidere dal fourano, ouero da suoi tribunali, e magistrati, in forma giudiciaria, e cõ le regole legali, perloche sono congrue le parti dè Giuristi, le quali à mio senso sono totalmente incongrue nell' altre controuersie trà Principi fourani.

Cadono dunque le questioni di precedenza trà li titolati e Baroni; E queste per ordinario vanno decise coll' ordine gerarchico, ouero con la qualità dè titoli maggiori, ò minori, quando le leggi, ò gli stili particolari del principato non cagionino qualche limitazione della regola; Ad imitazione dell' altr' ordine gerarchico ecclesiastico, dè Patriarchi, Arciuescoui, e Vescoui, che si è discorso di sopra nel capitolo terzo; Attesoche il prim' ordine dè titoli, è quello dè Principi; Il secondo dè Duchi; Il terzo dè Marchesi; Il quarto dè Conti;
E l'

E l' vltimo , è quello dè Baroni .

Il primo dunque , generalmente precede il secondo , e così successiuamente , il secondo precede il terzo &c; Siche il più moderno , e l' vltimo dell' ordine dè Principi , precederà , & haurà luogo più degno sopra il primo , & il più antico Duca , e per conseguenza , l' vltimo Duca , precederà il primo Marchese , e così gradatamente .

3 E se bene frequentemente porta il caso , che si stimino più li titoli minori , che' li maggiori , e che da questi si passi à quelli ; Come per esempio , possedendo vn signore più feudi , ò signorie , con diuersi titoli , di Principi , ò di Duca , & anche di Marchese , ò di Conte , darà il titolo maggiore di Principe , ò di Duca al suo figlio primogenito , e riterrà per se quello di Marchese , ò di Conte ; Mà questo nō toglie il dett' ordine secōdo le regole giuridiche , nascendo ciò da certi rispetti di fatto , cioè che quel titolo sia più antico in sua casa ; Ouero che per altri rispetti sia stimato più qualificato , in maniera che dinoti il capo della casa ; Mà nel resto , quando nelli parlamenti , ò in altre funzioni vorrà occupar luogo , si seruirà del titolo maggiore , e farà quella figura , siche quando volesse far' l' altra del titolo inferiore , bisognerà che stia nel luogo douuto à quella sorte di titolo ; Nè come Marchese , ò Conte di titolo più antico e di molta stima , potrà pretendere di precedere vn

Principe, ouero vn Duca di titolo più moderno ; Attesoche l' antichità si deue hauer' in confiderazione nell' istessa sfera, ò gerarchia di titolati, nella maniera che si è detto trà li Cardinali, e gli Arciuescoui, e li Vescoui, & altri Prelati.

Trà l' vna, e l' altra gerarchia ecclesiastica, e secolare si scorge però quella differenza, che nell' ordine della prelatura ecclesiastica, la precedenza tra le persone d' vn' istess' ordine, ouero d' vn' istessa dignità, viè regolata dalla sola āzianità personale; Che all' incōtro in quest' ordine di titolati viè regolata la precedenza trà le persone, le quali abbiano l' istesso titolo, dall' anzianità del titolo, ancorche il possessore sia più giouane, ouero che vi sia più modernamente succeduto, nella maniera che si è detto delli Patriarchi.

L' altra differenza, che si scorge trà questi titolati, e li Prelati ecclesiastici, consiste che (conforme di sopra si è detto) trà gli Prelati s' attende la maggiore ò minore dignità, e rispettivamente trà quelli d' vna istessa dignità, ò grado, si attende l' anzianità personale, senza distinguere trà coloro, li quali abbiano la giurisdizione attuale, e quelli che non l' abbiano ; Et all' incontro in queste dignità temporali, si bada principalmente all' attualità della signoria, ò baronia, siche li titolati onorarij, li quali abbiano il Ducato, ò il Marchesato, ò la Contea senza signoria attuale, ma
con-

confista in vn pezzo di carta pecora, senza terrà ò altro luogo abitato con giurisdizione, e con vassalli, non potrà pretendere il cōcorso eguale con li baroni, e cō gli titolati effettiui, mà dourà sedere doppo loro, con l' istess' ordine trà quelli che siano egualmente titolati per solo priuilegio, ouero solamente titolari.

E l' istesso camina in coloro, li quali siano stati titolati veri & effettiui, mà poi habbiano venduto, ò refutato il feudo, attesoche se bene ritengono il titolo per onoreuolezza della prima dignità ottenuta all' effetto d' alcune preminenze onorifiche, [^] *Nel lib. I. de feudi nel disc.* _{84.} è come vna specie di carattere impresso A; Nondimeno nō si potrà pretendere il cōcorso con li titolati attuali, & effettiui; Quando non disponga altrimenti la consuetudine, la quale (conforme si è detto) viene stimata la principale regolatrice di questa materia di preminenze, e di precedenzae.

Ed è tanto vero qualche di sopra si è accennato, cioè che si guarda quel titolo, col quale la persona faccia la figura in quell'atto, che se vno, il quale in vn luogo sia Principe souerano, nell' altro sia possessore d' vn feudo subordinato, in figura di baronia; Come per esempio sono, il Gran Duca di Toscana, & il Duca di Parma, li quali posseggono alcuni feudi nel Regno di Napoli, e questi volessero interuenire in vn parlamento, ò in altra
fon-

fózione del baronaggio, dourebbero federe in quel luogo che gli dà la loro baronia, mentre faranno considerati come Baroni, e non come Principi fourani; A somiglianza di qualche dicono li Giuristi d' vn Vescouo, il quale interuenga in vn' atto capitolare come Canonico, e non come Vescouo.

7 Come ancora, à somiglianza di qualche trà la prelatura della Corte Romana, la pratica porta, che alcuni Prelati d'vn' ordine inferiore, precedono li Patriarchi, e gli Arciuescui, e li Vescui, per ragion dell' officio, come sono; Il Gouvernatore di Roma, l' Auditore della Camera; Et il Tesoriero; Et in altri Principati, e particolarmente nel Regno di Napoli, porta la pratica l' istesso, cioè che li sette primi officiali del Regno, come sono; Il Gran Contestabile; Il Gran Giustiziero; Il Grand' Ammirante; Il Gran Camerlengo; Et Il gran Protototario, il gran Cancelliero & il gran Siniscalco, ancorche siano d' ordine inferiore, precedono i titolati dell' ordine maggiore, e anche primario, cõ casi simili.

8 E perche frequentemente porta il caso, che questi titoli si ottégano da persone dell' ordine popolare, e di bassa condizione, quindi segue che suol' parer duro à Cavalieri priuati di grã nascita, ouero à titolati antichi d' ordine inferiore; Mà ciò che sia, circa la stima de fatto appresso il mondo; Per quel che

che spetta legalmente all' ordine gerarchico, quest' inconueniente non si hà in considerazione, mà si attende l' ordine della dignità; Conforme vediamo in pratica, che vn Cardinale, il quale abbia i natali dell' ordine popolare, ò che sia pouero, prederà li grandi, e li ricchi, Arciuescoui di Toledo, e di Salisburgo, li quali per nascita siano dell' ordine magnatizio, e primario; Et vn canonico plebeo, il quale fuori di quella funzione, sia trattato da seruitore da vn semplice chierico beneficiato il quale sia nobile, tuttauia in quella funzione aurà la precedenza, & il luogo più onorifico, con casi simili.

In questo proposito di titolati si suol disputare, quando il feudo titolato in proprietà, spetti ad vna donna, per la quale interuenga in parlamento, ò faccia altra funzione il suo marito, il quale di fatto vfi l' istesso titolo, se, e qual luogo gli sia douuto; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, che però bisogna deferire all' vso del paese. B

B
*Nel lib. 6. del
 la Dote nel di-
 scorso 146.*

Porta bensì frequentemente l' vfanza d'alcuni paesi, che vn signore antico, e qualificato, il quale abbia titolo inferiore di Marchese, ò di Conte, non solamente non dia la precedenza in luogo terzo ad vno, il quale abbia il titolo moderno, di Duca, ò di Principe, mà che ne anche lo tratti di pari, anzi che tratti seco cò molta superiorità e disuguaglianza

lianza; Però ciò segue; O per consuetudine particolare, ò per qualche altra dignità, come per esempio in Roma, per esser del soglio, ouero nella monarchia del Rè di Spagna per esser Grande; O pure per gran ricchezza, ò potenza, con casi simili, mà non già per l'ordine legale, e gerarchico.

Parimente porta il caso molto frequente in Italia, che per vna picciola signoria, alla quale sia annesso il titolo di Marchese, ò di Conte, in maniera che anche faccia vn piccolo Marchese, ò Conte, tutte le persone di quella casa, ò di quella discendenza s'intitolano Marchesi, ò Conti, per la natura, ouero per qualità del feudo, ò del dominio diuiduo; Tuttauia non perciò tutti douranno hauer questa preminenza, la quale si darà al più antico, ouero à quello, che faccia figura di capo della casa, e di maggiorasco.

Quanto poi all'altr'ordine de' magistrati & ufficiali nella Corte di Roma, niune, ò molto rare sono tali questioni, mentre l'ordine della cappella pontificia nella nostra età, stabilito sotto Alessandro Settimo, hà tolto tutte le differenze, e particolarmente quella trà li Tribunali della Ruota, e della Camera, conforme si discorre nel libro vltimo nella relazione della Corte, e de' suoi Tribunali.

Mà perche in altri principati, vi sono de' i Tribunali, ò congressi costituiti dall'vno, e dall'altr'ordi-

ordine, di togati, e di soldati, perciò suol' occorrere in pratica quella questione, la qual' è tanto famosa, e problematica appresso gli Academici, trà l' arme, e le lettere, se, & à quali sia douuta la precedenza; Et ancorche vi si scorga gran varietà d'opinioni; Tuttauia, per qualche spetta al foro pratico, con qualche probabilità si suol caminare con la natura de' negozij, cioè che, quando si tratti di quelli di guerra offensua, ò defensiva, e del gouerno politico del principato per via d' armi, ò per via di ragion di stato, si dia la precedenza alli soldati; Et all' incontro, quando si tratti di negozij delle liti, ò altri in tēpo di pace, siche riguardino il gouerno ciuile del principato, ouero che influiscano anche nel politico, mà per via di lettere, in tal caso sia douuta alli togati; E quando si trattasse di negozij indifferenti, ò misti, in maniera, che egualmente partecipassero dell' vna, e dell' altra qualità, siche non sia verificabile la suddetta distinzione conciliatiua; In tal caso, pare che la regola generale assista alla toga, alla quale l' armi deuono cedere, se la consuetudine non disponga altrimenti.

E con quest' istessa distinzione si deue caminare nelli magistrati inferiori delle comunità, ouero in altre funzioni de' luoghi particolarmente piccoli, nelli quali non vi sia formal separazione di nobiltà, che possa dirsi generosa ò qualificata, si

Tom. 3. par. 2. delle Premin. L che

che il grado di Dottore, e di Capitano faccia figura, conforme si discorre di sotto; Attesoche per decidere le differenze, che sogliono occorrere tra li Dottori e li Capitani, si caminerà con la sudetta distinzione, con casi simili, à quali si adatti l'istessa ragione.

Nell' istess' ordine, ò sfera di persone, particolarmente togate, sogliono frequentemente occorrere le questioni di precedenza; Et ancorche ¹⁴cuni vadano considerando, la maggiore ò minor dottrina; Ouero se vn Dottore, il quale sia figlio d' vn Dottore, ouero per altro naturalmente nobile, ancorche più giouane debba precedere l'altro Dottore anziano popolare; Nondimeno ciò in pratica ragioneuolmente non è riceuuto, per li molti inconuenienti, e disordini che potrebbero nascere da queste comparazioni, ma con l' istess' ordine delle dignità, e de gradi maggiori nell' vna e l'altra gerarchia ecclesiastica e secolare, si camina con l'anzianità; Purche però il grado sia dell' istessa qualità, che per esempio, siano egualmente Dottori nell' istessa facoltà, creati con autorità publica di Collegio, ò Vniuersità, che presuppone l' esame con le douute solennità; Non già quando si tratti di quei Dottori creati da qualche Signore particolare, che l' habbia per priuilegio, mentre questi possono dirsi, più tosto Dottori onorarij, e di nome, per qualche prerogatiua, in concorso di quelli che

li che non abbiano grado alcuno, mentre stà riceuuto, che per quegli officij e beneficij, per li quali dal Concilio di Trento, ò dalle costtuzioni Apostoliche, ò da altre leggi si richiede il dottorato, questo non basta.

Come ancora si deue hauer riguardo alle professioni; Attesoche, se bene appresso gli academici, è molto problematica la questione di precedenza trà li legisti, e li medici; Tuttauia in pratica, fuori d'ogni dubbio, il caso è deciso à fauor de' legisti, essendo riceuuta la spiritosa decisione di quel pazzo, che ne fù eletto per giudice, cioè che il ladro debba precedere il carnefice; E quando trà i legisti si dia distinzione di gradi (ilche non suole occorrere in Italia, mà bene in Ispagna & in altre parti), cioè che vno sia Dottore in canoni solamente, e l'altro solamente in leggi ciuili, la precedenza sarà douuta al Canonista, conforme la praticà insegna trà li lettori, e li professori degli studi, e dell' academie publiche.

Se poi la questione sia trà gli officiali d'un istesso Tribunale. ouero trà gli Prelati d'un istess' ordine, trà quali si camini con la regola dell' anzianità; Le dispute sono più di fatto, che di legge, cioè da qual tempo si debba regolare l'anzianità, se dal giorno della creazione, ouero dal giorno del possesso, con le douute solennità; E pare che questa seconda parte sia la più riceuuta, maggior-

C
In questo tit.
nel disc. 28.

mente quando si tratti d' officij, li quali abbiano annessa l' amministrazione della giustitia; C

Quando però non ohti la consuetudine, la quale, (conforme si è altre volte detto) viene stimata la principal regolatrice di questa materia; Che però con essa si dourà principalmente caminare in
17 tante altre questioni di precedenza, disputate dal Chassaneo, e da altri, trà le professioni, & anche trà le arti, poiche farebbe troppo noiosa digressione, il voler reassumer' il tutto per minuto.

D
In questo tit.
nel supple-
mento.

Come ancora nelle questioni trà gli officij, e le cariche, ò li loro possessori, si camina ordinaria-
18 mente, con la regola, che quello sia il più degno, il qual sede più vicino al Principe, ouero al suo vicario, il quale à somiglianza del Sole dia maggior lume à quelli che gli stiano più vicini. D

Occorrono ancora in questo proposito di pre-
19 minenze le dispute, trà più fratelli, ò altri, li quali posseggano in comune dè beni giurisdizionali ò altre cose, alle quali siano annesse alcune preminenze, ò prerogatiue indiuidue, cioè che il loro esercizio non può spettare, se non ad vna persona; Come per esemplo; Il tener le chiaui di qualche fortezza, ò altro luogo; L' interuenire in qualche congresso; Il riceuere qualche tributo, ò altro onorifico ossequio, con cose simili; Et in ciò, và parimente deferito all' offeruanza; E quando que-

sta.

sta manchi, viene stimata materia arbitraria, se deb-
bano goder tutti con l'alternatiua, ò pure se deb-
ba ciò spettare al maggior nato, il quale, ò sia per
natura, ò per finzione della legge faccia figura di
Maggiorasco, e di capo della casa; E quando le cir-
costanze del fatto non ricerchino altrimenti, in
dubbio la regola assiste à quest' vltima parte E;
Et il di più sopra questa materia, in occorenza di
casi men frequenti, si dourà vedere appresso il

E
anche in queste
tit. nel supple-
mento.

2^o Chassaneo, & altri, li quali trattano formal-
mente della materia, potendo bastare le
cose accennate, per qualche lume,
ò scorta, con la quale si deb-
ba regolare negli al-
tri casi.



CAPITOLO QUINTO.

Delle questioni di preminenza, o precedenza, le quali occorrono, trà l' vno, e l' altro ordine di persone ecclesiastiche, e secolari; Et anche delle preminenze, che siano douute à secolari in Chiesa, ouero in altre funzioni ecclesiastiche; Et all' incontro, delle preminenze, che siano douute à persone ecclesiastiche, nelle funzioni laicali.

S O M M A R I O,


- 1 **I** L Papa si rassomiglia al Sole, e l' Imperadore alla Luna, e però trà loro si tiene quest' ordine.
- 2 Qual luogo sia douuto all' Imperadore d' Oriente, e quale à quello d' Occidente.
- 3 Delle ragioni dell' Imperadore d' Occidente adesso, ch' è suanito quello d' Oriente.

Del

- 4 Del luogo douuto alli Rè attuali in luogo terzo.
- 5 Delli Rè titolari solamente.
- 6 Del luogo del Rè nel Regno proprio.
- 7 Degli altri Principi assoluti di minor sfera.
- 8 Del trono, ò baldachino delli Baroni e Signori sudditi in Chiesa.
- 9 Del luogo de' Gouvernatori, e del Magistrato della Città.
- 10 Se li chierici, e le persone ecclesiastiche debbano godere delle preminenze laicali.
- 11 Del banco, ò luogo onorifico douuto in Chiesa al fondatore, ò al benefattore, ouero ad altro particolare.
- 11 Quando li secolari precedano gli Ecclesiastici, e li Prelati.



C A P. V.



Rà li due capi dell' vna , e dell' altra podestà , ecclesiastica , e laicale , già stà prouisto da sacri Canonni , con l'altre volte accennato parallelo del Sole , e della Luna ; E per conseguenza , all' Imperadore , il quale da medesimi Canonni si presuppone , ouero si esemplifica per capo , e per sourano della podestà laicale , siche gli conuiene l'attributo della Luna , in concorso del Papa , il quale è capo , e sourano della podestà ecclesiastica , non si nega l'egualità , e la preminèza dell'istesso trono eleuato , ch'è douuto al Papa , il quale viene rassomigliato al Sole ; Che però si camina con l' ordine di questi due pianeti , cioè che al Papa sia douuta la preminenza della parte destra , e più nobile ; Et all' Imperadore quella della sinistra , nella maniera che in pratica isegnano le croniche , e li diarij ecclesiastici , ò cerimoniali che sia più volte seguito in occasione della venuta degl' Imperadori d' Occidente in Roma , ouero in altri luoghi d' Italia , à prender dalla mano del Papa la terza corona , doppo auer preso quella di ferro in Aquisgrana , e quella d'argento in Milano .

Anti-

2 Anticamente, quand' era ancora in piedi l'Imperio d' Oriente, cadea il dubbio se, cessando lo scisma, e dandosi l'vnione della Chiesa greca con la latina, siche tanto l'Imperadore, quanto il Patriarca Costantinopolitano riconoscessero il Pontefice Romano per vnico Vicario di Cristo, e per vnico Vescouo, e Capo di tutto il Mondo, e dell' vna, e l' altra Chiesa, qual preminenza fosse douuta all' Imperadore d' Occidente, in concorso del sudetto più antico, e principale dell' Oriente, e qual luogo fosse douuto al sudetto Patriarca, il quale, sotto lo scisma hà preteso, e pretende, non solamente egualità col Pontefice Romano, mà anche qualche superiorità, e maggior preminenza, ancorche la pretensione sia veramente temeraria, e senza fondamento.

3 Fù questa materia esaminata nel Concilio di Ferrara, sotto Eugenio quarto, in occasione della venuta delli sudetti Imperadore, e Patriarca nel sudetto Concilio, per fare come seguì (ancorche con molto breue durazione) la sudetta vnione, più volte anche per prima seguita, mà sempre con l' istess' esito di poca durazione; E fù stabilito, che l'Imperadore d'Oriente, hauesse il trono eguale al Papa, però nel corno sinistro e men degno, e che à quello d' Occidente (il quale però non v' interuenne) si desse in vn' altro luogo più inferiore nella Chiesa, ò nel luogo del Concilio,

parimente il trono eleuato , mà in qualche forma inferiore , denotando che in presenza dell' altro Imperadore, facesse più tosto figura del Rè de' Romani, e come per vna specie di suo Luogotenente, ancorche indipendente; Dando ancora al sudetto Patriarca vn certo luogo onorifico , con temperamēto tale, che non si dicesse che hauesse la precedenza al Colleggio de' Cardinali , mà che ne meno occupasse vn luogo inferiore; A somiglianza di quel ripiego che fù si praticato nel Concilio di Trento con gli Ambasciadori di alcuni Rè per la pendenza di precedenza con gl' altri; Mà essendo oggidì totalmente suanito il sudetto Imperio d' Oriente trà Cristiani , mentre per la diuina permissione, e per li peccati del Cristianesimo, (forse sopra tutto per il sudetto scisma) le parti orientali , con la stessa Città di Costantinopoli , sono state occupate dagl' infedeli , Quindi segue , che cessi l' occasione di tal dubbio ; E per conseguenza , per qualche spetta à questa, & à simili premienze onorifiche , possa dirsi , che per quella ragione, che i Giuristi esplicano col termine del gius accrescendi, ouero del non decrescendi , le prerogatiue Imperiali siano tutte consolidate nel nostro Imperadore d' Occidente , in quella maniera, che doppo seguita la suddetta dissoluzione totale dell' altro Imperio, hà insegnato la pratica, e particolarmente nell' vltima occasione dell' icoronazione dell' Imperadore Carlo V.

Quan-

Quando poi si tratti di Rè grandi, li quali siano totalmente indipendenti dall'Imperadore, si-
 4 che siano veramente Imperadori nel loro Regno, ouero nella loro Monarchia; Come per esempio trà Cattolici (senza pregiudizio degli altri) sono li Rè di Spagna , e di Francia ; In tal caso entra il dubbio , qual preminenza gli spetti in concorso del Papa , mentre li canonici, col detto parallelo, parlano solamente dell'Imperadore; Et in ciò, quando questo concorso segua in Roma, ouero in vn' altro luogo del dominio temporale del Papa, ò pure in luogo terzo, dourà deferirsi alli maestri di cerimonie, ouero allo stile che si sia praticato in simili occasioni, nõ essendo materia dà Giuristi forensi ; Nell' età nostra però, in occasione della dimora della Regina di Suezia in Roma (la quale antepo-
 5 nendo il regno spirituale, & eterno, al caduco, e temporale, hà renunziato al Regno, per abbracciare la Fede Cattolica) sotto Clemente Nono, in occasione della solenne canonizzazione d' alcuni Santi, che fù fatta in S. Pietro, se le diede il trono più inferiore, così in gradini, come in baldacchino à quello del Pótefice, & áche in luogo inferiore fuora del presbiterio, cioè fuora del circolo del Sacro Colleggio, e forse per vn' imagine di quel che fù praticato nel sudetto Concilio di Ferrara ; Atteso che se bene (conforme si è accennato nel capitolo antecedente) le regole della podestà se-

colare portano, che quei Rè, ò Principi, solamēte titolari, li quali non posseggano il principato attuale, con la giurisdizione, mà nel solo titolo ritengano alcune prerogatiue, come reliquie dell' antica dignità, e però siano inferiori à quelli che abbiano l'attuale; Tuttauia ciò camina in coloro, li quali per fatto proprio volontario, si siano esautorati, non già quando l'atto debba dirsi più tosto necessario, e lodeuole per il motiuo della religione, poiche in tal caso, l'esserli esautorato, deue più tosto cagionar premio, & onoreuolezza maggiore (lasciando però in tutto ciò il suo luogo alla verità, per non esser, come si è detto, queste materie spettanti ad vn Giurista pratico forense)

Mà se il caso portasse questo concorso nel Regno proprio di vn Rè grande, totalmente assoluto & indipendēte come di sopra (lasciando parimēte l'intiero suo luogo alla verità, e senza fermare cosa alcuna, mà come per vna specie di discorso academico) parrebbe probabile, che gli conuenisse bene il detto parallelo, ò attributo della luna, e per conseguenza, che douesse godere la stessa preminenza che si dà all'Imperadore, mentre in effetto in quel Regno si dice vero, e totale Imperadore, e può dirsi capo, e sovrano della potestà laicale.

Nell'

7 Nell' altra sfera di Principi d' ordine inferiore, li quali se bene di fatto nell' esercizio anno (conforme li Giuristi dicono) tutto quello che hà l'Imperadore nel suo Imperio; Tuttauia non anno il dominio in forma di Regno vero, & attuale, mà in forma di feudo esplicito, ò implicito, con titolo, ò dignità inferiore; Non potrà pretendersi quest' eguaglianza, ò attributo, mentre in effetto (almeno abitudinariamente) anno vn sovrano, che è l'Imperadore, ouero il Papa, che gli abbia inuestito, ò da chi riconoscano anche la piena libertà; Siche quando interuengano nelle funzioni Pontificie, si dourà deferire parimente al cerimoniale sopra il luogo loro douuto; Mà parlando legalmente, il suddetto parallelo del Sole, e della Luna caminerà trà loro, e gli Arciuefcoui, ò Vescoui de i luoghi, ne quali tal congresso segua, nel proprio dominio, e per conseguenza gli sia douuto parimente il trono, simile à quello del Vescouo, mà nella parte sinistra, e men degna.

Questa è la teorica legale; Mà il punto della difficoltà consiste nella pratica, Attesoche alcuni di questi Principi, e Signori secolari, non si contentano di tal preminenza, mà di fatto la vogliono, e se la pigliano maggiore; O' col volere il trono nella parte destra più degna; Ouero col non permettere, anche nella parte sinistra, e men degna.

l' e-

l'equalità, fliche il Vescouo, celebrando vfi il faldistorio in vn corno dell'altare; O pure che habbia il suo trono nel presbiterio, secondo le diuerse consuetudini, sopra di che non è mia parte il discorrere, se si possa, e si debba fare, ò nò, fliche se ne lascia l'intiero luogo alla verità; Mentre (conforme si è accennato nella materia giurisdizionale) le differenze con li Principi fourani nel proprio principato, non facilmente cadono sotto le dispute forensi de Giuristi, e sotto le strette regole giuridiche, mà vanno più tosto regolate con li termini politici, e prudenziali.

8 Occorre bensì frequentemente nella Corte Romana, in questo proposito di trono, ò di baldacchino, ouero di altre preminèze in Chiesa, di auer queste dispute, con alcuni Baroni titolati, con titolo di Principe, ò di Duca, ò di Marchese, ouero di Conte, Atteso che appoggiati à qualche sopra ciò dispone il rituale, ò cerimoniale, ò pure sopra le croniche, ouero tradizioni antiche di quel, che vpassero coloro, li quali anticamente con l'istesso titolo possedessero quella Città, ò luogo; Con la permissione de Vescoui tristi, ò balordi, ò pure de fatto, e potenzialmente, si anno asunta questa preminenza d'erigere nella Chiesa Cattedrale, ò in altra Chiesa principale del luogo il trono nel corno ben sinistro, e men degno del Vescouo, mà col trono così magnifico, e pom-
posa-

posamente ornato, che se bene quello del Vesco-
uo sia eguale nelli gradini, e nella forma; Tut-
tauia per la couertà dell' ornamento (così com-
portando pe'l più lo stato miserabile delle Chiese,
particolarmente del Regno di Napoli, parte per
la loro frequenza, e poca rendita, e parte, per le
grauenze), che vi si scorge vna differenza molto
notabile, con grand' indecenza della dignità Epi-
scopale; E piacesse à Dio, che l' indecenza si re-
stringesse à questa cosa solamēte, e che non vi fosse
l' altra maggiore (cagionata dagli stessi rispetti)
che facciano il cappellano, ouero il corteggiano
di questi Baroni.

Quando occorra di ciò disputarsi nella Sacra
Congregazione de' Riti, questa è solita riprouar-
lo, e proibirlo, E con molta ragione, atteso-
che (conforme si è in diuersi altri luoghi accen-
nato) qualche nel cerimoniale, & in altre parti
si dispone delle preminenze douute alli Principi,
Duchi, Marchesi, e Conti, hà luogo in quelli,
li quali propriamente, e per verità siano tali, per
causa di feudo regale, e di dignità, con ragione
di principato, conforme erano in Italia gli antichi
Duchi, Principi, Marchesi, e Conti prima dell'
erezione in Regno delle due Sicilie, & à che doppoi
erano alcuni altri, conforme, si accenna nel teatro
nella materia feudale & anco in questo istesso ti-
tolo; Siche manifesto si scorge l' equiuoco di

applicarlo à questi titolati abusui, & improprij, conforme nell' istessa materia feudale si dice, & anche nella giurisdizionale, facendo questi feudatarij e Baroni subordinati più tosto figura di Gouvernatori, che di Signori.

Mà perche in alcune parti, di fatto, ciò stà in vso quasi comune, & all'incontro dalli Principi, e da altri titolati assoluti, non si ammette la sudetta pratica del cerimoniale; Quindi in occasione di caso seguito diceuo, che in quell' istesso paese, nel quale molti di questi titolati improprij godono tal preminenza, non sarebbe esorbitanza di permetterlo agli altri; Ouero che si douesse proibire à tutti indifferentemente, non parendo di douere, che vn' istessa cosa, e nell' istesso paese, trà persone dell' istesse dignità, ad alcuni si permetta, & ad altri si nieghi; Alcuni però giudicherebbero meglio il proibirlo à tutti indifferentemente; Il che si dice in forma di semplice discorso senza fermare cos' alcuna. A

A
Di tutto ciò se
discorre in
quest' istesso
tit. nel dis. 26.

Per l' vso che si hà, particolarmente nel Regno di Napoli, d' alcuni Gouvernatori generali di Stato de Baroni assenti, li quali hanno sotto di se li Gouvernatori locali, e fanno qualche figura, come di Baroni, e di titolati, con la giurisdizione in dominio (essendo l' esercizio nelli Gouvernatori e Giudici locali à loro subordinati) si sono questi alle volte assunta la prerogatiua di tener in
Chie-

Chiesa vna sedia eleuata , con predella e tapeto ;
 Mà però la Congregazione de Riti è stata solita
 proibirlo , permettendosi solamente vna sedia
 al quanto onorifica fuora del presbiterio , acciò si
 contradistingua dal resto del popolo , secondo la
 qualità e gli vfi de' paesi , con la subordinazione alli
 superiori ecclesiastici , che occupino luogo mi-
 gliore ; Come ancora sopra il banco , ò altro luo-
 go onorifico douuto al Magistrato della Città ,
 nel che si deue sempre deferire all' antica , e legi-
 tima consuetudine .

Sono ancora occorse in pratica delle questioni
 di precedenza , trà li Canonici della Cattedrale , &
 il Magistrato della Città ; Mà però con ragione
 10 è stato deciso à fauore delli Canonici , conforme
 più distintamente si discorre nel teatro ,

B

*In questo tit.
nel disc. 23.*

All' incontro occorre alle volte dubitare , se
 li chierici , ò altre persone ecclesiastiche , debba-
 11 no godere quelle preminenze , e prerogatiue delli
 Magistrati , e Consigli de' secolari , che per altro
 per la qualità naturale farebbono loro douute ,
 quando non fossero ecclesiastici ; Come per esem-
 pio , le persone d' vna famiglia nobile , ò pure ,
 che abbiano qualche altra qualità , secondo le leg-
 gi , ò l' vso del paese , anno facoltà d' interuenire nel-
 li consigli , ò parlamenti della Città , ò della com-
 munità , e partecipare di alcune cariche pubbliche ,
 entra il dubbio se la qualità ecclesiastica debba esclu-

Tom. 3. p. 2. delle Premin.

N

der-

derneli; Et in ciò non si può facilmente dar' vna regola ferma, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo, atteso che, se bene le regole generali, secondo l'opinione più riceuuta nella Corte Romana, vogliono che il chiericato, come fauore, ò priuilegio, non debba ridondare in odio, e togliergli quelle prerogatiue della natura, ò altra qualità, in maniera che il chierico, per causa del chiericato, diuenti di peggior condizione di qualche sia ogn' altro secolare; Nondimeno per la diuersità delle leggi, e stili de paesi, à quali, ò sia di ragione, ò sia de fatto, si suol deferire, non si dà regola; E solito bensì più comunemente caminarsi in pratica con la distinzione trà gli ufficiali, e li Magistrati publici, che portano seco l'attual' amministrazione, e trà gli altri atti, che portano vna semplice onoreuolezza; cioè che per questi secōdi non debba pregiudicare il chiericato, ò altra qualità ecclesiastica, mà bensì per i primi, per quella ragione che trattandosi d' amministrazione laicale, è di douere che questa si commetta à persone laiche soggette à quel foro, con l'autorità del quale se gli dà l'amministrazione, mà questa ragione non entra nell' altro caso; Tuttauia (come si è detto) in questa materia hà gran parte l'osservanza. Sogliono ancora alcune farneglie, ò persone, ò sia per causa di padronato, ouero di esser benefattori, ò per concessione

dè superiori , ouero per antico possesso , godere la preminenza d' auere il banco , ò altro sedile in Chiesa in luogo più onorifico , e qualificato degli altri , per lo che si suole disputare , se questa preminenza sia reuocabile dalli superiori , ouero se sia trasmisibile à gli eredi , ò pur cessibile ad altri per atti trà viui; Mà sopra ciò non è possibile dare vna regola certa , e generale; dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto , conforme in occasione di vso seguito s' accenna nel Teatro C ; Il che parimente camina in altre simili questioni , le quali concernono questa stessa materia .

C
In questo tit.
nel disc. 27. e
nel lib. 12. nel
tit. del padro-
nato nel disc.
52.

12 Insegna la pratica nell' istessa Corte di Roma & in altre parti, che le persone secolari, non solamente anno la precedenza alli Prelati ecclesiastici, mà che occupino posto da superiori, negandoli in casa, ò in carrozza propria la man dritta, e tenendoli nell' anticamera, anche se siano Patriarchi, & altri Prelati grandi, come sono, non solamente li Principi fourani, mà ancora alcuni Magistrati grandi, cioè li Gouvernatori di Regni, Ambasciadori Regij, ò di altri Principi, & anche li nepoti del Pontefice regnante, & altri; Mà ciò nasce dall' vso .

CAPITOLO SESTO.

Della nobiltà; E di alcune generalità
sopra la sua materia; E parti-
colarmente, della nobil-
tà per priuilegio.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Elle pazzie che sogliono praticarsi in questa materia.
- 2 Altra è la nobiltà naturale & altra è l'accidentale.
- 3 Qual sia l'accidentale, ouero l'acquistata.
- 4 Di quella che si acquista per priuilegio, e da chi questo si dia.
- 5 Non si dà dalli Baroni, e signori inferiori.
- 6 Dell' aggregazione che si fanno dalle piazze o seggi alla nobiltà.
- 7 A' quali effetti il priuilegio non gioua ancorche conceduto dal sourano.
- 8 Quando questi priuilegi non suffraghino per difetto di volontà.

CAP. VI.



QUEL morbo della pazzia, il qual' è connaturale à tutto il genere umano, con la sola differenza del più, e del meno, la quale solamente distingue, i prudenti dagl' imprudenti, mentre per altro niuno può pretendere d' esserne totalmēte esente, sicche coloro, li quali credono non esserui soggetti, sono veramente li più infermi degli altri; In niuna cosa forse più frequentemente produce i suoi effetti, che in questa materia della nobiltà; Attesoche se bene, opera ancora molto nell' amor di se medesimo, e nel concetto del suo sapere, ò del suo giudizio; Tuttauia ciò non è così frequente, mentre quest' effetto, si verifica più nelli professori di lettere, che in altri; Mà in questo punto della nobiltà si praticà anco nell' idioti, e nella pouera gente, mentre in alcuni paesi si dà quest' vmor malenconico, che anche coloro, li quali in stato di mendicità, viuano alla giornata, attualmente coll' aratro, ò con la zappa alla mano, ouero con la custodia delle pecore, e delle capre, non hanno altro in bocca, che d' esser nati come nasce il Rè, à segno, c' anno à disprez-

zo di essere stimati attinenti, anche con alcune case grandi; Ouero che in alcuni luoghi piccioli per lo più pieni di contadini, essendoui alcuni pochi, li quali non abbiano altro di nobile, che l'esserfi dà suoi maggiori per qualche lungo tempo vfato il capello, e qualche vestito ciuile, che li distingua dalli contadini, ò pure d'esser vissuti con qualche ciuità, la quale basti per contraddistinguere il ciuile dal villano, sicche dal resto della plebe di quel luogo se gli dia qualche ossequio; Questi tali non farebbono à cambio di nobiltà con le prime case di Germania (alle quali senza pregiudizio degli altri paesi, pare che la più comune opinione dia in questa materia il primo luogo), senza che si possa vantare quella casa di cos' alcuna cospicua nè in arme, nè in lettere, ò in dignità.

La più fina pazzia però, che frequentemente si pratica a mio giudizio, par che sia quella di coloro, li quali auendo natali popolari, & essendosi per il loro valore, o' per virtù, in armi, ò in lettere, vantaggiati à stato di fortuna migliore, disprezzando la nobiltà, forse maggiore della propria virtù, cominciano à far delle caballe nel mutar patria, e nel ritrouare per il Mondo qualche fameglia nobile, la quale abbia somiglianza di cognome, facendosi dell' istessa & assumendo l' istess' arme; Ouero riuoltando carte vecchie, e figurando antichità.

tichi priuilegij , ò croniche artificiosamente fabricate ; Siche si vedranno , da certi tali , dè quali siano notorij li natali popolari , ò miserabili formar' arbori ridicoli quasi che regij, e figurare descendenze ideali , da tempi antichissimi, con sepelire sotto il silenzio il corso di molti, e molti, secoli, nè quali non si sà ciò che cosa sia stata di tal supposta descendenza .

O pure , quando la persona, la quale col proprio valore abbia vantaggiata la sua condizione , non abbia dato in queste pazzie , frequentemente occorre, che li suoi figli, ò descendenti collocati in tal modo in qualche stato ciuile, volendo far del, caualiere, disprezzano quella facoltà, ouero quello stato, il quale è stato causa della loro ciuità , che per altro continuerebbono con l' aratro ouero con la zappa alla mano; Con altre pazzie simili, le quali però son degne di compassione , come troppo connaturali alla condizione vmana .

Assumendo dunque la materia ; Per non dar' negli equiuoci, in quali si suole incorrere , si dourà caminare con le douute distinzioni ; Che però farà la prima distinzione generale; Cioè che altro è la nobiltà accidentale, che altri dicono acquistata; Et altra è la naturale .

L' accidentale, ouero l' acquistata, è quella, che si considera in vna persona , la quale dalla natura sia stata impouerita di tal prerogatiua, mà che con
la sua

la sua industria, ouero col beneficio della fortuna ò pure con la grazia del Principe se ne sia arricchita, cioè che essendo nata in stato d' ignobile, e di plebeo, si sia costituita in stato nobile.

In più maniere questa nobiltà si può acquistare; Primieramente, per concessione, ò priuilegio del Principe sourano, al quale nelle cose ciuili, ò legali, vien' attribuita questa podestà di dar forza del vero al finto, e di mutare lo stato delle persone, conforme si è accennato nella materia de' regali, trà li quali viene stimata questa facoltà di crear nobili; Che però, tal facoltà non si concede à Baroni, & à signori, inferiori, li quali non habbiano ragione di principato, con la regalia maggiore di far', e disfare le leggi. A

A
Si accenna
in quest'opera
nel lib. antece-
dente de' Rega-
li nel cap. 20.
e nel teatro in
questo istesso
tit. nel disc. 30
& àco nel 35

Quindi segue, che in alcune parti, nelle quali il Barone, ouero il signore del luogo sia tenuto riconoscere li nobili con qualche onorifica dimostrazione, in alcuni tempi, ouero in alcune occasioni; Se egli desse questa ricognizione à persone per altro ignobili ciò importarà vn' atto di liberalità donando il suo à quei tali, e facendo loro quell' onore per quanto appartiene a se, mà non perciò, legalmente quelle persone si diranno nobili per quei magistrati, che sono douuti alli nobili solamente, e per altri effetti legali, ò consuetudinarij della nobiltà in pregiudizio degli altri nobili del paese, atteso che il Barone, non hà questa podestà se non

non in pregiudizio suo, mà non del terzo B ; A
 somiglianza di qualche di sotto nel cap. vltimo si
 dice della cittadinanza, che si dia ad vn forastiero
 dalla Città suddita, quando non abbia per priui-
 legio del fourano tal podestà ; Et anche, à somi-
 glianza di qualche la legge dispone sopra l'adozio-
 ne d'vn' estraneo in figlio, Ouero sopra l'aggre-
 gazione alla propria famiglia, con casi simi-
 li. C

B
*Si parla di ciò
 in questo tit.
 nel disc. 35.*

C
*In questo tit.
 nel disc. 12.*

E se bene la pratica insegna in molte Città del-
 la nostra Italia, (e forse sarà l'istesso in altre par-
 ti del mondo) che alcune vniuersità, ò radu-
 5 nanze di farniglie nobili, separate dal popolo, e che
 volgarmente si chiamano piazze, ò Seggi, ò con
 altro nome, aggregano alla nobiltà qualche fami-
 glia, ò persona, la quale per prima non era in quel
 grado ; Tuttavia, quando ciò non segua per quel-
 le vniuersità, le quali abbiano ragione di foura-
 no principato (come per esemplo sono in Italia le
 Repubbliche, di Venezia, di Genoua, e di Lucca),
 quest' aggregazione dourà, intendersi in vno delli
 due modi, cioè che sia nel solo pregiudizio degli
 aggreganti, e non d' altri, nella maniera che si è
 detto di sopra de' Baroni, e delle Città suddite ; Oue-
 ro che ciò non importi vna concessione di nobil-
 tà accidentale, e priuilegiatiua, mà vna dichiarazio-
 ne della nobiltà naturale, che per altro abbia quel-
 la famiglia, sicche meriti di godere quegli onori che
Tom. 3. par. 2. delle Premin. O godo-

godono le altre, facendo in tal modo vn' atto più tosto di giustizia, che di grazia & assumendo le parte di giudice, per la facoltà concessagli dal sovrano, ouero dalla consuetudine, sicché ciò non importa il cōcedere la nobiltà, conforme alcuni malamente credono, mà solamente vn dichiarare la verità ouero vn' ammettere à quella comunità quelle persone per altro nobili.

L'effetto di questa distinzione sistima molto notabile; Atteso che quādo si tratti di nobiltà cōceduta per mera grazia, e priuilegio, ad vna persona ò famiglia, la quale legalmente non sia nobile, anche se la concessione si sia fatta dal Principe sovrano, ouero da vn' altro, il quale per priuilegio dello stesso sovrano, possa farlo, aurà i suoi effetti dentro il territorio, e la giurisdizione del concedente, mà non fuori, per l' istessa ragione detta di sopra, la quale parimente in questo caso vi entrerà à proporzione.

Anzi dentro l' istesso principato, ò territorio non opererà con li non sudditi del cōcedente; Come per esempio, se per priuilegio, ò per statuto d' vna Chiesa cattedrale, ò collegiata, ouero di vn Monastero di monache, ò di altro Collegio ecclesiastico si disponga, che non debbano esser iui ammesse, se non persone nobili; In tal caso questa nobiltà priuilegiatiua, ancorche conceduta dal sovrano, non si aurà in considerazione,

atte-

attesoche, essendo effetto della sua giurisdizione, e podestà, farà solamente operatiuo con gli non sudditi, fiche non se ne hà considerazione alcuna, conforme insegna la pratica d' alcuni Capitoli di Chiese cattedrali, & anche d' alcune Religioni ecclesiastiche militari, e particolarmente di quella di Malta, con casi simili.

8 Trà gli stessi sudditi del concedente, sogliono cader le dispute, non già per ragione della podestà, come nel caso antecedente, mà per ragione della volontà, secondo le regole generali, che caminano in tutte le grazie pregiudiziali al terzo; Così sopra il defetto dell' intenzione, che in dubbio si presume; Come anche sopra il vizio della surrezione, ò dell' obrezione, nell' ottener tal grazia, con narratiua men vera, ò pure con auer tacciuto quelle circostanze, che se si fossero dette, aurebbono impedita la coceffione; Mà sopra di ciò non può darfi vna regola generale, applicabile ad ogni caso, mentre le questioni di volontà, sono più di fatto, che di legge, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali dourà cauarsi la verisimil volontà del concedente, conforme generalmente si dispone in tutte le materie graziose, e priuilegiatiue, fiche questa materia non hà cosa di particolare, conforme in occasione di casi seguiti, più distintamente si accenna nel Teatro. D O 2 CA-

D
Di questa nobiltà per priuilegio si parla in questo titolo nel disc. 38. & anco nel 35.

CAPITOLO VII.

Della nobiltà accidentale, la qual risulta dalle dignità; Ouero dalli gradi; Odall' arme, e dalle lettere.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Elle dignità che portano seco la nobiltà nella persona che l' ottiene, cioè, di Cardinale, di Vescouo, e di Senatore.
- 2 Anche li canonicali e le dignità nella Cattedrale fanno gl' istessi effetti.
- 3 Se l' esser Decurione, ouero del Consiglio della Città cagioni nobiltà.
- 4 Quali siano li patrizij.
- 5 Se il feudo nobiliti, e quando.
- 6 Della nobiltà, che risulta dall' esser familiare del Principe.
- 7 Delle cariche militari, le quali nobilitano.
- 8 Se la sola eccellenza nell' armi dia nobiltà.
- 9 Della nobiltà che nasce dal dottorato in scienze.
- 10 Se basti quello in medicina.

Se la

- 11 *Se la professione delle scienze nobiliti, quando si eserciti.*
- 12 *Se basti il dottorato, senza la dottrina, ouero questa senza quello.*
- 13 *Che cosa veramente significhi la parola nobile, o nobiltà.*
- 14 *Dello stile del Papa, e della Chiesa circa l' uso di questa parola.*
- 15 *Della differenza trà l' eccellenza nelle scienze, e nell' arti.*
- 16 *Se la licenziatura in qualche scienza importi grado di nobiltà, e delle diuerse qualità di Dottorato.*
- 17 *Degli effetti che operi la ciuità sola.*
- 18 *Della nobiltà accidentale per dignità de' parenti, e particolarmente del Vesconato.*



CAP. VII.



1 Altro modo di nobiltà accidentale per disposizione di legge, quasi à tutte le nazioni comune, nasce da alcune dignità, ò cariche cospicue, e qualificate nella Republica ecclesiastica, ò secolare; Come per esempio, sono le dignità, di Cardinale, e di Vescouo; Et anche quella di Senatore, ò di consigliere del prim' ordine del Principeौरानो; O pure di titolato, e simili, secondo le diuerse vñanze dè paesi, mentre (conforme più volte si è detto) in questa materia preminenziale, vi hà gran parte la consuetudine.

2 Anzi, per qualche spetta alle dignità ecclesiastiche, in occasione di casi seguiti accennati nel Teatro, è stato deciso, e la pratica d' alcuni luoghi lo comproua, che le dignità, e li canonici delle Chiese Cattedrali fanno quest'istesso effetto, siche li Canonici della Cattedrale, ancorche siano per nascita dell' ordine popolare, tuttauia godono alcune onoreuolezze, e preminenze, che sono douute alli nobili di quella Città, attesoche possono dirsi di costituire vn certo Senato ecclesiastico rappresentatiuo di quella Chiesa. A

A
Nel detto disc
35. di questo
titolo.

Come

LIB.III.DELLE PREMIN.CAP.VII. III

3 Come ancora, essendo solite quasi tutte le ben regolate Città d'Italia, gouernarsi per vn consiglio generale rappresentatiuo di tutto il popolo, sicche da questo si faccia l' elezione del Magistrato ordinario, et anche si facciano tutti gli altri negozij graui, che per disposizione di legge, si deuono fare da tutto il popolo congregato in consiglio generale; Che però questi sogliono dirsi consiglieri, ouero decurioni; Quindi entra il dubbio, se tal carica produca nobiltà in quel luogo; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, però l'affermatiua non è lontana dal probabile, mentre il nome ò termine di patrizio, il quale è tanto stimato in questa materia di nobiltà, e particolarmente nella nostra Italia, (cioè che sia in altri paesi, e particolarmente in Germania) vien' originato da questa carica; Cioè che Romolo fondatore di Roma, per il gouerno della Città, forse ad imitazione di qualche ne tempi più antichi fece Moisè, il quale assumendo dal popolo settanta de più vecchi per suoi cōsiglieri, elesse ceto persone per suo consiglio, liquali furono chiamati Padri, sicche da loro deriuò il termine dell' ordine patrizio, nella maniera che oggidì in alcune parti si hà l'ordine Senatorio; Che però in alcuni luoghi, per distinguere la fameglia de nobili dall'altre, si camina con questa regola, se siano di consiglio, ò nò, attesoche à somiglianza di qualche si è detto del-

delli Canonici della Cattedrale, pare che costituissero vna specie di Senato di quel luogo, sicche possano dirsi Senatori.

Ogni volta però, che non si tratti di consiglio costituito dall'vno, e dall'altr'ordine de nobili, e di popolari, li quali siano formalmente separati; Attesoche, conforme in questo caso, l'esser dell'ordine de nobili porta gran proua della nobiltà naturale, si come di sotto si discorre, così l'istessa carica nell'altr'ordine, più tosto esclude la nobiltà, e cagiona pregiudizio; Che però quelle persone, le quali siano in qualche stato di ciuità, (che secódo l'vsanza de paesi, è vn certo stato mezzano, trà li nobili, & i popolari) con la sola natural' ambizione d'acquistare lo stato nobile, sogliono sfuggire questi posti, o cariche positiuamente popolari; O' pure accettandole, per l'utile, o per qualche onoreuolezza che portino, sogliono farlo con le proteste preferuatue d'ogni pregiudizio; Tuttavia, nõ può in ciò darsi vna regola certa, e generale per ogni caso, e per ogni luogo, douendosi camminare con l'vsanze particolari de paesi, seruendo le generalità legali, per regolare li casi dubij, quando la consuetudine non sia certa. B

B
*In questo tit.
nel disc. 30.*

L'altro modo dell'acquisto della nobiltà (secondo il senso d'alcuni) nasce dal diuentar feudatario, per la regola che il feudo nobilita; Altri però lo negano, mentre importando il feudo di
sua

fua natura vn feruizio , ne segue che deua effer la
 cofa fer uile ftimata più tofto cofa oppofta alla no-
 biltà; Et altri diftinguono, trà il feudo nobile, & il
 ruftico, ouero trà il nuouo, e l'atìco, cioè, che que-
 fto fecondo nobiliti, e non il primo; Onde per tal
 effetto (conforme fi è accennato nella materia
 feudale) fi fono introdotte nell' inueftiture feu-
 dali alcune claufole di feudo nobile , e di feudo
 antico .

In ciò però quei moderni, li quali affumono tal
 queftione, pigliano qualche equiuoco, caminando
 con le tradizioni, ouero con li fenfi degli antichi,
 per la gran differenza , ò mutazione di tempi;
 Attefo che quel feudo nobilita, il quale fia vera-
 mente, e propriamente tale , cioè che importi
 quella milizia di prim' ordine , nella quale confi-
 ste il fuo efferre ; E per confeguenza , per poterfi
 dir tale, bifogna che fia conceduto da vn fourano,
 il quale , fecondo la pratica corrente, hà folamen-
 te ragione di guerra publica , e legitima ; Mentre
 oggidì fon ceffate quelle guerre, che per le fazioni,
 e per l' antico ftato miferabile dell' Italia, fi face-
 uano ãche dalli Signorotti, ò dalli Prelati di alcune
 Chiefe, che però fi faceuano da feudatarij C; E per
 confeguenza entra la diftinzione , che ; O' fi tratta
 di feudi conceduti da Baroni, ò da Prelati di Chie-
 fe, e di Monasterij; Et in tal cafo non fi dà la fud-
 detta , vera , e propria qualità feudale, che impor-

C
*Nel lib. 1. de
 feudi nel difc.
 52.*

ti la suddetta vera milizia, sicche la concessione potrà ben' auere natura di feudo per douersi regolare à gli altri effetti con le regole feudali, mà non si potrà dire feudo vero, mentre manca la ragione di guerra publica.

Ouero, si tratta di concessione fatta dal fourano, de feudi rustici, come specie di scadenze; E parimente questi non si dicono feudi veri, e nobilitanti, atesochè non importano la sudetta milizia del prim' ordine, mà più tosto vna mercede di feruizij bassi, e mecanici, secondo le distinzioni date nella materia feudale (ancorche questa specie di feudi sia andata quasi in disuso)

Mà se si tratta di feudi veri, e proprij di luoghi abitati, con vassalli, e con giurisdizione, & imperio, conceduti dal fourano; Et in tal caso portano per se stessi la nobiltà; Così per ragione di vna certa dignità, che porta seco la qualità baronale, conforme abbasso si discorre, distinguendo le diuerse specie, ò sfere di nobiltà; Come ancora, perche l' esser creato dal Principe fourano, suo soldato del prim' ordine, e di quella milizia, la quale deue assistere alla sua persona, porta seco quella nobiltà, che nasce dall' arme (conforme di sotto si dice), per esser milizia tanto qualificata.

Oltre che, rare volte, e forse quasi mai, secondo l' uso corrente del gran lusso particolarmente d' Italia, si dà il caso de' feudi di così fatta

qua-

qualità, senza il titolo, almeno di Barone, perlo-
 che cessa ogni dubbio, mentre il baronagio viene
 stimato la primaria nobiltà del Principato; E per cō
 seguēza, resta chiaro l' equiuoco dè moderni, li qua-
 li sono più collettori, ò copiatori, che Dottori, di
 caminare senza discorso ò ratiocinio alcuno, con le
 sole tradizioni degli antichi, li quali nè loro tempi
 parlauano molto bene, mà oggidì si applicano ma-
 le, per la sudetta doppia mutazione delle cose; Vna
 cioè che, in quei tēpi si facea guerra da ognivno; E
 l'altra perche anche da Principi si vsauano i feudi
 ignobili, e seruili, come per vna specie di quelle
 parti di pane, e di vino, e di altre cose che oggidì
 si danno, a seuitori, mentre l' vno, e l' altro è an-
 dato in disuso.

Danno ancora li Giuristi certi altri modi di no-
 biltà accidentale, cagionata dal seruizio della per-
 6 sona del Principe sourano; Come per esempio è il
 Barbiere, ò vn' altro seruitore prossimo alla perso-
 na; Bensì che ciò non è solito disputarsi in pratica,
 con li soli termini di legali, mentre per ordinario,
 e come per stile comune, à questa sorte di familia-
 ri, si danno alcuni priuilegij sopra diuerse premi-
 nenze, trà le quali per ordinario è questa della no-
 biltà, e per conseguenza legalmente cessa ogni oc-
 casione di disputa, per il priuilegio chiaro, quando
 nō patisca li difettidi sopra accēnati; Cōforme par-
 ticularmente insegna la pratica delli familiari del
 Papa.

Il più frequente modo in pratica di questa nobiltà accidetale, ò acquistata, nasce da i gradi, ò dalle prerogative, in arme, ò in lettere, Sopra di che, 7 distinguendo vna specie dall' altra; Per qualche tocca all' arme; Secondo l' vso più comune, nella milizia à piedi, per questa prerogativa, si ricerca almeno la carica di Capitano, nè si suole stimar sufficiente quella d' Alfiere, ò di Sargente; Mà nella milizia à cavallo, si suole stimare sufficiente quella d' Alfiere; Tuttauia nõ può daruisi vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle leggi scritte, ò non scritte del principato, ò del paese, le quali sono molto diuerse, che però à quelle si dourà deferire.

E se bene vna grand' eccellenza in arme, legalmente viene stimata abile à cagionare l' istess' effetto, 8 nella maniera che di sotto si dice delle lettere; Tuttauia, ciò in pratica hà dell' ideale, mètre difficilmente si dà vn soldato grande, & eccellente, il quale resti in istato di soldato semplice, e che non faccia passaggio à cariche, almeno di Capitano, ò rispettiuamente d' Alfiere, come sopra. D

D
Nel detto disc
35. di questo
titolo.

Quanto poi alle lettere; Per quest' effetto di nobiltà, si stima sufficiente il grado del dottorato nelle leggi ciuili, e canoniche, ouero in vna sola 9 di queste facoltà; Come ancora nella teologia, ò nella filosofia, ò in altre scienze nobili, nelle quali questo grado di dottorato si suol conferire,

men.

mentre porta seco vna dignità nobilitante, per l'autorità del Principe souerano, per mezzo della quale, li collegij, e le vniuersità la conferiscono, annouerandosi questa facoltà di dottorare trà le regalie, e le ragioni di Principato.

Solamente nella facoltà della medicina, pare che vi possa cader qualche dubbio, per esser' vna scienza, l'esercizio, ouero la pratica della quale pare che abbia del meccanico, e del vile; Tuttavia, ¹⁰ per qualche tocca alla semplice nobiltà legale, più comunemente stà riceuuto, che anco il dottorato in questa facoltà produca l'istess'effetto, che quello nell'altre scienze; Maggiormente, che porta seco annesso il dottorato nella filosofia, che deue bastare, Siche il dubbio à rispetto di questa facoltà, cade per la nobiltà qualificata, la quale si dice generosa la qual' è necessaria per alcuni atti militari conforme di sotto si discorre, ouero per quella specie di medicina veramente meccanica, che si dice chirurgia. E

E
Nell'istesso di
sc. 35.

¹¹ Credono molti (caminando con la lettera delle leggi, ò degli antichi Interpreti) che la professione di queste facoltà, cagioni la nobiltà, quando sia solamente in teorica, mediante la lettura negli studij, ò nell'vniuersità pubbliche, mà non già quando si pratici, anche se si tratti della legale, con l'esercizio d'Auuocato, ò di Procuratore, & anche di Giudice, quasi che in tal modo abbia del

mecca-

meccanicò; Mà viene comunemente stimata vna credulità erronea, quando però vi sia il grado del dottorato; Cadendo il dubbio, quando la preminenza della nobiltà si caui solamente dalla professione della facoltà, nel qual caso non può darsi vna regola certa dipendendo il tuttodal costume de' paesi; Bensì che per l'uso più comune del nostro Mondo comunicabile, la professione dell'Auvocato si stima molto nobile, e conueniente anche à quei nobili qualificati di quella specie che si dicono Cavalieri; Anzi di molto maggiore stima di quella che sia quella de' Lettori, e de' Cattedratici; Cadendo il dubbio solamente nelli Procuratori, circa i quali sono diuerse l'usanze, Attesoche in alcune parti, il loro officio pare che sia puramente meccanico nel far gli atti ordinatorij; Et in altre parti, e particolarmente nella Corte di Roma, gli Procuratori meritano d'andare nella riga degli Auuocati degli altri Tribunali, per la ragione che più distintamente si assegna nella relazione della Curia Romana, doue si potrà vedere, per sfuggire quanto sia possibile la repetizione delle stesse cose F; Bensì, che quasi mai occorrono in pratica tali dispute, mentre per ordinario questi professori anno il grado del dottorato.

E se bene alcuni vogliono, che questo grado, in tanto produca tal preminenza in quanto sia degnamente collocato in persona dotta, sicche meritamen-

F

*Nel detto desc
35. di questo
tit. e nel lib.
13. nella rela-
zione della
Corte trattan-
do degli Auuo-
cati e procu-
ratori.*

mente possa dirsi Dottore, non già quando meriti dirsi dottorato, mà non Dottore; Tuttauia, quando si tratti di dottorato legitimamente conferito, non già per semplice priuilegio onorario di qualche Signore particolare, mà con la solita publica solennità, da qualche Collegio, ò Vniuersità, che ne habbia l'autorità sufficiente, il solo grado basta, mentre si presume l'abilità per escludere il delitto in vna publica Vniuersità, ò Collegio; Et ancora perche produrrebbe troppi inconuenienti, l'auere ad esaminar' in ciascuno l'idoneità, mentre (conforme altre volte si accenna) per ordinario quelli che sono li più ignoranti, sogliono essere li più petulati, & àno maggior presunzione di se stessi; Atteso che li ben fondati, e li profondi letterati, conoscendo le difficoltà delle scienze, e che l'imperfezzione della natura umana non può mai arriuare alla loro perfetta notizia, quanto più vi si approfondano, tanto più se ne confessano, e se ne riconoscono ignoranti. G

G
Nel detto di-
scorso 1.

Che però l'eminenza nella dottrina, cagionerà la nobiltà per se stessa, anche senza il grado del
 3 dottorato, non volendo significar' altro la parola
nobiltà, ò *nobile* che vn' eccellenza in qualche cosa; A' tal segno, che anche à gli artefici eccellenti cōuiene questo titolo di nobile; Nò già in ragione di nobiltà preminenziale, mà per significare l'eccellenza in quel mestiero; Sicche questo titolo di
 nobi-

nobile si dà anche alli cavalli, & ad' altri animali bruti; Ouero al vino, & ad' altri frutti, e vittuali.

Quindi vediamo, che la Chiesa nelle sacre leggende de' Santi, contenute nel breuiario Romano, quãdo vuol vsare questo attributo di nobile, per significare li natali, non lo dà, se non à signori della nobiltà di prima classe, ò almeno dell' ordine magnatizio, conforme lo stile, che tiene ancor' oggidì il Papa nelle sue lettere Apostoliche, in non dare titolo di nobile se non à Signori grandi, ò almeno à titolati di qualità; E nondimeno, parlandosi d'alcuni santi medici, si dà loro il titolo di nobile, come significante l' eccellenza in quella professione, conforme particolarmente insegna la leggenda de' SS. Cosmo, e Damiano, e di S. Pantaleo, con altri simili; Sicche in ciò differiscono le scienze dall' arti mecaniche, che se bene l' eccellenza, così dell' vne, come dell' altre, nel modo di parlare vuol dire l'istesso, che nobiltà; Tuttauia nelle prime, produce questa preminenza, che non fa nell' altre.

H
Nell' istesso
disc. 35. si ac-
cenna tutto
ciò.

Sopra la licenziatura in qualche scienza ò facoltà, disputano i Giuristi, se importi grado equiualente al dottorato, in maniera che produca l'istesso effetto di nobilitare; Et in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni; Mà ciò deue anche attribuirsi al solito sciocco abuso prammatico de' moderni, nel caminare cò la sola lettera delle dottrine.

trine, e di credere con cieca fede à quanto trouano scritto, senza le douute riflessioni, e discorsi, sopra la distinzione de' paesi, applicando alle cause d' Italia, qualche trouano scritto appresso i Dottori Spagnuoli, ò Francesi, ouero Tedeschi, non riflettendo alla diuersità dell' vsanze; Attesoche (per esempio) nella Spagna, il dottorato è vna specie di dignità maggiore, la quale s' ottiene con molte solennità, e doppo vn longo esercizio della professione nelle cattedre, da Maestro, ò ne Tribunali, da Auuocato, mà più in quelle che in questi, sì che quando siano compiti gli studij della teorica nelle scuole, col rigoroso corso degli anni prescritti da Giustiniano, nelle leggi, accennati nel proemio, ouero d' altro tempo, che nell' altre scienze per la loro qualità sia stabilito dall' uso comune, nelle pubbliche primarie vniuersità, si concede la licenziatura, come vn grado, apputo come in Italia si dà il dottorato; Anzi Dio volesse, che nel dottorato d' Italia s' vsassero quelle solennità, che si vsano nelle licenziature di Spagna, mentre vediamo in pratica molto frequente questo grado in persone, le quali ne anche anno i primi principij di quella scienza, e forse che ne anche intendono bene la lingua latina; A somiglianza di quella diuersità di gradi, che pratichiamo nelle religioni; Poiche in vna, il magisterio, si darà con molta difficoltà, e doppo il lungo corso di cat-

Tom. 3. p. 2. delle Premin. Q tedre,

tedre, ò di prediche; Et in vn' altra si darà à giovanotti, doppò compito il corso degli studi, in maniera che in vna Religione farà quell' istessa figura il minor grado di Bacelliere, di qualche nell' altra faccia il maggiore di Maestro, con casi simili.

E per conseguenza, troppo chiara resta la sciocchezza di quei Scrittori Italiani, li quali assumono tal disputa, mentre in Italia non regna quest' vso di publica licenziatura, la quale si faccia con esame, ò con altra solennità, dal Collegio, ò dall' Vniuersità, mà appresso il volgo, si fuole dir licenziato colui, il quale abbia fatto qualche studio in vn' Vniuersità, e poi se ne sia licenziato da se stesso, ritirandosi à casa sua, siche non vi concorre grado alcuno per' imaginazione; E quando sia eccellente in quella facoltà, che hà studiata, in tal caso otterrà questa preminenza per cagione dell' eminente dottrina, conforme di sopra si è detto, mà non già per il grado della licenziatura, la quale al più, secondo le circostanze de' casi, ò vfanze de' paesi, potrà indurre in quella persona, vn' onesta ciuità, che lo leui dal fango della plebe, nel quale la natura l'abbia prodotto, per la capacità d'alcune cariche ciuili, mà non nobili; Ouero per l' esenzione da quelle cose, alle quali soggiacciono coloro, che siano positiuamente plebei; Come per esempio in criminale, da quelle pene
igno-

ignominiose, alle quali (secondo l' vso del paese)
 foggiacono solamente li plebei ; E nel ciuile , dà
 quei pesi, e seruizij meramente personali, sordidi, e
 mecanici , ouero da quelli reali , che da Giuristi si
 dicono meramente personali , soliti pagarli da ple-
 bei solamente, che li medesimi Giuristi dicono capi-
 17 tazione, e nella fauella Italiana si dice la testa, mètre
 da questi (secondo però le diuerse vsanze) foglio-
 no esser' esenti àco li Notari, e li professori di alcuni
 altri esercizi ciuili, li quali senza dubbio non pro-
 ducono questa preminenza di nobiltà. I

I
*Se ne discorre
 nel lib. 2. de
 Regali trat-
 tando delle
 collette e pesi
 publici.*

Finalmente circa questa specie di nobiltà acci-
 dentale, fuole seguirne il suo acquisto, anche sen-
 18 za niun merito, ò grado proprio, mà per comunica-
 zione del grado, ò della dignità di qualche attinen-
 te, secondo la qualità, e l' eminenza della dignità;
 Et anche secondo li costumi dè paesi , li quali an-
 no gran parte in questa materia, Attesoche, se (per
 esempio) vna persona di plebei e di oscuri natali,
 con la sua virtù, e meriti giunga al sommo grado
 del Papato , ouero alla dignità Regia , ò di altro
 Principato sourano, secòdo i casi, che frequentemē-
 te si leggono appresso gli storici; Questa persona il-
 lustrerà tutto il suo parentado , ouero tutta la sua
 fameglia ; E se haurà la dignità Cardinalizia, ò
 rispettiuamente la Senatoria del prim' ordine di
 quel principato, ouero quella di Capitano gene-
 rale d' vn' esercito, con casi simili, illustrerà , e no-

biliterà li parenti più prossimi; Come per esempio, il padre, li fratelli, e li nipoti di fratelli; E l'istessa proporzione caderà circa la dignità Episcopale, sopra la quale, ancorche li Giuristi, con la solita semplicità di caminare con le sole generalità, vanno variando; Alcuni restringendo questa preminenza al solo padre; Et altri stendendola anche à fratelli, & à nipoti; Tuttauia questo è vno de' soliti errori de' prammatici, li quali parlano senza discorso, ò ratiocino, nõ riflettendo alla diuersità de' paesi e dell' vsanze; Mentre se bene l'ordine vescouale in tutto il Mondo cattolico, è l'istesso; Nondimeno assai diuersa è la stima, ò la dignità temporale, attesoche in alcune parti oltramontane, li Vescouati, per essere molto rari e ricchi, anche con qualche dominio ò principato temporale, fanno vna figura grande, quanto facciano in Italia li Cardinalati, e forse in alcuni paesi di fatto molto maggiore; Et all' incontro in Italia, & in Dalmazia, e nell' Isole dell' Arcipelago, & in altri luoghi simili, per la loro frequenza, e per la picciolezza del territorio, e per la povertà, fanno più tosto figura di semplici parochiani con l' uso de' pontificali, in maniera che, per la stima temporale appresso il mondo, e di fatto, (Iddio sà) se la dignità arriui à nobilitare la stessa persona.

Et in oltre, si deue far distinzione, tra la diocesi, della quale quella persona sia Vescouo, e le altre

par-

parti del Mondo ; Attesoche nella propria diocesi, facendo il Vescouo figura di Pontefice, e di Principe ecclesiastico, farebbe troppo incongruo, che il suo padre, ouero i suoi fratelli, ò gli nipoti, fossero trattati da plebei; Mà in altre parti, è molto difficile, sostenere che la dignità di così piccoli, e nò molto stimabili Vescouati, basti à far stimare per nobile il padre, e li fratelli, e li nepoti, li quali per altro siano dell' ordine plebeo ; Tuttauia (conforme si è detto) in questo , & in altri casi simili, di altre dignità, e cariche, che per l' vso del paese portino riputazione, gran parte vi douerà auer l' vso, che però non può daruifi vna regola certa, e generale .

*



CAPITOLO OTTAVO

Della nobiltà naturale ; Qual sia ,
e donde nasca ; E se qual sia
maggiore , la naturale ,
ouero l' acciden-
tale .

SOMMARIO,

- 1 **C** He cosa sia la nobiltà naturale .
- 2 Che cosa operino le ricchezze .
- 3 Il figlio del Dottore , ò del Capitano , ò di altro in dignità è anche nobile .
- 4 Che nobiltà dia la ricchezza , & il viuere nobilmente .
- 5 Si attende per la nobiltà lo stato del padre . e non della madre .
- 6 Qual sia maggiore la nobiltà naturale , ò l' acciden- tale .
- 7 Della ragione che il nobile vizioso sia di peggior condizione che un popolare .
- 8 Delle consuetudini non si può assegnar ragione .

CAP. VIII.



A nobiltà naturale, così da Giuristi, come da professori d'altre lettere vien descritta, che sia vna continuazione di ricchezze, in vna casa, ouero in vn genere di persone.

Questa descrizione camina per la ragione dell'vso più frequente, mà non conchiude, che ogni continuazione di ricchezze cagioni la nobiltà naturale, dandosi frequentemente il caso, che vna casa di contadini, ò di artigiani, ò di mercanti meccanici, sia diuenuta ricca, e nondimeno, che per lungo tempo, anche nello stato di ricchezza, abbia continuato in quell'esercizio ignobile; Et all'incontro può darfi bene il caso, che vna famiglia, hauendo auuto qualche principio nobile, per grado, ò dignità d'vn maggiore, non habbia auute ricchezze, mà con la conueniente parsimonia, ouero con alcuni onorati esercizi d'armi, ò di lettere, ò di altre cariche proporzionate à persona nobile sia vissuta ciuilmente alla giornata ad vso de' poveri, Cheperò la ricchezza non è requisito precisamente necessario, ouero produt-

duttiuo della nobiltà naturale, mà con la sua lunga continuazione , vi si richiede ancora la vita ciuile , senza mistura d' esercizio mecanici, e vili .

Bensì, che le ricchezze, giouano molto al più facile acquisto , & anche al mantenimento della nobiltà naturale , mentre questa (conforme dicono li Giuristi , & anche i professori d'altre lettere) senza quelle languisce molto , e non hà la douuta stima ,

Il principio , ouero l' origine di questa nobiltà, suol' essere in due maniere ; Primieramente cioè
 3 dalla nobiltà accidentale per grado , ò per dignità del padre , la quale si trasmette à i figli, quando questi viuano nobilmente; E molto più agli altri descendenti , quando vi sia l' istessa continuazione di vita nobile , mentre in questa materia l' antichità , e la lunga continuazione fa il tutto , sicche li figli de' Dottori, e de' Capitani, ò di altri nobili accidentali , auranno la nobiltà naturale trasmissibile alla loro posterità . A

A
*Nel disc. 35.
 di questo tit.*

E l'altro principio nasce dalla ricchezza proporzionata alla qualità del paese , col beneficio
 4 della quale , la persona ancorche ignobile , astenedosi da esercizio ignobili, meni vna vita ciuile, ad vso de' nobili, poiche se bene non perciò diuerteranno nobili li primi figli immediati, non dimeno si diranno nobili viuenti, e di qualche principio di nobiltà, la quale porta l'essenzone da certi pesi, se
 pure

pure con altra industria non arriueranno ad effer
 ammeffi alle cariche nobili di quella Città, ò luo-
 go; Mà quando anche li figli continueranno nella
 fteffa vita ciuile, e nel trattamento nobile, li
 nepoti giuridicamente potranno pretendere di
 auer la nobiltà naturale, parendo che in tal mo-
 do vi concorra vn' antichità, & vna continua-
 zione fufficiente; Si che l'antichità, ouero la conti-
 nuazione maggiore degli altri defcendenti, in
 maniera che s' arriui à perder la memoria dello
 ftato ignobile, feruirà per affinare maggiormen-
 te la nobiltà, e per renderla più qualificata, e
 generofa, conforme di sotto fi diftingue.

Questa trafmissione di nobiltà, ò fia acciden-
 tale, ò fia naturale, alli figli, & ad altri defcenden-
 ti, così per difpofizione delle leggi, come per vn'
 vfo comune, fi fa dal padre, e da altri maggiori
 per linea paterna, mà non già dalla madre, ouero
 da altri maggiori per linea materna, fiche quello, il
 5 quale farà figlio d' vn padre nobile, farà nobile,
 ancorche habbia la madre ignobile; Et all' incon-
 tro quello, il quale farà figlio del padre ignobile,
 farà ignobile, ancorche la madre fia nobile B;
 Purche però l' vfo del paefe non difponga diuer-
 famente; Ouero che non fi tratti di quegli effetti,
 per i quali fi ricerca la nobiltà nell' vno, e nell' al-
 tro lato.

B
*Nel lib. 6.
 della dote nel
 dif. 1. e 2.*

Benfi che alle perfone ignobili, ò pure nobili

di priuata nobiltà à comparazione de' caualieri, ò de signori, ancorche legalmente non gioui l'auer la madre di quella sfera maggiore, Tuttauia de fatto, e per il comun' vso, riesce di gran beneficio, come per vna porta, ouero per vna introduzione della posterità alla nobiltà, in riguardo delle parentele qualificate, che in tal modo si contraono, fiche quel genere comincia per questo mezzo à mettersi in strada di riga maggiore, conforme la pratica frequentemente insegna; Et all' incontro trà persone di fameglie nobili, e qualificate, porta tuttauia qualche neo, ò minore stima l'auer la madre di fameglia popolare; Il maggior punto però, cōforme più volte si è detto, stà nell' vso del paese.

Trà questi due generi di nobiltà, naturale, & artificiale, ouero accidentale, entra la disputa, qual sia maggiore, ouero la più stimabile; Et à somiglianza dell'accennata questione trà l'armi, e le lettere, è vno de problemi più fecondi per l'ademie, per li molti argomenti che possono addursi per vna parte, e l'altra.

A' discorrerla in astratto, e per via di ragioni, così giuridiche, come accademiche, potrebbe dirsi più probabile quella parte, che sostiene la nobiltà, accidentale, ouero artificiale; Quando però non sia per rispetto della dignità de' parenti, 7
ma per virtù, e merito proprio, in arme, ò in let-

lettere , per la chiara ragione , che le cose naturali , come prouenienti dal caso , non portano nè merito , nè demerito ; E molto più quando quello , il quale hà la nobiltà naturale , sia pouero di virtù , e delli meriti personali , mà più tosto carico di vizij , e di demeriti conforme la pratica molto frequente insegna ; Atteso che in questo caso deue ragioneuolmente quel nobile esser stimato degno di maggior taccia , di qualche sia vn plebeo ; Per quella ragione eccellentemente addottà da Bartolo , e dagli altri , cioè che sarà degno di scusa quello , il quale , nascendo in mezzo al fango , ouero frà sterpi , continui à camminare per lo medesimo fango , ò per li medesimi sterpi , siche dourà esser degno di gran lode e di stima , se auendo in quello stato spiriti generosi , si saprà aprire vna strada bella , e qualificata ; Et all' incontro , troppo gran scioeco , & indegno dourà essere stimato colui , il quale trouando la strada bella , e già fatta da suoi maggiori , nondimeno la lascia , e camina per il fango , ouero per gli sterpi ; Che però trà quelle strauagãze del mondo , che dal ratiocinio , ouero dal ben regolato discorso umano non si possono capire , si scorge esser questa ; Cioè che l'effetto sia diuerso dalla sua causa , ouero che sia di maggiore stima , & operazione il causato , che il causante ; Atteso che non essend' altro la nobiltà , che vna vita ciuile , ben

regolata per la via della virtù, e de' costumi civili, e buoni, come vna gioia, la quale deu' esser incastrata nell' oro, e non stare in mezzo al fango, ò nel letame; Niuna ragione ricerca, che di maggior stima debba esser quel vizioso, e d' indegni costumi, al quale, senza suo merito, il caso habbia dato la nascita da padre nobile, di qualche sia quel virtuoso, al quale senza suo demerito, il caso habbia data natali popolari, e che egli si sia reso nobile.

C
Se ne parla
nel dis. 35. di
questo titolo.

8 Io non credo d' auer quest' opinione, per difesa di causa propria, mentre l' istesso caso, nella mia patria (tale quale sia) **C**, mi hà dato nella culla, prima che studiaffi, e che diuenissi Dottore, quei primi onori, che ella dia, e godutifi anche quei primi Magistrati da miei maggiori; (Il che sia solamente detto per lo detto fine, essendo queste vanità senza merito proprio, appresso di me disprezzabili); Mà hò questi sentimenti, perche così mi pare, che richieda l' vmana ragione, e la giustizia,

Caminando però col douuto ordine, e nelle sue sfere, e gerarchie à proporzione; Cioè nell' istesso genere di nobiltà semplice, ò legale, trà vn nobile per natura non virtuoso, ne in arme, nè in lettere, & vn' altro nobile per accidente di virtù in arme, ò in lettere, che sia douuta la precedenza alla nobiltà propria, e virtuosa,

Mà

Mà non già , che questo debba pretendere la precedenza ad vn nobile di sfera maggiore di nobiltà generosa, ò magnatizia; Attesoche il concorso camina nella propria gerarchia, e non dall' vna all' altra ; Eccetto quando la virtù, in arme, ò in lettere, fosse così grande, e di tanto grand' eccellenza, che meritamente costituisse la persona in riga, ò sfera maggiore; E maggiormente quando nel nobile naturale vi concorresse l'opposto, cioè che fosse vizioso, in maniera che per le parti personali, più tosto gli conuenisse

○ il remo, ouero

la zappa.



CAPITOLO NONO.

Delle diuerse specie di nobiltà ; E
 particolarmente di quella,
 che si dice de' Caualie-
 ri , ouero ge-
 nerosa.

S O M M A R I O.

- 1 **D** Egli effetti della nobiltà de fatto .
- 2 Delle disparità tra le persone d' vn' istessa
 fameglia , ò d' vn' istessa nobiltà .
- 3 Si deuono distinguere le classi , ò le sfere di nobiltà .
- 4 La primaria , e maggior nobiltà , è quella che por-
 ta il principato assoluto .
- 5 Quali siano questi Principi .
- 6 Questa nobiltà di Principato ancorche nuoua , è
 maggiore della nobiltà suddita benchè anti-
 chissima .
- 7 Si proua con li parentadi .
- 8 Si assegna la ragione dell' ordine gerarchico .
- 9 Se vn nobile di Republica debba precedere vn Prin-
 cipe , ò Duca suddito .

Nelli

- 10 Nelli sourani non si ricercano proue di nobiltà.
- 11 Anche li bastardi sono di grande stima.
- 12 L'ordine magnatizio de Baroni, e titolati è più degno dell'ordine de nobili.
- 13 Si dichiara come camini.
- 14 L'istesso dell'ordine Senatorio.
- 15 Dell'ordine equestre, ò de cauallieri.
- 16 Degli abusi circa questo assunto, ò prerogatiua di caualiere.
- 17 Della significazione della parola Caualiere.
- 18 Della causa perche la soldatesca à cauallo anticamente fosse di grande stima, e delli diuersi ordini equestri antichi.
- 19 Degli ordini equestri ò caualereschi moderni.
- 20 Donde nacque il nome, ò vocabolo di cauallieri, e della riputazione di coloro, che si dicono tali.
- 21 Si creauano cauallieri con alcune solennità, e questo grado si daua per premio de meriti.
- 22 Delli Cauallieri di Spagna.
- 23 Delli cittadini onorati, e degli uomini ricchi di Spagna, che inui vuol dir l'istesso che gentiluomini.
- 24 Si diceuano cauallieri li discendenti di coloro, che fussero stati creati tali.
- 25 Delli patrizij, e delle case Senatorie, ò Consolari, ò Pretorie, e simili.
- 26 Dell'altra causa, per la quale li secon dogeniti di

di feudatarij , e di signori si dicessero caualieri.

- 27 A quali persone debba conuenire questo titolo .
- 28 D' alcune leggi che costituiscono tre ordini cioè magnati , nobili , e popolari ,
- 29 Delli caualieri delle Religioni ecclesiastiche militari .
- 30 Delli caualieri non nobili .
- 31 Doppo l'ordine magnatizio si da solamente l'ordine di nobili priuati .
- 32 Qual sia la semplice nobiltà generale , ò legale non qualificata .
- 33 Qual sia la nobiltà generosa per gli abiti della Religione di Malta , e simili .
- 34 Delli requisiti per l' abito di giustizia in detta Religione .
- 35 Della differenza circa questi requisiti quando si camini in Roma con le regole legali , e quando in Malta con gli stili della Religione .
- 36 Della nobiltà separata , e ristretta ad alcune famiglie .
- 37 Si dichiara per quali effetti questa nobiltà s' attenda .
- 38 Che non per ciò quelli di tali famiglie siano solamente li nobili di quel luogo se non à certi effetti .
- 39 Se li Dottori & altri nobili di nobiltà acquistata si dicano nobili in questi luoghi di nobiltà separata .

Della

40 Della qualità della Città, ò del luogo se qualificchi la nobiltà.

41 Della diuersità delle Città grandi, ò metropoli.

C A P. I X.



I

L discorrere in astratto, con le regole, ò teoriche generali giuridiche, delle diuerse specie di nobiltà, porta molto poco profitto per la pratica, stante la gran diuersità degli effetti, che risultano dalle diuerse specie, ò sfere di nobiltà, mentre la nobiltà generica, e legale, giouerà bene per togliere la persona dall'ordine plebeo, mà non già per farle ottenere tutti quegli effetti, che quella produce; Che però si deue primieramente caminare con la distinzione generale, trà la legge & il fatto, cioè, trà qualche in termini di legge ò di ragione si deue dire, e qualche de fatto porta la pratica, ouero la stima del mondo.

2 Per qualche tocca à questa secóda parte defatto, nõ vi si può darevna regola certa, nè ciò cade sotto il discorso de Giuristi, mentre il tutto consiste nell'vso del paese, e nell'opinione, ò nel concetto del mondo, insegnando la pratica, che anche

trà nobili , non solamente dell' istessa Città , ouero dell' istessa piazza , mà etiamdio dell' istessa famiglia , ò discendenza da vn medesimo ceppo, si scorge vna gran disparità , trà quella casa , che sia la primogenita , ò capo, e trà li discendenti de secondogeniti , ouero perche vna casa si si più vantaggiata dell' altra ; Come ancora che , secondo il medesimo costume del paese , farà più stimato vn priuato caualiere di casa qualificata , ancorche pouera , di qualche sia vn moderno Principe , ò Duca , quantunque molto ricco ; Mà però , ciò è fuori delle parti di Giurista , à cui spetta parlare solamente di qualche dalla legge si dispone .

3 Parlando dunque giuridicamente, si deuono costituire più classi , ò sfere di nobiltà , per ben cauarne gli effetti diuersi , che da questa preminenza risultano , secondo le diuersi sfere , ò specie .

4 La primaria dunque nobiltà , la quale si deue stimare la maggior di tutte , farà quella , che nasce dal principato souerano , & assoluto , in maniera che si corra in riga di quei Principi , che volgarmente diciamo Potentati , con ragione d'esercito , e di publica guerra , sicche non riconosca superiore , nè possa dirsi suddito ò vassallo totalmente subordinato , e che (come volgarmente si dice) non abbia timore delli ministri di giustitia d'vn altro comandante .

Douendosi incio auuertire à quell' istesso, che si è accennato nella materia feudale, & altroue
 5 cioè, che se bene abbiamo in Italia alcuni feudatarij imperiali di dignità, li quali giuridicamente abbiano tanta giurisdizione nel loro feudo, quanta ne abbiano que feudatarij grandi, li quali corrono nella riga de Principi, e de Potentati; Tuttauia vengono stimati, più tosto nella riga de Baroni, e di Signori di qualche minor sfera, che però si dicono più tosto dell' ordine magnatizio, che di Principi, e diौरani, la qualità de quali dipende dall' auer esercito formale, & anche dalla ragione di guerra publica, con piena facoltà di derogare, e di dispensare alle leggi positive.

6 Questa specie di nobiltà, viene stimata la maggiore dell'altre, ancorche sia più moderna, e non ostante, che quelle siano molto cospicue, & antiche, essendo in comun senso, così de Giuristi, come de Politici più comunemente riceuuto, che il Principe libero & assoluto, ancorche la persona sia passata à quello stato dalla zappa, ouero dall' aratro, sia più nobile del più antico e più nobile signore, il quale sia suddito, e vassallo, e per conseguenza stia soggetto alli ministri di giustitia d' vn' altro come sopra.

Lo comproua chiaramente la pratica, Artesoche, vn Rè, ouero vn altro Principe grande an-

7 tichiffimo, e nobiliffimo, apparenterà con que-
sto Principe, ancorche moderno, conforme in-
segnano tanti efempij contenuti nell'iftorie, e par-
ticularmente quella d' vn moderno Duca di Mila-
no, il quale passò à quel principato da vn' stato assai
priuato, mentre ciò non ostante ebbe per isposa la
figlia di vn' Imperadore, con altri casi simili; E
nondimeno questo Principe ò Imperadore non
apparenterà con vn Signore vassallo, quantunque
di antichiffima nobiltà, come di sfera inferiore, al-
men secondo la condizione de' tempi correnti.

8 Che però si adatta bene qualche di sopra si è
detto, circa l' ordine gerarchico, cioè che, con-
forme nella Chiesa trionfante, l' vltimo Arcan-
gelo si dice più degno del primo Angelo, e così
gradatamente, per gli altri ordini; E nella Chie-
sa militante, l' vltimo Arcivescouo, è più degno
del primo, e del più antico Vescouo, e così suc-
cessiuamente negli altri ordini; Così parimente
in questa gerarchia temporale, l' vltimo, & il
più moderno dell' ordine de Principi sourani, fa-
rà più nobile, e più degno del primo, e del mag-
gior signore dell' ordine baronale, ò magnatizio
che sia suddito.

9 Per questa ragione dunque, à discorrerla aca-
demicamente, pretendono di nobili priuati del-
le Republiche, il gouerno delle quali in forma di
aristocratico sia in potere della sola nobiltà, d' esser
più

più nobili, di qualsiuoglia gran titolato, e signore suddito, quasi che ciascun nobile, sia membro, e parte del principato assoluto; Per lo che il sapotissimo Boccacino nè suoi ragguagli del Parnaso, v'è scherzando sopra la questione di precedenza, e sopra 'il titolo d' Eccellentissimo, trà vn Dottore della Republica di S. Marino & il Principe di Bisignano, il quale (riflettendo allo stato antico) suol portarsi per idea d' vn grandissimo e potentissimo Signore suddito; Tuttavia in pratica ciò non è riceuuto, sicche merita dirsi questo vn bel punto academico; Atteso che vn Capitolo della Cattedrale vnito, particolarmente in tempo di sede vacante, con la piena giurisdizione, sarà superiore, e più degno d' ogni Dignità, ò Prelato che sia in diocesi; E nondimeno ciascun Canonico non potrà pretendere questa maggioranza, con casi simili. A

A
Nel disc. 17.
di questo tit.

10 Come anche, questa sorte di nobiltà nè Principi sovrani, non soggiace à quelle leggi, & à quegli obblighi di proue di nobiltà generosa, & antica, à quali soggiaciono i sudditi; Che però quādo vn sovrano vorrà che vn suo figliolo prenda l' abito di Malta, ò d' vn' altra Religione, questa se ne stimerà onorata senz' altra proua; Anzi che si ammettono all' abito anche li figliuoli bastardi d' alcuni signori e titolati grandi, ancorche sudditi, conforme dispongono i suoi statuti, e l' insegna la pratica;

Mol-

Molto più quando si tratti diौरani, li bastardi dè quali sono di maggior stima, e preminenza, di qualche sia ogni gran signore suddito, conforme nel secolo corrente, e nel passato la pratica hà insegnato.

Il second' ordine di nobiltà, è quello che si dice magnatizio, cioè costituito da feudatarij e dà signori titolati, come sono, Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, con dominio di Città, terre, e castelli; Attesoche questo si dice vn' ordine magnatizio, il quale costituisce vna gerarchia superiore all' ordine dè nobili priuati; Et anche perche questi costituiscono il corpo nobile del Regno, ò del Principato, siche sotto nome della nobiltà di quel Regno, ò di quel Principato, viene solamente il baronaggio costituito da questi signori titolati, e non vengono li nobili priuati anco della Città Regia, ò Metropoli suddita; E per conseguenza, l' vltimo, & il più moderno titolato, ancorche di natali popolari, legalmente si deue dir più nobile di qualsi uoglia priuato gentiluomo, ò caualiero, il qual sia d' antichissima, e nobilissima fameglia, per ragione dell' ordine gerarchico, nella maniera, che vn Cardinale di natali popolari, si stima maggiore di vn Prelato d' ogni primaria nobiltà, con casi simili accennati ne capitoli antecedenti.

Bensì che ciò caminerà dentro quel principato, e nelle funzioni publiche, nelle quali li Baroni, e li
tito-

titolati, costituiscono il corpo della nobiltà; Ma fuori del principato, e con non sudditi, ciò non giouerà per quegli effetti, per i quali sia necessaria la nobiltà naturale antica, e qualificata, che si dice generosa, la qual' è necessaria per gli abiti militari; Che però, se vna persona popolare, diuenuta ricca, per via di compra, aurà de' feudi titolati; Ouero sarà costituita in questo stato per mercede del suo valore, in arme, ò in lettere, non sarà già ammessa ella medesima, ouero qualche suo figliuolo ò altro discendente all' abito di giustizia della religione di Malta, ò di altra simile, se non, quando col tempo questa nobiltà così cominciata, arriuerà à stato tale, che si verifichino li requisiti necessarij; E per conseguenza, si dirà vna nobiltà publica, e qualificata, più degna, e maggiore della priuata, mà à certi effetti solamente, e non generalmente, e da per tutto.

Sotto quest' ordine (per qualche spetta à quel
 14 Regno ò principato) caminerà parimente quella nobiltà, anche publica, la quale risulta dalla dignità senatoria del prim' ordine di quei Senatori, ò Consiglieri, li quali assistono al lato del Principe souerano, mentre quest' ordine senatorio suol camminare di pari coll' ordine magnatizio, quando non disponga diuersamente la consuetudine, la quale fa il tutto in questa materia.

15 Il terz' ordine, ò grado di nobiltà, è quello, il qua-

quale si dice Equestre, volgarmente dè Cauallieri, per la ragione, che pizzica della detta nobiltà pubblica, e magnatizia; Sicche di fatto appresso il mondo si stima maggiore della nobiltà meramente priuata, anche generosa, stimandosi vn certo misto, trà l'ordine magnatizio, e l'ordine dè nobili priuati.

Il punto però consiste nell'applicazione, ouero nella verificazione di questa qualità; Artesoche, con l'istessa proporzione, di qualche l'vso del secolo corrente, ha cagionato nelle dignità, dè Principi, Duchi, Marchesi, e Conti, circa la facilità d'ottenerle, e circa la loro gran frequenza, à segno che son venute quasi in disprezzo; Et anche circea l'abuso dè titoli, del quale si tratta di
 16 sotto nel capitolo 11; Così questo titolo, ò nome di Caualiere, il quale anticamente era molto raro, oggidì si è reso talmente comune, che ogni persona di qualche stato ciuile, e di qualche comodità, anche di Città piccola, e suddita, se l'assume con molta franchezza.

E qualche hà più del redicolo, anche in alcune Città grandi, nelle quali non vi sia vna formal separazione, col numero determinato di certe famiglie nobili, la pratica insegna, che ogni figliuolo di mercante, ò di artigiano, il quale diuenuto ricco, possa trattarsi nobilmente, e con qualche splendore, si assume con grandissima facilità que-
 sto no-

sto nome di caualiere; Conforme particolarmente insegna la pratica della Città di Roma, poiche continuando questa lo stile tenuto in quei tempi, ch'era padrona, e trionfatrice di tutto il Mondo, che come madre di tutti, e come in patria comune, non abbia questa separazione formale di nobili, ò di popolari, nè di cittadini, ò di forastieri; Quindi segue, che ciascuno si spaccia per nobile, ò per caualiere, à suo modo.

Per chiarezza dunque di qualche giuridicamente importa questo titolo; Et anche per sapere, à chiquello, sia douuto per giustizia, ò nò; Sidou-
 17rà supporre, che questa parola caualiere, nò è conosciuta nella lingua latina, nè si legge appresso li suoi antichi scrittori, per occasione d' Istorie, ò di leggi, ò di altre lettere; Mà perche il cauallo in latino si chiama equus, quindi nasceua per conseguenza, che ogni persona, la quale stesle, & operasse à cauallo, in occasione di guerra, ò di pace, si diceua indifferentemente Equester, ouero Eques; Che però nella milizia, la quale nella maniera, che ancor' oggidì, era composta, parte di soldati à cauallo, e parte à piedi, li soldati à cauallo si diceano dell' ordine equestre generalmente.

Mà perche; O' fusse, dal non esserui tant'
 18abbondanza di buone razze di caualli nobili, e generosi, atti alla guerra; O perche, non essendosi
Tom.3.par.2.delle Premin. T troua-

trouato l' vso dell' artiglierie , e degli archibugi, la soldatesca à cauallo facea nelle battaglie vna grã fazione, e sbaragliaua l' esercito dè nemici, molto più di qualche faccia oggidì, particolarmente, che essendo li soldati couerti di ferro, non temeano le frecce, e le spade; Come anche perche, era più atta à scorrere la campagna, per i foraggi, e per scorgere gli andamenti dè nemici, conforme anche di presente, insegna la pratica.

Et ancora che per ben' oprare à cauallo, deuono esser persone, forti, destre, e ben' addottrinate, il che più facilmentre s' incontra in person e nobili, e ben' educate, che nelle plebee, Et anche perche bisogna, mantener dè seruitori al gouerno dè caualli, & auerne più d' vno; Quindi seguì, che à questa soldatesca à cauallo, dalla Republica Romana si cominciassè ad' ammettere solamente persone nobili, ò ricche; Che però l' ordine equestre veniua stimato di maggior riputazione, e portaua qualche splendore.

Anzi in progresso di tempo, cominciarono nell' istessa Republica Romana, e successiuamente nell' Imperio, à costituirsi diuersi ordini, più, e meno degni di questa stessa milizia equestre, distinguendo l' vn' ordine dall' altro, con alcune solennità del cingolo, ò del balteo, ò di altro segno, fiche l' vn' ordine veniua stimato più degno, e di maggior nobiltà che l' altro, nè il più degno si conferiua

se non à persone di maggior nobiltà, o di maggior ricchezza, ò di rēdite stabilite in sōma cōsiderabile all' effetto, che potessero mātenere quel grado col douuto decoro; E questo comīciò à dirsi propriamente l'ordine equestre; Appunto come insegna la pratica dē nostri tempi nell' istessa soldatesca à cauallo, che altri sono gli uomini d' arme, & altri li soldati à cauallo alla leggiera, ouero li dragoni, mentre almeno, secondo la pratica vecchia dell' istessa età nostra, in molte parti, non si arrolauano alla prima forte di milizia d' uomini d' arme, se non persone nobili, almeno della nobiltà semplice, e legale, ancorche non generosa, Et anche trà gli ordini che diciamo cauallereschi, che parimente oggi in latino tutti indifferente-
 mente si dicono *milites*, ouero *equites*, vi è gran differenza (per esempio), trà quelli del Tosone, e
 19 dello Spirito Santo, da quelli di S. Giacomo, ò di Calatraua, e di Alcantara, ò di Malta, e di S. Stefano, e de SS. Maurizio, e Lazaro; Et anche per l' vso d' Italia, gran differenza si scorge, trà li caualieri di Malta, ò di S. Stefano, ò de SS. Maurizio e Lazzaro; Et alcuni caualieri, che particolarmente vediamo in Roma, Musici, Architetti, Pittori, e simili; Però sia come si voglia questo nome, ò vocabolo caualiere, non fù mai conosciuto.

B
Si accenna in
questo tit. nel
disc. 3.

20 Essendo poi, per le tante incursioni de' barbari quasi disertate molte prouincie dell' Europa, e particolarmente la nostra Italia, da Goti, Vandali, Visigoti, Longobarbi, Saraceni, e la Spagna da Mori sotto la dura seruitù de quali visse tanti secoli. B

Quindi segue, che si cominciò à corrompere la lingua latina, siche quell' animale, che in lingua latina, si dicea elegantemente equus, cominciò à dirsi cauallo, parola usata anche dalli Scrittori Latini per le licenze poetiche, (conforme particolarmente si vede appresso il mio patriotto Orazio Flacco) e per conseguenza; O ciò fosse prima in Italia, e poi in Ispagna, & in Francia; Ouero prima in dette prouincie, che in questa; Stante che l' animale si dicea cauallo, nacque che il valersene, non si diceua più equitare, mà caualcare, e per conseguenza, la persona che lo caualcava, non si diceua eques ò equester, mà caualiero, cioè vomo, ouero soldato à cauallo.

Cagionarono ancora, senza dubbio, le suddette incursioni, & oppressioni de barbari, per conseguenza in queste parti, la distruzione delle razze de' caualli nobili, e generosi, mentre ogn'uno sà, che queste portano grande spesa e diligenza, nè si possono mantenere, se non dà signori, ò da persone nobili, e ricche, non già dà gente depressa, sotto il giogo di miserabil seruitù de barbari.

E da

E da ciò per conseguenza necessaria nacque, che quando in Italia vennero dalla Francia delle persone nobili à cavallo con Carlo Magno per distruggere li Longobardi, che la tiranneggiavano, e che; O' vennero all'ora, e vi si fermarono; O pure vennero doppoi quelli della prouincia della Normandia, che perciò sono chiamati Normandi, li quali finirono di discacciare i Longobardi, e li Greci, e gran parte de' Saraceni; Et anche, che nella Spagna, dalla Biscaglia, e da altre prouincie, à quali non era giunta la dominazione de mori, si spiccarono delle persone spiritose dell' antica nobiltà Spagnola, ò Gotica, iui ritirata, col seguito de' loro seruitori, ò aderenti, e con quei pochi caualli nobili, che iui si erano potuti conseruare, discacciarono li Mori; Certa cosa è, che l' vso de caualli generosi, e da guerra, l' auessero solamente le persone primarie, per nobiltà, ò per ricchezza; Siche l' esser caualiere, cioè della milizia à cavallo, portaua gran riputazione, e significaua, che quelle persone fossero nobili, e qualificate, del prim' ordine in quel paese.

Come ancora, ritenendosi tuttauia qualche memoria dell' antiche solennità, che si vsauano da Romani cō coloro, li quali voleano esser' arrolati all' ordine equestre come sopra; Et accingendosi questi soldati à cavallo di maggior vaglia,
per

per imprele anche religioſe , contro Saraceni , & altri infedeli , ò eretici ; Quindi ſeguì , che ſi ripigliò in parte l' antica cerimonia ; Cioè , che per mano del Principe , ò del Capitano dell' eſercito , ò di altro Signore , ſi armaſſero ſolennemente , dando loro la ſpada , e la croce , come ſegno di guerreggiare per la fede contro gl' infedeli , & in queſto modo ſi creauano cauallieri ; Mà (come ſi è detto) non ſolea ciò ſeguire , ſe non in perſone nobili , e del prim' ordine . In oltre , quando quelli della ſoldateſca à piedi , ſi portauano brauamente , e che riuſciuano eccellenti ſoldati , ſiche meritaſſero delle mercedi , e dell' onore uolezze , non eſſendoſi ancora introdotto l' uſo de' feudi titolati , e nobili , ouero eſſendoſi introdotto , mà non eſſendo in uſo , ſenon che in Principi , & in Signori grandi del ſangue regio , ouero di caſe affai grandi , e potenti ; Quindi ſeguì , che per mercede ſi concedea loro queſta dignità , di paſſare all' ordine equeſtre , creandoli ſolennemente cauallieri , come dignità , ò grado di gran riputazione ; Appunto come oggidì , per mercede de' ſeruizij , ſi danno gli abiti e del Toſone dello Spirito ſanto , & altri accennati , dandogli ancora de' poderi , & anche de' caſtelli , e ville .

E particolarmente nella Spagna , eſſendoſi, doppo l' eſpuſſione de Mori , fatta la diſtribuzione de beni conquiſtati trà li ſoldati , reſtò à queſti il

sti il nome di soldati e di caualieri della conquista, à differenza dè popolari conquistati e liberati dalla feruitù; Siche dopoi quelli del popolo, li quali, per arme, ò per lettere, ò per ricchezze, si posero in istato di nobiltà, cominciarono à chiamarsi uomini ricchi, ouero Cittadini onorati. C

C
Nel detto disc.
32. di questo
titolo.

Che però, li figli, egl' altri descendeti di coloro, li quali auessero ottenuto questo grado, ò dignità di caualiere, cominciarono à chiamarsi anche con questo nome di caualieri, cioè descendenti da caualiere, per hauer' auuto questa dignità in casa.

Appunto come nell' antica Roma, li descendenti da quei cento Padri, che eleffe Romolo, e successiuamente, da altri che in loro luogo erano surrogati, si diceuano patrizij (parola oggidì, con riso affunta da gente di qualche ciuità di Città, e luoghi piccoli); Ouero che quelle famiglie, le quali auessero auuto vn Senatore, si dicono Senatorie; Ouero quelle che auessero auuto vn consigliere della Città, si dicono di consiglio; O quelle che haueffero hauuto vn Console si dicono consolari, ò vn Pretore si dicono pretorie, ò vn Duce si dicono Ducali, con casi simili. D

D
Conferme si
discorre nel
disc. 30. di que-
sto lib.

Et essendosi ancora in Italia introdotto l' vso dè Francesi, che le successioni nelli principati, e nelle signorie, di Città, Terre, e Castelli, fossero indiuidue, in ragione di primogenitura E; E

E
Nel lib. 11. dè
feudi nel disc.
8.

che

che in Ispagna s' introduceffe parimente l' istef-
 vfo, con titolo di maggiorafchi, fiche li fecondo
 geniti, che volgarmente diciamo cadetti, ancorche
 figli di Principi, e di signori grandi, reftaffero po-
 ueri; Quindi feguì che rifolueffero d' andar' à far
 fortuna alla guerra, nella quale non conueniua
 che militaffero in altra manierà, che à cauallo, e
 però cominciarouo à dirfi caualieri, per dif-
 ferenziarli, nella Spagna dagli uomini ricchi,
 ouero dalli cittadini onorati; Et in Italia, dalli no-
 bili priuati, che diciamo gentiluomini; E quefta è
 l' introduzione di quefta parola, ò qualità di caua-
 liere, conforme infegnano l' iftorie.

Da tutto ciò fegue, che non fi sà vedere il fonda-
 mento, col quale fi affumano quefto titolo di caua-
 liere, quelle perfone di qualche ciuità, ò nobiltà
 27 priuata, nella casa de quali fi fia folamente intro-
 dotto qualche nobiltà; O' per vna luga, e continua-
 ta ricchezza, e vita ciuile, fenza alcuna qualità co-
 fpicua, per arme, ò per lettere, ò per qualche grand'
 officio, ò dignità, fenza che vi fia memoria, che li
 fuoi maggiori abbiano hauuto quefto ftato caua-
 lerefco in ragione di grado folenne, ò di dignità,
 come fopra; O' pure che apparifca, che per via di
 fecondogeniti, defcendano da case di signori come
 fopra; Anzi che ne meno, abbiano mai vifto
 guerra, nè sfoderata la fpada, nè con tal' occasione
 auelfero caualcato, fe non il fomaro, ouero il
 caual-

cauallo da basto, ò da fella, per andar' alla vigna, ouero al podere, ò alla Fiera, ò pure da vna Città all' altra, così distinguendosi da pueri pèdoni.

28 Si comproua ciò chiaramente nella nostra Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli, dal vedere, che abbiano trè forti di leggi scritte, ò non scritte, cioè; Le prime dè Magnati, e dè Signori, che vuol dir l' istesso, che le leggi comuni dè Romani; Le seconde dè Nobili, che volgarmente si dicono di Capuana, e Nido, ouero alla nuoua maniera; E le terze generali anche per i popolari; Dunque sono trè gli ordini solamente, cioè; Di magnati; Di nobili; E di popolari F; Siche quest' altr' ordine caualeresco non si dà giuridicamente, nè costituisce vn genere di nobiltà da se stesso; Mà nella Spagna è il medesimo che dè Magnati; Et in Italia, ò altroue farà solamente vna qualità accidentale, qualificante la nobiltà priuata, per ragione delle suddette qualità, quando vi concorrano, e senza le quali, indebitamente li nobili priuati, si vsurpano questo termine di caualiere.

29 E se bene, si chiamano caualieri anche quei gentiluomini priuati, li quali abbiano assunto l'abito militare di qualche milizia formale, che faccia vna certa figura di Religione; Come per esempio in Italia sono, li Caualieri di S. Giouanni Gerosolimitano, che diciamo di Malta, & anche quelli di S. Stefano.

no, e dè SS. Maurizio, e Lazaro; Et in Spagna sono, quelle; Di S. Giacomo; Di Calatraua; E di Alcantara; Nondimeno ciò nasce dall' istessa ragione di sopra accennata, cioè che questi si ascrivono à quella milizia qualificata, con alcune solennità, fische pigliano l' ordine militare solenne, per il che in latino legale, ò polito, non si dicono veramente equiti, ma militi, che in Italiano, ò in Spagnolo, ò Francese per corruzione di lingua, vuol dire caualiere; Insegnando attualmente la pratica in Roma, che vna nobil fameglia, la quale si dice dè *Cauallieri*, nelle scritture dè tempi passati, si dicea de *Militi*.

E che ciò sia vero, si comproua chiaramente dal vedere, che anche coloro, li quali si ascrivono à certe milizie ecclesiastiche, senza il requisito della nobiltà, si dicono parimente caualieri, nella maniera che in pratica vediamo in molti Architetti, Pittori, Musici, ò altri eccellenti professori di qualche arte, ò mestiero ciuile, fische portano anche la croce in petto, e nel mantello, e tuttauia non sono nobili.

Che però (parlando giuridicamente); Doppo il sudetto second'ordine magnatizio, dè Titolati, ò uero del Baronaggio; Il terz' ordine sarà quello della nobiltà priuata, sotto la quale generalmente, vengono tutti coloro che legalmente si dicono nobili, e che volgarmente in Italia diciamo gentiluomini.

Ben-

Benſi, che queſto genere di nobiltà priuata, ſi diſtingue in più ſpecie; Atteſoche, vna è la ſemplice nobiltà legale, ò generale, non qualificata, la quale per diſpoſizione di legge comune, naſce accidentalmente, dalli gradi, ò dalle dignità come di ſopra; O pure naturalmente, da vn continuato viuere eiuile, ſenza miſtura d'eſercizio mecanoico, almeno da ſuo auo; E queſta ſi dice ſpecie di nobiltà ſemplice, ouero ordinaria, la quale baſta, per eſimerela perſona dalle pene ignominioſe, alle quali ſono ſottopoſti gl'ignobili; Et àche dalli peſi, alli quali nò ſiano ſoggette le perſone nobili; Come àcora per la capacità degli officij, e dè magiſtrati, de quali ſiano capaci ſolamente i nobili del luogo, con altri ſimili effetti generali. **G**

G
Nel diſc. 35.
di queſto tit.

E l'altra ſi dice di nobiltà generoſa, come più qualificata, la quale ſi ſtima neceſſaria per gli abiti militari d'alcune Religioni, e particolarmente, per la ſudetta di S.Gio: Geroſolimitano, che diciamo di Malta, nella quale occorre più frequētemēte di ciò diſputare nella Corte Romana, in occaſione dell'appellazioni dalli Conſegli della medefima Religione, che ſ'interpongono da coloro, i quali ſiano eſcluſi col motiuo di non eſſerſi ben giuſtificata la loro nobiltà; Mà queſta è anche nobiltà priuata dell'iſteſſo genere con vna certa maggior affinatura, per la quale, à differenza della ſemplice, ſi dice generoſa. **H**

H
Nel diſc. 32.
con più ſeguiti
di queſto titolo,
e nel ſupplemento.

Li requisiti di questa nobiltà generosa, sono
 34 (parlando secondo gli statuti antichi di detta Religione di Malta, con li quali si camina nella Corte Romana, doue non si fa conto d'alcune moderne ordinazioni di detta Religione, come non confermate dalla Sede Apostolica)

Primieramente l'uso dell'armi conosciute da tempo immemorabile, di tutte le farneglie de i quattro lati, cioè, di padre, di madre, di auia paterna, e di auia materna; Et ancora, che da tempo immemorabile, tutte le suddette farneglie, siano vissute in stato nobile, siche non vi sia memoria d'arte vile, e mecanica, ò d'altra cosa, che pregiudichi alla nobiltà generosa, del che si discorre nel capitolo seguente. I

I
 Nelli dis. 32.
 e seguenti di
 questo titolo.

Questi requisiti bastano in rigore di legge, secondo l'opinioni, con le quali camina la Corte Romana, la quale quanto ad alcune cose, che 35
 gliono ostare, camina con le regole legali, senza badare alle opinioni, ò alle tradizioni, che si abbiano appresso la Religione; Mà perche l'entrare per questa porta, suol'esser di poca stima, siche, ò comple astenersene, ouero conuiene spuntare l'ammissione per via della stessa Religione, e per le sue strade più rigorose; Però in tal caso, non si può dar'vna regola certa, e generale, applicabile à tutti i paesi, per la diuersità de stili delli Priorati, in alcuni de' quali, si vfa più rigore, & in altri
 me-

meno; E per conseguenza, à quest'effetto non basta la nobiltà semplice, ò legale, la quale s'acquisti per li modi di sopra accennati, quando non si verificchino li requisiti detti di sopra; Ouero che verificandosi, ostino alcuni obietti pregiudiziali, li quali s' accennano nel capitolo seguente; E con l'istessa regola, ò proporzione si camina nell' altre Religioni militari, che ricerchino l' istesso requisito della nobiltà, secondo li loro diuersi Statuti, ò stili.

Si dà ancora vna specie di nobiltà ristretta, secondo l' vso (particolarmente in Italia), delle
 36 Repubbliche, di Venezia, di Genoua, e di Lucca, ed' anche della Città di Napoli, e di molte altre Città di quel Regno; Cioè, che per leggi particolari, scritte, ò non scritte, ò per priuilegi, vi sia vna totale separazione, trà la nobiltà, & il popolo, fiche siano certe, e determinate le farniglie, le quali siano le nobili, e le capaci di quelle cariche della Città, ò luogo, che son douute à persone nobili.

Questa restrizione, opera bene la nobiltà à fauore di coloro, li quali siano di quelle farniglie, per gli effetti particolari di quegli officij, e magistrati;
 37 Ouero per la facoltà d' interuenire nelli loro parlamenti, e consigli, che riguardino il gouerno di quella Comunità; Mà non esclude la nobiltà dell' altre persone, e farniglie, le quali viuono nell'istesso luogo; Dandosi in pratica frequentemente il
 caso,

caso, che in alcune di queste Città, vi dimorino persone, ò famiglie, dell' ordine primario de' sovrani presetti, ò almeno, che siano stati tali per lo passato; Et anche dell' ordine secondario magnatizio, tanto qualificato, che i nobili delle famiglie paesane, si possono onorare d'essere, ouero d'esser stati li loro maggiori, per seruitori di questi signori.

E tuttauia segue, che queste persone, ancorche di sfera maggiore, non si dicano nobili di quelle Città, per gli effetti suddetti; Nell' istessa maniera che la pratica insegna nella preminenza della cittadinanza; Ouero (secondo l'ordine della gerarchia ecclesiastica) che se in vna Città vi dimori qualsiuoglia Prelato grande, il quale sia in stato da tenere per seruitori li Canonici di quella Cattedrale; Tuttauia non si dirà canonico, nè potrà interuenire in Capitolo, & in altre funzioni capitolari, nè haurà lo stallo in coro, ò altre onoreuolezze, per la ragione che non è di quel Capitolo; Mà non per ciò cesserà d'esser persona costituita in dignità ecclesiastica, e che fuori di quelle funzioni, non sia più degna, ò di stato molto maggiore, nella maniera che si discorre di sotto nel capitolo vndecimo, in occasione di trattare delli titoli, e de' trattamenti.

38 E per cōseguēza, manifesto è l'errore, anzi la sciocchezza degna delle scene, e de' teatri, di coloro i quali,

li, sotto il genere de nobili di quella Città, credono, che vengano solamente le persone di quelle famiglie, e non altre; Attesoche possono ben stare assieme che; O per causa d'esser forastieri; Ouero perche nõ lo curassero; Anzi che nelli primi tēpi di tal' introduzione lo dispregzassero (conforme in alcune parti insegnano l' istorie e le tradizioni) non siano descritti in quel rollo; E che nondimeno siano nobili di nobiltà generosa, & anche magnatizia, e di maggiore sfera; E per cōseguēza che siano capaci di tutte le cariche, & onori in differēti, dicendosi nõ essere di quella nobiltà, à certi effetti, li quali spettino solamente alle famiglie descritte in quel rollo, come per vna specie della facoltà d'eleggere, ò di presētare à certi officij, e beneficij, e di godere alcuni beni, ò prerogatiue, che sia ristretta à certe famiglie.

Quindi, à mio credere nasce la decisione della questione, la qual è frequente in alcune Città d'Italia, trà le persone nobili di nobiltà naturale, per
 39 esser di famiglie come sopra separate, e li nobili di nobiltà accidentale, per causa di dignità, ò di grado in armi, ò in lettere, cioè se questi si debbano ancora dir nobili; Attesoche se si tratta di quei priuilegij, e prerogatiue, che generalmente, per legge comune, ò particolare, siano douute alle persone nobili d' vna Città, ò luogo, sarà vana la pretensione delle persone di tali famiglie, che queste prero-
 gati-

L
Nel detto di-
sc. 35. di que-
sto titolo.

gatiue siano ristrette à loro solamente, e che altri non vengano sotto questo nome di nobiltà ò di persone nobili, quando giuridicamente siano tali; Mà se si tratti d'alcuni officij, e cariche, ò prerogatiue particolari, che per antica consuetudine siano ristrette alle persone di quelle farniglie, non douranno gli altri pretendere partecipazione, secondo gli esempi di sopra addotti. L

La qualità della Città, ouero del luogo, porta parimente qualche differenza di maggior prerogatiua nell' istesso genere di nobiltà magnatizia, 4^o ouero nell' altro di nobiltà generosa; Attesoche, se bene tutti quelli, i quali godono titolo di Principe di Duchi, di Marchesi, e di Conti, sono dell' istesso genere di nobiltà magnatizia, e tutti quelli li quali prouano li requisiti accennati di sopra, per gli abiti militari, sono dell' istesso genere di nobiltà generosa; Tuttauia, così de fatto, come anche giuridicamente, gran differenza sarà tra li Titolati, e li Baroni d'vn gran Rè, e quelli che siano Titolati e Baroni di vn Principe piccolo di sfera inferiore, in luogo terzo, però non già in casa propria, nella quale, ogniuno per piccolo che sia, sarà maggiore d'ogni più grande forastiero.

Come ancora, gran differenza sarà trà vn nobile di Città, ò di luogo piccolo, & vn nobile di Città grande, ò più antica, ò di maggiore riputazione; Emolto più di Città metropoli; Attesoche, se bene l'ordi-

ordine della nobiltà, è l'istesso, per la capacità degli stessi abiti, & onori, & anche perche all' effetto della reputazione deue bastare, che quella persona sia del prim' ordine nella sua patria, essendo effetto del caso, il nascere in Città grande, ò piccola; Tuttauia, non solamente de fatto, mà anche giuridicamente, i nobili delle Città grandi, e metropoli, precedono, e sono di qualche maggior prerogatiua, di qualche siano i nobili di Città, e luoghi piccoli, li quali siano subordinati à quella Città maggiore. M

M
Nell'istesso di
scorso 35. di
questo titolo.

4^a Entra però il dubbio, se questa debba dirsi vna tal subordinazione che porti vna specie di formal soggezzione, sicche possa dirsi, che induca diuersità d' ordini; Et in ciò, à mio credere, si deue camminare con la distinzione, trà quelle Città metropoli, le quali gouernandosi in forma di Repubbliche, abbiano in dominio le altre Città, e luoghi inferiori, per via di conquista, ò di volontaria soggezzione, ò protezione, nella maniera che anticamente era Roma trionfante, per essersi resa padrona quasi di tutto il mondo; Et oggidì sono in Italia le Città, di Venezia, e di Genoua, à rispetto delle Città, e luoghi soggetti al loro dominio, Et erano anticamente le Repubbliche di Firenze, e di Siena, & altre simili, atteso che senza dubbio, li nobili della Città metropoli, e dominante ritengono non solamente maggior

Tom. 3. par. 2. delle Premin. X pre-

prerogatiua, mà etiãdio vna specie di superiorità, sopra li nobili delle Città suddite; Ilche ancora camina nell' altre accennate, ò simili Città, le quali esercitãdo prima il loro dominio in forma di governo aristocratico, ò democratico, oggi si governano in forma di Monarchico con il Principe, mètre questo si dice solamête vn marito, ò vn primo amministratore della Republica, la quale nõ per ciò hà mutato la sua natura, nè hà perdute le sue prerogatiue, mètre tuttauia continua abitualmente il suo antico dominio, ancorche quell' esercizio, il qual' era in potere del popolo, ouero de nobili, si sia trasfuso in vn solo Principe; Appunto come seguì nell' accennata Città di Roma, la quale anche doppo perduta la libertà con l' introduzione dell' Imperatore; Tuttauia continuò ad esser capo e metropoli dell' Imperio finche questo durò nel suo prim'essere N; E questa propriamente si dice la Città metropoli, cioè, che almeno abitualmente, abbia il dominio de luoghi soggetti al principato.

N
In questo lib.
nel tit. della
giurisdizione
nel disc. 89.

L' altra specie di Città metropoli si dice più tosto de fatto, che per ragione di dominio, cioè come residenza del Principe, e de suoi Tribunali, sicche propriamente gli conuiene più il nome di Città Regia che di vera metropoli, mentre ella non hà mai hauuto il dominio dell' altre Città in ragion proria, mà la qualità metropolitica nasce

nasce accidentalmente dall' arbitrio del Principe, il quale iui per sua maggior comodità, ò per altro rispetto vi abbia la sua residenza, che la può mutare, & hauerla in altro luogo, & in tal modo questa Città si può render piccola, & inferiore ad vn' altro luogo per prima piccolo & oscuro; Come particolarmente la pratica hà insegnato nella Città di Toledo, e nella villa di Madrid, con casi simili.

In questo caso, dūque li nobili priuati di questa Città Regia deuono ben'auere qualche maggiore stima, e preminenza più delli nobili priuati dell'altre Città soggette all'istesso principato, mà ciò nō muta ordite, poiche rispettiuamēte, tutti si dicono egualmēte gentiluomini, ò nobili della propria patria, senza che giuridicamente possano gli vni pretendere superiorità alcuna sopra gli altri, mentre, così l' vna come l' altra si dice nobiltà priuata ristretta nella propria Città, à differenza della nobiltà magnatizia del baronaggio, e dè titolati, che si dice nobiltà publica di tutto il principato, come costituente vn corpo politico nobile col Principe; Mà tuttauia, la qualità della Città grande dà qualche maggior prerogatiua.

CAPITOLO X.

Delle proue , e giustificazioni della nobiltà naturale in generale di vna fameglia ; Et anche della proua, e giustificazione particolare della persona , la qual sia di quella fameglia già nobile ; E delle cose che ostano , ò pregiudicano alla nobiltà.

S O M M A R I O.

- 1 Sopra qual specie di nobiltà cadano le questioni in pratica .
- 2 Dello stile della Corte di Roma circa le proue della nobiltà generosa , e dell' eccezioni che non s' attendono .
- 3 Dell' eccezioni pregiudiciali alla nobiltà generosa .
- 4 La proua per soli testimonij è di poca stima , e quali siano le proue buone .
- 5 Della proua della descendenza da fameglia nobile di

- di Città grande, e dell' identità.
- 6 Si può proibire che non si assumano il cognome e l' arme proprie.
- 7 Si perde la nobiltà per delitti infami.
- 8 Se anticamente vi fosse l' uso delli cognomi, e dell' arme.

C A P. X.



VANDO si tratta della nobiltà accidentale, la quale nasce da gradi, ò da dignità, ò da priuilegio, nella maniera che si è discorso di sopra nelli capitoli, sesto, e settimo; In tal caso, non suole occorrere disputa alcuna sopra la proua, essendo questa pronta, col priuilegio, ouero con la giustificazione di quel grado, ò di quella dignità; Oltre che, molto di raro occorre disputare in pratica, e particolarmente nella Corte di Roma, di questa specie di nobiltà; Come ancora dell' altra naturale ordinaria, ò legale, essendo produttiue di pochi effetti, nella maniera che si accenna nelli capitoli precedenti; Che però le più frequenti e forse tutte le dispute, occorrono sopra la proua della nobiltà naturale qualificata, cioè generosa, in occasione degli abiti della religione di Malta, ò altre simili.

Et

Et in ciò entra parimente l'istessa più volte accennata distinzione, trà qualche sia per stretti termini legali, con i quali, anche in questa materia caminano la Rota, e gli altri tribunali giuridici della Corte Romana; E qualche sia ricevuto defatto per gli stili delle Religioni, ò delli Capitoli delle Chiese, ò delli Collegij, all' effetto di giudicare, se vna persona meriti di essere stimata, ò nò di nobiltà generosa, e qualificata.

² Atteso che secondo la prima strada puramente legale, attendendo gli statuti della suddetta, ò altra Religione, ouero di qualche Chiesa, ò Capitolo, nella sola lettera; Ogni volta che si giustificano li requisiti dell' vso immemorabile dell' armi, e dell' altr' vso parimente immemorabile della vita nobile, senza mistura d' essercizij vili, ò meccanici con la proua della comune, e publica riputazione, e fama; In tal' caso ciò basta, senza badare alla qualità della patria, se sia grande, ò piccola, e se sia baronale, ò nò; Ouero se abbia, ò non abbia la separazione formale della nobiltà dal popolo; O pure se la proua sia per soli testimonij, senza scrittura, e senz' altri stringenti amminicoli.

Come ancora, fatta la sudetta giustificazione, importa poco, se li maggiori del pretensore abbiano esercitata la mercatura, quando questa non sia minuta e meccanica, mà grande per ministri, senza il proprio esercizio sordido, Ouero se praticamente

mente abbiano esercitata la professione della medicina, mentre questa legalmente più tosto è atta à nobilitare vn' ignobile, conforme di sopra si è detto; O' se li maggiori abbiano esercitata l'agricoltura, con le proprie mani nelli proprij terreni, e poderi, mentre ciò parimente non pregiudica alla nobiltà; O' pure se l' esercizio vile, o l' indignità del padre debba pregiudicare al figlio, quando hauendosi riguardo alla qualità degli altri maggiori della sua casa, debba per altro dirsi persona nobile, mentre, conforme l'alienazioni, o le negligenze, ouero gli altr'atti pregiudiziali del padre, non deuno pregiudicare al figlio, nel fidecommisso, o nel feudo, ouero in altra ragione propria, & indipendente; Così non gli deue pregiudicare nella nobiltà antica, e connaturale.

E finalmente, che quando le cose siano dubbie, si debba più tosto giudicare à fauore della nobiltà, come cosa fauoreuole; Perloche à coloro, i quali ricorrono alla strada giuridica, suol riuscire molto facile, la canonizzazione della loro nobiltà, anche generosa. **A**

³ Nondimeno, quando si voglia caminare per l'altra strada corrente della pratica, ouero dell' opinione, con la quale di fatto camina quella Religione, o quel Capitolo, o Collegio, ouero qualch'altra comunità, conforme veramente si deue caminare

A
Di tutto ciò
nella disc. 32.
con più seguiti
di questo iii

minare, atteso che lo sputare l'ingresso per l'altra suddetta strada, suol'esser de fatto, più tosto di vituperio; Le suddette conclusioni legali non facilmente riceuono luogo, mètre si bada molto, se nel luogo vi sia, o nò, separazione formale di nobiltà dal popolo, per esser' in tal caso molto difficile, e quasi impraticabile il verificare la nobiltà generosa di tutti quattro i lati, senza mistura di popolari, ancorche non sia impossibile; Come ancora, si stima pregiudiziale alla nobiltà, la mercatura, e la medicina pratica; Ogni volta, che l'uso del paese non porti il contrario, conforme in proposito della mercatura, lo porta la consuetudine in Italia di alcune industriose nazioni; E parimente à rispetto della medicina, vi sono diuerse Città, nelle quali vi applicano àche persone nobili e di nobiltà generosa, come particolarmente per l'uso de Collegij; In Milano, in Padoua; In Siena; In Salerno, & in altri luoghi, dipèdèdo la maggior' o minore stima di questa professione dalla cōsuetudine del paese, Et àche quando il padre, o altro maggiore del pretendente abbia fatto esercizi vili, o qualche indignità, non facilmente s' ammettono le suddette sottigliezze legali, ancorche siano vere appresso i Giuristi; E se bene non è ostacolo positiuo, e totale, l'esser di luogo baronale, tuttaua, si stima vna grand'eccezione, e rende la proua difficile. B

B
Nell'istessi
luoghi di sopra
accennati.

Stimandosi anche proua debole, e di poca stima

ma quella, la quale si faccia con li soli testimonij, senza il fomento d'altre circostanze, che sono, cioè;

- 4 L'essere stato ammesso alle cariche primarie della Città solite darsi à nobili solamente; Li matrimonij con altre famelie indubitatamente nobili; Et altre cose simili; secondo li diuersi stili delle prouincie, ouero de' Priorati, per lo che nõ è facile il darui vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo, essendo molto facile con li soli testimonij far le proue falze.

- 5 Bene spesso per isfuggir l' ostacolo che porta la qualità della patria, come luogo piccolo, ò baronale, ouero senza formal separazione, si suole affettare vn' altra patria qualificata nella quale vi sia vna fameglia dell' istesso cognome, che sia senza dubbio nobile, allegando che casualmente si sia diramato questo suo colonnello, il quale si ritroua in luogo piccolo; E questo per lo più suol' esser vn gran rifugio per superare tal' obietto.

Sopra di ciò però non può darsi vna regola certa per dipender il tutto dalla qualità delle proue, circa l' identità, per la quale non basta la somiglianza del cognome, e dell' arme; Mentre il primo può nascer dal caso, conforme insegna la pratica troppo frequente; E quanto alla somiglianza dell' arme, suol nascere da vn' affettata imitazione; O pure che veramēte sia dell' istessa casa, mà per linea bastarda; O che sia razza di schiauo, ò di giudeo bateza

to, al quale nel batesimo si sia dato il proprio nome, & arme, conforme si suol' vsare (ancorche poco lodeuolmente); Che però si deue hauer riguardo alli matrimonij, & anche, se coloro della famiglia nobile, la quale si allega per originaria, per lungo, e continuato tratto di tempo gli abbiano riconosciuti per parenti, con altre circostanze simili. C

C
Di ciò si discorre nel detto disc. 32. di questo tit. enel disc. 50. del lib. 10. de fide commissi.

Quindi con molta ragione stà riceuuto appresso i Giuristi, che si possa proibire à persone d' inferior condizione l' assumere, e l' vsare il proprio cognome, ò le proprie arme, per la sudetta ragione del pregiudizio, che in progresso di tempo ne può nascere, per la mistura di gente ignobile, ò per esercizi vili, che da questi si facessero. D

D
Nel lib. 14. nel tit. miscellaneo nel disc. 31.

Anche la nobiltà semplice, ò legale, per gli effetti delle pene ignominiose, e per altri effetti simili, si perde per delitti troppo indegni; Come sono; La lesa maestà diuina, ò vmana; L' assassinio; Il furto, ò la grassazione, con cose simili, nelle quali non facilmente si dà regola per la diuersità delle leggi, e de' stili; Et il di più si potrà vedere appresso coloro, li quali di proposito trattano questa materia di nobiltà, bastando auer' accennato le cose suddette per qualche notizia della materia, douendo lasciar qualche cosa à i professori per i casi men frequenti.

8 In questo proposito dell' arme, & anco de cognome.

gnomi, li quali siano comuni à tutta vna famiglia, sicche dà ciò foglia dedursene l'identità; Per scorgere la pazzia di coloro, li quali figurano fauole d' antichità nel connettere gli proprii cognomi con quelli, che si leggono vsati dagli antichi Romani, ò Greci, ouero da altre nazioni, in tal modo supponendo la loro nobiltà, quasi che più antica del diluuio; Ouero che almeno sia discendente da quei giganti, de quali la Scrittura Sacra fa menzione dopò il diluuio; Si deue auuertire com' è molto problematica questione appresso gli professori d' erudizione, & anco appresso gl' istessi nostri Giuristi, se anticamente dà cinque ò sei secoli in sù, vi fusse l' vso de cognomi- & anco dell' arme comuni à tutti coloro che fussero d' vn' istessa famiglia, e descendenza, E molti forse più frequentemente tengono la negatiua, cioè che la denominazione si pigliasse dal nome del padre, ò da qualche dominio, sicche più fratelli auessero diuersi cognominazioni, & vsassero diuersi imprese, ò arme; Il che però poco importa, per la pratica d' oggidì; Mà si deue considerare per chiarir la pazzia di coloro. E

E
Di ciò discorre pienamente, & eruditamente il Tesoro nella sua decis. 270. ultimo dal num. 33. al fine.

CAPITOLO VNDECIMO:

Delli titoli, e dell' attributi ;
ouero delli trattamenti
onorifici.

S O M M A R I O.

1. **D** Egli abusi circa li titoli.
2. **I**l punto de' titoli consiste nella singolarità.
3. Del titolo di seruo de' serui di Dio, e di Santissimo nel Papa.
4. Che la confusione de' titoli porti disordine.
5. Dell' uso della Spagna nelli titoli.
6. Il titolo d' Illustrissimo era solo del Papa, e dell' Imperatore, e qual fosse quello delli Rè, e degli altri Principi.
7. Del titolo de' Cardinali antico; E del moderno dell' Eminenza.
8. A' quali Prelati si dia l' istesso titolo d' Eminenza e della ragione.
9. Del titolo degli altri Prelati.
10. Del titolo o vocabolo di Monsignore.

Degli

11. Degli altri titoli assuntisi da altre persone ecclesiastiche.
12. Delli titoli trà li Regolari.
13. Qual sia più degna la man dritta, ò la sinistra.
14. Delli titoli secolari.
15. Del disordine che il priuato si tratti di pari col signore, e quando ciò camini.
16. Che cosa significhi Illustre ò Illustrissimo Eccellenza, & Altezza.
17. Delli titoli giudiziali, & altri.

C A P. X I.



VELL' istesso abuso, che nel secolo corrente, si è tanto dilatato, sopra la facilità, e frequenza di quei titoli, che importano dignità, de Principi; Duchi; Marchesi; E Conti; Et anche sopra la tanto facile vsurpazione del nome ò termine di Caualiere, conforme negli antecedenti capitoli si è accennato; Si scorge, e forse con maggior eccesso, nell' istesso secolo corrente, in quest' altra specie di titoli, ouero di attributi denotanti le dignità, & i gradi delle persone, introdotti con fine lodeuole della distinzione de gradi, ch' è necessaria per la buona regola delle gerarchie, nella maniera.

niera che anche in Cielo, così trà gli Angeli, come trà i Santi, dalla Chiesa si pratica; Mà essendo tutte le cose corporali di questo Mondo soggette alla corruzione; Questa si vâ praticando ancora nelle cose intellettuali, & incorporali, mentre nell' età nostra, da poco tempo, questa materia di titoli hà riceuuto tanto grand' alterazione, che à proporzione, trà poco tempo, faranno costretti, li Rè, e li Principi assoluti, ripigliare l' antico titolo di Missere & abbandonare quello dell' Altezze, e delle Serenità, mentre questo hà cominciato ad assumerselo ogni piccolo feudatario, al quale giuridicamente, con difficoltà s' adatta il titolo d' Illustre.

E quel che più importa, non solamente il titolo Regio, ò di Principe grande, e sovrano, si è assunto da quello, il quale (ò grande, ò piccolo) sia veramente il capo, & il signore, mà se l' assumono ancora tutti i figli, e fratelli seconogeniti, & altri parenti, li quali in sostanza fanno figura di sudditi, e di priuati cittadini; Sicche (conforme di sopra si è accennato) per distinguerli dal restante popolo inferiore, gli conuiene solamente il titolo di Caualiere.

La prerogatiua del titolo, consiste nella singolarità, cioè che non conuenga ad altri, che à quelle persone, le quali siano in quel posto, ò dignità, importando poco la significazione gramaticale,

oue-

ouero la speciosità delle parole; Siche se (per esempio) li Rè grandi, disprezzando gli altri titoli, nelli quali si sono intrusi li Signori d'ordine inferiore, ripigliassero il sudetto antico titolo di Missere, o altro simile, il quale fosse usato da loro solamente, questo farebbe maggiore, delle Altezze, e delle Serenità; Conforme insegna la pratica nell' Imperatore, mentre il titolo di Cesare, in sostanza, altro non importa, che vn nome proprio, usato da ogni contadino; Mà perche è singolare, e significa la singolar dignità Imperiale, perciò viene stimato maggiore dell' Altezze, e delle Serenità, e delle Maestà.

3 L'istesso vediamo nel Papa, che usando l'vmile, e depresso titolo di Seruo de' serui di Dio, nondimeno questo è stimato grande, & il maggiore di tutti, come singolare, e conueniente à lui solamente; A' segno che ne i tempi antichi della comunicazione dell' Imperio d' Oriente, volendo il Patriarca Costantinopolitano usare l'istesso titolo, cercò la sede Apostolica, à tutto potere, implorando anche l' aiuto dell' autorità Imperiale, di proibirglielo.

Come ancora, il titolo ò attributo di Santissimo, ò di Beatissimo, in tanto oggidì è stimato grãde, in quãto che sia singolare, e che non sia adoprato più per altri, mentre anticamente veniuà dato anche à i Vescoui & à Sacerdoti conforme si

vede

vede nelle leggi ciuili moderne del Codice; Et anche nelli sermoni di S. Leone, e di S. Gregorio, e di altri Santi Padri, da quali apparisce, che gli stessi sommi Pontefici, predicando, ò scriuendo, dauano al popolo il titolo di Vostra Santità.

Ghe però in questa materia, la forza non stà nell' ampiezza, e nell' amprollosità delle parole significanti vna dignità maggiore, ò minore, mà stà nella singolarità, per distinguere vn grado di persone dall' altro; In maniera, che quando questa distinzione cessi, nè risulta la confusione dell' ordine simetrico, ò gerarchico; Perilche con molta ragione, alcuni Principi nè loro principati, e particolarmente il Rè di Spagna, hanno sopra ciò fatto leggi particolari, proibendo questi abusi, in maniera che
4
5
particolarmente nella Spagna, si camina con qualche maggior ordine; Attesoche se benevi sono delle case grandi, & antichissime, anche di sangue Reale, tuttauia non vñano altro titolo, che quello dell' Eccellenza, senza assumerli l' altro dell' Altezza (il quale nell' altre parti si è reso così facile, anche à piccoli signori sudditi) mentre iui è titolo singolare per i secondogeniti del Rè regnante; Come anche singolare resta il titolo d' Eccellenza, in quel solo, il qual sia il signore, ouero il maggiorasco, & il capo della casa, senza che se l' assumano gli altri fratelli, ouero li figli secondogeniti; Anzi ne meno i primogeniti in vita del padre,

dre, ancorche per ragione di cariche, e di officij da loro esercitate, abbiano già goduto questo titolo altroue, auendo io conosciuto, e praticato D. Luis Pons de Leon fratello del Duca d'Arcos, ch'essendo Ambasciadore in Roma, e poi Gouvernatore di Milano, doue morì, se bene fusse signore sostenu-tissimo, e borioso al maggior segno, e che senza contrasto se gli desse da Cardinali, e da personaggi grandi il titolo d'Eccellenza; Tuttauia volea, che li suoi seruitori, e domestici continuassero seco lo stile vsato in Spagna con li secondogeniti di non dargli titolo, assegnando la ragione, di non voler mutar linguaggio al ritorno, che facesse alla Corte, con casi simili, parendo veramente disordine, lontano da ogni ragione, che non debba esser distin-zione trà li signori, e li sudditi, ouero trà il capo, e li membri inferiori.

Passando dunque à trattare della materia legal-mente, e per qualche si debba dire, quãdo in forma giudiziaria si disputasse trà più persone, le quali contendessero di questa materia de titoli; Distin-guendo gli ordini, e le gerarchie, ecclesiastica, e secolare; Per quel che si appartiene all' ec-clesiastica; Il titolo, ouero l' attributo onorifico e singolare del Papa, per denotare la sua gran dignità, era quello d' Illustrissimo, il quale, nel senso più comune de Dottori antichi si nega-
Tom. 3. p. 2. delle Premin. Z *ua*

ua à gli altri Prìcipi, & anche alli Rè, e si attribuiua solamente all' Imperadore, parimente come singolare, per il più volte accennato parallelo fatto da sacri Canonì, del Sole e della Luna; Che però alli Rè, & ad altri Principi grandi sourani, e di gran potenza, conueniua solamente il titolo d' Illustre, ò al più quello di molt' Illustre.

7 Dà ciò si può scorgere la gran corruttela dè tempi nostri in questa materia, mentre oggidì, e da breuissimo tempo in quà, il titolo d' Illustrissimo s' vsurpa da persone, nelle quali hà veramente del ridicolo, atteso che ne anche loro cōuiene quello del Voi; Siche quello dell' Illustre, ò del molt' Illustre, viene sdegnato anco dà gente dozzinale.

Che però il Papa auendo abbandonato questo titolo, vsa solamente quello di Santissimo, ò di Beatissimo, il quale resta in lui singolare, non adoprandosi per altri, siche quantunque le moderne leggi ciuili fatte in Costantinopoli, diano questo titolo anche alli Vescoui, & agli Arciuescui, tuttauià, ciò è andato totalmente in disuso.

Delli Cardinali, e de loro titoli, non parlano le suddette leggi, ne meno li scrittori di maggior antichità; Mà per quanto apparisce dagli antichi Giuristi, come per esemplo, è l' Oldrado, e simili, si daua loro quel titolo, che oggidì nelle scritture forensi si dà à gli Auditori di Ruota, & à gli altri
Pre-

Prelati, cioè di Reuerendo Padre; Mà perche forse li Vescoui e gli Arciuescoui aucano l'istesso titolo, non leggendosi altro minore. Quindi crescendo l'autorità de Cardinali sopra questi altri Prelati, cominciarono à crescer' anche di titolo, assumendo quello che ancor oggidì vfa con loro il Rè di Spagna, cioè di molto Reuerendo; Anchorche veramente nella lingua antica spagnola, ch'era priua di superlatiui, tanto valesse il molto Reuerendo, quanto il Reuerendissimo; Et in progresso di tempo (forse perche anche gli altri Prelati cominciarono ad arrogarsi l'istesso titolo) assunsero quello di Reuerendissimo, il qual' oggi si dà loro dal Papa, e si vfa in alcuni atti giudiziarij; E successiuamente assunsero quello d' Illustrissimo vnito con quello del Reuerendissimo, per lo che, agli Arciuescoui, & alli Vescoui, & à gli altri Prelati, fin' alla nostra età restò per ordinario il titolo, di molt' Illustre e Reuerendissimo.

Mà perche molti Prelati qualificati, ò per nascita, ouero per prelatura grande, aucano affunto ancora l'istesso titolo d' Illustrissimo, e Reuerendissimo, fiche non si scorgea nelli Cardinali quella maggior preminenza, nella quale in pratica sono; Quindi Urbano Ottauo diede loro vn nouo titolo di Eminentissimo.

Questo titolo, per prima era solito darli nè trattamenti priuati à persone, le quali fossero

eminenti in qualche scienza, conforme particolarmente si troua attribuito à diuersi Dottori di legge, sicche nella sua introduzione, dagli eruditi fù più tosto tacciato, e stimato inferiore à quello dell' Illustrissimo; Mà per esser singolare, con la proibizione à gli altri Prelati d' assumerlo, vien reputato di molto maggiore stima, per la ragione detta di sopra che la prerogatiua de titoli, non consiste nell' ampiezza, ouero nell' ampollosità delle parole, ò nella loro significazione grammaticale, mà nell' esser singolare, che non si possa assumere da altri inferiori; E questo titolo di Eminenza, ne tempi antichi, stimandosi sinonimo con quello dell' Eccellenza, si daua ancora alli Magistrati secolari dall' istesso Papa, conforme si vede particolarmente nell' Epistola 105. di S. Gregorio Papa scritta à Gennadio Esarco di Rauenna, dicendo promiscuamente, Eccellenza, & Eminenza vostra.

Si è però dispensato l' vso di questo titolo fuori dell' ordine cardinalizio, alli tre Arciuescovi elettori dell' Imperio, che sono, Colonia, 8 Magonza, e Treueri, & al gran Maestro della Religione Gerosolimitana, che volgarmente diciamo di Malta.

Questa comunicazione, ouero eguaglianza à i Cardinali, non è nata dalla qualità della dignità ecclesiastica solamente; Mentre nella Germania,

nia, & in altre parti del mondo cattolico, vi sono Arciuefcoui di maggior diocefi, e di maggior titolo, e giurisdizione ecclefiaftica, per hauer' alcuni; anche la qualità di Primate; E molto meno al fuddetto Gran Maeftro di Malta, mentre à confiderarlo nella fola ragione della prelatura ecclefiaftica, non è altro che vn Generale di Religione, e per confequenza inferiore all'ordine Arciuefcouale, & al Vefcouale; Reftando ancora in lite (come fopra fi è detto) fe fia inferiore alli Prelati femplici; Mà nafce dall'effere Principi temporali, con qualità di fourano, per lo che, à fomiglianza degli altri Principi, li quali non auendo il titolo Regio, ne tempi moderni, fi fono affunto il titolo di Altezza ò di Serenità, ouero di Sereniffimo, l'vfauano anche loro; Poiche non parendo conueniente, che fi deffero Prelati, li quali haueffero maggior titolo, e maggior preminenza de' Cardinali; Et all'incontro, non effendo douere di neceffitarli à trattamenti comuni ad ogni femplice Prelato, fù prudentemente conceduta loro quefta eguaglianza nel titolo.

- 9 Da quefta nouità è nato, che tutti gli Prelati, non folamente gli Arciuefcoui, e li Vefcoui, e li Prelati di riga grande, mà anche quelli dell'infima claffe, generalmente fi hanno affunto il titolo d'Illuftriffimo, e Reuerendiffimo; Il che cagio-

na l'istesso disordine, quando l'vſauano i Cardinali, Atteſoche laſciando da parte la ragion della conuenienza, alla quale ripugna, che per eſempio gl' iſteſſi trattamenti debbano auere i Patriarchi, e gli Arcieſcoui, di Toletto, di Parigi, di Salisburgh, di Milano, di Napoli, di Rauenna e ſimili, di qualche abbiano per eſempio, li Veſcoui di Capri, di Monte Marano, di Rauello, di Lauello, e ſimili, li quali potrebbero contentarſi, che la loro condizione foſſe vguale ad vno de più poveri, e piccoli parrochi de i molti che vi ſono nell' accennate diocesi, & altre; Mà parlando anche giuridicamente, è totalmente incongruo, che l' iſteſſo trattamento debba auere il ſuddito ſuffraganeo, che il ſuo Metropolitano; Ouero che l' iſteſſo trattamento nella Corte Romana debba auere l' Auditor della Camera, di qualche abbiano i ſuoi Luogotenti, che in ſoſtanza ſono ſuoi Vicarij, con caſi ſimili; Ouero che l' iſteſſo trattamento debbano auere gli Arcieſcoui, ò Veſcoui grandi di Germania, li quali, ſecondo l' vſo di quella Prouincia, per lo più poſſiedono dominio temporale, in qualità di principato, di quel ch'abbiano li Veſcoui, & Arcieſcoui titolari, volgarmente iui detti ſuffraganei, che ſeruono loro per Vicarij, ò per aiutanti, e miniſtri per le funzioni pontificali, ſiche in ſoſtanza fanno figura di ſeruitori ſalariati.

An-

Anzi passa alla giornata tanto auanti questo abuso, che hanno cominciato ad assumersi questo titolo d' Illustrissimo, e Reuerendissimo, anche alcuni Vicarij generali, in maniera che quando il Vescouo, ò Arciuescouo sia anche Prelato, non si scorge differenza alcuna trà il Padrone, & il ministro, cosa veramente incògrua, e degna di qualche riforma.

Il titolo di Monsignore, col quale vègono chiamati li Prelati in effetto nò è titolo, mà vn' cert' vso di parlare onorifico de' Francesi, appresso i quali questa parola vuol dire l' istesso, che in Italia mio signore da loro vfata egualmente con i Cardinali, e con i Prelati, & anche con secolari; Che però ciò fù introdotto nel tempo, che la Sede Apostolica risedeua in Auignone, e per vna certa vfanza è stato continuato, doppò il ritorno in Italia della Corte del Papa, anche con li suoi Camerieri, e con altri familiari, li quali non sono Prelati, e parimente si anno assunto il suddetto titolo prelatizio.

Come ancora in alcune Chiese Metropolitane ò Cattedrali, alcune Dignità, e Canonici, anno cominciato ad assumersi il titolo di Reuerendissimo; E quelle prime dignità di Collegiate, le quali abbiano annessa qualche giurisdizione ordinaria, e quasi Episcopale, con li chierici, e con li beneficiati & altri seruenti dell' istessa Chiesa, e
mol-

molto più quelli che abbiano qualche giurisdizione col clero, e popolo secolare col territorio separato, e con la qualità di nullius, ancorche in sostanza non siano altro che Arcipreti, e Preuosti d'vna Chiesa collegiata, si hanno assunto quell'istesso titolo, e trattamento, che habbia il proprio Metropolitano, e superiore, ouero l'Auditore della Camera, (Abusi veramente troppo irragionevoli).

¹² All'istessa proporzione ancora è cresciuto questo lusso de titoli nel clero regolare, e trà li Religiosi, anche li più stretti, e professori d'vna somma pouertà & vmiltà, li quali ne sono forse più tenaci professori, e rigorosi esattori degli altri, & anco con l'istesso inconueniente, cioè che auendosi li Generali ò capi degl' ordini assunto il titolo prelatizio di Reuerendissimo, se l'anno cominciato ad assumere ancora gli Abbati, & altri superiori locali, ouero li diffinitori, & altri ufficiali; Cosa veramente incongrua, e parimente degna di riforma, mentre si deue scorgere qualche differenza trà li capi, e li membri, ouero trà il superiore, e li sudditi, trattandosi anco di ciò nella sua materia particolare de' Regali.

In quest' ordine ecclesiastico, trà li chierici, ò beneficiati d'alcune Chiese, e particolarmente in Spagna, la pratica hà insegnato grandissime questioni di sito cioè di man dritta, e man sinistra
e qua-

e quale di queste sia la più degna, volendo alcuni che anticamente fosse più degna la sinistra, del
 13 che sogliono trattare gli antiquarij, e li cerimoni-
 sti, in occasione che in alcune immagini antiche di
 S. Pietro e di S. Paolo, si ritroua questo col-
 locato alla mano destra, e S. Pietro alla sini-
 stra. A

A
*Questo dispu-
 te sono state
 nel caso del
 quale si trat-
 ta in questo
 tit. nel disc. 3.
 e seguenti.*

Per qualche poi appartiene all' altro ordine, ò
 gerarchia secolare (conforme di sopra si è accen-
 nato) il maggior titolo che fosse nel mondo, era
 quello dell' Illustrissimo, il quale conueniua sola-
 14 mente al Papa, & all' Imperatore, siche si negaua
 anche alli Rè, & ad altri Principi grandi, à i quali
 solamente conueniua il titolo d' Illustre, ouero
 quando così richiedesse la loro grandezza, quello
 del Molt' Illustre; Mà in progresso di tempo fù
 anche da loro cominciato ad vsare l' Illustrissimo, è
 successiuamente l' altro di Eccellentissimo; E per-
 che questi furono anche assunti dalli Principi infe-
 riori, li quali nonabbiano titolo Regio, e che se
 bene hanno ragione di principato, tuttauià ricono-
 scono la soubranità d' vn' altro infeudante; Come
 per esempio sono quei Signori feudatarij di feudi
 regali, e di dignità vera, che diciamo in Italia Po-
 tentati.

Quindi cominciarono li Rè à prender il titolo
 d' Altezza, ò di Serenità, ritenendo questi Princi-
 pi d' ordine inferiore il sudetto titolo d' Illustrissi-
 Tom. 3. p. 2. delle Premin. A a mo,

mo, & anche quello d'Eccellentissimo, li quali anche ne tempi antichi, e quando questi si vsauano dalli sudetti Principi, erano stimati conuenienti ad alcuni titolati grandi, ancorche fussero sudditi, mà che faceano vna gran figura; Come per esemplo in Spagna quelli che sono Grandi; Et in Fràcia & in Italia alcuni Baroni titolati di grã potèza, siche gli vni e gli altti faceano àche guerra col proprio Principe, ò con l'istesso rispettiuamente s'imparentauano, già cogniti nelle croniche, e diarij, non essendo douere nominarli, acciò non se n'offendano coloro, li quali non fussero nominati, mentre oggidì il mondo è arriuato à tanta corruttela, che non curandosi di qualche portino l'istorie & i diarij, & essendosi perduto affatto l'vso delle misure, che volgarmente diciamo della mezza canna, ogni moderno Barone, e titolato, pretende eguaglianza à quelli, alli quali i loro maggiori, anche con la memoria recente, abbiano attualmente seruito, e da quali per premio dè seruizij abbiano ottenuto il principio di qualche signoria.

E qualche più importa, in alcuni paesi, ogni priuato gentiluomo, il quale non abbia in capitale qualche vn Signore antico, ò per altro molto qualificato habbia d' entrata in vn anno, e forse ¹⁵ in vn mese, e senza che faccia figura imaginabile cospicua, in arme, ò in lettere, si fa lecito con vn tal signore del quale, ò de suoi maggiori, suo padre,

dre, ò altri antenati fiano ftati feruitori attuali, di trattarui di pari, fenza titolo; Cofa veramente degna delle fcene, e de teatri, più che del trattar ciuile, e ragioneuole, mentre conforme fi è già detto, così nella Chiefa trionfante, come nella militante, & in tutte le cofe create, Iddio hà ordinato le fue gerarchie, e gl' ordini diftinti; Et anco le leggi infegnano, che; Altro fono li magnati; Altro li nobili priuati; Et altro li popolari; Caminando bene quefta eguaglianza in quelle congreghe, ò parlamenti comunitatiui, ne quali, li fignori, & i titolati, ancorche grádi, nò interuegono come tali, mà come priuati cittadini, à fomiglianza del Vefcouo, quãdo interuiene in Capitolo, come Canonico; Mà fuori di quefte funzioni fi deue ftimar pazzi adogna, ò del rifo, ouero della catena.

Hauendo dunque (come fi è detto) li fuddetti Principi affoluti affunto li fuddetti titoli regij di Altezza, e di Serenità, anzi partecipati anche à fecondogeniti, li quali in foftanza fanno figura di priuati caualieri, reftò per qualche tempo il titolo d' Eccellenza folamente, nelli fuddetti antichi titoli, e fignori di qualche potenza; Come ancora in alcuni Magiftrati grandi, cioè Gouvernatori di Regni, & Ambafciadori Regij, e fimili, reftando il titolo d' Illuflriffimo, in potere degli altri titolati e Baroni più moderni, e di minor ftima e potenza; Mà anche da quefti da tempo moder-

no si è assunto l'istesso titolo d'Eccellenza, e comunicato fino à secondogeniti, in maniera, che comincia à rendersi tanto comune, che pian piano se l'assumeranno anche i gentiluomini priuati di qualche riga maggiore, che volgarmente son detti caualieri, li quali da tempo moderno si anno assunto il titolo d'Illustrissimo, mà non è riuscito che restasse appresso di loro solamente, poiche parimente, con riso dè sauij, se lo sono assunto comunemente tutti coloro, i quali arriuino à tener' il seruitore, dal quale con gran franchezza esigono questo bel titolo; Anzi in occasione di disputa giudiziale, accennata nella materia beneficiale, mi è occorso vedere in pratica vna certa deputazione di cappellano fatta dalli deputati dell'Vniuersità dè cochi, che nelle scritture se gli dà dell'Illustrissimo à tutto pasto.

B
*Nel lib. 12. dè
 benefizij nel
 disc. 80.*

Queste sono veramente pazzie degne della catena, mentre l'Illustre, e l'Illustrissimo, significa l'auere qualità tali cospicue, che quella persona sia nel Mondo, & in paesi stranieri illustre, cioè cognita daper tutto, ilche nasce, ò da vna gran dignità, sicche l'istorie, e le croniche l'abbiano reso illustre all'altre nazioni e paesi; O' pure da vna grand'eminenza in armi, ò in lettere, che illustrano la sua persona, e la rendono gloriosa; E per conseguenza non si sà vedere, con qual fondamento si assumano questo titolo quelle persone
 di

di qualche priuata nobiltà, ò ciuiltà, che non si
sà, se siano nel Mondo, e che appena sono co-
nosciute nel loro paese, ouero nel proprio vici-
nato.

In alcuni paesi, nelli quali, ò per legge, ò per
consuetudine, almeno negli atti pubblici, e nelli
giudiziali, vi sono stabilite le regole de' titoli;
quello dell' Illustre, si dà alli titolati, come
sono, Principi, Duchi, e Marchesi, e Conti; Quel-
lo dello spettabile ad alcuni Magistrati maggiori;
E quello del Magnifico, ad altri Magistrati di mi-
nor riga, ouero à nobili, ò caualieri priuati, oue-
ro ad Auocati; E circa gli altri titoli di nobile, ò
di messere, in occasione di casi seguiti, si di-
scorre nel teatro, non potendosi in ciò
dare regola alcuna, mentre il tut-
to dipende dalle vsanze
de' paesi. C

C
Di tutta que-
sta materia
de' titoli seco-
lari si parla
in qualche
parte in que-
sto tit. nel di-
scorso 30.



CAPITOLO DVODECIMO.

Della cittadinanza, e delle sue diuerse specie ; Et anche degli effetti , che da essa risultano .

S O M M A R I O .

- 1 **S** I distinguono più sorti di Cittadinanza .
- 2 **L**a nascita accidentale , ouero occasionale non toglie , nè dà cittadinanza , e quale sia .
- 3 Si può esser cittadino di più luoghi .
- 4 Se la nascita occasionale dia cittadinanza .
- 5 Se gioui per la cittadinanza la nascita affettata .
- 6 Della cittadinanza domiciliaria , e quando s' intenda contratto il domicilio .
- 7 Se quella contratta, si perda per non abitarvi più .
- 8 Se , e quando basti la cittadinanza per privilegio .
- 9 Della naturalezza, o nazionalità .
- 10 Doue si parli anche di preminenze , e precedenza .

CAP. XII.



I più forti, ò specie si dice la citta-
dinanza in qualche Città, ò luogo;
L' vna è quella, che si dice natura-
le, la quale per alcuni si dice origi-
naria; E l' altra è accidentale, la
quale si distingue in quella, che si dice domici-
liaria, e nell' altra che si dice priuilegiatiua, e to-
talmente finta, perche non vi concorra, nè l' o-
rigine, nè il domicilio, mà sia solamente per pri-
uilegio, e finzione, senza niun fondamento di
verità.

La prima specie di cittadinanza naturale, oue-
ro originaria, si distingue parimente in più forti,
Attesoche; Vna è quella, la quale naturalmente, e
di fatto sia tale, perche la persona abbia auuto in
quel luogo i natali, in maniera che, circoscritte
le finzioni, e le sottigliezze legali, quella sia la
sua patria naturale; E l' altra è quella, la quale si
dice originaria per disposizione, ò finzione di leg-
ge, per l' origine di suo padre, il quale poi abbia
trasferito il domicilio in altro luogo; Ouero per
la nascita casuale, che altri dicono occasionale, la
quale sia seguita fuori del luogo dell' ordinario
do-

domicilio del padre, accidentalmente per causa di passaggio, in occasione di qualche viaggio, ouero perche iui il padre facesse dimora in occasione di gouerno, ò per esser padrone del feudo, ò per causa d'esercitarui la mercanzia, ouero la professione di Auuocato, e di Procuratore, ouero di medico, ò per altra simil' occasione.

Attesoche in questo caso, la legge finge, che quello sia veramente nato nella propria patria originaria, ò domiciliaria del Padre; Anzi quando anche questa nascita accidentale, ouero occasionale auesse lungo tratto successiuo, nel padre, e nell'auo, & in altri ascendenti, li quali per lungo spazio per tal occasione facessero dimora fuori della patria propria originaria; Tuttauia la cittadinanza originaria si ritiene, ogni volta che non vi sia proua espressa, ò congetturale, di volontà diuersa, cioè d'abbandonare la patria antica originaria, e di contrarre il nuouo domicilio nel luogo dell' abitazione.

Si ricerca però l' vno e l' altro copulatiuamente; Atteso che per disposizione di ragione, vna medesima persona può esser cittadina di più luoghi, non auendo implicanza alcuna il concorso di più cittadinanze per diuersi cause, cioè vna d'origine, l'altra di domicilio, & anche l'altra di priuilegio; Che però dal contrarre il domicilio in vn luogo, non risulta la perdita della cittadinanza

nanza originaria, se non vi concorra la sudetta volontà di abbandonare la patria prima, & originaria,

4 Come ancora, se bene la nascita occasionale in vn luogo, non pregiudica alla vera, e naturale cittadinanza della patria di suo padre, in maniera che si stima come se fosse iui veramente nato (quando per legge particolare non venga esclusa questa finzione legale, perche si ricerchi la nascita effectiua e naturale in quel luogo); Non dimeno, particolarmente per gli effetti fauoreuoli, e priuilegiatiui, coloro, i quali nascono in vn luogo così accidentalmente, si dicono anche cittadini, e naturali, ancorche abbiano l'altra sudetta cittadinanza originaria, per l'accénata ragione del compatibil concorso di più cittadinanze.

5 Che però secondo vn'opinione (la quale hà de' contraddittori, e però ne easi particolari conuiene deferire all' offeruanza, & alli costumi de' paesi) si rende lecito, che le donne grauide d' vn paese, studiosamente vadano à partorire in vn'altra Città, ò luogo, la cittadinanza del quale per Collegij, ò per franchizie, ò per altri rispetti, porti prerogatiue considerabili, ancorche si vada con animo di ritornare alla patria propria, e de fatto vi si ritorni.

6 Quanto poi à quella cittadinanza artificiale, la quale per finzione della legge, risulta dal domicilio;
Tom. 3. p. 2. delle Premin. B b

lio; Nò si dubita che, presuppòsto il domicilio legitimamente contratto, ne risultano tutti quei medesimi effetti, li quali porta seco la cittadinanza originaria, e naturale, quando per legge particolare, ò per consuetudine non sia precisamente richiesta la cittadinanza naturale, e vera; Che però le difficoltà, e le questioni sogliono cadere sopra la verificazione di tal qualità, cioè se, e quando debba dirsi legitimamente contratto il domicilio, e che veramente quella persona possa dirsi domiciliaria, e cittadina.

Et in ciò si scorge gran varietà d'opinioni; Mà la più vera, e più riceuuta opinione pare che sia quella, che ciò dipenda dalla volontà, e dall'animo della persona, la quale abbia contratto il domicilio; E che quando questo sia chiaro & espressamente dichiarato, basti senz'altro requisito; Ogni volta però che sia vna dichiarazione d'animo verisimile, e non affettata, per fraude, ouero per ottenere qualche intento, conforme alle volte occorre.

Quando poi non vi sia tal proua chiara & espressa, siche bisogni cauarla da presunzioni, e congetture; In tal caso li Giuristi vi s'intricano molto; Atteso che alcuni desiderano la deccennale abitazione; Altri l'acquisto de' beni stabili, e di tenerui casa formalmente aperta, con la famiglia; Et altri considerano, se vi abbia preso moglie,

glie, con altre circostanze simili; La verità però è che nõ può daruifivna regola certa, e generale mentre questi & altri argomenti sono equiuoci, come verificabili anche in persone che facciano dimora in vn luogo occasionalmente; Che però viene stimata questione più di fatto che di legge, la quale debba esser regolata dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si desuma la verisimile volontà dell' abitante, e se l' abitazione sia stata realmente con animo di contrarre il domicilio.

Come anche, dalle circostanze del fatto, dipende il vedere, se per le cariche, ò per gli effetti, de quali si tratta, basti questa ciuità accidentale, e finita dalla legge, ò pure si ricerchi la vera, e naturale d' esser nato nel luogo, ouero di auersi per nato per la nascita accidentale che sia seguita in vn' altro luogo. A

Parimente di fatto, più che di legge, è l'altra questione, se doppò contratto il domicilio, & acquistata la cittadinanza, questa si perda, per la partenza & abitazione in altro luogo, quando particolarmente questa fosse occasionale, ò accidentale, ritenendo ui tuttaua la casa aperta, con parte della sua famiglia, e conseguentemente non può daruifi vna regola certa. B

Maggiori sogliono esser le questioni sopra l'altra specie di cittadinanza più finita, com' è la privilegiata, e se questa basti senza l'abitazione nel

A
Di tutte le suddette questioni si parla in questo tit. nelli discorsi 32. e seguenti e nel lib. 2. de Regali nel disc. 83. & anche nel lib. 12. de Canonici, e del Capitolo nel disc. 62. e nel supplemento.

B
Nel disc. 37. di questo tit.

luogo, e senza la supportazione de' pesi ad uso degli altri cittadini; E di ciò si suole disputare, non solamente all'effetto delle onorevolezze, e delle preminenze, e per la capacità delle cariche, e di altri officij, ò utili; Mà sopra tutto per la capacità di succedere nè beni che fossero in quel luogo, ò di ritenerli, per l'uso che si hà in molte parti d'Italia, degli statuti, e leggi particolari, le quali proibiscono à forastieri l'acquistare, ò possedere beni; Et in ciò parimente non può darsi regola, dipendendo la decisione dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle leggi, ò statuti, che richiedano la cittadinanza, quando tali leggi siano chiare; E quando le leggi siano dubbie, in tal caso, si deve attendere l'osservanza come interprete. C

C
Ne luoghi suddetti, & anno
nel lib. 6. della
dote nel disc.
sc. 149. e nel
lib. 11. nel tit.
delle successio-
ni nel disc. 25
& 41.

Dipende anche ciò in gran parte dalla podestà di chi dà il privilegio; Atteso che quando sia Principe sovrano dentro il suo principato, in tal caso, si attende solamente la volontà, non potendosi dubitare della podestà, conforme si è accennato nel libro precedente de' Regali douc si tratta specialmente di questa regalia di concedere il privilegio di cittadinanza, ò di nobiltà; Mà quando sia di persone inferiori, e particolarmente di Città, e Comunità suddite, in tal caso, il privilegio sarà operativo in quello, à che arriui la podestà di chi lo concede, & in cose à lui pregiudiziali, non già per quegli altri effetti, per li quali ripugni la legge comune,

mune, ò particolare, senza che quello, il quale dà il priuilegio, vi possa derogare, ò dispensare. D

E queste sono le questioni, le quali per lo più occorrono in tal materia; Cadendouene molte altre men frequenti, che si rende impossibile poterle moralizare per la capacità di tutti, mentre in gran parte dipendono dalle circostanze particolari de' casi, e sopra tutto dalle diuersità delle leggi, e degli stili de' paesi.

Ancorche questa parola di cittadinanza, ò ciuità sia generale & atta comprendere, non solamente la cittadinanza particolare di vna Città, ò terrà, 9 mà quella ancora di vn Regno, ò prouincia, ò nazione; Nondimeno secondo il più comune, è più proprio vso di parlare conuiene solamente alla detta cittadinanza particolare, ò locale, attesoche l'altra cittadinanza più generale, è solita esplicarsi con la parola ò termine di naturalezza, Conforme insegna la pratica particolarmente della Spagna, mentre non essendo capaci per quelle leggi, e priuilegij, se non li nazionali, delle cariche, e beneficij, si concede dal Rè à forastieri per grazia, e per priuilegio, la naturalezza, per tal capacità con casi simili. E

Appresso li Canonisti si dà vna specie di cittadinanza diocesana domiciliaria, ouero accidentale senza detti requisiti, cioè quando essendo vna diocesi.

D
Nel disc. 13.
di questo tit. e
nel disc. 46. nel
tit. della giu-
risd. in questo
medesimo lib.

E
Nel detto disc.
36. di questo
titolo.


F
Nel tit. della
giurisd. in
quest' istesso
lib. nel disc.
52.

cesi occupata da eretici, ouero dà infedeli, li
chierici di quella se ne passano ad' vn' altra
cattolica, attesoche diuentano diocesani di que-
sta. F

Di alcun' altre preminenze, e prerogatiue,
10 ò precedenza, si tratta nel libro de-
cimo quarto in occasione di trat-
tare delli Regolari, e del-
le funzioni eccle-
siastiche.

*






LIBRERIA DI PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO, DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1747

~~5049~~



P.
L.

III
de L.
della
Juris d.
Lib. III.

Le Chiese regolari dunque, propriamente sono quelle, le quali siano membri, & accessioni del Monasterio, e del Conuento principalmente, rette, ò destinate per comodità de Religiosi nell' officiare, ancorche vi concorra il popolo secolare ad v-
dire li diuini vfficij; Che però quando si tratta di

Chiesa fondata in sta

sia cōceduta à regola

tà e perl' vso de diuin

parisca dalla volontà

dente, di mutare la su

dirà tuttauia secolare

biano l' vso, che si dice

minio, secondo l' esen

Cardinalizij in Roma

do nella concessione, si

ouero che tuttauia la Ch

come prima, il suo bene

in titolo, conforme in

discorre nel teatro

guarda la mate

lari, si discor

titolo par

gol

F

In questi lib.
3. nel tit. del-
le giurisd. nel
disc. 34.

G

In questo lib.
nel tit. della
giurisdizione
nel disc. 30. e
nel lib. 14. nel
miscellaneo ec-
clesiastico nel
disc. 64.

H

Nel detto lib.
14. nel titolo
de Regolari, e
nelle annota-
zioni al Con-
cilio di Tren-
to.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Preminenze, e delle preceden-
ze e di altre prerogative delli Prela-

ti bene-

Chie-

el capi-

li, e li Pa-

sopra gli al-

singolare.

che maggio-

ui, e li Ar-

e se preceda-

no li Cardinali.

Tom. 3. p. 2. delle Premin.

E

L'istesso

CA-